

**COMPLEMENTO REGIONALE PER LO
SVILUPPO RURALE DEL PIANO
STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC
2023-2027**

-

REGIONE MARCHE

Sommario

1. Il processo di programmazione	5
2. Dichiarazione strategica regionale	8
3. Analisi di Contesto e analisi SWOT	11
4. Esigenze	12
5. Priorità e scelte strategiche	20
5.1 La Strategia AKIS	34
6 Elementi Comuni a più interventi e definizioni	36
6.1 Disposizioni comuni a tutti gli interventi	36
6.1.1 Ambito di Applicazione - coerenza e collegamento con normativa	36
Gli interventi finanziati a valere del presente documento devono essere coerenti con la normativa unionale, nazionale e regionale pertinente che sarà riportata nelle disposizione attuative.	
6.1.2 Territorializzazioni	36
6.1.3 Anagrafe delle aziende agricole e Fascicolo aziendale	37
6.1.4 Ammissibilità delle operazioni rispetto ad un punteggio minimo e criteri di selezione	37
6.1.5 Ammissibilità delle spese al FEASR	37
6.1.6 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento	39
6.1.7 Anticipi	46
6.1.8 Appalti pubblici	46
6.1.9 Disposizioni comuni in materia di Aiuti di Stato	46
6.1.10 Valutazioni ambientali	46
6.1.11 Informazione, pubblicità e visibilità	46
6.2 Disposizioni comuni alle operazioni di investimento (art. 73 e 74 del Reg. Ue 2021/2115)	46
6.2.1 Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)	47
6.2.3 Spese non ammissibili nell'ambito degli interventi di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2021/2115)	47
6.2.4 Stabilità dell'operazione	48
6.3 Interventi a superficie o a capo – Aspetti trasversali	49
6.3.1 Possibilità di ridurre la superficie richiesta a premio (o il numero di UBA alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno	49
6.3.2 Possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio (o il numero di UBA alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno	49
6.3.3 Divieto di doppio finanziamento degli impegni	50
6.3.4 Misure a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi	50
6.3.5 Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno	51
6.3.6 Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda	51
6.3.7 Perdita dei criteri di ammissibilità	51
6.3.8 Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA	52
6.3.9 Clausole di revisione	52

6.3.10	Condizionalità sociale	52
6.4	Informazioni comuni al settore forestale.....	53
6.5	Progettazione Integrata	56
6.6	DEFINIZIONI.....	60
7	Schede di intervento.....	62
	SRA01 - Produzione integrata	63
	SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli.....	69
	SRA06 - Introduzione delle colture di copertura e della bulatura	73
	SRA08 - Gestione prati e pascoli permanenti.....	78
	SRA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	83
	SRA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	86
	SRA16 - Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma.....	90
	SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali.....	95
	SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.....	101
	SRA30 - Benessere animale	107
	SRA31 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali ...	122
	SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna.....	128
	SRC01 - Pagamento compensativo zone agricole natura 2000	131
	SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole.....	140
	SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale.....	146
	SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	153
	SRD04 - Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale.....	158
	SRD05 - Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli.....	162
	SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo	168
	SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali.....	172
	SRD11 - Investimenti non produttivi forestali	179
	SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	184
	SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	190
	SRD15 - Investimenti produttivi forestali.....	195
	SRE01 - Insediamento giovani agricoltori	203
	SRE03 - Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura.....	207
	SRG01 - Sostegno gruppi operativi PEI AGRI	212
	SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità	217
	SRG05 - Supporto preparatorio LEADER- sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale	221
	SRG06 - LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale	224
	SRG07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages.....	230
	SRG08 - Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione.....	234
	SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità	238
	SRH01 - Erogazione servizi di consulenza.....	242

SRH02 - Formazione dei consulenti	245
SRH03 - Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali.....	248
SRH04 - Azioni di informazione	251
SRH06 - Servizi di back office per l'AKIS.....	255
8. Output previsti e indicatori di risultato	258
9. Piano finanziario	264
10. Assistenza tecnica.....	268
11. Governance regionale	271

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Analisi di Contesto e SWOT

ALLEGATO 2 - Elenco dei comuni per area rurale per provincia

ALLEGATO 3 - Elenco dei comuni montani e soggetti a vincoli naturali significativi diversi dalla zona montana

ALLEGATO 4 - Metodologia di calcolo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno – Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR) del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 - Regione Marche

ALLEGATO 5 - Verifica della cumulabilità dei pagamenti delle misure a superficie/capo del CSR Marche 2023-2027 con i finanziamenti concessi dagli Ecoschemi

1. Il processo di programmazione

La base giuridica principale della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-27 è costituita dalla Comunicazione della Commissione «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» COM(2017)0713 e da 3 Regolamenti¹ approvati dal Parlamento UE a dicembre 2021. Per effetto dell'estensione di 2 anni del periodo di programmazione 2014-2020 della PAC, stabilita col regolamento UE 2220/2020, la nuova PAC entra in vigore dal 1/1/2023 e quindi il nuovo periodo di programmazione sarà di 5 anni invece dei consueti 7.

Il quadro giuridico stabilisce i 3 obiettivi generali della PAC

- 1) promuovere un settore agricolo intelligente e resiliente;
- 2) rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire agli obiettivi climatici e ambientali dell'UE;
- 3) consolidare il tessuto socioeconomico delle zone rurali;

articolati in 9 obiettivi specifici:



e 1 obiettivo trasversale per il sostegno al sistema della conoscenza e dell'innovazione nell'agricoltura e nelle aree rurali detto AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System).

La nuova PAC esce dall'alveo della Politica di Coesione pur mantenendo elementi di "contatto", ad es. con riferimento alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al Reg.UE 1060/2021 recante disposizioni comuni applicabili al FESR, FSE Plus, Fondo di coesione, Fondo transizione giusta e FEAMP.

Si stabilisce un cambiamento radicale nel modello di attuazione della PAC (new delivery model); in particolare il Reg. (UE) 2021/2115 prevede il finanziamento, tramite il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) di un unico Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) elaborato da ciascuno Stato membro e approvato dalla Commissione Europea.

Il piano quindi contiene sia gli interventi del 1° pilastro, nella forma di pagamenti diretti e di interventi settoriali, entrambi sostenuti dal FEAGA, che gli interventi per lo sviluppo rurale sostenuti dal FEASR.

I tipi di intervento per lo sviluppo rurale consistono in pagamenti o sostegni in relazione a:

- impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;

¹ REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; REGOLAMENTO (UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; REGOLAMENTO (UE) 2021/2117 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

- vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
- svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
- investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione;
- insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, e l'avvio di imprese rurali;
- strumenti per la gestione del rischio; cooperazione;
- scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione.

Il PSP PAC 2023-27 per l'Italia, trasmesso alla Commissione UE in prima battuta il 31/12/2021 e reinviato a seguito delle osservazioni a ottobre 2022, prevede un'unica Autorità di gestione nazionale, con funzioni di coordinamento di tutti gli interventi del Piano e Autorità di gestione regionali, cui è affidata la responsabilità della gestione degli interventi di sviluppo rurale, ad eccezione della gestione del rischio, di competenza nazionale.

Le Regioni, sulla base delle risorse loro assegnate, programmano e gestiscono gli interventi di sviluppo rurale, che nel testo del PSP sono costruiti come "interventi nazionali con specifiche regionali", intese come condizioni di accesso, priorità, tassi di aiuto ecc stabiliti da ciascuna Regione in base alle peculiarità del proprio contesto.

I tempi del percorso di programmazione sono stati segnati dalle tappe "obbligate" poste dal MIPAAF a tutte le Regioni per la compilazione del PSP, coerentemente con i termini previsti dalla normativa comunitaria per l'approvazione dei programmi degli stati membri ai fini del loro avvio a partire dal 1/1/2023. In particolare le tappe conclusive principali sono state:

- l'intesa in Conferenza Stato Regioni sulla Proposta di ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027 tra Stato e Regioni, sancita il 26 giugno 2022, in cui è stabilita la dotazione finanziaria per lo sviluppo rurale 2023-27 in capo allo Stato e a ciascuna Regione. Il budget 2023-2027 delle Marche per la politica di sviluppo rurale è pari 390.875.150,00 € di spesa pubblica;
- l'intesa in Conferenza Stato Regioni sull'approvazione del Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, sancita il 12 ottobre 2022, propedeutica all'invio del PSP alla Commissione UE, il 4 novembre 2022, per la sua valutazione e approvazione avvenuta con Decisione n. 8645 final della Commissione UE del 2 dicembre 2022.

Parallelamente al lavoro amministrativo della struttura tecnica regionale, l'assessorato ha attivato un percorso che ha visto coinvolto il partenariato regionale attraverso una serie di incontri su tutto il territorio marchigiano di confronto e ascolto diretto delle imprese e delle realtà locali, e incontri realizzati nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per le politiche agricole e lo sviluppo rurale con il coinvolgimento di diversi operatori dell'agricoltura marchigiana.

L'Osservatorio Regionale per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale, promosso e convocato dall'assessore regionale all'agricoltura, è nato con l'obiettivo di riunire gli stakeholders del sistema rurale marchigiano per contribuire al dibattito, riflessione e progettazione delle strategie e priorità della politica agricola regionale. L'Osservatorio vede la partecipazione di imprenditori, rappresentanti di associazioni di categoria, cooperative e consorzi di tutela, esponenti del mondo accademico, liberi professionisti ecc..

Il primo incontro si è tenuto a Frontone (PU) il 27/01/2021 e ha visto la partecipazione anche del Capo Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale (DIPEISR) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Obiettivo di questo primo incontro è stato raccogliere contributi su 4 aree tematiche chiave ossia la competitività dell'impresa agricola, le filiere, le aree montane e svantaggiate e l'internazionalizzazione e turismo rurale individuando gli elementi su cui puntare e gli ostacoli da superare nel periodo di programmazione 2021-27 alla luce dell'esperienza del PSR 2014-2020. I lavori sono stati strutturati in 4 sessioni parallele in cui ogni partecipante ha potuto offrire il proprio contributo seguendo delle "linee guida"; i moderatori hanno quindi prodotto degli "instant report" di sintesi degli esiti di ciascun tavolo e che sono stati condivisi in plenaria.

Tra febbraio e maggio 2021, nonostante le difficoltà dovute all'emergenza COVID, sono stati organizzati 5 incontri sul territorio regionale, distribuiti su tutte le province marchigiane, e fruibili anche on line, di ascolto degli imprenditori agricoli e degli altri stakeholders sui temi legati allo sviluppo rurale nel corso dei quali sono stati raccolti i contributi dei partecipanti sulla tematica oggetto di ciascun incontro facendo riferimento sia alla programmazione in corso, 2014-2022 in particolare all'ultima "tranche" 2021-22, che alla nuova programmazione 2023-27.

Il secondo incontro dell'Osservatorio si è tenuto a Matelica (MC) il 26 maggio 2021. Nell'incontro sono stati riportati gli esiti del precedente ed è stato presentato lo stato di avanzamento della programmazione 2023-27, in particolare della costruzione del Piano Strategico nazionale della PAC. Obiettivo principale dell'incontro è stata la valutazione congiunta delle esigenze indicate nel PSP PAC 2023-27 per valutarne il grado di priorità nel contesto regionale e/o individuarne di ulteriori. I partecipanti hanno potuto esprimere le proprie valutazioni in diretta attraverso l'uso di un'apposita app, gli esiti sono stati elaborati e presentati just in time indicando i "punteggi" ottenuti da ciascuna esigenza e condividendo le esigenze individuate dai membri dell'Osservatorio come prioritarie per obiettivo generale e per fascia altimetrica.

Una seconda tornata di incontri sul territorio è avvenuta a maggio 2022 con 7 tappe distribuite in tutte le province regionali; in ciascun incontro ci si è focalizzati su una tematica rispetto alla quale sono stati presentati lo stato dell'arte della programmazione e raccolti i contributi dei partecipanti. Gli incontri si sono focalizzati su: Agriturismo ed enoturismo; Biodiversità, dissesto idrogeologico e tutela del suolo; Zone montane, approvvigionamento idrico in montagna e infrastrutture irrigue; Agricoltura a basso impatto e biologico; Competitività e Filiere; Benessere animale e zootecnia; Forestazione, tartuficoltura e filiera legno-energia.

Il terzo incontro dell'Osservatorio ha avuto luogo a Valdicastro (AN) il 24/06/2022 ed ha avuto ad oggetto le scelte strategiche (obiettivi, priorità, interventi, allocazione finanziaria per tipi di intervento) della programmazione dello sviluppo rurale regionale 2023-27 coerentemente col Piano Strategico nazionale, tenendo conto di quanto emerso dal percorso di partenariato effettuato nei mesi precedenti.

Il tavolo politico strategico è la sede del confronto tra assessorato all'agricoltura e le organizzazioni di rappresentanza del settore agricolo sulle scelte di programmazione e sulle scelte strategiche inerenti la gestione degli interventi.

Il tavolo è stato quindi convocato più volte durante l'intero percorso di programmazione, già a partire dal 2021, sia per aggiornamenti sullo stato di avanzamento della programmazione del PSP a livello nazionale sia per la condivisione delle scelte strategiche regionali sulla programmazione sviluppo rurale 2023-27.

Nel corso del II e III trimestre 2022 sono stati continui i confronti tecnici MIPAAF/Regioni inerenti l'impostazione e il contenuto delle schede di intervento dello sviluppo rurale, in particolare per definire, anche alla luce dei feedback che il Ministero riceveva in itinere dalla Commissione Europea, a quale livello di dettaglio andassero definite le specificità regionali (criteri di selezione, tassi di aiuto ecc.) inserite nel PSP e quali elementi potessero invece essere demandati ai complementi di programmazione regionali.

Le specificità regionali sono state quindi progressivamente delineate tenendo conto delle esperienze pregresse, attraverso i confronti, avviati già a partire dal 2021, con il tavolo politico strategico, presieduto dall'assessore all'agricoltura. In particolare gli incontri del 30/06/2022 e del 14/07/2022 hanno portato alla condivisione unanime finale dell'elenco degli interventi da attivare, delle relative risorse finanziarie da assegnare oltre che dei contenuti da riportare nel PSP quali specificità regionali delle principali schede intervento. Il percorso di programmazione regionale è proseguito con la costruzione del complemento di programmazione regionale.

Occorre peraltro precisare che l'attribuzione della dotazione finanziaria agli interventi deve tenere conto delle regole comunitarie, in particolare quelle che impongono soglie minime o massime di assegnazioni finanziarie (cosiddetti "ring fencing") a determinati tipi di intervento descritte in dettaglio nel capitolo "Piano Finanziario".

Il Piano Strategico nazionale della PAC 2023-27 (di seguito anche PSP) è stato approvato con Decisione C (2022) n.8645 del 2/12/2022.

Il documento "Linee guida per la redazione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027" del MIPAAF (novembre 2022) prevede che le Regioni approvino il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) quale documento regionale attuativo della strategia nazionale approvata con la Decisione comunitaria sul Piano Strategico della PAC (PSP); il Complemento non assume nuove scelte rispetto al PSP, ma riporta le indicazioni di come la strategia viene declinata a livello regionale, pertanto non è necessario sottoporlo alla Valutazione Ambientale Strategica, di cui è già stato oggetto il PSP PAC. Il complemento in particolare descrive e motiva le scelte strategiche e gli interventi di sviluppo rurale selezionati dalla Regione nell'ambito di quelli previsti dal PSP PAC, indica le relative assegnazioni finanziarie e gli elementi che possono assicurarne l'attuazione efficace ed efficiente, come i principi di selezione, le specifiche tecniche dei criteri di ammissibilità, le modalità attuative.

2. Dichiarazione strategica regionale

Nel complesso contesto geopolitico internazionale attuale, che produce forti tensioni nelle dinamiche dei costi di produzione e delle materie prime, e difficoltà per il loro reperimento, il settore agricolo è chiamato più che mai a garantire quantità, qualità e salubrità degli alimenti e al contempo la sua funzione di presidio ambientale, territoriale e paesaggistico. Tale ruolo diviene tuttavia sempre più complesso anche alla luce degli effetti del cambiamento climatico, rispetto al quale l'attività agricola, per le sue caratteristiche intrinseche, è particolarmente vulnerabile.

In questo quadro di grande complessità, il sostegno della Politica Agricola Comune (PAC) al sistema agricolo europeo delineato dal nuovo quadro giuridico risulta indispensabile per assicurare la continuità della produzione di beni primari, da un lato, e lo sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio, dall'altro.

Nell'ambito del GREEN DEAL Europeo le strategie "Farm to Fork" e "Biodiversità"² assegnano infatti al settore agricolo e forestale un ruolo molto importante con riferimento in particolare al raggiungimento di determinati obiettivi ambientali (riduzione uso di pesticidi e antimicrobici, incremento superficie destinata all'agricoltura biologica, tutela del suolo e della biodiversità); al contempo la PAC, come indicano la comunicazione della Commissione UE «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» e il quadro regolamentare 2023-27, sostiene la competitività sul mercato delle produzioni agricole e agroalimentari e contribuisce a consolidare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Il Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027 (PSP) delinea la strategia italiana che affronta queste sfide, con l'obiettivo di sostenere un sistema agricolo ed agroalimentare capace di tenere insieme produttività e sostenibilità ambientale, sociale ed economica e anche di supportare i territori rurali.

La Strategia del Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale delle Marche 2023-27 è stata definita in piena coerenza con le scelte contenute nel PSP e si inserisce nella visione strategica della Regione Marche che ha i seguenti riferimenti prioritari:

- Programma dell'XI legislatura che punta al sostegno della competitività delle imprese del settore agricolo ed agroalimentare in una logica di sviluppo territoriale integrato, attraverso le seguenti azioni:
 - ✓ rafforzare le filiere produttive e il trasferimento di innovazione, conoscenza e know-how;
 - ✓ incrementare e sostenere la redditività delle imprese agricole e le produzioni tipiche e di qualità favorendone la proiezione internazionale;
 - ✓ aiutare il passaggio generazionale;
 - ✓ implementare modelli agricoli e zootecnici biologici e la transizione ambientale dell'economia;
 - ✓ promuovere lo sviluppo rurale delle aree interne e fare leva sulla qualità delle produzioni regionali e del territorio per accrescerne l'appeal e l'attrattività turistica
 - ✓ ridurre la complessità amministrativa per l'accesso alle opportunità regionali;
- la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS), che si colloca nel più ampio panorama della Strategia nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e dell'Agenda 2030, definendone il contributo a livello territoriale. Tra i suoi obiettivi quelli più strettamente correlati all'azione del CSR sono:
 - ✓ rafforzare la resilienza ed affrontare i cambiamenti climatici;
 - ✓ tutelare la biodiversità e le varietà autoctone agricole e forestali (vegetali e animali) a rischio di estinzione;
 - ✓ promuovere l'innovazione verso soluzioni produttive sostenibili;
 - ✓ favorire l'adesione a metodi di produzione agricola volti a salvaguardare i suoli, le acque e il patrimonio biologico in linea con i cambiamenti climatici;

² Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente COM (2020) 381 final; Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 COM (2020) 380 final.

La Strategia del Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale delle Marche 2023-27, ruota attorno a cinque concetti chiave: **qualità e orientamento al mercato, sostenibilità, innovazione e conoscenza, giovani e semplificazione.**

Qualità e orientamento al mercato: la qualità delle produzioni agricole riguarda la loro salubrità, connessa ad uno stile di vita e di alimentazione sano, ma anche il loro legame con il territorio e le tradizioni che ne assicura la distintività. Sostenere tale qualità, qualificare e le filiere e i sistemi produttivi ammodernandoli e favorendone la diversificazione, e supportare la promozione e la commercializzazione dei prodotti agricoli significa quindi anche valorizzare un territorio, come quello marchigiano, fortemente improntato alla “qualità” in senso ampio e accrescerne l’attrattiva.

Sostenibilità: intesa nelle sue tre componenti inscindibili, ambientale, sociale ed economica, attraverso il sostegno ad interventi volti a salvaguardare le risorse naturali (acqua, suolo, aria,), contrastare e mitigare i cambiamenti climatici, promuovere la produzione biologica, integrata e tutte quelle pratiche che tutelano la biodiversità, il paesaggio agrario, le foreste e il benessere animale anche attraverso la gestione sostenibile degli input produttivi. Ma la sostenibilità va intesa anche in termini di sviluppo equilibrato dei territori, con particolare riferimento a quelli montani e interni, anche attraverso il sostegno strategie di sviluppo “dal basso” che valorizzino il capitale sociale – storico-culturale e ambientale locale.

Innovazione e conoscenza: l’innovazione, compresa la digitalizzazione rappresenta uno strumento chiave per sostenere la competitività e sostenibilità dei comparti produttivi nei segmenti riguardanti la produzione, la prima trasformazione e commercializzazione delle materie prime agricole e forestali. Il sostegno all’innovazione, di processo, di prodotto e organizzativa, così come quello alla qualità e alla sostenibilità, è possibile solo con un adeguato accrescimento di conoscenze e competenze specifiche e mettendole a sistema.

Giovani è necessario prestare una particolare attenzione ai giovani, che ancora rappresentano una parte limitata degli imprenditori agricoli marchigiani, ma che possono mettere a disposizione la loro maggiore propensione ad investire ed innovare e possono affrontare con più slancio le nuove sfide della competitività, della sostenibilità e della resilienza del settore agricolo.

Semplificazione: facilitare l’accesso alle risorse attraverso una tempestiva comunicazione sulle opportunità del programma, rendendo i bandi più chiari e utilizzando tutti gli strumenti possibili per semplificarne le fasi procedurali attraverso la digitalizzazione dei procedimenti e riducendo gli oneri amministrativi in capo ai beneficiari, attenendosi nella richiesta di documenti e degli atti a quanto strettamente necessario per garantire trasparenza, legalità, l’utilizzo corretto delle risorse e il rispetto delle norme nazionali e unionali.

In sintesi, le priorità per gli interventi di sviluppo rurale regionale sono:

- sostenere il reddito e la competitività delle nostre imprese e delle filiere produttive, la qualità delle produzioni e la loro promozione;
- stimolare il ricambio generazionale in agricoltura;
- preservare la qualità ambientale contrastando il cambiamento climatico e favorendo un corretto uso delle risorse naturali acqua, terra e suolo e promuovendo la produzione di energie alternative;
- sostenere il settore biologico, ed altri metodi di produzione sostenibile anche a tutela della salute e sicurezza alimentare;
- promuovere la zootecnia estensiva al fine di massimizzare il benessere animale e creare opportunità occupazionali nelle aree interne;
- presidiare e salvaguardare la biodiversità anche rispetto alle razze e specie in via di estinzione;
- sostenere il settore forestale in tutti i suoi aspetti: economico/occupazionale, ambientale e paesaggistico;
- promuovere la digitalizzazione, l’innovazione e il trasferimento di conoscenze tra i diversi attori del mondo agricolo, forestale, rurale, della ricerca e della formazione;
- rendere attrattivi i territori rurali più marginali, migliorandone la vivibilità ed evitandone lo spopolamento anche attraverso il sostegno alle attività agricole nelle aree montane e l’approccio bottom up di Leader.

Tali scelte, sviluppate nei capitoli successivi, frutto del proficuo confronto con il partenariato regionale e dei risultati ottenuti nella programmazione in corso, si collegano anche a quelle declinate in altri documenti di programmazione regionali come di seguito sinteticamente descritti.

POR FESR 2021-27

Il POR FESR 2021-27 della Regione Marche, approvato con decisione della Commissione UE n.8702 del 25/11/2022, con una dotazione complessiva di 585,68 milioni di euro, si prefigge, quale obiettivo principale, di contribuire alla ripresa del tessuto economico e sociale, promuovendo un approccio improntato alla sostenibilità degli investimenti sul territorio. Ha concentrato più della metà della sua dotazione sulla priorità 1 “Un’europa più intelligente e competitiva” e in particolare sulle azioni volte a sostenere progetti di ricerca e innovazione delle imprese, start-up innovative e spazi per promuovere lo sviluppo imprenditoriale innovativo; la trasformazione digitale delle imprese e della P.A.; investimenti aziendali e azioni volte all’ammodernamento, all’internazionalizzazione e all’innovazione finanziaria delle PMI. Quasi il 40% della dotazione del POR è dedicata alla priorità 2 “Un’Europa più verde” in particolare alla promozione dell’efficienza energetica sia nelle imprese che nelle strutture e nelle reti di illuminazione pubbliche, alla produzione di energia da fonti rinnovabili da parte di Enti pubblici, comunità energetiche e imprese (queste ultime per l’autoconsumo), alla prevenzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici (idraulici e sismici in primis), al miglioramento delle reti idriche e della gestione delle acque reflue, alla conservazione e ripristino delle funzionalità ecologiche dei siti Natura 2000 in linea con le indicazioni del PAF, allo sviluppo delle connessioni ecologiche in ambito urbano, al potenziamento dei centri per l’educazione ambientale (CEA), al miglioramento del quadro conoscitivo ambientale. Infine circa il 6% del POR delle risorse è dedicato all’obiettivo di promuovere una mobilità urbana sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni. Accanto al POR è stato attivato un Programma operativo Complementare (POC) con una dotazione di risorse pubbliche solo nazionali pari a 104 milioni dedicate alla priorità 3 “Un’Europa più connessa” e alla priorità 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini”.

POR FSE+ 2021-27

Il POR FSE+ 2021-27 della Regione Marche, approvato con decisione della Commissione UE n.7401 del 12/10/2022, con una dotazione complessiva di circa 148 milioni di euro, attraverso gli interventi relativi al lavoro, l’inclusione sociale, l’istruzione e la formazione si prefigge di ridurre la marginalità formando competenze spendibili in ambito lavorativo, favorendo la presa in carico delle persone più fragili e la partecipazione a politiche attive in modo da contrastare disoccupazione e povertà, ma anche, ove possibile, concorrere al rilancio del sistema produttivo e imprimere un impulso positivo alla domanda di lavoro. Un target specifico della programmazione FSE+ regionale sono i giovani, per i quali è prevista l’attivazione di un Asse “Giovani” nell’ambito del quale saranno finanziate politiche attive del lavoro e interventi formativi.

PAF 2021-27

Il quadro di azioni prioritarie (prioritised action frameworks PAF) 2021-27 della Regione Marche è stato approvato con DGR 1361 del 15/11/2021. È uno strumento strategico di pianificazione pluriennale inteso a fornire una panoramica generale delle misure necessarie per attuare la rete Natura 2000 dell’UE e la relativa infrastruttura verde, specificando il fabbisogno finanziario per tali misure e collegandole ai corrispondenti programmi di finanziamento dell’UE. Le misure individuate nel PAF sono intese principalmente ad assicurare “il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di importanza unionale, tenendo conto al contempo delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”. Nella sezione “E” del PAF sono descritte le misure e il relativo fabbisogno finanziario per il periodo di riferimento, con l’indicazione dei diversi Fondi a cui poter attingere compreso il FEASR, che finanzia diverse misure tra cui il “mantenimento e ripristino dei siti Natura 2000”.

Strategia Smart Specialisation regionale

La Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Marche approvata con DGR n.42 del 31/1/2022 individua le seguenti sfide: rafforzare in maniera strutturale il sistema produttivo marchigiano; fronteggiare le conseguenze economiche e occupazionali della pandemia; 3. rispondere alle necessità di riqualificazione innovativa e di diversificazione produttiva delle filiere regionali. All’interno della Strategia regionale è stato individuato l’ambito produttivo “Sistema agroalimentare”, e le relative traiettorie di ricerca e sviluppo quali: l’agricoltura e l’allevamento di precisione; il packaging innovativo e conservazione; la tracciabilità, la qualità e la sicurezza alimentare; l’economia circolare ed ecodesign; i prodotti biologici e naturali; gli alimenti funzionali, la nutraceutica e la qualità gastronomica.

3. Analisi di Contesto e analisi SWOT

L'analisi di contesto e l'analisi swot, organizzate per singolo Obiettivo Specifico, sono riportate in allegato al presente documento (Allegato 1).

Le analisi integrano quelle sviluppate nei Policy Brief nazionali con alcuni elementi conoscitivi peculiari del contesto rurale e agroalimentare della regione Marche. Si tratta di integrazioni focalizzate sugli aspetti connessi al perseguimento dei singoli obiettivi specifici della PAC 23-27 che motivano le scelte strategiche regionali.

Le analisi non riportano le considerazioni del Piano strategico nazionale (PSP) considerate valide anche per le scelte regionali, ma vengono approfonditi solo alcuni elementi che fanno meglio comprendere il contesto regionale e le esigenze che richiedono un intervento pubblico specifico per risolvere e/o mitigare le situazioni di svantaggio.

Al termine di ogni analisi è stato riportato l'elenco dei punti di forza, debolezza, opportunità e minacce (SWOT analysis) individuato nel PSP, evidenziando quegli aspetti che maggiormente caratterizzano la situazione regionale, generando quindi le esigenze prioritarie per la definizione delle strategie di intervento.

4. Esigenze

Questa sezione **contiene la lista delle esigenze regionali**:

- Avendo cura di individuare quali tra le 49 esigenze nazionali sono di rilevanza regionale;
- **Individuando**, ove necessario, **un dettaglio maggiore nella descrizione nazionale** di un'esigenza **che aiuti a cogliere meglio la specificità della stessa a livello regionale**.
- **Dettagliando**, ove necessario, **questioni specifiche inerenti a dati settori o territori** in relazione ad esigenze già individuate.

Le specifiche individuate a livello regionale dovranno trovare adeguata giustificazione nell'analisi di contesto.

L'analisi delle esigenze è il momento di sintesi tra i bisogni prioritari di sviluppo che emergono dall'analisi del contesto territoriale e le successive fasi di definizione degli obiettivi e delle priorità relative alla strategia che si intende perseguire.

L'individuazione delle esigenze per la programmazione 2023-27, alla luce dell'impostazione del new delivery model, è avvenuta in parallelo a livello nazionale e regionale.

Sono state individuate in prima battuta le esigenze nazionali che sono state analizzate a livello regionale nel corso del percorso di confronto col partenariato descritto al capitolo 1 per valutarne la rispondenza ai fabbisogni regionali e per attribuirvi il relativo grado di importanza. Nei tavoli di lavoro Ministero/Regioni sono state quindi avanzate anche dalla Regione Marche proposte di modifica e integrazione delle esigenze e al termine di questo confronto è stata definita nel PSP PAC la lista delle 50 esigenze nazionali articolate in base al livello di priorità decrescente in:

Strategiche: si pongono alla base della strategia e dovrebbero implicare sia azioni specifiche sia approcci complessivi che interessino anche altre esigenze in modo sinergico;

Qualificanti: riguardano ambiti di intervento abilitanti per rendere efficaci le risposte agli altri fabbisogni, in particolare a quelli strategici;

Complementari: si riferiscono ad ambiti di intervento che completano sinergicamente le esigenze strategiche; non si tratta tecnicamente di un rango meno rilevante, ma solo più specifico, di natura abilitante;

Specifiche: di rilevanza puntuale rispetto al PSP PAC.

Le 50 esigenze del PSP PAC ricevono risposta non solo tramite gli interventi di sviluppo rurale affidati alla programmazione e attuazione regionale, ma anche attraverso gli interventi di sviluppo rurale a gestione nazionale (gestione del rischio), gli strumenti di sostegno programmati nell'ambito del primo pilastro (pagamenti diretti e interventi settoriali), e alcuni strumenti di sostegno previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o dai Programmi Regionali del FESR e del FSE+ e dal Piano Sviluppo e Coesione.

I fabbisogni regionali trovano rispondenza nelle 50 esigenze nazionali del PSP PAC rispetto alle quali, come esito del confronto col partenariato e alla luce delle evidenze dell'analisi di contesto e swot, è stato possibile attribuire un livello di priorità regionale. Le esigenze sono state quindi classificate in base ai suddetti 4 livelli di priorità in analogia all'impostazione del PSP come descritto nelle tabelle seguenti.

Le correlazioni tra le esigenze e gli obiettivi generali e specifici della PAC sono coerenti con quanto programmato nel PSP PAC.

Obiettivo generale 1 “Promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine”

Obiettivo specifico n. 1

Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell’Unione.

Confermando i livelli di priorità nazionali assegnati alle due esigenze connesse all’OS1, la E1.11 risulta la più rispondente alle necessità regionali in quanto la progressiva riduzione del numero di aziende agricole rilevata periodicamente dalle rilevazioni censuarie riguarda prevalentemente le unità produttive più marginali sia sotto il profilo reddituale sia territoriale. Le condizioni ambientali più difficili dei territori montani ostacolano in particolare la permanenza delle attività zootecniche e forestali che non riescono a raggiungere una sufficiente sostenibilità economica con ripercussioni negative anche sulla società e sull’ambiente di queste aree. Il supporto pubblico quindi contribuisce in modo rilevante a contrastare la riduzione e il rischio di scomparsa delle attività agro-forestali nelle aree montane.

Esigenza	Livello di Priorità regionale
1.10: Promuovere in maniera territorialmente equilibrata l’attivazione e l’accesso agli strumenti per la tutela delle produzioni agricole e forestali e del reddito dai danni da calamità naturali/ eventi estremi, avversità biotiche, incendi, fauna selvatica e dai rischi di mercato	Qualificante
1.11: Sostegno ai redditi delle aziende agricole e forestali e al loro riequilibrio in particolare alle aziende operanti in zone con caratteristiche orografiche e pedoclimatiche che riducono la redditività e che possono determinare l’abbandono zone montane o con altri vincoli naturali significativi	Strategico

Obiettivo specifico n. 2

Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

Sono due le esigenze regionali (E1.1 e E1.2) considerate strategiche al pari della valutazione nazionale. In particolare, l’analisi di contesto ha messo in evidenza le difficoltà del sistema agricolo e forestale regionale di consolidare i risultati produttivi nel medio-lungo periodo attraversando un periodo di forte incertezza che attenua la propensione degli imprenditori ad investire. Questa situazione si traduce nella difficoltà di innovare sia ammodernando le dotazioni strutturali, sia adottando le nuove tecnologie digitali che facilitano l’aggregazione e l’integrazione di filiera e l’accesso ai mercati nazionali ed internazionali. Le nuove tecnologie consentono inoltre l’incremento dell’efficienza tecnico-economica con la riduzione dei consumi e degli sprechi in direzione della circolarità dei sistemi produttivi.

Esigenza	Livello di Priorità regionale
1.1: Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali, attraverso il sostegno alla ristrutturazione, digitalizzazione, innovazione e gestione sostenibile degli input produttivi	Strategico
1.2: Promuovere l’orientamento al mercato delle aziende agricole, agroalimentari e forestali favorendo processi di ammodernamento, anche gestionale, di riconversione, di internazionalizzazione, di adeguamento dimensionale delle strutture produttive in termini economici e fisici, anche ai fini di superare la frammentazione fondiaria	Strategico
1.3: Favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali attraverso lo sviluppo di attività connesse	Qualificante
1.4: Facilitare l’accesso al credito da parte delle aziende agricole, agroalimentari e forestali attraverso l’attivazione di strumenti e servizi finanziari dedicati	Complementare
1.5: Rafforzare la qualità e l’accessibilità alle reti di infrastrutture, materiali e digitali, a servizio delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Complementare

1.10: Promuovere in maniera territorialmente equilibrata l'attivazione e l'accesso agli strumenti per la tutela delle produzioni agricole e forestali e del reddito dai danni da calamità naturali/ eventi estremi, avversità biotiche, incendi, fauna selvatica e dai rischi di mercato	Qualificante
1.13 Rafforzamento della logistica per il settore agroalimentare, forestale e florovivaistico	Complementare
3.15 azioni di contrasto alla diffusione della Peste Suina Africana (PSA)	Qualificante

Obiettivo specifico n. 3

Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore

Le priorità regionali sono allineate a quelle nazionali ma in particolare viene ritenuta particolarmente rilevante l'esigenza E1.6, in quanto si è visto come la propensione degli agricoltori marchigiani ad aggregarsi in forme associative sia relativamente bassa e questo rappresenta un punto di debolezza del sistema produttivo regionale. Per superare l'indole individualistica favorita dalle modeste dimensioni aziendali e dalla scarsa presenza di filiere alimentari strutturate, occorre facilitare la diffusione di forme organizzative di impresa, come ad esempio i contratti di rete e gli accordi di filiera, che consentano di aggregare l'offerta senza però la rinuncia all'autonomia decisionale da parte degli agricoltori. Da evidenziare infine la valutazione di trasversalità assegnata all'esigenza 1.12 inerente la condizionalità sociale.

Esigenza	Livello di Priorità regionale
1.6: Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese, delle filiere e dell'offerta dei prodotti agricoli e forestali, favorendo la creazione di reti, l'innovazione organizzativa e relazioni contrattuali eque	Strategico
1.7: Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta, anche online, dei prodotti agroalimentari e forestali migliorandone l'integrazione con le tipicità e vocazioni territoriali	Complementare
1.8: Rafforzare i sistemi di certificazione, regimi di qualità riconosciuta, sistemi di etichettatura volontaria per aumentare la qualità, la sostenibilità e il benessere animale, favorendo la partecipazione delle imprese delle filiere agroalimentari e rafforzando il ruolo delle OP e dei Consorzi di Tutela	Complementare
1.9: Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato interno dell'UE e sui mercati internazionali dei prodotti agroalimentari e forestali (legnosi e non legnosi) e la propensione a esportare delle imprese	Complementare
1.12: Contrastare ogni forma di sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori in campo agricolo. Incentivare l'adesione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità (Legge 199/2016). Rafforzare i controlli sul rispetto dei contratti di lavoro per dare piena attuazione alla Condizionalità sociale prevista dalla PAC	Trasversale*

* Rappresenta un elemento trasversale al PSP, che riceve una risposta specifica tramite l'applicazione della condizionalità sociale (art. 14 Reg. 2021/2115)

Obiettivo generale 2: Sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi.

Obiettivo specifico n. 4

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

Tutte le esigenze individuate nel PSP risultano coerenti con le specificità dell'ambiente regionale che presenta diverse criticità da mitigare in parte generate dal cambiamento climatico in atto ed altre da attribuire alle caratteristiche

territoriali. Alcuni risultati positivi sono stati già conseguiti specie per quanto riguarda l'adozione di pratiche agricole sostenibili. Si considera in particolare strategica l'esigenza 2.6 sia per quanto riguarda il metodo biologico, che ha trovato buona diffusione nell'agricoltura regionale anche grazie al sostegno pubblico che quindi va confermato per assicurare il mantenimento e ulteriore sviluppo di detta pratica, sia in ambito forestale, ampliando le superfici pianificate e certificate valorizzando le esperienze pilota di gestione sostenibile delle aree forestali.

Esigenza	Livello di Priorità regionale
2.1: Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose del suolo ed attraverso la gestione sostenibile delle foreste e dei pascoli	Specifico
2.2: Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso il miglioramento della gestione e dell'estensivizzazione degli allevamenti e la riduzione degli input produttivi, l'innovazione e la digitalizzazione, l'efficientamento energetico nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Complementare
2.3: Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili da prodotti e sotto-prodotti di origine agricola, zootecnica e forestale, favorendo lo sviluppo di comunità energetiche	Qualificante
2.4: Implementare piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale	Specifico
2.5: Rafforzare i servizi agrometeorologici e lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e allerta (early warning) su fitopatie e specie alloctone, favorendo il coordinamento a livello nazionale delle banche dati, anche per supportare azioni dedicate di adattamento al cambiamento climatico	Complementare
2.6: Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica, favorire ed estendere le superfici gestite con metodi di produzione e di allevamento ecocompatibili e la gestione forestale sostenibile	Strategico

Obiettivo specifico n. 5

Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche

Diverse sono le esigenze che assumono un valore strategico per lo sviluppo sostenibile regionale ma in particolare quelle dedicate al già citato sostegno all'agricoltura biologica e alla gestione forestale sostenibile (E2.6), all'uso sostenibile dei fitosanitari (E2.10), al ripristino della fertilità (E2.12) e alla tutela delle acque (E2.14), aspetti risultano particolarmente importanti per il territorio marchigiano. L'ampia diffusione di colture a seminativi richiede pratiche agronomiche che se non sostenibili, inducono da un lato a ridurre il contenuto di sostanza organica nei suoli e dell'altro favoriscono processi di erosione e di lisciviazione dei nitrati impiegati per compensare la perdita di fertilità. Questi ultimi, assieme ad altre sostanze contenute nei fertilizzanti e nei fitosanitari, impattano negativamente anche sulla qualità delle acque superficiali e profonde. L'analisi ha messo inoltre in evidenza la minore capacità dei suoli e delle foreste regionali di sequestro dell'anidride carbonica, situazione che potrebbe essere migliorata attraverso l'ulteriore diffusione di pratiche agricole e forestali sostenibili.

Esigenza	Livello di Priorità regionale
2.6: Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica, favorire ed estendere le superfici gestite con metodi di produzione e di allevamento ecocompatibili e la gestione forestale sostenibile	Strategico
2.10: Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, favorendo la riduzione degli impieghi e dei rischi connessi al loro uso	Strategico
2.11: Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste, la prevenzione dei rischi di calamità naturali (es. rischio idrogeologico, incendi) e biotiche e la ricostituzione e il ripristino del patrimonio forestale danneggiato	Complementare
2.12: Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurre i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento	Strategico

2.13: Efficiantare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche nel comparto agricolo ed agroalimentare, valorizzando i sistemi irrigui a livello aziendale e consortile, promuovendo lo stoccaggio e il riuso della risorsa anche attraverso pratiche agronomiche	Qualificante
2.14: Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento dovuto all'utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti	Strategico
2.15: Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell'aria (metano e protossido di azoto) da agricoltura e zootecnia lungo tutto il processo produttivo	Specifico
2.16: Favorire e valorizzare i servizi ecosistemici e la diffusione di sistemi di mercato volontario	Specifico

Obiettivo specifico n. 6

Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

L'esigenza di sostenere dell'agricoltura biologica (E2.6) è considerata strategica anche per la biodiversità ed il paesaggio in quanto pone particolare attenzione alla gestione delle risorse naturali, migliorando l'aspetto del paesaggio attraverso la diversificazione dell'uso del suolo e favorendo l'impiego di specie autoctone. Questo ultimo aspetto in particolare può contribuire anche all'esigenza E2.7 volta alla tutela delle risorse genetiche agronomiche e forestali locali.

Esigenza	Livello di Priorità regionale
2.6: Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica, favorire ed estendere le superfici gestite con metodi di produzione e di allevamento ecocompatibili e la gestione forestale sostenibile	Strategico
2.7: Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, alimentare e forestale e della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali, la gestione forestale sostenibile, la riduzione degli impatti dei prodotti fitosanitari, la gestione della fauna selvatica, il controllo delle specie alloctone e il ripristino e la tutela di ecosistemi naturali particolarmente quelli connessi alle attività agro-silvopastorali	Qualificante
2.8: Sostenere la tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale e dei paesaggi storici e tradizionali, incluse le aree agricole e forestali marginali e quelle con agricoltura intensiva, favorendo la promozione di accordi collettivi	Specifico
2.9: Sostenere e sviluppare l'agricoltura e la selvicoltura nelle aree con vincoli naturali e di montagna e delle aree caratterizzate da fragilità agro-climaticoambientale e dall'abbandono delle attività	Complementare

Obiettivo generale 3: rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.

Obiettivo specifico n. 7

Attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali

Una sola esigenza è connessa a questo obiettivo specifico ed è stata considerata strategica sia a livello regionale sia nazionale in quanto lo scarso ricambio generazionale è un fenomeno che interessa tutto il settore agricolo. Nelle Marche, tuttavia, l'esigenza di promuovere l'imprenditoria giovanile, mediante adeguati servizi di supporto, agevolazioni e incentivi alla diversificazione, è particolarmente sentita in quanto, come evidenziato dall'analisi di contesto, il problema della senilizzazione in agricoltura, al quale si aggiunge quello dell'accesso alla terra per quanti vorrebbero insediarsi, è ancora più pronunciato rispetto al contesto nazionale.

Esigenza	Livello di Priorità regionale
3.1: Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali favorendo l'ingresso e la permanenza di giovani e di nuovi imprenditori qualificati alla conduzione di aziende agricole, forestali ed extra - agricole, garantendo un'adeguata formazione, facilitando l'accesso al credito ed al capitale fondiario e favorendo la multifunzionalità delle imprese e i processi di diversificazione dell'attività aziendale, la sostenibilità ambientale, l'innovazione e la digitalizzazione dell'azienda	Strategico

Obiettivo specifico n. 8

Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Numerose sono le esigenze valutate strategiche a livello regionale coerentemente con quanto emerge dall'analisi di contesto. Si rileva in particolare la necessità di accrescere i livelli occupazionali nelle aree rurali e aumentarne l'attrattività facendo leva sulla progettazione integrata e la "programmazione dal basso" (LEADER) e differenziando l'offerta di servizi forniti dalle imprese agricole mediante processi di diversificazione, e di potenziamento dell'infrastruttura digitale. Particolare rilevanza strategica è assegnata all'esigenza 3.5 in quanto le potenzialità turistiche delle aree rurali regionali sono elevate sia sotto il profilo del patrimonio storico-culturale che ambientale.

Esigenza	Livello di Priorità regionale
3.1: Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali favorendo l'ingresso e la permanenza di giovani e di nuovi imprenditori qualificati alla conduzione di aziende agricole, forestali ed extra - agricole, garantendo un'adeguata formazione, facilitando l'accesso al credito ed al capitale fondiario e favorendo la multifunzionalità delle imprese e i processi di diversificazione dell'attività aziendale, la sostenibilità ambientale, l'innovazione e la digitalizzazione dell'azienda	Strategico
3.2: Implementare e/o potenziare l'infrastruttura telematica e digitale per favorire la diffusione della banda larga ed ultralarga nelle aree rurali, potenziare la qualità dei servizi ICT e migliorare le competenze di imprese e cittadini per garantire un utilizzo ottimale delle nuove tecnologie, contribuendo alla riduzione del Digital Divide	Strategico
3.3: Creare e sostenere l'occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali, rafforzando il sistema economico extragricolo attraverso la nascita di nuove imprese e favorendo diversificazione, multifunzionalità e l'agricoltura sociale, con particolare attenzione al ruolo dei giovani e delle donne	Complementare
3.4: Promuovere l'innovazione orientata allo sviluppo della bioeconomia sostenibile e circolare	Specifico
3.5: Accrescere l'attrattività dei territori, anche marginali, e favorire il turismo, soprattutto sostenibile, attraverso la riqualificazione e/o valorizzazione del loro patrimonio agro-forestale e naturale, storico-culturale e architettonico, puntando su un'offerta turistica rurale integrata	Strategico
3.6: Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali attraverso il miglioramento dei processi di inclusione sociale, della qualità e dell'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi, anche digitali, alla popolazione ed alle imprese, in modo da porre un freno allo spopolamento e sostenere l'imprenditorialità, anche rafforzando il tessuto sociale	Specifico
3.7: Sostenere la progettazione integrata nelle aree rurali attraverso il miglioramento degli strumenti di governance multilivello, l'approccio partecipativo, la programmazione dal basso, le strategie di sviluppo locale, anche CLLD, in particolare quelle marginali, rafforzare la relazione urbano/rurale	Strategico
3.8: Migliorare la capacità progettuale e la partecipazione allo sviluppo del territorio degli attori locali attraverso azioni di formazione e scambio di conoscenze, favorendo	Specifico

l'animazione territoriale ed incentivando la cooperazione, favorendo l'innovazione sociale e la valorizzazione dei territori	
--	--

Obiettivo specifico n. 9

Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche

Al pari della valutazione nazionale, l'esigenza 2.6 riguardante la promozione di metodi di produzioni sostenibili, inclusa l'agricoltura e la zootecnia biologica, è ritenuta strategica anche a livello regionale in considerazione dei problemi di sostenibilità ambientale legati in particolare all'uso dei prodotti di sintesi da parte dell'agricoltura convenzionale. In questo modo si possono ridurre ridurrebbero i rischi di contaminazione delle risorse naturali che potrebbero riguardare anche la catena alimentare; inoltre la maggiore sostenibilità non riguarda solo gli aspetti ambientali ma anche quelli sociali ed economici con una maggiore attenzione alla riduzione degli sprechi, alla valorizzazione degli scarti (circolarità) ed in generale al rispetto degli organismi viventi.

Esigenza	Livello di Priorità regionale
2.6: Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica, favorire ed estendere le superfici gestite con metodi di produzione e di allevamento ecocompatibili e la gestione forestale sostenibile	Strategico
3.9: Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali attraverso percorsi di certificazione, partecipazione a regimi di qualità, promozione di prodotti agroalimentari tipici, etichettatura volontaria	Complementare
3.10: Promuovere la conoscenza dei consumatori e coordinare la comunicazione sulle tematiche della sicurezza alimentare e salute, della tracciabilità e della qualità e identità dei prodotti e la sostenibilità delle produzioni.	Specifico
3.11: Rafforzare il legame del settore agricolo, alimentare e forestale con il territorio e le forme di relazione diretta (produttori-consumatori, reti).	Specifico
3.12: Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, intervenendo per migliorare il benessere animale, la biosicurezza, favorendo sistemi di gestione innovativi e maggiormente sostenibili anche sotto il profilo ambientale, anche favorendo azioni a sostegno della zootecnia estensiva	Qualificante
3.13: Rafforzare la produzione di cibi sani attraverso un uso razionale di fitosanitari e antimicrobici	Specifico
3.14: Rafforzare tecniche e metodi di gestione orientati al riutilizzo dei sottoprodotti, alla trasformazione e alla riduzione degli sprechi alimentari promuovendo azioni di economia circolare, di informazione e di educazione alimentare volte ai consumatori	Complementare

Obiettivo trasversale *AKIS* (Agricultural Knowledge and Innovation Systems)

Obiettivo trasversale

Ammodernamento dell'agricoltura e delle zone rurali, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l'utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione.

Nessuna delle esigenze associate a questo obiettivo è stata considerata strategica sia a livello nazionale sia regionale ma per la Regione Marche alcune valutazioni sono superiori a quelle nazionali. L'esigenza A4 è stata valutata qualificante alla luce dei bassi livelli formativi degli agricoltori che richiedono adeguati servizi di consulenza e formazione ai fini dell'introduzione e applicazione di innovazioni, così come la A6 inerente la necessità di favorire la cooperazione tra le imprese per la messa a punto di innovazioni in modo da migliorare ulteriormente la competitività e la sostenibilità dei processi produttivi.

Esigenza	Livello di Priorità regionale
A.1: Promuovere la cooperazione e l'integrazione fra le diverse componenti del sistema della conoscenza e dell'innovazione (AKIS) sia a livello istituzionale sia a livello di strutture operative	Specifico
A.2: Promuovere la raccolta di informazioni e la diffusione capillare ed integrata di conoscenze e innovazioni, adeguate alle reali esigenze delle imprese, con particolare attenzione alle micro-piccole e medie imprese agricole e forestali.	Specifico
A.3: Migliorare l'offerta informativa e formativa con l'adozione di metodi e strumenti nuovi e diversificati che riescano maggiormente a rispondere alle necessità degli operatori agricoli, forestali e quelli operanti nelle aree rurali, con un'attenzione particolare ai giovani neo - insediati e alle donne	Complementare
A.4: Promuovere attraverso la formazione e la consulenza (pubblica e privata) dei tecnici, l'impiego di metodi e strumenti innovativi per la realizzazione dei cambiamenti necessari allo sviluppo produttivo, economico e sociale delle imprese agricole	Qualificante
A.5: Promuovere l'utilizzo degli strumenti digitali da parte del tessuto imprenditoriale agricolo e forestale e delle componenti dell'AKIS, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche	Complementare
A.6 Stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni a favore della competitività e della sostenibilità complessiva dei processi produttivi	Qualificante

5. Priorità e scelte strategiche

Il quadro strategico della regione Marche per lo sviluppo rurale 2023-2027 opera nell'ambito degli obiettivi generali della PAC 2023-27 che contribuiscono ai più ampi orientamenti del Green Deal Europeo, attuati a livello nazionale attraverso il PSP PAC, tenendo conto delle specificità del contesto regionale.

Le scelte strategiche operate per rispondere a ciascuno degli obiettivi specifici e all'obiettivo trasversale di cui all'art. 6, par. 1 e 2, del Reg. (UE) 2021/2115 affrontano la situazione specifica del territorio regionale, sulla scorta della logica d'intervento suffragata dall'analisi di contesto, dall'analisi SWOT e dalla valutazione (prioritizzazione) delle esigenze che evidenzia i fabbisogni su cui puntare maggiormente l'attenzione.

Alla luce di ciò, e tenendo conto del più ampio quadro della programmazione regionale e del fatto che a determinate esigenze si risponde anche attraverso altre politiche/fondi, sono state individuate le priorità, enucleate nella dichiarazione strategica (cap.2), che hanno inciso sulla scelta degli interventi da attivare, sui loro contenuti principali, e sulla relativa allocazione di risorse.

Sono stati quindi individuati **38 interventi di sviluppo rurale** (più l'assistenza tecnica) e sono state stabilite le relative attribuzioni finanziarie tenendo conto anche dei vincoli in termini di soglie finanziarie (ring-fencing) previsti dal Reg. (UE) 2021/2115 per la predisposizione del PSP PAC nel suo complesso e, nello specifico, per lo sviluppo rurale che sono schematizzati nella tabella seguente:

Vincoli II Pilastro da Regolamento (UE) 2021/2115

Reg. 2021/2115	Temi	Min/max	Interventi per il raggiungimento della soglia
Art. 92	LEADER	min. 5%	
Art. 93	Ambiente, clima, benessere animale	min. 35%	Art. 70: Impegni ambientali, climatici e altri impegni di gestione (100%) Art. 71: Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (50%) Art. 72: Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (100%) Art. 73: Investimenti con finalità ambiente, clima e benessere animale (100%)
Art. 94	Assistenza tecnica	max. 4%	

Rispetto alle percentuali stabilite da regolamento il MASAF ha calcolato le soglie minime di quota FEASR in capo al budget di sviluppo rurale a programmazione e gestione regionale, posto che gli interventi FEASR nazionali (SRF) non concorrono né al LEADER né all'ambiente.

Pertanto rispettivamente le Regioni devono dedicare almeno il **6,17 % di risorse al LEADER** (art.92) e minimo il **43,16% di risorse agli interventi che concorrono all'ambiente, clima e benessere animale** (Art.93).


Inoltre tenendo conto delle spese Feasr dell'assistenza tecnica per la Rete PAC 2023-2027 la % massima di risorse da destinare all'assistenza tecnica è pari al 3,31%.

Sotto si riporta la tabella con i 35 interventi programmati dalle Marche più l'assistenza tecnica identificati dal codice e dalla denominazione individuata nel PSP PAC, secondo questa legenda:

Codice	Tipo di intervento
SRA	impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (art. 70)
SRB	vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (art. 71)
SRC	svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (art. 72)
SRD	investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione (artt. 73-74)
SRE	insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori e avvio di imprese rurali (art. 75)
SRF	strumenti per la gestione del rischio (art. 76)
SRG	cooperazione (art. 77)
SRH	scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione (art. 78)

SRA001	ACA 1 - Produzione integrata	SRD001	Investimenti produttivi agricoli per la competitività della aziende agricole	SRG001	Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI AGRI
SRA003	ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	SRD002	Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale	SRG003	Partecipazione regimi qualità
SRA006	ACA 6 - Cover crops	SRD003	Investimenti nella aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	SRG005	Supporto preparatorio leader sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale
SRA008	ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti	SRD004	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	SRG006	leader - attuazione strategie di sviluppo locale
SRA014	ACA 14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	SRD005	Impianto forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricolo	SRG007	cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village
SRA015	ACA 15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	SRD006	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo	SRG008	Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
SRA016	ACA 16 - Conservazione agrobiodiversità - banche germoplasma	SRD008	Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	SRG010	Promozione dei prodotti di qualità
SRA028	Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali	SRD011	Investimenti non produttivi forestali	SRH001	Erogazione di servizi di consulenza
SRA029	Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	SRD012	Investimenti prevenzione e ripristino danni foreste	SRH002	Formazione dei consulenti
SRA030	Benessere animale	SRD013	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	SRH003	Formazione imprenditori agricoli, addetti imprese settori agricoltura,silvicoltura, industrie alimentari, e altri soggetti funzionali allo sviluppo delle aree rurali
SRA031	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche forestali	SRD015	Investimenti produttivi forestali	SRH004	Azioni di informazione
SRB001	Sostegno zone con svantaggi naturali montagna	SRE001	Insediamiento giovani agricoltori (a,b)	SRH006	Creazione e funzionamento di servizi di supporto all'innovazione e back office
SRC001	Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000	SRE003	Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura	AT01	Assistenza tecnica

Nel grafico sotto è riportata l'assegnazione finanziaria per tipo di intervento:



Nelle tabelle che seguono vengono rappresentate, per ogni obiettivo specifico PAC le scelte strategiche regionali in termini di esigenze sottese, con la relativa "pesatura" regionale e gli interventi dedicati a soddisfarle.

Le esigenze ricevono risposta non solo tramite gli interventi di sviluppo rurale attivati tramite il CSR, ma anche attraverso gli interventi di sviluppo rurale a gestione nazionale (gestione del rischio) e gli strumenti di sostegno programmati nell'ambito del primo pilastro (pagamenti diretti e interventi settoriali), così come da alcuni strumenti di sostegno resi disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o dai Programmi Regionali del FESR e del FSE+.

Più specificatamente per ogni obiettivo specifico sono indicate nelle tabelle seguenti:

- A. le esigenze correlate e gli interventi che contribuiscono a soddisfarle; le correlazioni tra esigenze, interventi e obiettivi fanno riferimento a quanto programmato nel PSP PAC; sono stati altresì aggiunti ulteriori collegamenti tra esigenze e interventi CSR che vi concorrono, ed inserita l'indicazione di altri fondi/interventi non CSR che vi contribuiscono;
- B. gli interventi di sviluppo rurale programmati e le relative azioni

Obiettivo generale 1 “Promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine”

- ✓ OS1: Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell’Unione

Esigenze	Priorità regionale	interventi attivati da CSR Marche che concorrono direttamente all'esigenza (colleg come da PSP)	Interventi/Fondi non CSR che concorrono all'esigenza
1.10: Promuovere in maniera territorialmente equilibrata l’attivazione e l’accesso agli strumenti per la tutela delle produzioni agricole e forestali e del reddito dai danni da calamità naturali/ eventi estremi, avversità biotiche, incendi, fauna selvatica e dai rischi di mercato	Qualificante	<u>SRD06</u>	Interventi SRF gestione del rischio PSP PAC a gestione nazionale
1.11: Sostegno ai redditi delle aziende agricole e forestali e al loro riequilibrio in particolare alle aziende operanti in zone con caratteristiche orografiche e pedoclimatiche che riducono la redditività e che possono determinare l’abbandono zone montane o con altri vincoli naturali significativi	Strategico	SRB01-SRC01-SRD05	

Cod. intervento	Nome Intervento	Azione
SRB01	Sostegno zone con svantaggi naturali montagna	
SRC01	Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000	
SRD05	Impianto forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	2) Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;
SRD06	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo	1) Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi climatici avversi e di tipo biotico; 2) Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili alle calamità naturali e da eventi catastrofici compresi i danni da organismi nocivi ai vegetali e le epizootie.

- ✓ OS2: Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

Esigenza	Priorità regionale	interventi attivati da CSR Marche che concorrono direttamente all'esigenza (colleg come da PSP)	ulteriori interventi attivati da CSR Marche che concorrono all'esigenza*	Interventi/Fondi non CSR che concorrono all'esigenza
1.1: Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali, attraverso il sostegno alla ristrutturazione, digitalizzazione, innovazione e gestione sostenibile degli input produttivi	Strategico	<u>SRD01 - SRD02</u> - <u>SRD13-SRD15</u>	SRG001 e SRG008	PNRR M2C1
1.2: Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole, agroalimentari e forestali favorendo processi di ammodernamento, anche gestionale, di riconversione, di internazionalizzazione, di adeguamento dimensionale delle strutture produttive in termini economici e fisici, anche ai fini di superare la frammentazione fondiaria	Strategico	<u>SRD01-SRD13-</u> <u>SRD15</u>	SRG010	
1.3: Favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali attraverso lo sviluppo di attività connesse	Qualificante	<u>SRD03</u>		
1.4: Facilitare l'accesso al credito da parte delle aziende agricole, agroalimentari e forestali attraverso l'attivazione di strumenti e servizi finanziari dedicati	Complementare	<u>SRD01</u>	SRD 13	
1.5: Rafforzare la qualità e l'accessibilità alle reti di infrastrutture, materiali e digitali, a servizio delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Complementare			PNRR M1C2
1.10: Promuovere in maniera territorialmente equilibrata l'attivazione e l'accesso agli strumenti per la tutela delle produzioni agricole e forestali e del reddito dai danni da calamità naturali/ eventi estremi, avversità biotiche, incendi, fauna selvatica e dai rischi di mercato	Qualificante	<u>SRD06</u>		Interventi SRF PSP PAC a gestione nazionale
1.13 Rafforzamento della logistica per il settore agroalimentare, forestale e florovivaistico	Complementare			PNRR M2 C1
3.15 azioni di contrasto alla diffusione della Peste Suina Africana (PSA)	Qualificante		SRD06	

*Questi interventi sono riportati in corsivo nelle tabelle descrittive degli interventi

Cod. intervento	Nome Intervento	Azione
SRD01	Investimenti produttivi agricoli per la competitività della aziende agricole	
SRD02	Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale	A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici; C) Investimenti irrigui;
SRD03	Investimenti nella aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	a) agriturismo; b) agricoltura sociale; d) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali; e) attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche;

SRD06	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo	1) Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi climatici avversi e di tipo biotico; 2) Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili alle calamità naturali e da eventi catastrofici compresi i danni da organismi nocivi ai vegetali e le epizootie.
SRD13	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	
SRD15	Investimenti produttivi forestali	1)Interventi selvicolturali; 2)Ammodernamenti e miglioramenti;
SRG01	<i>Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI AGRI</i>	<i>2. Gruppi operativi</i>
SRG08	<i>Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione</i>	
SRG10	<i>Promozione dei prodotti di qualità</i>	

✓ OS3: Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore

Esigenza	Priorità regionale	interventi attivati da CSR Marche che concorrono direttamente all'esigenza (colleg come da PSP)	ulteriori interventi attivati da CSR Marche che concorrono all'esigenza	Interventi/Fondi non CSR che concorrono all'esigenza
1.6: Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese, delle filiere e dell'offerta dei prodotti agricoli e forestali, favorendo la creazione di reti, l'innovazione organizzativa e relazioni contrattuali eque	Strategico	<u>SRG03-SRG10</u>	SRG07 -SRD01 - SRD13	PSP Interventi settoriali Fondo complementare PNRR M2C1
1.7: Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta, anche online, dei prodotti agroalimentari e forestali migliorandone l'integrazione con le tipicità e vocazioni territoriali	Complementare	<u>SRG10</u>		PSP interventi settoriali
1.8: Rafforzare i sistemi di certificazione, regimi di qualità riconosciuta, sistemi di etichettatura volontaria per aumentare la qualità, la sostenibilità e il benessere animale, favorendo la partecipazione delle imprese delle filiere agroalimentari e rafforzando il ruolo delle OP e dei Consorzi di Tutela	Complementare	<u>SRG03</u>		
1.9: Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato interno dell'UE e sui mercati internazionali dei prodotti agroalimentari e forestali (legnosi e non legnosi) e la propensione a esportare delle imprese	Complementare	<u>SRG10</u>		

1.12: Contrastare ogni forma di sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori in campo agricolo. Incentivare l'adesione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità (Legge 199/2016). Rafforzare i controlli sul rispetto dei contratti di lavoro per dare piena attuazione alla Condizionalità sociale prevista dalla PAC	Trasversale			PSP PAC attraverso l'applicazione della condizionalità sociale art. 14 Reg. 2021/2115
---	-------------	--	--	---

Cod. intervento	Nome Intervento	Azione
SRG03	Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura	
SRG10	Promozione dei prodotti di qualità	
SRD01	<i>Investimenti produttivi agricoli per la competitività della aziende agricole</i>	
SRD13	<i>Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli</i>	
SRG07	<i>cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali • Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica • Cooperazione per la sostenibilità ambientale

Obiettivo generale 2: Sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi.

- ✓ Obiettivo specifico 4: Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

Esigenze	Priorità regionale	interventi attivati da CSR Marche che concorrono direttamente all'esigenza (colleg come da PSP)	Interventi/Fondi non CSR che concorrono all'esigenza
2.1: Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose del suolo ed attraverso la gestione sostenibile delle foreste e dei pascoli	Specifico	<u>SRA01-SRA03-SRA06-SRA08-SRA28-SRD05-SRD11-SRD15</u>	
2.2: Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso il miglioramento della gestione e dell'estensivizzazione degli allevamenti e la riduzione degli input produttivi, l'innovazione e la digitalizzazione, l'efficientamento energetico nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Complementare	<u>SRA29-SRD02-SRD11-SRD15</u>	
2.3: Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili da prodotti e sotto-prodotti di origine agricola, zootecnica e forestale, favorendo lo sviluppo di comunità energetiche	Qualificante	<u>SRD02-SRD08-SRD13-SRD15</u>	PNRR M2 e POR FESR
2.4: Implementare piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale	Specifico	<u>SRA01-SRA03-SRA06-SRA08-SRA28-SRA29-SRD11-SRD12-SRD15</u>	

2.5: Rafforzare la difesa fitosanitaria attraverso il miglioramento dei servizi agrometeorologici e lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e allerta (early warning) su fitopatie e specie alloctone, favorendo l'integrazione delle banche dati	Complementare		
2.6: Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica, favorire ed estendere le superfici gestite con metodi di produzione e di allevamento ecocompatibili e la gestione forestale sostenibile	Strategico	SRA29	

Cod. intervento	Nome Intervento	Azione
SRA01	ACA 1 - Produzione integrata	
SRA03	ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage
SRA06	ACA 6 - Cover crops	6.1 - Colture di copertura; 6.2 – Bulatura
SRA08	ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti	8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti; 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali.
SRA28	Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali	28.1) Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole; 28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;
SRA29	Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica" 29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica"
SRD02	Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale	A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici; C) Investimenti irrigui;
SRD05	Impianto forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	5.2) Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;
SRD08	Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	1) viabilità forestale e silvo-pastorale; 3) infrastrutture irrigue e di bonifica.
SRD11	Investimenti non produttivi forestali	11.1) Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio
SRD12	Investimenti prevenzione e ripristino danni foreste	12.1) Prevenzione dei danni alle foreste;
SRD13	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	
SRD15	Investimenti produttivi forestali	15.1)Interventi selvicolturali; 15.2)Ammodernamenti e miglioramenti;

- ✓ Obiettivo specifico 5: Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche

Esigenze	Priorità regionale	interventi attivati da CSR Marche che concorrono direttamente all'esigenza (colleg come da PSP)	ulteriori interventi attivati da CSR Marche che concorrono all'esigenza	Interventi/Fondi non CSR che concorrono all'esigenza
2.6: Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica, favorire ed estendere le superfici gestite con metodi di produzione e di allevamento ecocompatibili e la gestione forestale sostenibile	Strategico	<u>SRA29</u>		
2.10: Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, favorendo la riduzione degli impieghi e dei rischi connessi al loro uso	Strategico	<u>SRA01-SRA08</u>		
2.11: Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste, la prevenzione dei rischi di calamità naturali (es. rischio idrogeologico, incendi) e biotiche e la ricostituzione e il ripristino del patrimonio forestale danneggiato	Complementare	<u>SRA28 - SRA31 - SRD08 - SRD11 - SRD12 - SRD15</u>	SRD05	
2.12: Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurre i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento	Strategico	<u>SRA01-SRA03 - SRA06-SRA08-SRA29 - SRD02</u>		
2.13: Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche nel comparto agricolo ed agroalimentare, valorizzando i sistemi irrigui a livello aziendale e consortile, promuovendo lo stoccaggio e il riuso della risorsa anche attraverso pratiche agronomiche	Qualificante	<u>SRA03 - SRD02-SRD08</u>		PNRR M2C4
2.14: Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento dovuto all'utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti	Strategico	<u>SRA03 - SRA06-SRA08-SRA29 - SRD02 - SRD04</u>	SRA01	
2.15: Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell'aria (metano e protossido di azoto) da agricoltura e zootecnia lungo tutto il processo produttivo	Specifico	<u>SRD02</u>		
2.16: Favorire e valorizzare i servizi ecosistemici e la diffusione di sistemi di mercato volontario	Specifico	<u>SRA28-SRD11-SRD15</u>		

Cod. intervento	Nome Intervento	Azione
SRA01	ACA 1 - Produzione integrata	
SRA03	ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage
SRA06	ACA 6 - Cover crops	6.1 - Colture di copertura; 6.2 - Bulatura
SRA08	ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti	8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti; 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali.
SRA28	Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali	28.1) Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole; 28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;
SRA29	Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica" 29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica"
SRD02	Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale	A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici; C) Investimenti irrigui;

SRD04	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale
SRD08	Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	1) viabilità forestale e silvo-pastorale; 3) infrastrutture irrigue e di bonifica.
SRD11	Investimenti non produttivi forestali	11.1) Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio
SRD12	Investimenti prevenzione e ripristino danni foreste	12.1) Prevenzione dei danni alle foreste;
SRD15	Investimenti produttivi forestali	15.1) Interventi selvicolturali; 15.2) Ammodernamenti e miglioramenti;

- ✓ Obiettivo specifico 6: Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Esigenze	Priorità regionale	interventi attivati da CSR Marche che concorrono direttamente all'esigenza (colleg come da PSP)	ulteriori interventi attivati da CSR Marche che concorrono all'esigenza
2.6: Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica, favorire ed estendere le superfici gestite con metodi di produzione e di allevamento ecocompatibili e la gestione forestale sostenibile	Strategico	<u>SRA29</u>	
2.7: Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, alimentare e forestale e della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali, la gestione forestale sostenibile, la riduzione degli impatti dei prodotti fitosanitari, la gestione della fauna selvatica, il controllo delle specie alloctone e il ripristino e la tutela di ecosistemi naturali particolarmente quelli connessi alle attività agro-silvopastorali	Qualificante	<u>SRA08-SRA14-SRA15-SRA16-SRA28-SRA29-SRA31-SRD04-SRD11-SRD12</u>	
2.8: Sostenere la tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale e dei paesaggi storici e tradizionali, incluse le aree agricole e forestali marginali e quelle con agricoltura intensiva, favorendo la promozione di accordi collettivi	Specifico	<u>SRA08-SRA28-SRC01-SRD04-SRD05-SRD08-SRD11-SRD12</u>	
2.9: Sostenere e sviluppare l'agricoltura e la selvicoltura nelle aree con vincoli naturali e di montagna e delle aree caratterizzate da fragilità agro-climatico ambientale e dall'abbandono delle attività	Complementare	<u>SRA08-SRC01-SRD11-SRD12</u>	SRB01

Cod. intervento	Nome Intervento	Azione
SRA08	ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti	8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti; 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali.
SRA14	ACA 14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	

SRA15	ACA 15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	
SRA16	ACA 16 - Conservazione agrobiodiversità - banche germoplasma	
SRA28	Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali	28.1) Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole; 28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;
SRA29	Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica" 29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica"
SRA31	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche forestali	1) Promuovere la conservazione in situ; 2) Promuovere la conservazione ex situ; 3)Accompagnamento;
SRC01	Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000	
SRD04	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale
SRD05	Impianto forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	5.2) Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;
SRD08	Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	1) viabilità forestale e silvo-pastorale; 3) infrastrutture irrigue e di bonifica.
SRD11	Investimenti non produttivi forestali	11.1) Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio
SRD12	Investimenti prevenzione e ripristino danni foreste	12.1) Prevenzione dei danni alle foreste;

Obiettivo generale 3: rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.

- ✓ Obiettivo specifico n. 7: Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali

Esigenze	Priorità regionale	interventi attivati da CSR Marche che concorrono direttamente all'esigenza (colleg come da PSP)	ulteriori interventi attivati da CSR Marche che concorrono all'esigenza
3.1: Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali favorendo l'ingresso e la permanenza di giovani e di nuovi imprenditori qualificati alla conduzione di aziende agricole, forestali ed extra - agricole, garantendo un'adeguata formazione, facilitando l'accesso al credito ed al capitale fondiario e favorendo la multifunzionalità delle imprese e i processi di diversificazione dell'attività aziendale, la	Strategico	<u>SRE01-SRE03</u>	SRD01-SRD02-SRD03

sostenibilità ambientale, l'innovazione e la digitalizzazione dell'azienda			
--	--	--	--

Cod. intervento	Nome Intervento	Azione
SRE01	Insediamiento giovani agricoltori	
SRE03	Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura	
SRD01	<i>Investimenti produttivi agricoli per la competitività della aziende agricole</i>	
SRD02	<i>Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale</i>	A) <i>Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici;</i> C) <i>Investimenti irrigui;</i>
SRD03	<i>Investimenti nella aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole</i>	a) <i>agriturismo;</i> b) <i>agricoltura sociale;</i> d) <i>trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali;</i> e) <i>attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche;</i>

- ✓ Obiettivo specifico n. 8: Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Esigenze	Priorità regionale	interventi attivati da CSR Marche che concorrono direttamente all'esigenza (colleg come da PSP)	ulteriori interventi attivati da CSR Marche che concorrono all'esigenza	Interventi/ Fondi non CSR che concorrono o all'esigenza
3.1: Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali favorendo l'ingresso e la permanenza di giovani e di nuovi imprenditori qualificati alla conduzione di aziende agricole, forestali ed extra - agricole, garantendo un'adeguata formazione, facilitando l'accesso al credito ed al capitale fondiario e favorendo la multifunzionalità delle imprese e i processi di diversificazione dell'attività aziendale, la sostenibilità ambientale, l'innovazione e la digitalizzazione dell'azienda	Strategico	<u>SRE01-SRE03</u>	SRD01-SRD0-SRD03	
3.2: Implementare e/o potenziare l'infrastruttura telematica e digitale per favorire la diffusione della banda larga ed ultralarga nelle aree rurali, potenziare la qualità dei servizi ICT e migliorare le competenze di imprese e	Strategico			PNRR M1C2

cittadini per garantire un utilizzo ottimale delle nuove tecnologie, contribuendo alla riduzione del Digital Divide				
3.3: Creare e sostenere l'occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali, rafforzando il sistema economico extragricolo attraverso la nascita di nuove imprese e favorendo diversificazione, multifunzionalità e l'agricoltura sociale, con particolare attenzione al ruolo dei giovani e delle donne	Complementare	<u>SRD03-SRD13-SRE03-SRG06-SRG07</u>		
3.4: Promuovere l'innovazione orientata allo sviluppo della bioeconomia sostenibile e circolare	Specifico	<u>SRE03-SRG06-SRG07</u>		
3.5: Accrescere l'attrattività dei territori, anche marginali, e favorire il turismo, soprattutto sostenibile, attraverso la riqualificazione e/o valorizzazione del loro patrimonio agro-forestale e naturale, storico-culturale e architettonico, puntando su un'offerta turistica rurale integrata	strategico	<u>SRG06-SRG07</u>		PNRR M1C3
3.6: Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali attraverso il miglioramento dei processi di inclusione sociale, della qualità e dell'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi, anche digitali, alla popolazione ed alle imprese, in modo da porre un freno allo spopolamento e sostenere l'imprenditorialità, anche rafforzando il tessuto sociale	Specifico	<u>SRG06-SRG07</u>		
3.7: Sostenere la progettazione integrata nelle aree rurali attraverso il miglioramento degli strumenti di governance multilivello, l'approccio partecipativo, la programmazione dal basso, le strategie di sviluppo locale, anche CLLD, in particolare quelle marginali, rafforzare la relazione urbano/rurale	strategico	<u>SRG05-SRG06-SRG07</u>		
3.8: Migliorare la capacità progettuale e la partecipazione allo sviluppo del territorio degli attori locali attraverso azioni di formazione e scambio di conoscenze, favorendo l'animazione territoriale ed incentivando la cooperazione, favorendo l'innovazione sociale e la valorizzazione dei territori	Specifico	<u>SRG05-SRG06-SRG07</u>		POR FSE+

SRD03	Investimenti nella aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	a) agriturismo; b) agricoltura sociale; d) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali; e) attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche;
SRD13	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	
SRE01	Insediamiento giovani agricoltori	
SRE03	Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura	

SRG05	Supporto preparatorio Leader sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale	
SRG06	Leader - attuazione strategie di sviluppo locale	
SRG07	Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village	Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali; Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica; Cooperazione per la sostenibilità ambientale
SRD01	<i>Investimenti produttivi agricoli per la competitività della aziende agricole</i>	
SRD02	<i>Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale</i>	A) <i>Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici;</i> C) <i>Investimenti irrigui;</i>

- ✓ Obiettivo specifico n. 9: Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche

Esigenze	Priorità regionale	interventi attivati da CSR Marche che concorrono direttamente all'esigenza (colleg come da PSP)	ulteriori interventi attivati da CSR Marche che concorrono all'esigenza
2.6: Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica, favorire ed estendere le superfici gestite con metodi di produzione e di allevamento ecocompatibili e la gestione forestale sostenibile	Strategico	<u>SRA29</u>	
3.9: Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali attraverso percorsi di certificazione, partecipazione a regimi di qualità, promozione di prodotti agroalimentari tipici, etichettatura volontaria	Complementare	<u>SRA29-SRA30-SRG10</u>	
3.10: Promuovere la conoscenza dei consumatori e coordinare la comunicazione sulle tematiche della sicurezza alimentare e salute, della tracciabilità e della qualità e identità dei prodotti e la sostenibilità delle produzioni.	Specifico	<u>SRG10</u>	
3.11: Rafforzare il legame del settore agricolo, alimentare e forestale con il territorio e le forme di relazione diretta (produttori-consumatori, reti).	Specifico		<u>SRG07</u>
3.12: Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, intervenendo per migliorare il benessere animale, la biosicurezza, favorendo sistemi di gestione innovativi e maggiormente sostenibili anche sotto il profilo ambientale, anche favorendo azioni a sostegno della zootecnia estensiva	Qualificante	<u>SRA29-SRA30</u>	
3.13: Rafforzare la produzione di cibi sani attraverso un uso razionale di fitosanitari e antimicrobici	Specifico	<u>SRA30 - SRD02</u>	
3.14: Rafforzare tecniche e metodi di gestione orientati al riutilizzo dei sottoprodotti, alla trasformazione e alla riduzione degli sprechi alimentari promuovendo azioni di	Complementare	<u>SRD02</u>	

economia circolare, di informazione e di educazione alimentare volte ai consumatori			
---	--	--	--

Cod. intervento	Nome Intervento	Azione
SRA29	Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica" 29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica"
SRA30	Benessere animale	A - Aree di intervento specifiche
SRD02	Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale	A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici; C) Investimenti irrigui;
SRG10	Promozione dei prodotti di qualità	
SRG07	<i>Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village</i>	<i>Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali; Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica; Cooperazione per la sostenibilità ambientale</i>

Obiettivo trasversale AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems): ammodernamento dell'agricoltura e delle zone rurali promuovendo e condividendo conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l'utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione.

Esigenze	Priorità regionale	interventi attivati da CSR Marche che concorrono direttamente all'esigenza (colleg come da PSP)	Interventi/Fondi non CSR che concorrono all'esigenza
A.1: Promuovere la cooperazione e l'integrazione fra le diverse componenti del sistema della conoscenza e dell'innovazione (AKIS) sia a livello istituzionale sia a livello di strutture operative	Specifico	<u>SRG01-SRG08-SRH01-SRH02-SRH04-SRH06</u>	
A.2: Promuovere la raccolta di informazioni e la diffusione capillare ed integrata di conoscenze e innovazioni, adeguate alle reali esigenze delle imprese, con particolare attenzione alle micro-piccole e medie imprese agricole e forestali	Specifico	<u>SRG01-SRG08-SRH01-SRH02-SRH04-SRH06</u>	
A.3: Migliorare l'offerta informativa e formativa con l'adozione di metodi e strumenti nuovi e diversificati che riescano maggiormente a rispondere alle necessità degli operatori agricoli, forestali e quelli operanti nelle aree rurali, con un'attenzione particolare ai giovani neo - insediati e alle donne	Complementare	<u>SRG01-SRG08-SRH01-SRH02-SRH03-SRH04</u>	POR FSE+
A.4: Promuovere attraverso la formazione e la consulenza (pubblica e privata) dei tecnici, l'impiego di metodi e strumenti innovativi per la realizzazione dei cambiamenti necessari allo sviluppo produttivo, economico e sociale delle imprese agricole.	Qualificante	<u>SRG01-SRH01-SRH02-SRH06</u>	
A.5: Promuovere l'utilizzo degli strumenti digitali da parte del tessuto imprenditoriale agricolo e forestale e delle componenti dell'AKIS, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche	Complementare	<u>SRG01-SRG08-SRH01-SRH02-SRH03-SRH04</u>	

A.6 Stimolare la partecipazione delle imprese alla messa a punto di innovazioni a favore della competitività e della sostenibilità complessiva dei processi produttivi	Qualificante	<u>SRG01-SRG08-SRH01-SRH02-SRH03-SRH04-SRH06</u>
--	--------------	--

Cod. intervento	Nome Intervento	Azione
SRG01	Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI AGRICOLTURA	2. Gruppi operativi
SRG08	Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione	
SRH01	Erogazione di servizi di consulenza	
SRH02	Formazione dei consulenti	
SRH03	Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti delle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, silvicoltura, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali	
SRH04	Azioni di informazione	
SRH06	Creazione e funzionamento di servizi di supporto all'innovazione e back office	

5.1 La Strategia AKIS

L'obiettivo trasversale "AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System – Sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo) è finalizzato a promuovere la conoscenza, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali ed è pertanto fondamentale per conseguire l'ammmodernamento del settore e per poter affrontare efficacemente le sfide conseguenti alla diminuzione delle risorse naturali a disposizione, alla pressione sull'ambiente e al cambiamento climatico.

Il settore agricolo, agroalimentare e forestale regionale si avvantaggia della presenza di quattro Università che offrono corsi di laurea specificatamente o indirettamente attinenti al settore dello sviluppo rurale e inoltre svolgono un'importante funzione di trasferimento tecnologico mantenendo il rapporto con il tessuto imprenditoriale e istituzionale regionale. Inoltre il dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'università Politecnica delle Marche ha un'azienda agraria didattico-sperimentale.

Per quanto riguarda la ricerca, sul territorio regionale operano, oltre alle Università, centri di ricerca pubblici, tra i quali il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA, l'istituto di ricerca e cura sull'invecchiamento attivo INRCA, oltre che alcune sedi di istituti del Consiglio Nazionale della Ricerca - CNR e dell'ENEA - l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Nell'ambito dell'istruzione sono presenti in regione cinque Istituti tecnici superiori (ITS) e professionali ad indirizzo agrario, e quattro Istituti Tecnici Superiori (ITS-Academy), percorsi post laurea o post diploma, di cui due riguardanti il settore agroalimentare (lo sviluppo e la valorizzazione del settore agro-alimentare/industriale specializzato in comunicazione, commerciale e web-marketing e lo storytelling).

Tra le Agenzie regionali, l'AMAP (Agenzia Marche Agricoltura Pesca) è lo strumento regionale di riferimento e di raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo della ricerca. Realizza studi e ricerche in collaborazione con le

Università ed enti di ricerca; offre servizi nell'ambito della certificazione e tracciabilità, delle analisi dei prodotti agroalimentari, della gestione dei suoli, della forestazione e dell'agrometeorologia; provvede inoltre all'applicazione sul territorio regionale delle normative in materia fitosanitaria.

L'AMAP dirige due aziende agricole e quattro vivai sperimentali. Dal 2006 il CREA – Centro di ricerca per l'orticoltura e il florovivaismo di Monsampolo del Tronto, è sede della Banca del germoplasma regionale per la conservazione ex situ, moltiplicazione e caratterizzazione morfologica e molecolare delle varietà locali di specie erbacee nelle Marche. Il CREA, in collaborazione con l'AMAP, provvede al censimento delle risorse genetiche vegetali che a causa del loro abbandono sono soggette al rischio di erosione e alla loro iscrizione al Repertorio Regionale.

La Regione Marche si è inoltre dotata di una piattaforma informatica, reperibile al link www.marcheinnovazione.it, sviluppata da AMAP, che funge da strumento di lavoro per potenziare l'innovazione ed è volta a presentare agli stakeholders ed ai cittadini la strategia regionale a sostegno della ricerca e dell'innovazione, le traiettorie di sviluppo su cui si intende puntare, lo stato di attuazione della strategia medesima e i risultati evidenziati dagli indicatori di monitoraggio. Nella piattaforma, inoltre, è presente una banca dati che costituisce un punto di riferimento per la domanda e l'offerta di ricerca e innovazione, contenente i progetti realizzati ed i brevetti presentati da aziende del territorio regionale negli ambiti della specializzazione intelligente.

In regione è attiva anche la Fondazione Cluster Marche, un'alleanza di oltre 180 organizzazioni tra imprese, Università, enti di ricerca, associazioni di categoria, che lavora per potenziare le capacità del sistema dell'innovazione delle Marche, attraverso lo sviluppo di attività di ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico. Promotore italiano della politica dei Cluster, è il MIUR. In Regione il Cluster AGRIFOOD – Food Farming Innovation Cluster ha l'obiettivo di collegare le necessità del mondo imprenditoriale agro-alimentare e la ricerca tecnico-scientifica

Nelle Marche operano inoltre l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale delle Marche – ARPAM - e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZSUM) che oltre all'attività di controllo, svolgono attività di ricerca scientifica.

Nell'ambito della formazione, nel territorio regionale operano Enti di formazione accreditati che realizzano, tra gli altri, i corsi di formazione sostenuti con le risorse della PAC e del FSE+.

Nel sistema AKIS regionale rientrano anche dodici organismi di consulenza riconosciuti ai sensi dell'art. 5 del D.M. MiPAAF del 03/02/2016 e costituenti il sistema di consulenza agricola istituito nel periodo di programmazione 2014-2022 nell'ambito della sottomisura 2.1.

Il Complemento di programmazione Marche per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR) pone una rilevante attenzione all'AKIS essendo il luogo di elaborazione, scambio e diffusione delle conoscenze e dell'innovazione per questo ha attivato i seguenti interventi:

- SRH01 - Erogazione servizi di consulenza,
- SRH02 - Formazione dei consulenti;
- SRH03 - Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali;
- SRH04 - Azioni di informazione;
- SRH06 - Servizi di back office per l'AKIS.

Inoltre con riferimento al tema specifico del supporto all'innovazione e al suo trasferimento, ha attivato:

- SRG01- Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI AGRI
- SRG08 - Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione

Gli interventi AKIS del CSR saranno coordinati con le azioni riconducibili ad analoghi obiettivi e contenuti promossi da altre politiche, fondi e programmi, in particolare dal FSE+, assicurando altresì il raccordo con l'autorità di gestione competente a livello nazionale.

6 Elementi Comuni a più interventi e definizioni

Le disposizioni comuni qui descritte derivano dai contenuti del Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) cui si rimanda per quanto non riportato nel presente documento. Ulteriori disposizioni potranno essere definite attraverso specifici atti regionali.

6.1 Disposizioni comuni a tutti gli interventi

6.1.1 Ambito di Applicazione - coerenza e collegamento con normativa

Il CSR si applica all'intera Regione Marche. All'interno delle schede intervento sono indicate eventuali specifiche condizioni di ammissibilità territoriali relative all'operazione o al beneficiario.

Gli interventi finanziati a valere del presente documento devono essere coerenti con la normativa unionale, nazionale e regionale pertinente che sarà riportata nelle disposizioni attuative.

6.1.2 Territorializzazioni

Aree rurali

Il PSP PAC Italia 2023-27 stabilisce che l'Italia adotta la definizione delle aree rurali già in essere nella programmazione della politica di sviluppo rurale 2014-2022, che classifica i comuni italiani in 4 aree:

A. Aree urbane e periurbane: includono i capoluoghi di provincia che sono urbani in senso stretto e i gruppi di comuni con una popolazione rurale inferiore al 15% della popolazione totale

B. Aree rurali ad agricoltura intensiva: includono i comuni rurali collocati in prevalenza nelle aree di pianura del paese, dove, sebbene in alcuni casi la densità media sia elevata, la superficie agricola e forestale appare sempre avere un peso rilevante;

C. Aree rurali intermedie: includono i comuni rurali di collina e montagna a più alta densità di popolazione e sede di uno sviluppo intermedio con stabili relazioni con altri settori dell'economia;

D. Aree rurali con problemi di sviluppo: includono i comuni rurali di collina meridionale e quelli rurali di montagna a più bassa densità di popolazione in tutte le regioni.

Per garantire l'omogeneità con la programmazione 2014-22, come da indicazione del PSP, pertanto, la Regione Marche applica le stesse sottoarticolazioni delle aree rurali adottate nel PSR 2014-22 al fine di favorire una maggiore modulazione delle strategie di intervento sul vasto territorio classificato come area C (aree rurali intermedie), che presenta al suo interno differenti caratteristiche sia fisiche che socio-economiche, e che si è provveduto pertanto a suddividere ulteriormente, in tre zone così identificate:

C1 – aree rurali intermedie industrializzate;

C2 – aree rurali intermedie a bassa densità abitativa;

C3 – aree rurali intermedie con vincoli naturali.

L'elenco dei Comuni delle Marche classificati per aree rurali è riportata nell'allegato 2 al presente documento.

Aree interne

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) rappresenta una politica nazionale di sviluppo e coesione territoriale che mira a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese.

L'Accordo di partenariato della politica di coesione 2021-2027 sostiene la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), attraverso i fondi FESR e FSE+, mentre il FEASR e il FEAMPA forniscono un sostegno complementare.

La DGR 701 del 6/6/2022 conferma per il periodo di programmazione 2021-27 le 3 Aree interne già riconosciute, vale a dire "Appennino Basso Pesarese e Anconetano", "Ascoli Piceno", "Alto Maceratese" riportando anche la perimetrazione delle stesse e candida al riconoscimento altre 3 aree interne "Montefeltro e Alto Metauro", "Appennino Alto Fermano", "Potenza Esino Musone" di cui analogamente riporta la perimetrazione.

Zone soggette a vincoli naturali

Il reg. UE 2115/2021 art.71 mantiene come riferimento le zone con vincoli naturali individuate ai sensi dell'art. 32 del Reg UE 1305/2013 vale a dire le zone montane, che corrispondono ai comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, par.

3 Dir. 268/75 e le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, che corrispondono ai comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, par. 4 Dir. 268/75.

Nel caso specifico delle Marche, si mantiene quindi l'individuazione di dette zone già applicata nel PSR 2014-22 e riportata nel suo allegato "Elenco dei comuni montani e dei comuni soggetti a vincoli naturali significativi diversi dalla zona montana" che viene riportato nell'allegato 3 al presente documento.

6.1.3 Anagrafe delle aziende agricole e Fascicolo aziendale

Tutti i richiedenti il sostegno degli interventi di sviluppo rurale devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole mediante costituzione del Fascicolo aziendale presso AGEA, secondo la disciplina dell'Agenzia applicativa del D.P.R. n. 503/1999, del Decreto legislativo n. 99/2004 e del Decreto del MIPAAF n. 162 del 15 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni.

6.1.4 Ammissibilità delle operazioni rispetto ad un punteggio minimo e criteri di selezione

Alcuni interventi prevedono l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Nelle relative schede intervento del CSR sono riportati i principi di selezione selezionati dalla regione Marche dal menù dei principi di selezione presente nelle schede intervento del PSP PAC.

Sulla base di detti principi, i criteri di selezione saranno stabiliti dall'Autorità di Gestione Regionale, orientati e declinati sulla base di una lettura territoriale delle esigenze e degli obiettivi dell'intervento, previa consultazione del Comitato di Monitoraggio Regionale.

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, l'Autorità di Gestione Regionale definisce graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali ammissibili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, l'AdG regionale stabilisce altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dei richiedenti non potranno comunque essere ammissibili.

Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa qualora le risorse finanziarie disposte dal bando siano sufficienti a finanziare tutte le domande pervenute, si potrà provvedere alla sola verifica del punteggio minimo senza procedere alla valutazione dei criteri di selezione.

6.1.5 Ammissibilità delle spese al FEASR

Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di intervento.

1.1) Principi generali

Le spese per essere ammissibili devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese

In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Sono ammissibili al sostegno:

- a) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
- b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione ; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Il punto a) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,
- alle spese generali preparatorie, finalizzate alla progettazione delle operazioni (inclusi gli studi di fattibilità) per le quali sono ammissibili spese effettuate fino a 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda relative all'intervento SRG07;
- alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione Leader;
- agli interventi per i quali è previsto che "al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati."

1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione

Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:

- a) spese di funzionamento;
- b) spese di personale;
- c) spese di formazione e consulenza;
- d) spese di pubbliche relazioni;
- e) spese finanziarie;
- f) spese di rete;
- g) spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3.

1.4) Ammissibilità di Studi e Piani

Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del CSR o agli obiettivi specifici dello stesso.

Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:

- a) nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;
- b) nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).

1.5) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente .

6.1.6 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

Coerentemente con quanto stabilito al par. 4.7.3 PSP PAC 2023-27:

2.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. l' Autorità di Gestione predispone l'effettuazione di verifiche sul sistema informativo agricolo regionale e di verifiche incrociate dei requisiti di ammissibilità o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi informativi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Se del caso si effettueranno anche verifiche istruttorie puntuali, anche presso altre amministrazioni.;
2. a titolo del FEASR nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
3. tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

2.2) Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

L'Autorità di gestione attiverà gli strumenti possibili (es. accesso a banche dati, controllo documenti contabili ecc.) atti a verificare l'assenza del doppio finanziamento e il non superamento dei limiti di cumulo.

Agli aiuti che si configurano come Aiuti di Stato (inclusi gli aiuti "de minimis") si applicano, inoltre, le regole di cumulo individuate dai pertinenti Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato, Regolamenti per l'esenzione dalla notifica, o regolamenti "de minimis".

Per quanto riguarda la potenziale sovrapposizione tra interventi settoriali previsti dal reg.UE 2115/2021 e interventi sviluppo rurale finanziati dal CSR Marche, si riportano di seguito, per ciascun settore, le tabelle con indicati i criteri di demarcazione e le procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento coerenti con quanto indicato nel PSP.

Interventi settoriali ORTOFRUTTA PSP	INTERVENTI CSR	Demarcazione
INVRE(47(1)(a)) - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ricerca e metodi di produzione innovativi e sperimentali, nonché altre azioni	<u>SRD01</u> <u>SRD02</u>	<p>Sulla base di quanto indicato nel PSP, la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale. Secondo quanto indicato nel D.M. n. 480166 del 29/9/2022 per le azioni ambientali e gli investimenti effettuati direttamente dai soci, l'OP comunica alla Regione e all'Organismo pagatore competente e a quella dove è realizzata l'azione o l'investimento il nominativo del socio, il CUA (codice unico di identificazione azienda agricola) e le fatture relative oggetto di rimborso a carico del fondo di esercizio.</p> <p>Regione Marche procederà inoltre alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili i CUA delle aziende socie di OP/AOP del settore "ortofrutta" cui sono stati concessi eventuali contributi a valere di detto intervento settoriale.</p>
ADVII(47(1)(b)) - servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro		<p>Sulla base di quanto indicato nel PSP, la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.</p> <p>Regione Marche procederà inoltre alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili i CUA delle aziende socie di OP/AOP del settore "ortofrutta" cui sono stati concessi eventuali contributi a valere di detto intervento settoriale e gli ulteriori elementi informativi necessari alla verifica dell'assenza del doppio finanziamento.</p>
TRAINCO(47(1)(c)) - formazione, compresi l'addestramento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, nonché l'uso di piattaforme commerciali organizzate e gli scambi di materie prime sui mercati a pronti e a termine	<u>SRH03</u>	<p>Sulla base di quanto indicato nel PSP, la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.</p> <p>Non sono ammissibili attività formative rivolte a destinatari che già aderiscono, per la stessa tematica, ad azioni previste dai programmi settoriali (OCM).</p> <p>Regione Marche procederà inoltre alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili i CUA delle aziende socie di OP/AOP del settore "ortofrutta" cui sono stati concessi eventuali contributi a valere di detto intervento settoriale e gli ulteriori elementi informativi necessari alla verifica dell'assenza del doppio finanziamento.</p>
ORGAN(47(1)(d)) - produzione biologica o integrata	<u>SRA29</u> <u>SRA01</u>	<p>Sulla base di quanto indicato nel PSP, la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.</p> <p>Il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di Produzione integrata o per l'intervento di produzione biologica a titolo di intervento settoriale o, in alternativa, con l'intervento SRA01 o SRA 29 dello sviluppo rurale.</p>

		<p>Sulla base di quanto indicato nel PSP, la demarcazione tra interventi settoriali e interventi sviluppo rurale inerenti il settore ortofrutticolo sarà garantita dall'implementazione di uno specifico sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUAAs dei beneficiari degli interventi di Sviluppo Rurale e degli Interventi Settoriali.</p> <p>Regione Marche procederà alla richiesta ad AGEA Coordinamento di rendere disponibili tutti i CUAAs delle aziende socie di OP/AOP del settore "ortofrutta" e i dati inerenti gli eventuali contributi concessi a valere di detto intervento settoriale. Le superfici beneficiarie dell'intervento "organ" produzione integrata a valere dell'intervento settoriale non possono essere beneficiarie del sostegno a valere degli interventi SRA01 del CSR.</p> <p>I CUAAs beneficiari dell'intervento "organ" produzione biologica a valere dell'intervento settoriale non possono essere beneficiarie del sostegno a valere degli interventi SRA29 del CSR.</p>
<p>PROMO(47(1)(f)) - promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati</p>	<p><u>SRG10</u></p>	<p>In tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.</p>
<p>QUAL(47(1)(g)) - attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali TRACE(47(1)(h)) - attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali</p>	<p><u>SRG03</u></p>	<p>Le aziende che percepiscono pagamenti per l'adesione ai regimi di qualità in seno all'OCM non possono beneficiare dell'intervento a valere di sviluppo rurale.</p> <p>In ogni caso in tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.</p>
<p>CLIMA(47(1)(i)) - azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi</p>	<p><u>SRD02</u> <u>SRD13</u></p>	<p>Sulla base di quanto indicato nel PSP, la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale. Secondo quanto indicato nel D.M. n. 480166 del 29/9/2022 per le azioni ambientali e gli investimenti effettuati direttamente dai soci, l'OP comunica alla Regione e all'Organismo pagatore competente e a quella dove è realizzata l'azione o l'investimento il nominativo del socio, il CUAAs (codice unico di identificazione azienda agricola) e le fatture relative oggetto di rimborso a carico del fondo di esercizio.</p> <p>Regione Marche procederà inoltre alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili i CUAAs delle aziende socie di OP/AOP del settore "ortofrutta" cui sono stati concessi eventuali contributi a valere di detto intervento settoriale.</p>
<p>ORCHA(47(2)(d)) – reimpianto di frutteti o oliveti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici</p>	<p><u>SRD01</u> <u>SRD02</u></p>	<p>In ogni caso in tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.</p>

<p>GREEN(47(2)(g)) – raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo</p> <p>NOHAR(47(2)(h)) – mancata raccolta, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie</p>		<p>Al fine di evitare il rischio del doppio finanziamento tra gli interventi GREEN e NOHAR e le misure SRA01 ACA 1 – Produzione integrata e SRA29- pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, il beneficiario che presenta la domanda a valere di GREEN e NOHAR non può ricevere, nella stessa annualità, il pagamento dell'intervento di produzione integrata (SRA01-ACA 1) e biologico (SRA 29) o altre misure di sostegno che possano determinare doppio finanziamento.</p> <p>L'esclusione sarà garantita nell'ambito dei controlli eseguiti in fase istruttoria su SIAN.</p>
<p>COMM(47(2)(l)) - azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori</p>	<p><u>SRH04</u></p>	<p>Sulla base di quanto indicato nel PSP, la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.</p> <p>Regione Marche procederà alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili i CUAAs delle aziende socie di OP/AOP del settore "ortofrutta" cui sono stati concessi eventuali contributi a valere di detto intervento settoriale e gli ulteriori elementi informativi necessari alla verifica dell'assenza del doppio finanziamento.</p>

<u>Interventi settoriali APICOLTURA PSP</u>	<u>INTERVENTI CSR</u>	<u>Demarcazione</u>
ADVIBEEES(55(1)(a)) - servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori pratiche, anche tramite la creazione di reti, per apicoltori e organizzazioni di apicoltori	<u>SRH01-</u> <u>SRH03-</u> <u>SRH04-</u> <u>SRG01-</u> <u>SRG08</u>	L'erogazione di servizi di assistenza tecnica e consulenza, formazione, attività dimostrative e di informazione per il settore dell'apicoltura sono realizzati esclusivamente nell'ambito dell'intervento settoriale attivato ai sensi dell'art. 55 del paragrafo 1, lettera A) del reg.UE n.2115/2021. Tali azioni, laddove riguardano il settore apistico, saranno finanziate esclusivamente nell'intervento settoriale ad eccezione delle azioni legate all'innovazione che invece troveranno spazio nell'intervento di Sviluppo rurale legato all'AKIS e ai Partenariati europei per l'innovazione. L'esclusione del doppio finanziamento sarà garantita nell'ambito dei controlli eseguiti in fase istruttoria su SIAN e su SIAR.
INVAPI(55(1)(b)) - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni	<u>SRD01</u>	Nell'intervento settoriale sono finanziate tutte le spese per acquisto di materiale biologico, beni mobili (prodotti, attrezzature, strumentazione) e servizi. Le spese per beni immobili (p.e costruzione edifici per laboratori, magazzini, ecc.) sono finanziate con i pertinenti interventi di sviluppo rurale. L'esclusione del doppio finanziamento sarà garantita nell'ambito dei controlli eseguiti in fase istruttoria su SIAN e su SIAR.
PROMOBEES(55(1)(f)) - promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura	<u>SRG10</u>	Per le azioni ricomprese nell'azione F.1 all.2 del DM n.614768 del 30/11/2022, le spese relative alle azioni di promozione, informazione, comunicazione e commercializzazione relative al settore apistico trovano finanziamento esclusivo nell'ambito dell'intervento settoriale art. 55 del paragrafo 1, lettera f). L'esclusione del doppio finanziamento sarà garantita nell'ambito dei controlli eseguiti in fase istruttoria su SIAN e su SIAR.

<u>Interventi settoriali VINO PSP</u>	<u>INTERVENTI CSR</u>	<u>Demarcazione</u>
RESTRVINEY(58(1)(a)) - ristrutturazione e riconversione dei vigneti	<u>SRD01</u>	La ristrutturazione e la riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 verranno sostenute con l'intervento settoriale e non potranno essere ammissibili con le misure del CSR. I nuovi impianti viticoli, autorizzati ai sensi degli articoli 63 e 64 del Reg. (UE) n.1308/2013 (OCM) così come modificati dal reg. 2117/2021, non possono beneficiare del contributo nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM. Tali investimenti saranno pertanto finanziati con l'intervento SRD01 del CSR.
INWINE(58(1)(b)) - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali nei sistemi di viticoltura, escluse le operazioni pertinenti al tipo di intervento di cui alla lettera a), impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione	<u>SRD01</u> <u>SRD02</u> <u>SRD13</u>	Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sull'intervento settoriale INWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI sono identificati nel sistema SIAN con apposito codice di "classificazione". Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sugli interventi strutturali dello SVILUPPO RURALE (SRD01-SRD02-SRD13) riferiti al settore VINO sono classificati, nel sistema regionale SIAR, sulla base della medesima classificazione SIAN. In fase di controllo amministrativo delle istanze presentate in SIAN per l'intervento settoriale INWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI, gli investimenti di un'impresa richiedente sono oggetto di verifica con le domande della stessa impresa presentate a valere sugli interventi dello SVILUPPO RURALE riferiti al settore viticolo e registrate nel sistema regionale SIAR. In questo caso, il sistema regionale SIAR rende disponibile, quale integrazione ai controlli di istruttoria che è possibile svolgere con l'ausilio del sistema nazionale, una procedura di rilevazione di rischio che segnala gli ulteriori piani di investimento dell'impresa richiedente contenenti voci

		<p>di spesa potenzialmente coincidenti (aventi stesso codice di classificazione SIAN). Il controllo incrociato si conclude previo accertamento da parte dell'istruttore della natura effettiva degli investimenti che sono stati oggetto del rilievo.</p> <p>Analogamente, nel caso delle istanze di SVILUPPO RURALE riferite al settore viticolo, il suddetto controllo viene svolto sugli investimenti in domanda e in istruttoria, non appena disponibili in SIAN le domande della stessa impresa richiedente presentate a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI.”</p>
PROMOWINE(58(1)(k)) - promozione realizzata nei paesi terzi	<u>SRG10</u>	La promozione sui mercati extra UE dei prodotti viticoli verrà finanziata solo con le risorse e regole dell'OCM mentre la promozione rivolta al mercato interno verrà finanziata attraverso le misure del CSR .
GREENWINE(58(1)(c)) – vendemmia verde, che consiste nella totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione	<u>SRA01</u> <u>SRA29</u>	<p>Al fine di evitare il rischio del doppio finanziamento tra la vendemmia verde ed altri interventi PSN PAC 2023/2027 ed in particolare con le misure SRA01 ACA 1 – Produzione integrata e SRA29- pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, il beneficiario che presenta la domanda di vendemmia verde non può ricevere, nella stessa annualità, il pagamento dell'intervento di produzione integrata (SRA01-ACA 1) e biologico (SRA 29) o altre misure di sostegno che possano determinare doppio finanziamento.</p> <p>L'esclusione sarà garantita nell'ambito dei controlli eseguiti in fase istruttoria su SIAN.</p>

<u>Interventi settoriali OLIVA PSP</u>	<u>INTERVENTI CSR</u>	<u>Demarcazione</u>
INVRE(47(1)(a)) - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ricerca e metodi di produzione innovativi e sperimentali, nonché altre azioni	<u>SRD01</u> <u>SRD02</u> <u>SRD01</u> <u>SRD13</u>	<p>Fase agricola</p> <p>Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP inerenti all'acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature) e immobili relativamente alla gestione dell'oliveto (tronco e chioma) e alle fasi successive alla raccolta.</p> <p>Tuttavia, le OP/AOP possono inserire nei loro programmi investimenti relativi alla gestione del suolo laddove tali investimenti siano rivolti ad aziende socie che non possono accedere alla misura SRD01 “Investimenti per la competitività delle aziende agricole”. Pertanto sono ammissibili al sostegno dell'OCM le aziende che non posseggono i requisiti di ammissibilità previsti da SRD01 del CSR Marche.</p> <p>Fase di trasformazione</p> <p>Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP, inerenti all'acquisto di beni mobili ed immobili (macchine, attrezzature, interventi strutturali, compresi quelli inerenti i centri di stoccaggio, ecc.).</p> <p>Sulla base di quanto indicato nel PSP, la demarcazione tra interventi settoriali e interventi sviluppo rurale inerenti il settore olivicolo sarà garantita dall'implementazione di uno specifico sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUAA dei beneficiari degli interventi di Sviluppo Rurale e degli Interventi Settoriali. Regione Marche procederà alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili tutti i CUAA delle aziende socie di OP/AOP del settore “olio di oliva e olive da tavola” e i dati inerenti gli eventuali contributi concessi a valere di detto intervento settoriale</p>
ADVII(47(1)(b)) - servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda	<u>SRH01</u>	Secondo quanto indicato nel PSP le OP/AOP possono effettuare attività di consulenza e assistenza tecnica per le tematiche coperte dagli

<p>le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro</p>		<p>interventi settoriali “Olio di oliva e olive da mensa” del Primo Pilastro. Gli interventi di Sviluppo rurale finanzieranno per i soci delle OP/AOP interventi di consulenza diversi da quelli previsti dall’Intervento settoriale.</p> <p>Gli interventi di Sviluppo rurale finanzieranno per i soci delle OP/AOP azioni di consulenza diverse da quelle relative al settore “Olio di oliva e olive da tavola”.</p>
<p>TRAINCO(47(1)(c)) - formazione, compresi l'addestramento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, nonché l'uso di piattaforme commerciali organizzate e gli scambi di materie prime sui mercati a pronti e a termine</p>	<p><u>SRH03</u></p>	<p>Secondo quanto indicato nel PSP le OP/AOP possono effettuare attività di formazione (compreso l’orientamento e lo scambio di buone pratiche) per le tematiche coperte dagli interventi settoriali Olio di oliva e olive da mensa del Primo Pilastro.</p> <p>Gli interventi di Sviluppo rurale finanzieranno per i soci delle OP/AOP azioni di formazione diverse da quelle relative al settore “Olio di oliva e olive da tavola”.</p>
<p>ORGAN(47(1)(d)) - produzione biologica o integrata</p>	<p><u>SRA29</u> <u>SRA01</u></p>	<p>Il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell’intervento di Produzione integrata o per l’intervento di produzione biologica a titolo di intervento settoriale o, in alternativa, con l’intervento SRA01 o SRA 29 dello sviluppo rurale.</p> <p>Sulla base di quanto indicato nel PSP, la demarcazione tra interventi settoriali e interventi sviluppo rurale inerenti il settore olivicolo sarà garantita dall’implementazione di uno specifico sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUAA dei beneficiari degli interventi di Sviluppo Rurale e degli Interventi Settoriali.</p> <p>Regione Marche procederà alla richiesta ad AGEA Coordinamento di rendere disponibili tutti i CUAA delle aziende socie di OP/AOP del settore “olio di oliva e olive da tavola” e i dati inerenti gli eventuali contributi concessi a valere di detto intervento settoriale. Le superfici beneficiarie dell’intervento “organ” produzione integrata a valere dell’intervento settoriale non possono essere beneficiarie del sostegno a valere degli interventi SRA01 del CSR.</p> <p>I CUAA beneficiari dell’intervento “organ” produzione biologica a valere dell’intervento settoriale non possono essere beneficiarie del sostegno a valere degli interventi SRA29 del CSR.</p>
<p>PROMO(47(1)(f)) - promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati</p>	<p><u>SRG10</u></p>	<p>Secondo quanto indicato nel PSP per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti l’elenco dei soci che beneficiano di azioni di promozione e commercializzazione.</p>
<p>QUAL(47(1)(g)) - attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali TRACE(47(1)(h)) - attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali</p>	<p><u>SRG03</u></p>	<p>I costi di prima certificazione sono rimborsati a condizione che il beneficiario non abbia attivato la misura SRG03 “Partecipazione a regimi di qualità”.</p> <p>Secondo quanto indicato nel PSP per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti i CUAA dei soci beneficiari.</p>

COMM(47(2)(1)) - azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori	<u>SRH04</u>	Gli interventi di Sviluppo rurale finanzieranno per i soci delle OP/AOP azioni di informazione diverse da quelle relative al settore “Olio di oliva e olive da tavola”.
--	---------------------	---

6.1.7 Anticipi

Ai sensi dell’art. 44, c. 3, del Reg. (UE) n. 2021/2116 per gli interventi di investimento e gli interventi di cooperazione (art. 73, 74 e 77 del Reg. UE n. 2021/2115), i beneficiari possono richiedere un anticipo del 50% dell’aiuto pubblico concesso. La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari, ai sensi dell’art. 44 del Reg. UE n.2116/2021, e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento.

Per l’intervento di Attuazione delle strategie di Sviluppo Locale (LEADER - SRG06) l’anticipo concedibile è calcolato nella misura del 50% dell’aiuto pubblico concesso per il sottointervento B) Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale e per i progetti di cooperazione nell’ambito del sottointervento A) “Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale”.

Per gli interventi afferenti al SIGC, anteriormente al 1° dicembre possono essere versati anticipi fino al 75% dell’aiuto concesso, ai sensi dell’art 44, c. 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 2021/2116.

L’erogazione di un anticipo , ai sensi dell’art. 44, c.3, a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell’anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l’escussione diretta di tale importo laddove il diritto all’anticipo non sia riconosciuto.

Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l’erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria o di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che è stato autorizzato alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno a garanzia del 100% del valore dell’anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l’importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all’anticipo non sia riconosciuto.

6.1.8 Appalti pubblici

Nel caso delle operazioni realizzate da Enti pubblici o enti di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto delle norme UE e nazionali in materia di appalti pubblici.

6.1.9 Disposizioni comuni in materia di Aiuti di Stato

Nell’ambito della operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

6.1.10 Valutazioni ambientali

Le operazioni che ricadano nell’ambito di applicazione della Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e/o della Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) sono finanziabili se sono stati assolti gli obblighi di valutazione, di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, intesi come verifica di assoggettabilità o valutazione.

6.1.11 Informazione, pubblicità e visibilità

In accordo con l’Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129, i beneficiari nell’ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali rendono riconoscibile il sostegno erogato dal piano strategico della PAC.

Nell’assicurare la visibilità e il riconoscimento del sostegno dell’UE alle operazioni, i beneficiari utilizzano l’emblema dell’Unione conformemente ai requisiti dell’Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129.

6.2 Disposizioni comuni alle operazioni di investimento (art. 73 e 74 del Reg. Ue 2021/2115)

6.2.1 Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)

Fatto salvo quanto definito nel paragrafo 6.2.3 "Spese non ammissibili nell'ambito degli interventi di investimento", le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:

- a) Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
- b) Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
- c) Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);
- d) I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

Con riferimento agli investimenti, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
- b) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- c) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

6.2.2 Contributi in natura

I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali. In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:

- a) i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
- b) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- c) il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzo di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzi regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.
- d) non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano.
- e) il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

Le disposizioni alla presente si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

6.2.3 Spese non ammissibili nell'ambito degli interventi di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2021/2115)

Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) acquisto di diritti all'aiuto;
- c) acquisto di terreni, fatto salvo l'acquisto di terreni per un importo inferiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione a valere dell'intervento SRD01effettuato da giovane agricoltore nell'ambito del pacchetto giovani;

- d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:
- 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
 - 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;
 - 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
 - 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.
- g) investimenti di imboscamento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboscamento e il rimboscamento;
- h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento;
- l) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari. Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti sono indicate nelle singole schede di intervento.

Le disposizioni del presente paragrafo 6.2 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

6.2.4 Stabilità dell'operazione

I beneficiari delle operazioni di investimento assicurano un periodo di stabilità dell'operazione di investimento di durata così definita in funzione della tipologia di investimento, fatte salve indicazioni specifiche presenti nelle schede intervento:

- 10 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili;
- 5 anni per gli investimenti produttivi in attrezzature, e per gli investimenti non produttivi

Il periodo di stabilità dell'operazione, fatto salvi casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 20116/2021 e ss.mm.ii. e i casi previsti dagli documenti attuativi del presente CSR, non è assicurato qualora si verifichi:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione in cui ha ricevuto il sostegno;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

6.3 Interventi a superficie o a capo – Aspetti trasversali

Il presente paragrafo disciplina aspetti trasversali comuni a tutte gli interventi a superficie o a capo/alveare. In particolare, gli interventi a superficie o a capo/alveare/numero di piante dello sviluppo rurale nell'ambito del PSP sottostanno alle seguenti condizioni comuni e, ove applicabili, agli interventi di sostegno SRB 01, nonché alle indennità compensative SRC 01.

Il periodo di impegno per il sostegno delle misure degli interventi a superficie o a capo/alveare/numero di piante è riferito agli anni solari, fatte salve eventuali eccezioni specificate nei singoli interventi o nei complementi di programmazione.

6.3.1 Possibilità di ridurre la superficie richiesta a premio (o il numero di UBA alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno

Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la **possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno**, si applicano le seguenti condizioni:

- mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
- se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
- In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se
 - Le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
 - Le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

6.3.2 Possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio (o il numero di UBA alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno

Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la possibilità di aumentare o meno la superficie richiesta a premio (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti regole:

- l'aumento dell'impegno (SOI o capi/UBA/alveari/numero di piante) è possibile entro un limite massimo del 50% rispetto al valore della domanda di sostegno, in ogni caso, l'impegno riguardante le nuove entità oggetto di sostegno (SOI o capi/UBA/alveari/numero di piante), termina nello stesso anno della scadenza naturale dell'impegno originario (domanda di sostegno iniziale);

6.3.3 Divieto di doppio finanziamento degli impegni

In coerenza con l'articolo 36 del Reg. (UE) n. 2021/2116, i singoli impegni di gestione insistenti su una determinata superficie, finanziati dal FEASR, non possono essere oggetto di doppio finanziamento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 70, comma 3, lett. d) del Reg. (UE) n. 2021/2115, non possono essere pagati gli stessi impegni per i quali sono concessi pagamenti nell'ambito degli "ecoschemi" (regimi ecologici di cui all'art. 31 del medesimo Regolamento). Pertanto, le Autorità di Gestione (AdG) devono adottare le adeguate procedure per evitare che si presentino eventuali situazioni di doppio finanziamento nell'ambito degli interventi pagati a superficie e/o a capo.

Il Masaf ha già provveduto a mappare i casi in cui determinati interventi FEASR, finanziati nell'ambito del PSP, possono contenere impegni sovrapponibili con gli Eco-schemi finanziati dal FEAGA, nonché le possibili sovrapposizioni tra le varie SRA, sulla base della sezione della scheda di intervento che riporta le disposizioni valide per tutte le regioni escludendo le specificità regionali. Il CREA ha provveduto ad effettuare per ciascuna SRA il calcolo dell'importo massimo erogabile sulla base dei maggiori costi e dei mancati ricavi connessi agli specifici impegni previsti. L'esito di detta analisi è confluito nel documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027" allegato al PSP. Successivamente le Regioni e Province autonome hanno provveduto a determinare l'importo ad ettaro o capo effettivamente erogabile ai propri beneficiari basandosi sul massimale determinato a livello nazionale.

Il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità." prot.410739 del 4 agosto 2023 ha disciplinato le modalità di controllo dei rischi di doppio finanziamento e di gestione degli stessi. Lo stesso DM stabilisce che l'Autorità di Gestione nazionale (MASAF) emana apposite linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo sulla base di impegni di gestione, a supporto delle Autorità di Gestione regionali/provinciali. Dette linee guida sono già stata trasmesse, seppur in via non definitiva, dal MASAF alle ADG regionali così come una serie di altri documenti tecnici necessari ad espletare detto controllo, elaborati nel corso degli ultimi mesi dal MASAF e dal CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria).

Alla luce di quanto sopra esposto, nell'ambito della convenzione per la "Raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni a supporto della programmazione dello sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo 2023-2027" sottoscritta il 13/4/2023 tra Regione Marche- Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e CREA-Politiche e Bioeconomia (di seguito CREA-PB), il CREA-PB ha effettuato l'analisi finalizzata ad individuare le eventuali cumulabilità tra i finanziamenti concessi ai beneficiari che al contempo aderiscono agli Ecoschemi e accedono alle misure a superficie/capo del CSR Marche.

L'esito di detta analisi è confluito nel documento "Verifica della cumulabilità dei pagamenti delle misure a superficie/capo del CSR Marche 2023-2027 con i finanziamenti concessi dagli Ecoschemi – Analisi comparata degli impegni e delle remunerazioni", allegato al CSR (All.05) da cui emerge che per coloro che aderiscono contemporaneamente a SRA01 ed Ecoschema 5, sussistendo il rischio di doppio finanziamento, è necessario per determinati gruppi colturali decurtare l'importo del premio, come riportato nella relativa scheda di intervento.

Gli impegni agroambientali del CSR 23-27 hanno decorrenza dal 01 gennaio al 31 dicembre, mentre il periodo di impegno delle precedenti programmazioni era fissato dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo. Nel caso in cui nello stesso anno venga presentata una domanda a valere di un intervento agroambientale del CSR Marche 23-27 e contemporaneamente sia presente una domanda per gli stessi impegni e stesse superfici a valere delle precedenti programmazioni, l'AdG regionale provvederà ad una riduzione pro rata dei premi del CSR Marche per i mesi di sovrapposizione. L'applicazione di tale riduzione verrà riportata nelle schede di intervento.

6.3.4 Misure a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi

Gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti fissi" e ad "appezzamenti variabili", in base alla tabella successiva. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Scelta di appezzamenti fissi/variabili in relazione al tipo di ACA		
	appezzamenti fissi	appezzamenti variabili
SRA01 - produzione integrata	x	
SRA03 - tecniche lavoraz ridotta suoli	x	
SRA06 - cover crops		x
SRA08 - gestione prati e pascoli permanenti	x	
SRA14 - allevamento razze rischio estinzione/erosione ^o		n.a
SRA15 - coltivazione vegetali a rischio estinzione/erosione		x
SRA16 - conservazione agrobiodiv banche germoplasma*		n.a
SRA28 - sostegno mantenimento forestazione imboschimento	x	
SRA29 - produzione biologica**	X	
SRA30 - benessere animale ^o		n.a
SRA 31 - conservazione uso sost risorse genetiche forestali***		n.a
^o pagamento a UBA		
*pagamento a rimborso costi o a costi forfetari o a UBA/ettaro		
***pagamento a rimborso costi ammissibili		

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento; le superfici devono essere suddivise in “a premio” e “non a premio assoggettate comunque all’impegno”.

6.3.5 Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno

Per Misure pluriennali riferibili all’art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 le superfici devono essere disponibili per l’intera durata dell’impegno

E’ consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell’impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito.

6.3.6 Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l’impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso. In caso di subentro nell’impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

6.3.7 Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera o la decadenza totale dell’impegno o l’esclusione annuale (quando l’impegno ha durata 1 anno), con recupero dei premi erogati nell’anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.

6.3.8 Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Eventuali specificità sono previste nei complementi di programmazione in base a calcoli certificati.

Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini ³	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni ⁴	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

6.3.9 Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti già percepiti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

6.3.10 Condizionalità sociale

Secondo quanto stabilito al par. 7.5.1 del PSP PAC Italia 2023-27 i beneficiari dei pagamenti annuali di cui agli artt. 70, 71 e 72 del Reg. UE n. 2021/2115 sono tenuti al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE n. 2021/2115, a partire dal 2023.

Ai beneficiari dei pagamenti annuali di cui agli artt. 70, 71 e 72 dello stesso regolamento, verranno applicate riduzioni dei pagamenti qualora risulti che abbiano violato il rispetto dei requisiti relativi agli obblighi derivanti dall'attuazione delle Direttive n. 2019/1152/UE, n. 89/391/CEE e n. 2009/104/CE, così come riportato nell'allegato IV del Reg. (UE) 2021/2115.

³ La sostituzione del testo "Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi" con "Ovini e caprini" è subordinata all'approvazione della modifica del PSP 1.2.

⁴ Il riferimento all'età superiore a 70 giorni è oggetto di possibile modifica al PSP 1.2. In questo caso i documenti applicativi del CSR si adegueranno ai nuovi parametri definiti dal PSP.

Per l'attuazione di tale meccanismo saranno utilizzate le pertinenti informazioni fornite ad AGEA Coordinamento dalle Autorità nazionali competenti in relazione alle violazioni rilevate nel corso degli accertamenti che le stesse Autorità, quali responsabili dell'applicazione della legislazione in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro, svolgono nell'ambito delle ordinarie attività di verifica e controllo attuate in ragione delle proprie competenze istituzionali.

Le Autorità nazionali responsabili coinvolte, individuate in relazione all'attuazione delle Direttive prima citate, sono le seguenti: Ispettorato nazionale del lavoro; Corpo dei Vigili del fuoco; Aziende Sanitarie Locali.

AGEA-Coordinamento stipulerà apposite convenzioni con le suddette Amministrazioni e provvederà a trasmettere le informazioni ottenute ai competenti Organismi pagatori.

Secondo quanto stabilito al par. 7.5.1 del PSP PAC Italia 2023-27 il sistema sanzionatorio che sarà attuato per la Condizionalità sociale nel rispetto delle previsioni dell'art. 88 del Reg. (UE) 2021/2116, terrà conto dei principi stabiliti all'art. 85 dello stesso regolamento e si baserà sulla violazione degli articoli delle direttive in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Le percentuali applicabili di riduzione dei pagamenti saranno modulate sulla base della gravità delle norme violate, considerando gli articoli coinvolti delle singole direttive; della durata o ripetizione dell'infrazione; dell'intenzionalità dell'inosservanza; tenendo conto anche del principio di ottemperanza. Le riduzioni dei pagamenti saranno applicate non appena gli Organismi pagatori riceveranno comunicazione che per i soggetti coinvolti sia stata accertata una violazione in via definitiva.

6.4 Informazioni comuni al settore forestale

Gli interventi forestali proposti concorrono direttamente al perseguimento degli obiettivi previsti dalle strategie europee Forestale (COM/2021/572 final) e Biodiversità (COM(2020) 380final), recepiti dalla Strategia Forestale Nazionale approvata nel febbraio del 2022 e adottata ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), e dai Programmi Forestali delle Regioni e delle Province Autonome.

a) Beneficiari degli interventi forestali:

I beneficiari al sostegno previsto per gli interventi di interesse forestale vengono individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, e possono essere, quindi, riconducibili alle seguenti tipologie, dettagliatamente esplicitate nelle singole schede di intervento e nelle procedure di attivazione delle singole regioni:

- proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;
- altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione degli interventi anche a titolarità regionale;
- Regioni e P.A., o soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, da essi delegati, competenti per la realizzazione di investimenti a titolarità pubblica;
- PMI, anche non titolari della gestione di superfici forestali, iscritti alla Camera di commercio territorialmente competente, che operano nel settore forestale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco;

Titolare di superficie forestale: proprietario (pubblico o privato), persona fisica, e loro associazioni, gruppo di persone fisiche o persona giuridica in possesso di un titolo di conduzione della proprietà e che svolge attività di coltivazione, gestione e/o utilizzazione del bosco di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile.

Azienda forestale (forest holding): superficie (pubblico o privato), costituita da una o più parcelle di bosco o altra terra boscata gestita come singola unità dal punto di vista della gestione e/o utilizzazione.

Imprese forestali: impresa, singola o associata, iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita un'attività economica nel settore forestale della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale, indipendentemente dalla sua forma giuridica (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

b) Foresta

Il patrimonio forestale nazionale corrisponde all'insieme dei boschi, di cui all'art.3, commi 3 e 4 del D.lgs. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.lgs. n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), le Regioni e Province Autonome, per quanto di loro competenza nell'autonomia sancita dalla Costituzione della Repubblica italiana (art. 117) e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco e aree assimilate a bosco rispetto a quella nazionale, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

Ai soli fini statistici viene riconosciuta all'art. dall'art.15, comma 1, del d.lgs. n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) la definizione adottata nel 2001 dal Global Forest Resources Assessment (FRA) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) già utilizzato nel 2005 per la realizzazione dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio (INFC).

b.1) Arboricoltura

Coltivazione di impianti arborei con specie forestali autoctone e di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo, anche micorrizzate, con ciclo produttivo (turno di taglio) non inferiore agli 8 anni, e con finalità multiple (produttive, ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, ecc.) e liberamente reversibile al termine del ciclo culturale previsto. Non rientrano nella definizione gli impianti di Short Rotation Forestry e di Short Rotation Coppice.

b.2) Sistema agroforestale

Sistema di utilizzazione del suolo nel quale sono presenti sulla stessa superficie, consociazioni di vegetazione forestale arborea con colture e produzioni agricole e zootecniche estensive in cui si possono anche ottenere legno e prodotti forestali secondari.

b.4) Proprietà pubbliche forestali

Sono superfici forestali pubbliche quelle possedute dallo Stato o da Enti pubblici e territoriali e preordinate in modo diretto o indiretto al pubblico interesse. Appartengono a questa categoria le Foreste, qualificate come beni patrimoniali indisponibili dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni, e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabili dalle leggi che li riguardano.

b.5) Programmazione e Pianificazione forestale

Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.lgs. n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), la Strategia forestale Nazionale (SFN) definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola in attuazione degli indirizzi della Strategia forestale dell'UE (COM/2021/572 final). Le Regioni e Province Autonome, contestualizzano e attuano gli indirizzi nazionali nei propri Programmi Forestali Regionali (PFR), e nei Regolamenti forestali regionali e le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale individuano e definiscono per contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le ordinarie pratiche di gestione del bosco, le prescrizioni di gestione obbligatorie per tutta la superficie forestale regionale nel rispetto dei principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile.

I Programmi Forestali Regionali, forniscono linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale e adottano approcci, interpretazioni e scelte metodologiche in base al proprio contesto territoriale, ambientale, socioeconomico e culturale, coerentemente ai principi fondamentali e indirizzi strategici definiti a livello nazionale dalla Strategia Forestale Nazionale.

Le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di pianificazione forestale, come previsto dall'art. 6 (Programmazione e pianificazione forestale) del d.lgs. n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

I Piani di gestione o strumenti equivalenti, previsti all'articolo 6 comma 6 del d.lgs. n. 34 del 2018 corrispondono, per il territorio nazionale, agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate (piano di gestione forestale o piano di assestamento forestale o strumenti normativi equiparati in vigore come, ad esempio, piano sommario, piano forestale di intervento straordinario, piano di riordino, piano culturale, piano di intervento e/o di investimento, piano di taglio poliennale, piano integrato particolareggiato, scheda boschiva, progetto per opere dirimboschimento, piano culturale e di mantenimento dei rimboschimenti, ecc). Detti piani sono redatti ai sensi della normativa nazionale e regionale pertinente, e con essi vengono programmate le attività e gli interventi selvicolturali e di gestione forestale nella proprietà o comprensorio forestale di riferimento.

I Piani Regionali Antincendio Boschivo (AIB), previsti ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 353/2000, per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definisce:

definiscono le zone classificate a rischio medio o alto di incendi boschivi, nel rispetto della decisione della Commissione C(93) n. 1619 del 24 giugno 1993 a norma dell'art. 2 del Reg. (CEE) 2158/92, e individuano gli interventi utili e necessari al fine di accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali e intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino.

b.6) Gestione Sostenibile delle foreste.

Il rispetto dei principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, viene garantito dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e regolamenti forestali delle Regioni e Province Autonome.

È opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), l'esecuzione sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, di ogni intervento selvicolturale (in attuazione o in assenza di un Piano di gestione o strumento equivalente) su tutto il territorio nazionale viene autorizzata dagli enti territoriali competenti in materia, ed è comunque sempre subordinata al rispetto dei principi di GFS. Le informazioni pertinenti il rispetto dei criteri di GFS sono inoltre deducibili dagli strumenti di pianificazione vigenti (quali i Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti) e dagli atti autorizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

In assenza degli strumenti di pianificazione o strumenti equivalenti, l'approvazione e l'esecuzione dei singoli interventi selvicolturali è sempre e comunque subordinata al rispetto della normativa vigente, che attesta la conformità di questi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993, nonché alle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio.

In considerazione delle prescrizioni del contesto normativo nazionale e regionale vigente e della ridotta dimensione aziendale forestale nazionale (meno di 10 ettari), la superficie forestale sottoposta a piani di gestione o strumenti equivalenti risulta solamente il 16% (INFC2015), con profonde differenze regionali sull'obbligo di predisposizione per tipologia di proprietà e dimensione della superficie minima.

In considerazione di quanto evidenziato, viene previsto a livello nazionale che il sostegno al settore forestale, solo per le aziende forestali con superfici superiori a 100 ettari, è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti il rispetto dei principi di GFS provenienti da un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano, in relazione alle disposizioni normative, caratteristiche territoriali e fondiari delle Regioni e Province Autonome. Al di sotto di tale soglia o in assenza di questi strumenti, le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque garantire dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, e deducibili anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di intervento", volto a fornire elementi utili anche alla valutazione dell'efficacia dell'operazione e per il raggiungimento delle finalità e obiettivi del presente Piano.

b.7) Investimenti non produttivi in foresta

Investimenti volti a valorizzare e incrementare i servizi ecosistemici forniti dalle foreste, perseguendo impegni di tutela ambientale e paesaggistica, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di tutela, di assetto idrogeologico, e valorizzazione turistico, ricreativo e culturale, senza escludere i benefici economici nel lungo termine nella produzione legnosa e/o di prodotti forestali non legnosi.

b.8) Investimenti produttivi in foresta

Investimenti materiali e immateriali per il settore forestale in grado di generare, anche nel breve periodo, un aumento del valore economico delle foreste o della redditività dell'azienda/impresa agricola o forestale. Gli investimenti sono funzionali a garantire inoltre un efficace tutela, gestione e valorizzazione ambientale e paesaggistica del patrimonio forestale.

b.9) Filiera forestale

Filiera produttiva che coinvolge processi e competenze professionali fortemente differenziate, dall'approvvigionamento alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e prodotti non legnosi (castagne, nocciole, ghiande, funghi, pinoli, tartufi, frutti di bosco, ecc.), in cui differenti operatori economici si impegnano a promuovere la cooperazione tra utilizzatori, produttori, trasformatori e consumatori. La sua struttura viene tradizionalmente suddivisa in tre macro entità strettamente connesse fra di loro: produzione forestale: comprende tutte le attività selvicolturali inerenti le fasi di gestione, raccolta e approvvigionamento; prima trasformazione: comprende tutte le lavorazioni eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di trasformazione che producono assortimenti o

prodotti semilavorati non finiti o grezzi; trasformazione industriale: comprende tutte le lavorazioni successive la produzione e prima trasformazione. Le componenti risultano legate fra di loro da scambi intersettoriali e coinvolgono trasversalmente tutte le fasi della Filiera, presentando frequenti collegamenti e competizioni nell'approvvigionamento delle materie prime.

b.10) Associazione/organizzazione di produttori forestali

Tutte le forme associative o di organizzazione costituite per i seguenti scopi:

- adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato anche attraverso l'accorpamento delle superfici produttive per una gestione e/o utilizzazione collettiva, oppure;
- commercializzazione in comune dei prodotti e dei servizi forestali della gestione e/o utilizzazione collettiva, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso, oppure;
- definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti e servizi forestali, oppure;
- altre attività che possono essere svolte dalle associazioni/organizzazioni di produttori forestali, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

b.11) Unione di produttori

Unione che raggruppa le associazioni di produttori forestali riconosciute e persegue i medesimi obiettivi su scala più ampia.

b.12) Disturbo

Evento generato a seguito di calamità naturali di natura biotica o abiotica, avversità atmosferiche o eventi catastrofici naturali o di origine antropica che portano a perturbazioni nelle condizioni ambientali di un luogo, con alterazione e cambiamenti significativi nella struttura fisica, nella disposizione degli elementi biotici ed abiotici, influenzando gli equilibri ecologici dell'ecosistema forestale, alterando le biocenosi. I disturbi possono avere effetti immediati e profondi con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale (calamità naturali generate anche dal cambiamento climatico che possono distruggere più del 20% della provvigione legnosa della proprietà come incendi, tempeste di fuoco, inondazioni, tempeste, invasioni di insetti, nonché eventi meteorologici quali gelo, galaverna, ghiaccio, tempesta, grandine, forti piogge o siccità prolungata, ecc.).

6.5 Progettazione Integrata

Il CSR 2023-2027 della regione Marche prevede la possibilità di attuare determinati interventi in forme di progettazione integrata, quali:

- **Domande a pacchetto**, dove un soggetto richiedente presenta una domanda di sostegno a valere su due o più interventi del CSR (in sintesi: un beneficiario e più interventi);
- **Progetti integrati**, dove due o più soggetti richiedenti presentano nell'ambito di uno stesso avviso domande di sostegno a vale su diversi interventi del CSR e collegate ad un unico progetto (in sintesi: più beneficiari e più interventi).

Il CSR 2023-2027 ammette a finanziamento le seguenti forme di progettazione integrata.

Pacchetti (un beneficiario e più interventi)

Tipologia di pacchetto	Descrizione
Pacchetto giovani	<p>Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori attraverso un premio in conto capitale e la possibilità di attivare contestualmente, da parte dello stesso richiedente, più misure con scelta facoltativa tra un ventaglio di interventi.</p> <p>Gli interventi attivabili all'interno del pacchetto sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SRE01 - insediamento giovani agricoltori (obbligatoria) • SRD01 - investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole • SRD02 - investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale

	<ul style="list-style-type: none"> • SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole <p>In collegamento al pacchetto sono attivabili, da parte del giovane agricoltore, anche l'intervento SRH01 - erogazione servizi di consulenza e l'intervento SRH03 - formazione degli imprenditori agricoli.</p>
Pacchetto investimenti produttivi agricoli (competitività e sostenibilità)	Pacchetto che mira ad agevolare gli imprenditori agricoli permettendo di poter attivare contestualmente, con un'unica domanda di sostegno, sia l'intervento SRD01 relativo agli investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole che l'intervento SRD02 relativo agli investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale.

Progetti integrati (più beneficiari e più interventi)

Tipologia di progetto	Descrizione
Progetto di filiera (PIF)	<p>Il progetto di filiera è caratterizzato da un approccio collettivo ed integrato che interessa più interventi e coinvolge più soggetti beneficiari che fanno parte di un'unica filiera produttiva agricola/agroalimentare o forestale.</p> <p>I progetti sono costruiti attorno ad un business plan di filiera in cui sono individuate le strategie scelte per raggiungere gli obiettivi fissati, nonché i soggetti coinvolti e le modalità che si intendono adottare per concretizzare le azioni scelte. I progetti di filiera presentati per poter essere finanziati devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e le altre condizioni stabilite nelle rispettive schede di intervento, compreso il superamento del punteggio minimo ottenuto dall'applicazione dei criteri di selezione delle suddette schede di intervento.</p> <p>La selezione delle filiere avverrà con bando pubblico e potrà riguardare categorie diverse di filiere ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • filiere agricole e agroalimentari; • filiere forestali. <p>Gli elementi essenziali di un progetto di filiera sono i seguenti:</p> <p>Progetto di filiera Il progetto prevede una serie di azioni organiche, che coinvolgono un insieme di aziende appartenenti a diversi segmenti della filiera ed eventualmente anche soggetti diversi (associazioni, amministrazioni pubbliche, ecc.), volte alla valorizzazione di specifiche produzioni agricole o forestali interessate, con una diretta ricaduta sulle aziende produttrici, anche garantendo una maggiore efficienza economico organizzativa della filiera stessa.</p> <p>Soggetti promotori Il soggetto promotore è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto di filiera ed è rappresentato da associazioni di agricoltori, e per le filiere forestali di produttori agricoli e forestali, di qualsiasi natura giuridica, i cui</p>

	<p>soci sono soggetti che sottoscrivono il contratto di filiera o da consorzi di tutela delle denominazioni di origine regionali.</p> <p>I soggetti promotori, che saranno i responsabili della presentazione del progetto di filiera, possono anche essere beneficiari di aiuti del CSR.</p> <p>Contratto di filiera</p> <p>I soggetti sono vincolati da un accordo sottoscritto tra le parti che individua il soggetto capofila, gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli obblighi reciproci che ciascuno si assume.</p> <p>Condizionalità ex-post</p> <p>La filiera è tenuta a raggiungere obiettivi minimi, definiti in sede di bando di accesso, quale condizione per beneficiare della totalità del contributo ammesso in sede di approvazione. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi comporta una decadenza parziale degli aiuti.</p> <p>Interventi attivabili</p> <p>Nelle filieri agricole e agroalimentari, gli interventi attivabili all'interno del progetto sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SRD01 - investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole • SRD02 - investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale • SRD13 - investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli • SRG08 - sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione • SRG10 - promozione dei prodotti di qualità • SRH01 - erogazione servizi di consulenza • SRH04 - azioni di informazione <p>Per questa tipologia di filiera, i progetti potranno essere attivati con l'intervento SRG07 - cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages ed in tal caso il finanziamento avverrà anche in modalità di sovvenzione globale.</p> <p>Nelle filieri forestali gli interventi attivabili all'interno del progetto sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SRE03 - avvio delle nuove imprese connesse alla silvicoltura • SRD15 - investimenti produttivi forestali • SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali (Azione 1 - viabilità forestale e silvo-pastorale) • SRG07 - cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages • SRH03 - formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali
<p>Accordo Agroambientale d'area (AAA)</p>	<p>L'accordo agroambientale d'area all'interno del Programma della Regione Marche è intesa come insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli di un particolare limitato territorio a fronte di compensazioni effettuate a valere sugli interventi agroambientali del CSR. I progetti presentati nell'ambito degli accordi agroambientali d'area per poter essere finanziati devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e le altre condizioni stabilite nelle rispettive schede di intervento.</p> <p>Gli elementi comuni a tutti gli accordi agroambientali d'area, sono i seguenti:</p> <p>Progetto d'area</p>

	<p>Il progetto d'area prevede una serie di azioni collettive, finalizzate ad un obiettivo agro ambientale che coinvolgono un insieme di aziende ricadenti nell'area oggetto di intervento.</p> <p>Soggetti promotori</p> <p>Il Soggetto promotore è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto d'area ed è rappresentato da un Comune, da un'associazione di Comuni, da una associazione di agricoltori o da Enti gestori delle aree protette;</p> <p>I soggetti promotori, che saranno i responsabili della presentazione del progetto d'area, possono anche essere beneficiari di aiuti del CSR. Tali progetti presentati per poter essere finanziati devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e le altre condizioni stabilite nelle rispettive schede di intervento, compreso il superamento del punteggio minimo ottenuto dall'applicazione dei criteri di selezione delle suddette schede di misura.</p> <p>Gli interventi attivabili all'interno dell'accordo sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SRA01 - ACA 1 - produzione integrata • SRG07 - cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages • SRH01 - erogazione servizi di consulenza • SRH03 - formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali • SRH04 - azioni di informazione
<p>Progetti Integrati Locali (PIL)</p>	<p>Tutti gli aspetti legati allo sviluppo integrato delle aree rurali realizzato con il FEASR è attuato attraverso la procedura <i>bottom-up</i> garantita dall'approccio Leader.</p> <p>Il progetto territoriale prende in considerazione un solo obiettivo di natura economica, condiviso da tutte le amministrazioni locali partecipanti, che viene perseguito attraverso interventi volti al sostegno di attività artigianali, di servizi turistici, alla qualificazione delle risorse ambientali, storiche e culturali, nonché da azioni funzionali alla valorizzazione del territorio attraverso la promozione di un'offerta di pacchetti integrati.</p> <p>Soggetti promotori</p> <p>Nel caso di attivazione dei PIL, viene individuato un Soggetto promotore che è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto integrato locale, ed è rappresentato da un Comune capofila dell'area proposta.</p> <p>Progetto Integrato Locale</p> <p>Il processo di definizione di un PIL si sviluppa attraverso una serie di azioni, tra loro, fortemente correlate: l'analisi del territorio e l'individuazione dei principali fabbisogni dell'area; il coinvolgimento degli attori e dei portatori di interesse locali nella scelta degli obiettivi quantificati e nella definizione delle strategie; la costruzione di un piano di azione coerente con le strategie e realizzabile nei tempi previsti dagli strumenti di pianificazione sovraordinata.</p> <p>I PIL si basano sulla condivisione del processo e delle azioni individuate da parte degli attori locali, in un'ottica di gestione integrata delle risorse umane e finanziarie. La natura degli obiettivi rende indispensabile la presenza di un partenariato che comprenda soggetti sia pubblici che privati, che dimostrino la capacità di portare avanti iniziative con il cofinanziamento delle imprese e che mobilitino le energie dei cittadini.</p>

	<p>Gli interventi attivabili all'interno del PIL sono tutti gli interventi presenti nel Piano di sviluppo del GAL, purché coerenti con gli obiettivi di sviluppo economico del territorio interessato.</p>
--	--

6.6 DEFINIZIONI

Giovane Agricoltore (vedi par. 4.1.5. PSP PAC 2023-27 Italia)

Limite massimo di età: 40

Condizioni per essere "capo dell'azienda"

Il giovane agricoltore che si insedia, o si è insediato di recente, per la prima volta in un'azienda agricola è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.

Pertanto, nel caso costituisca un'impresa individuale, il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda.

Nel caso di società, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se:

1. detiene una quota rilevante del capitale;
2. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
3. provvede alla gestione corrente della società.

Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo i criteri sottoriportati:

° SOCIETA' DI PERSONE

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno "personalità giuridica": non sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Malgrado, quindi, tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale (con l'eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

a) Società semplice (S.s.) e Società in nome collettivo (S.n.c.)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce laIT 419 qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

b) Società in accomandita semplice (S.a.s.)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

° SOCIETA' DI CAPITALI

Hanno personalità giuridica. In esse i soci hanno una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto, quindi, in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

a) Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (Srl) e Società semplificata a responsabilità limitata (Ssrl)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del

Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

b) La Società unipersonale a responsabilità limitata (s.r.l. unipersonale)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

c) La Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

° SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SCARL)

A differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest'ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso. Possono essere definite come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato.

Le cooperative agricole operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame.

- Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Adeguati requisiti di formazione e/o competenze richiesti

Il giovane agricoltore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

1. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
2. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;
3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.

7 Schede di intervento

Premessa

Nelle schede d'intervento vengono riportati le azioni, i criteri, gli impegni, gli obblighi ecc adottati nel CSR mantenendo la numerazione nazionale riportata nel PSP.

SRA01 - Produzione integrata

Codice intervento (SM)	SRA01
Nome intervento	ACA 1 - produzione integrata
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivi trasversali e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei corpi idrici
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al miglioramento della gestione dei nutrienti
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di pesticidi

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento

L'intervento "Produzione integrata" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). I DPI sono approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), e relativi aggiornamenti. L'adesione ai disciplinari si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come previsto nel PAN).

La gestione dell'intervento in regime di qualità (SQNPI) aumenta la consapevolezza dei produttori mediante l'adozione sistematica di procedure che garantiscono un più efficiente assolvimento degli obblighi e una riduzione degli errori, con un controllo di conformità a carico della totalità dei produttori coinvolti. Questo tipo di gestione si traduce dunque in un impegno più gravoso per il produttore, ma consente un riscontro più puntuale all'esecuzione della misura e alla giustificazione della spesa pubblica a sostegno della stessa.

Le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (DPI) introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità, migliorative rispetto alle pratiche ordinarie e alle norme di condizionalità, in particolare nella gestione del suolo, nella fertilizzazione, nell'uso dell'acqua per irrigazione e nella difesa fitosanitaria delle colture.

L'intervento prevede un periodo di **impegno di durata pari a cinque anni**.

La **singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare** (01/01-31/12).

Collegamento con altri interventi

L'intervento può essere implementato in combinazione con l'intervento SRA15 "Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica".

Le superfici oggetto di aiuto in SRA01 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Produzione integrata, all'interno dei programmi operativi (OCM) dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di Produzione integrata finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di Produzione integrata a titolo di intervento settoriale o, in alternativa, con l'intervento SRA01 dello sviluppo rurale. I criteri di demarcazione e le procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento tra interventi settoriali previsti dal reg. UE 2115/2021 e interventi sviluppo rurale del CSR Marche 2023-27 sono riportati al par. 6.1.6 "Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento" del presente documento.

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, la Regione può promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

A seguito della verifica effettuata dal CREA PB Marche (vedi par. 6.3.3 del presente documento), l'intervento SRA01 è cumulabile con gli eco-schemi 2, 3 e 4 potenzialmente pertinenti, pertanto non verrà applicata alcuna decurtazione del premio per chi aderisce contemporaneamente agli Ecoschemi 2, 3 e 4 della PAC. Viceversa, per coloro che aderiscono contemporaneamente a SRA01 ed Ecoschema 5, per i gruppi colturali "Fruttiferi" ed "Olivo", gli importi dei premi devono essere rispettivamente ridotti di 163 Euro/ha per i "Fruttiferi" e 52 Euro/ha per l'"Olivo".

Per i beneficiari che hanno aderito al Bando 2022 (di cui al DDD n. 229 del 21 marzo 2022) il premio verrà corrisposto parzialmente con una riduzione pro rata per i mesi di sovrapposizione (01/01/2023 – 14/05/2023), per gli stessi impegni sulle stesse superfici.

E' prevista l'attivazione dell'intervento anche nell'ambito degli Accordi Agroambientali d'Area con le modalità riportate al cap. 6 par. 6.2 "progettazione Integrata" del presente CSR.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati;

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole;

C04 Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata;

C05 Le superfici eleggibili devono essere individuate in SQNPI:

- l'intervento viene attivato su tutto il territorio regionale per le seguenti colture: cereali, girasole, barbabietola da zucchero, pisello da industria, fagiolino da industria, fagiolo da industria, spinacio da industria, ortive da seme, cavolo, radicchio, insalate;

- nell'ambito di un Accordo Agroambientale d'Area l'intervento interessa tutte le colture per le quali sono presenti i Disciplinari di produzione integrata.

C06 La superficie minima oggetto d'impegno pari a 3 ettari che possono essere ridotti a 0,5 ettari in caso di frutta con “produzione integrata avanzata” in Accordo Agroambientale d'Area.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture per le quali vengono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale.

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

I01 Applicazione conforme, in regime SQNPI, del disciplinare di produzione integrata (DPI) approvato a livello regionale, articolato in “norme generali” e “norme per coltura” e relativo ai seguenti aspetti: lavorazioni del terreno, avvicendamento culturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. In particolare:

Lavorazioni del terreno:

In superfici con pendenza media fra il 10 e il 30% per le colture erbacee i disciplinari prevedono limitazioni della intensità delle lavorazioni (esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione) e l'obbligo della realizzazione di fossi temporanei ogni 60 metri oppure idonei sistemi alternativi definiti dal disciplinare regionale; per le colture arboree sono previsti obblighi di inerbimento permanente dell'interfila, ad esclusione di alcune aree a bassa piovosità.

Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione, mentre per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila e all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente.

Nelle aree di pianura sulle colture arboree è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale con deroghe in aree a bassa piovosità.

Regole specifiche sono previste per l'esecuzione dei sovesci.

Avvicendamento culturale

Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio. I disciplinari regionali riportano gli areali e le diverse condizioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, per cui è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica diversa. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni e precisazioni di successione per le diverse colture

che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.

Irrigazione

Registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui e rispetto dei volumi massimi di adacquamento in funzione della tessitura del suolo, con le modalità previste dalle linee guida nazionali.

Fertilizzazione

Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno. Le analisi vanno eseguite prima della stesura del piano di fertilizzazione o dell'utilizzazione delle schede a dose standard. Prevedere l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità: per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. Per le colture erbacee e per le colture arboree di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai 5 anni.

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per singole distribuzioni superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee ed orticole.

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali/territoriali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti.

Obbligo di utilizzare solo le sostanze attive ammesse dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di rispettare i vincoli sul numero di trattamenti specifici per singole sostanze attive e/o per gruppi di sostanze attive indipendentemente dall'avversità.

Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

L'impegno consiste nell'acquisizione della certificazione di regolazione strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione (secondo quanto definito dalle linee guida nazionali) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.

Scelta del materiale di moltiplicazione

È previsto quanto segue:

- colture erbacee da pieno campo: ricorso a semente certificata;
- colture ortive per le piantine: impiego di materiale di categoria "Qualità CE" e presenza di "passaporto delle piante" per le sementi categoria certificata CE;
- nuovi impianti di fruttiferi: se disponibile, ricorso a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato; presenza di "passaporto delle piante".

I disciplinari vengono applicati a livello di azienda, unità produttiva, coltura secondo le disposizioni regionali.

I02 Tenuta del registro delle operazioni culturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le modalità previste dalla Regione nell'avviso pubblico.

I03 Per le colture del melo, pero, pesco, susino e albicocco, adozione delle tecniche di Difesa Avanzata previste dal Disciplinare per l'utilizzo del metodo della "Confusione sessuale".

Le superfici assoggettate all'impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle.

È prevista la possibilità di trasformazione degli impegni del presente intervento in impegni di SRA29 "Produzione biologica".

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
BCAA 05	Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze
BCAA 06	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
BCAA 07	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee
CGO 01	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
CGO 02	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
CGO 07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase
CGO 08	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

RM Fert
RM Fit

Forma del sostegno

SIGC

Tipo di pagamenti

costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione del metodo di produzione integrata. Tra i maggiori costi si considera anche il costo della certificazione.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diversi gruppi colturali.

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Coltura	Premio €/Ha	Ambito di applicazione
Seminativi (cereali, girasole)	110,00	tutta la Regione
Ortive (ortive da seme, cavolo, radicchio, insalate)	250,00	tutta la Regione
Ortive da Industria e Barbabietola da zucchero	150,00	tutta la Regione
Fruttiferi	500,00	in AAA
Olivo	300,00	in AAA
Altre Ortive	250,00	in AAA
Vite	465,00	in AAA
Frutta (Produzione Integrata Avanzata)	740,00	in AAA

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

Per l'intervento SRA01 "Produzione integrata", il premio relativo a "Frutta (produzione integrata avanzata)" è contenuto nel documento "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno – CSR 2023-2027 della Regione Marche" (All.04) la cui adeguatezza ed esattezza è confermata, a norma dell'art. 82 del Reg. UE 2115/2021, dal CREA "Centro Politiche e Bioeconomia" quale organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del piano strategico della PAC.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

Intervention Code (MS)	SRA03
Nome intervento	ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivi trasversali e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni di ammoniaca
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei corpi idrici
R.23 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'equilibrio idrico

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento
<p>L'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare sulle superfici a seminativo l'Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.</p> <p>L'intervento risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica.</p> <p>Al contempo l'intervento consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua, sia in termini di mitigazione, riducendo l'emissione di CO₂ che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, per mineralizzazione della sostanza organica.</p>

L'intervento concorre quindi anche agli obiettivi della Strategia nazionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un periodo di **impegno di durata pari a cinque anni**.

La singola annualità dell'impegno è **referita all'anno solare** (01/01-31/12).

Collegamento con altri interventi

L'intervento deve essere implementato in combinazione con l'intervento SRA06 "Cover Crops".

Inoltre SRA03 può essere implementato anche in combinazione con gli interventi:

- SRA15 "Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica";
- SRA29 "Adozione e mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica".

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, la Regione può promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali assunti.

A seguito della verifica effettuata dal CREA PB Marche (vedi par. 6.3.3 del presente documento), l'intervento SRA03 è cumulabile con gli eco-schemi, pertanto non verrà applicata alcuna decurtazione del premio per chi aderisce contemporaneamente agli Ecoschemi della PAC.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati;

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Altri criteri di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità:

C04 L'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo;

C05 I beneficiari aderiscono con una superficie minima di 5 ettari;

C06 Sono ammissibili le sole colture annuali

C07 Le superfici ammissibili sono solo quelle biologiche certificate Reg 848/2018;

C08 L'intervento SRA003 è attivabile solo con attivazione integrata con SRA006 "Introduzione delle colture di copertura e della bulatura";

C09 Predisposizione di un Progetto aziendale che riporta la gestione delle superfici sottoposte agli impegni con SRA003 e SRA006.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115.

Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / strip tillage

I 3.2.1 Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza;

I 3.2.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice;

I 3.2.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*). Modalità specifiche di gestione dei residui ed eventuali deroghe al mantenimento in loco di tutte le stoppie e residui colturali sono rimandati alle linee guida predisposte dalla Regione.

I 3.2.4. Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;

I 3.2.5 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalla Regione;

I 3.2.6 Uso dei soli fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica.

È previsto il mantenimento degli impegni sulle superfici dichiarate nella domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo (vincolo ad appezzamenti fissi).

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

001 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

002 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
BCAA 05	Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze
BCAA 06	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
BCAA 07	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Forma del sostegno

SIGC

Tipo di pagamenti

costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Il premio ad ettaro sottoposto ad impegno è pari a € 250,00

Gli importi dei premi devono essere **intesi come valori massimi** (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L’importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L’intervento esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

SRA06 - Introduzione delle colture di copertura e della bulatura

Intervention Code (MS)	SRA06
Nome intervento	ACA6 - cover crops
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivi trasversali e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBBIETTIVO SPECIFICO DELLA
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al miglioramento della gestione dei nutrienti
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di pesticidi

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento
<p>L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a seminare colture di copertura delle superfici a seminativo o a introdurre la pratica della bulatura (trasemina di leguminose su cereali). L'intervento si compone di due azioni:</p> <p>Azione 6.1 - Colture di copertura;</p> <p>Azione 6.2 – Bulatura.</p> <p>I principali benefici climatici e ambientali delle azioni previste dall'intervento comprendono la riduzione della lisciviazione dei nitrati nelle acque e il miglioramento della struttura e fertilità del suolo (Obiettivo specifico 5) nonché l'aumento del sequestro di carbonio organico nel suolo, la riduzione delle emissioni di gas serra e una maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti climatici (Obiettivo specifico 4).</p> <p>La semina di colture di copertura nell'azione 6.1, diminuendo il periodo in cui il terreno è lasciato nudo, riduce il rischio di erosione del suolo e con ciò contribuisce sia all'OS5, per la protezione del suolo, sia all'OS4 in termini di adattamento, in quanto attenua l'effetto battente sul suolo delle piogge, favorisce le infiltrazioni d'acqua, limita il deflusso idrico superficiale. Inoltre, le colture di copertura, utilizzando per la loro crescita l'azoto e altri elementi</p>

nutritivi lasciati dalla fertilizzazione della coltura precedente, riducono i fenomeni di emissione di gas serra (protossido di azoto) in atmosfera (OS4) e la lisciviazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee (OS5). Il sovescio delle colture di copertura o il loro utilizzo come pacciamatura apporta sostanza organica nel terreno, favorendo lo sviluppo dell'attività microbica e della fauna terricola con conseguente incremento dello stoccaggio di carbonio organico del suolo (OS4) e miglioramento della struttura e fertilità del suolo (OS5).

La trasemina di specie leguminose sui cereali autunno-vernini nell'Azione 6.2 (bulatura), incrementando la biomassa di radici che si sviluppa nel terreno, favorisce l'attività microbica e della fauna terricola con conseguente incremento dello stoccaggio di carbonio organico (OS4) e miglioramento della struttura e fertilità del suolo (OS5). Il maggiore contenuto di sostanza organica riduce anche i rischi di erosione del suolo (OS5), con conseguente aumento della capacità di ritenzione idrica, contribuendo all'adattamento ai cambiamenti climatici (OS4). L'attività azotofissatrice dei batteri in simbiosi con la coltura leguminosa riduce il fabbisogno di fertilizzazioni azotate nella coltura successiva e di conseguenza attenua i fenomeni di emissione di protossido di azoto (OS4) e lisciviazione dei nitrati nelle acque di percolazione (OS5).

Il divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, diserbanti e altri presidi fitosanitari sulle colture di copertura autunno-vernine e/o estive (Azione 6.1) e il divieto assoluto di diserbo a partire dalla semina del cereale nella bulatura (Azione 6.2), contribuiscono inoltre agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione delle perdite dei nutrienti e dell'uso dei pesticidi.

Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

Nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 6.2 all'Azione 6.1 e viceversa.

L'intervento prevede un periodo di **impegno di durata pari a cinque anni**.

La singola annualità **dell'impegno è riferita all'anno solare** (01/01-31/12).

Collegamento con altri interventi

L'intervento deve essere implementato in combinazione con l'intervento SRA03 "tecniche lavorazione ridotta dei suoli".

Inoltre è consentito rafforzare gli impegni previsti anche con i seguenti interventi agro-climatico-ambientali:

-
- SRA15 "Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica"
- SRA29 "Adozione e mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica"

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, la Regione può promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

A seguito della verifica effettuata dal CREA PB Marche (vedi par. 6.3.3 del presente documento), l'intervento SRA06 è cumulabile con gli eco-schemi, pertanto non verrà applicata alcuna decurtazione del premio per chi aderisce contemporaneamente agli Ecoschemi della PAC.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole

Altri criteri di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità:

- C04** Superficie oggetto di impegno (SOI) condotta a seminativo (ad esclusione dei prati avvicendati e dei terreni a riposo);
- C05** Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima pari a 2 ettari;
- C06** L'intervento SRA006 è attivabile solo tramite attivazione integrata con SRA003 "Tecniche lavorazione ridotta dei suoli";
- C07** Le superfici devono essere condotte con metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. 848/2018;
- C08** Predisposizione di un Progetto aziendale che riporta la gestione delle superfici sottoposte agli impegni con SRA003 e SRA006.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

Azione 6.1 Colture di copertura

I01.1 Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura. Le tipologie di colture di copertura saranno definite all'interno delle disposizioni attuative regionali;

I01.2 Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea;

I01.3 Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La quantità di semente da utilizzare sarà definita all'interno delle disposizioni attuative regionali;

I01.4 Tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non deve intercorrere più di un certo numero di giorni. L'intervallo temporale ed eventuali considerazioni in funzione di condizioni meteorologiche avverse, verranno definite all'interno delle disposizioni attuative regionali;

I01.5 È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura, con eventuale possibilità di deroga in caso di abbinamento con l'intervento SRA03. L'intera biomassa prodotta non viene infatti asportata, ma viene interrata (sovescio), oppure allestata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura;

I01.6 Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura; il presente divieto non compromette la deroga di cui al punto I01.5;

I01.7 Divieto di pascolamento.

Azione 6.2 Bulatura

I02.1 Effettuare una trasemina sui cereali autunno vernini in fase di accostamento e prima della levata con specie leguminose;

I02.2 Utilizzo per la trasemina della sola seminatrice, eventualmente abbinata ad erpice o ad altra attrezzatura. Le modalità e le attrezzature da utilizzare verranno definite all'interno delle disposizioni attuative regionali;

I02.3 Divieto assoluto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del cereale;

I02.4 Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La quantità di semente da utilizzare verrà definita all'interno delle disposizioni attuative regionali.

La superficie richiesta a premio, per l'azione 6.1 o per l'azione 6.2, può interessare parcelle diverse da quelle della domanda iniziale di aiuto (non vincolo ad appezzamento fisso). Pertanto la superficie di riferimento in valore assoluto (numero di ettari impegnati nell'intervento) deve essere fissa ma la posizione geografica della "parcella agricola" a premio può variare in relazione all'avvicendamento culturale pianificato per i 5 anni.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
BCAA 06	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
CGO 01	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
CGO 02	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
CGO 07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

RN Fert

Forma del sostegno

SIGC

Tipo di pagamenti

costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi. Si considerano anche i costi di transazione.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno. Gli importi dei pagamenti sono riportati in tabella.

Azione attivata	Premio €/Ha/anno
Azione 6.1	200,00
Azione 6.2	200,00

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a), da ridurre in proporzione al budget disponibile qualora questo non fosse sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, con il vincolo che la riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e

l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

SRA08 - Gestione prati e pascoli permanenti

Codice intervento (SM)	SRA08
Nome intervento	ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivi trasversali e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni di ammoniaca
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei corpi idrici
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al miglioramento della gestione dei nutrienti
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di pesticidi
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento

L'intervento "Gestione prati e pascoli permanenti" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad aderire al presente intervento per un periodo di cinque anni.

L'intervento è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità e alla fornitura dei servizi eco-sistemici e alla tutela delle risorse naturali, come suolo e acqua, inoltre concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

I prati e pascoli permanenti, in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN), favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e habitat, contribuendo al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6. Inoltre, la loro gestione sostenibile limita i processi di erosione e degrado del suolo ed elimina l'apporto di fertilizzanti chimici di sintesi e di agrofarmaci potenzialmente inquinanti le risorse idriche, quindi, favorisce la protezione del suolo e della qualità delle acque, contribuendo al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5. Sul versante climatico, i prati e i pascoli oggetto di pratiche di mantenimento contribuiscono nell'ambito del settore LULUCF (Land Use, Land Use Change, Forestry) alla stima degli assorbimenti e delle emissioni gas serra nella categoria Grazing land management, che strutturalmente registra un assorbimento netto, proteggendo gli stock di carbonio esistenti e aumentandone il sequestro. La copertura erbosa permanente, quale effetto degli impegni di miglioramento incentivati, migliora la resilienza agli eventi meteorologici estremi. Anche il mantenimento delle pratiche locali tradizionali, come il pascolo arborato, rappresenta una pratica di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzata ad una gestione più sostenibile del territorio, come esplicitamente indicato nella Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC), in quanto riduce il rischio di stress da caldo degli animali al pascolo durante il periodo estivo (effetto diretto). Per questo l'intervento contribuisce all'Obiettivo specifico 4 sia in termini di mitigazione che di adattamento.

Gli impegni sopra elencati contribuiscono anche agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell'uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.

Le finalità ambientali dell'intervento sono complementari e sinergiche con molte delle azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione alla legislazione ambientale dell'Unione (PAN e Direttiva uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, PAF e Direttive Habitat e Uccelli, PdG e Direttiva Quadro Acque, Direttiva Nitrati).

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale ed alle tipologie culturali dei prati pascoli e pascoli permanenti.

Si articola in due azioni:

- **Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti;**
- **Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti, incluse le pratiche locali tradizionali.**

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Collegamento con altri interventi

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con i seguenti interventi agro-climatico-ambientali:

- SRA29 "Adozione e mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica"

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, la Regione può promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

L'intervento SRA08 è cumulabile con tutti gli eco-schemi, posto che venga assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono. L'eventuale decurtazione del premio sarà disciplinata con le modalità definite a livello nazionale, vedi par. 6.3.3.

Nel caso in cui nello stesso anno venga presentata una domanda a valere del presente intervento e contemporaneamente sia presente una domanda per gli stessi impegni e stesse superfici a valere delle precedenti programmazioni, l'AdG regionale provvederà ad una riduzione pro rata dei premi del CSR Marche per i mesi di sovrapposizione (01 gennaio – 14 maggio).

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati;

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole;

C03 Altri gestori del territorio.

Altri criteri di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità:

C05 Superfici ammissibili: prati - pascoli permanenti; pascoli permanenti

C06 Gli animali devono essere allevati nella regione Marche ed avere il codice di stalla regionale

C07 Presentazione di un piano di turnazione del pascolamento

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo **di 5 anni**, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70(3) Regolamento (UE) 2021/2115:

Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti

I02.1 Mantenere sulla superficie oggetto di impegno un carico zootecnico minimo pari a 0,3 UBA/Ha e massimo pari a 1,2 UBA/Ha. Gli animali considerati ai fini del carico di UBA/Ha sono: bovini, ovicaprini ed equidi;

I02.3 Eliminazione meccanica/manuale delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, la cui proliferazione non viene contrastata dagli animali al pascolo;

I02.4 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.

I02.5 È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica.

I02.6 Periodo minimo di pascolamento 120 giorni/anno;

I02.7 Preclusione al pascolamento delle aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza;

I02.8 Dispersione delle deiezioni accumulate nelle aree di sosta

Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti, incluse le pratiche locali tradizionali

I03.1 Mantenere sulla superficie oggetto di impegno un carico zootecnico pascolante minimo pari a 0,3 UBA/Ha e massimo pari a 1,2 UBA/Ha. Gli animali considerati ai fini del carico di UBA/Ha sono: bovini, ovicaprini, equidi. Il periodo minimo di pascolamento è di 120 giorni/anno.

I03.2 Eliminazione meccanica/manuale delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, la cui proliferazione non viene contrastata dagli animali al pascolo.

I03.3 Rispettare i criteri di gestione dei pascoli che consentano l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso attraverso strumenti individuati ed adeguati alle realtà territoriali, quali piani di turnazione del pascolamento che devono rispettare le normative vigenti a livello regionale. I criteri per la redazione ed il controllo dei piani di turnazione del pascolamento verranno definiti in disposizioni attuative regionali.

I03.4 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.

I03.5 È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica.

I03.6 Preclusione al pascolamento delle aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza

I03.7 Dispersione delle deiezioni accumulate nelle aree di sosta

Per tutte e due le tipologie di azione, l'intervento si applica ad appezzamenti fissi.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
BCAA 01	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Riduzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.
BCAA 09	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti designati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000
CGO 02	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
CGO 07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Forma del sostegno

SIGC

Tipo di pagamenti

costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi. Si considerano anche i costi di transazione.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Pagamenti per l'intervento "Gestione prati e pascoli permanenti" per tipologia di Azione
(euro/ettaro/anno)

Azione 8.2 euro/ettaro/ anno	Azione 8.3 euro/ettaro/ anno
130,00	130,00

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a), da ridurre in proporzione al budget disponibile qualora questo non fosse sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, con il vincolo che la riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

SRA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità

Codice intervento (SM)	SRA14
Nome intervento	ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse genetiche
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.25 Percentuale di unità di bestiame (UB) soggette a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare la sostenibilità ambientale

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento

L'intervento prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi allevatori un adeguato livello di reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile.

L'intervento, anche sulla base dell'esperienza maturata con la programmazione 2014-2022, ha anche lo scopo di dare continuità all'opera di tutela di queste razze e rispondere pertanto al fabbisogno che il territorio regionale esprime a riguardo cercando, per quanto possibile, di incrementare il numero di beneficiari che si impegnano nell'opera di conservazione.

L'intervento, predisposto in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera a), ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità animale nelle aziende agricole, sostenendo l'allevamento di animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte al Repertorio Regionale istituito dalla legge regionale n.12 del 03/06/2003.

L'intervento, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 art. 70 comma 6 lettera b) prevede un periodo di impegno di **durata di 5 anni**.

La singola annualità dell'**impegno** è riferita all'**anno solare** (01/01-31/12).

Collegamento con altri interventi

Al fine di migliorare le performance dell'intervento è consentito rafforzare gli impegni previsti con l'intervento agro-climatico-ambientale SRA30 "benessere animale".

L'intervento SRA14 è cumulabile con tutti gli eco-schemi, posto che venga assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono. L'eventuale decurtazione del premio sarà disciplinata con le modalità definite a livello nazionale, vedi par. 6.3.3.

Nel caso in cui nello stesso anno venga presentata una domanda a valere del presente intervento e contemporaneamente sia presente una domanda per gli stessi impegni e stesse superfici a valere delle precedenti programmazioni, l'AdG regionale provvederà ad una riduzione pro rata dei premi del CSR Marche per i mesi di sovrapposizione (01 gennaio – 14 maggio).

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, la Regione può promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

- C01 Agricoltori Allevatori singoli o associati

Altri Criteri di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti ulteriori criteri di ammissibilità:

- C03 iscrizione della razza a rischio di estinzione/erosione al Repertorio Regionale della biodiversità animale di cui alla legge regionale n.12/2003;
- C04 i capi con codice di allevamento regionale sono iscritti ad un Registro Anagrafico (Cavallo del Catria, Razza ovina Sopravissana) o a un Libro genealogico (Razza ovina Fabrianese).

Al fine di garantire livelli sufficientemente ambiziosi dell'intervento, sulla base delle caratteristiche territoriali degli allevamenti la Regione Marche ha fissato come **soglia minima 1 UBA** per ogni razza allevata a cui corrispondere un livello minimo di sostegno.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

- **I01** allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse;
- **I02** dovrà essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Forma del sostegno

SIGC

Tipo di pagamenti

costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'allevamento di razze in via di estinzione.

Il pagamento annuale si riferisce al nucleo di animali impegnati (capo/uba) effettivamente sottoposto a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tipologie di specie e razze oggetto d'impegno. **L'importo del pagamento è pari a 200 €/UBA/anno.**

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

SRA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità

Codice intervento (SM)	SRA15
Nome intervento	ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse genetiche
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivi trasversali e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento
<p>L'intervento prevede un sostegno a superficie e/o a pianta isolata a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio estinzione/erosione genetica, meno produttive rispetto ad altre specie vegetali e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi un adeguato livello di reddito e il mantenimento vitale di un modello di agricoltura sostenibile.</p> <p>L'intervento, anche sulla base dell'esperienza maturata con la programmazione 2014-2022, ha anche lo scopo di dare continuità all'opera di tutela di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione e rispondere al fabbisogno che il territorio regionale esprime al riguardo cercando, per quanto possibile, di incrementare il numero di beneficiari e le superfici dedicate alla conservazione di queste risorse genetiche vegetali.</p> <p>La conservazione di queste varietà rappresenta un elemento essenziale anche in virtù della difficoltà di reperimento sul mercato di materiali di riproduzione e moltiplicazione, dovuto alla poca espansione, in termini di superfici nelle singole aziende agricole e dall'altra dalla difficoltà, in taluni casi, a trovare sbocchi di mercato. Per questi motivi le superfici coltivate, risultano spesso, molto limitate all'interno delle stesse. L'obiettivo è pertanto quello di favorire la conservazione di queste varietà consentendo, laddove opportuno, l'accesso all'intervento a tutti i beneficiari indipendentemente dalla entità delle superfici che sottoporranno ad impegno.</p> <p>Per le sole colture arboree, considerata la natura delle varietà da preservare e le criticità già espresse, possono essere assoggettate a premio anche esemplari che insistono su superfici risultanti come tare aziendali.</p> <p>L'intervento, predisposto in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera a), ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità agricola vegetale nelle aziende agricole, sostenendo la coltivazione di specie e varietà riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte al Repertorio Regionale della biodiversità di cui alla Legge Regionale n.12 del 03/06/2003.</p> <p>L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.</p>

La singola annualità **dell'impegno** è riferita all'**anno solare** (01/01-31/12).

Collegamento con altri interventi

Al fine di migliorare le performance ambientali derivanti dall'intervento è consentito rafforzare gli impegni previsti dal presente intervento con i seguenti interventi agro-climatico-ambientali:

- SRA 01 "Produzione integrata"
- SRA 03 "Tecniche lavorazione ridotta dei suoli"
- SRA 06 "Introduzione delle colture di copertura e della bulatura"
- SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica".

La combinazione di più impegni rispetto alla medesima superficie consente infatti un'amplificazione dell'effetto ambientale in quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto dall'agricoltore.

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, la Regione può promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

L'intervento SRA15 è cumulabile con tutti gli eco-schemi, posto che venga assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono. L'eventuale decurtazione del premio sarà disciplinata con le modalità definite a livello nazionale, vedi par. 6.3.3.

Nel caso in cui nello stesso anno venga presentata una domanda a valere del presente intervento e contemporaneamente sia presente una domanda per gli stessi impegni e stesse superfici a valere delle precedenti programmazioni, l'AdG regionale provvederà ad una riduzione pro rata dei premi del CSR Marche per i mesi di sovrapposizione (01 gennaio – 14 maggio).

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati

Altri Criteri di Ammissibilità

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti altri criteri di ammissibilità:

C03 - risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione iscritte nel Repertorio Regionale della biodiversità vegetale di cui alla LR 12/03

C04 - risorse genetiche di specie legnose da frutto locali a rischio di erosione/estinzione iscritte nel Repertorio Regionale della biodiversità animale di cui alla LR 12/03

C05 - le superfici devono essere possedute in base a un legittimo titolo di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale

C06 - I gruppi culturali ammessi a sostegno riguardano: seminativi, mais, ortaggi, olivo, arboree da frutto

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115.

I01 Coltivare almeno una risorsa genetica locale a rischio di erosione genetica agraria per l'intero periodo di impegno;

I02 Mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici degli impianti di colture perenni o, nel caso di piante isolate, del numero di piante ammesse in domanda di sostegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali al capitolo 6.3 del presente documento;

I03 Mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici a colture annuali indicate nella domanda di sostegno, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali al capitolo 6.3 del presente documento;

I04 Nel caso di superfici arboree con piante isolate o filari mantenere una fascia di rispetto massimo 5 metri per lato;

I05 nel caso di specie arboree isolate, effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari oggetto dell'impegno.

I06 Nel caso di Colture Erbacee: coltivazione di semente proveniente da campi di produzione da seme verificati dall'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

I07 Nel caso di Colture Arboree: conservazione di alberi riconosciuti dall'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" come specie contenute nel Repertorio regionale;

I08 Nel caso di Nuovi impianti di Colture Arboree si richiede materiale di propagazione verificato dall'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
GAEC07	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Criteria per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Forma del sostegno

SIGC

Tipo di pagamenti

- costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno
- costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dalla coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie e/o piante isolate ammissibili, sottoposte a impegno.

Il metodo di calcolo per il pagamento considera le piante isolate ricomprese nei raggruppamenti "Legnose da frutto" e il pagamento è comunque effettuato a superficie.

Coltura	Premio €/Ha
Arboree da frutto	530,00
Seminativi	300,00
Olivo	400,00
Ortive	600,00
Mais	500,00

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

- Sì No Misto

SRA16 - Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma

Codice intervento (SM)	SRA16
Nome intervento	ACA16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse genetiche
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

Ambito di applicazione territoriale

Regione Marche Per il presente intervento può essere prevista l'attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio della Regione.

Obiettivi specifici correlati, obiettivi trasversali e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.27 Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

<p>L'intervento, indirizzato a sostenere attività riguardanti la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione dell'agrobiodiversità, prevede un pagamento volto al riconoscimento delle spese materiali e immateriali effettivamente sostenute dai beneficiari per realizzare le azioni necessarie ritenute di interesse allo scopo.</p> <p>La finalità dell'intervento, in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera b), è di sostenere la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura attraverso azioni mirate, concertate e di accompagnamento, finalizzate alla caratterizzazione, raccolta e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche autoctone minacciate di erosione genetica e non, allo scopo di conoscerne e valorizzarne l'unicità genetica e le relative potenzialità produttive, in considerazione della loro importanza ai fini scientifici, economici, ecologici, storici e culturali.</p> <p>Per risorse genetiche minacciate di erosione genetica si intendono quelle per le quali vengono fornite prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone o primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale, così come previsto dal Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45, paragrafo 4 e 5. In particolare, per la Regione Marche le risorse genetiche locali a rischio di estinzione così individuate, sono state iscritte nel Repertorio Regionale istituito dalla legge regionale n.12 del 03/06/2003.</p>

Facendo riferimento al quadro descritto nell'ambito della Scheda specifica del PSP, le attività oggetto del sostegno per la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura sono dettagliate nelle seguenti azioni:

a) azioni mirate:

a.1) individuazione, recupero, caratterizzazione, valutazione delle risorse genetiche locali, del materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, ed iscrizione di quelle a rischio di estinzione nel Repertorio Regionale istituito dalla Legge Regionale n.12 del 03/06/2003;

a.2) conservazione "in situ/on farm" ed "ex situ" delle risorse genetiche locali ivi compreso il materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica;

a.3) tutela, mantenimento, gestione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche microbiche conservate nelle collezioni "ex situ";

a.4) costituzione e sviluppo di materiale eterogeneo ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 o comunque di varietà a larga base genetica;

a.5) valorizzazione delle risorse genetiche locali e del materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, tramite:

i. qualificazione dei processi e delle produzioni;

ii. certificazione di filiera; percorsi di valorizzazione delle varie filiere di produzione;

iii. percorsi del cibo e dell'agrobiodiversità;

iv. ottimizzazione delle tecniche colturali per le specifiche varietà vegetali o materiale eterogeneo (Regolamento (UE) 2018/848) e dei sistemi di allevamento di particolari razze animali, nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale;

v. individuazione e valorizzazione delle caratteristiche organolettiche, chimico-nutrizionali, microbiologiche e sensoriali delle produzioni; reintroduzione in coltivazione/allevamento/produzione; produzione del materiale genetico per la moltiplicazione e riproduzione (qualità, aspetti sanitari e fitosanitari, reintroduzione in commercio);

vi. sviluppo e introduzione di metodi di gestione e selezione anche partecipativa, delle risorse genetiche volte a valorizzare la biodiversità vegetale, animale e microbica che meglio si evolve e si adatta all'agroecosistema locale incrementandone la capacità di resilienza;

a.6) sviluppo, tenuta, implementazione e pubblicazione su Internet di repertori/registri/banche dati regionali delle risorse genetiche locali, possibilmente in modalità interoperabile con l'Anagrafe nazionale della L. 194/2015 e/o con altre banche dati già esistenti inerenti le risorse genetiche;

a.7) mantenimento del repertorio regionale del patrimonio genetico e funzionamento delle reti di conservazione e sicurezza previsti dalla Legge Regionale n. 12 del 03/06/2003 e dal Regolamento Regionale di attuazione n. 10 del 24/10/2004.

b) azioni concertate:

b.1) attivazione di progetti a carattere comprensoriale per coinvolgere un intero territorio nella tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, intesa anche come valore culturale di un determinato territorio, in particolare in zone Natura 2000 o ad alto valore naturalistico;

b.2) attivazione e/o sostegno alle comunità locali vocate alla tutela e valorizzazione dell'agro biodiversità di un territorio, alla diffusione della cultura rurale ad essa legata e ai temi dell'agro-ecologia e dell'economia circolare;

b.3) networking (creazioni di reti e animazione delle stesse) a livello regionale e/o nazionale e/o transnazionale, tra tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati al recupero, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche) azioni di accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di relazioni tecniche - coinvolgendo organizzazioni non governative e altri soggetti interessati.

c) azioni di accompagnamento

c.1) comunicazione, informazione, scambi di conoscenze, aggiornamento professionale degli operatori e dei tecnici a supporto degli Agricoltori e Allevatori ed in particolare degli Agricoltori e Allevatori Custodi ai sensi della L. 194/2015, che attraverso l'incremento della biodiversità di razze, varietà o materiale eterogeneo vegetale e comunità microbiche, mirano ad incrementare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli.

Le singole attività sono definite direttamente nei dispositivi attuativi regionali.

Collegamento con altri interventi

L'intervento si applica per azioni diverse da quelle sostenute dagli interventi SRA14 "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica" e SRA15 "Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica".

Le tipologie di azioni supportate attraverso il presente intervento si collegano in modo sinergico ad altri interventi SRA (ad esclusione degli interventi sopra indicati) e di investimento e di scambio delle conoscenze e diffusione dell'informazione, sia allo scopo di invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare habitat e paesaggi attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di biodiversità animale/vegetale/microbica di interesse agricolo e alimentare, sia allo scopo di diffondere in modo capillare ed integrato le conoscenze e le innovazioni (attraverso formazione, innovazione e consulenza specifica) adeguate alle reali esigenze delle imprese verso una maggiore sostenibilità e resilienza delle stesse.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR07 - Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della Pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP).

L'AMAP è soggetto individuato dalla normativa regionale (L.R. 12/2003) per la gestione delle attività collegate alla tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Impegni inerenti le azioni previste dall'intervento

IM01 - realizzare le attività previste dall'intervento conformemente a quanto definito con atto di concessione dell'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe oggetto di approvazione.

Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dalle disposizioni attuative dal regolamento delegato e della normativa nazionale in materia.

OB02 - Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Principi generali di ammissibilità delle spese

Oltre a quanto specificato al capitolo 6, par. 6.1.5 punto 1.1) "Ammissibilità delle spese al FEASR – Principi generali", si specifica che l'intervento può coprire i costi di funzionamento. Gli investimenti e le relative spese

generali, possono essere sovvenzionati solo pro-quota, sulla base dell'utilizzo effettivo ai fini dell'intervento (anche in termini di tempo).

Vigenza temporale delle spese

SP01 Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

SP02 – Il termine ultimo di ammissibilità delle spese per i beneficiari è fissato nelle disposizioni attuative emesse dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali proroghe dalla stessa accordate.

Categorie di spese ammissibili

A livello regionale le spese ammissibili, oltre a quanto riportato al capitolo 6 - par. 6.1.5 "Ammissibilità delle spese al FEASR" sono le seguenti:

SP04 - Costruzione, acquisizione, [incluso il leasing], miglioramento di beni immobili esclusivamente funzionali al raggiungimento dell'obiettivo del presente intervento;

SP05 – Spese per collezioni di risorse genetiche vegetali e microbiche, locali e in particolare di quelle a rischio di estinzione, di specie vegetali annuali o pluriennali e per adeguamento infrastrutture dedicate alla conservazione in situ e l'utilizzo delle comunità microbiche che colonizzano gli agroecosistemi;

SP06 - Spese per conservazione "in vivo" di nuclei di risorse genetiche animali locali a rischio di erosione genetica;

SP07 - Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature esclusivamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente intervento;

SP08 – Spese per acquisto di beni e servizi e/o rimborsi spesa forfettari, funzionali alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento e pertinenti all'azione finanziata comprese quelle per l'affidamento agli agricoltori/coltivatori custodi di attività di moltiplicazione/conservazione in situ/on farm di risorse genetiche vegetali e agli allevatori custodi di attività di conservazione di razze animali a rischio di estinzione diverse da quelle previste dall'Intervento SRA14 "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica" e SRA15 "Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica" entrambe realizzate in collaborazione con le Banche del germoplasma vegetale o animale;

SP09 – Spese di gestione (anche in forma forfettaria come percentuale di altre spese): spese di funzionamento, di personale, di formazione, spese finanziarie, spese di rete;

SP10 – Spese per incarichi professionali o per incarichi assegnati in convenzione a Enti di Ricerca pubblici o Università per la realizzazione di attività specialistiche, anche riferite alle spese SP05 e SP06;

SP11 – Spese per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo o manutenzione di programmi informatici, licenze, marchi commerciali, ecc.

SP12 - Spese per il personale (comprese missioni e trasferte) dipendente, a tempo indeterminato o determinato, destinato a tempo pieno o parziale alle attività dell'Intervento, compreso assegni di ricerca, borse di studio, entro i limiti previsti dall'Autorità di gestione;

SP13 – Spese per studi specifici su temi inerenti la conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare solo se correlati al raggiungimento dell'obiettivo specifico OS6;

SP14 – Spese per il monitoraggio sanitario/fitosanitario ed eventuali analisi di laboratorio delle risorse genetiche animali e vegetali compresi i materiali eterogenei appropriati con un grado elevato di diversità genetica - conservate in situ/on farm e nelle collezioni ex situ;

SP15 - Spese generali collegate alle spese SP04, SP05, SP06, SP10, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese relative agli investimenti previsti;

SP016 - Spese generali indirette riferite ad affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, etc. calcolate come tasso forfettario entro i limiti previsti dalle Autorità di Gestione.

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Nelle azioni che comportano l'allevamento di specie vegetali in campo o di animali in stalla, sia in strutture pubbliche che private, premesso che ai gestori non è richiesto alcun impegno virtuoso, poiché l'azione virtuosa è proprio l'allevamento di specie che non è conveniente allevare, è comunque richiesto il rispetto dei criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (ammissibilità). Nel resto delle azioni che non coinvolgano la coltivazione o l'allevamento (per esempio le banche per il germoplasma) questo riferimento ai criteri non è valido.

Forma di sostegno

Sovvenzione

Tipo di pagamenti

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
 somme forfettarie

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto del 100% delle spese effettivamente sostenute per le tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari.

Il contributo è erogato a rendicontazione delle attività svolte in unica soluzione o per stati di avanzamento lavori.

L'importo unitario previsto è pari a 250.000 euro annuo.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali

Codice intervento (SM)	SRA28
Nome intervento	sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.16. Numero di ettari o numero di altre unità soggetti a impegni in materia di mantenimento per imboschimento e agroforestazione
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.17 Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione, incluse le ripartizioni

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento
<p>L'intervento è volto a garantire lo sviluppo e la permanenza, attraverso una adeguata e continua gestione, degli impianti di imboschimento e di sistemi agroforestali realizzati su superfici agricole e non agricole con gli interventi di impianto della scheda di investimento SRD05 del presente piano e, per casi particolari, anche con analoghi interventi previsti nei precedenti periodi di programmazione.</p> <p>L'intervento persegue le seguenti finalità di interesse nazionale:</p> <ol style="list-style-type: none">garantire il mantenimento e la vitalità degli impianti di imboschimento e dei sistemi agroforestali eseguiti con il cofinanziamento FEASR, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni per le quali sono stati realizzati;incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell'equilibrio idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;

- e) migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- f) fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- g) fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste;
- h) diversificare il reddito aziendale agricolo e forestale.

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un premio annuale ad ettaro per un periodo di 10 anni per la copertura del mancato reddito agricolo e per un periodo di 5 anni per i costi di manutenzione (cure colturali) necessari a mantenere l'impianto, comprese le spese di transazione, ai titolari di superfici agricole, non agricole e/o di superfici forestali che si impegnano a realizzare una o più delle seguenti Azioni:

SRA28.1) Mantenimento impianti di imboscamento naturaliformi su superfici agricole;

Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.1 - Impianto di imboscamento naturaliforme su superfici agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura del mancato reddito agricolo e dei costi di manutenzione (cure colturali), comprese le spese di transazione.

SRA28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;

Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.2 – Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro, che, oltre alle spese di transazione, comprende solo:

- b) impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali) e il mancato reddito agricolo.

La Regione Marche non finanzia impianti di arboricoltura a ciclo breve

Ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3, del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione prevede di utilizzare il Feasr 2023-2027 per onorare gli impegni pluriannuali di cui alla misura 8.1 del proprio PSR 2014-2022, ancora pendenti a valere del Reg. (Ue) 1305/2013, in attuazione e coerenza con le disposizioni della presente scheda.

Nello specifico l'azione SRA28.1 "Mantenimento impianti di imboscamento naturaliformi su superfici agricole" verrà attivata solo per i progetti in transizione; mentre l'azione SRA 28.2 "Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole" verrà attivata sia in transizione che per i nuovi impegni pluriannuali.

Il calcolo per la **durata dell'impegno** per il riconoscimento dei premi è riferito all'anno solare e decorre:

- dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo degli impianti realizzati con l'intervento SRD05;
- dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della nuova domanda di adesione a un nuovo periodo di impegno per gli altri (Regolamento 2080 /92; ex Misura H; ex Misura 221, sottomisura 8.1).

Collegamento con altri interventi

Le Azioni previste si collegano direttamente e ne sono conseguenza essenziale per garantirne qualità e continuità nel tempo agli interventi di investimento (impianto) SRD05 del CSR 2023-2027 e analoghe operazioni dei precedenti documenti di periodi programmazione.

L'intervento SRA28 è cumulabile con tutti gli eco-schemi, posto che venga assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono. L'eventuale decurtazione del premio sarà disciplinata con le modalità definite a livello nazionale, vedi par. 6.3.3.

Nel caso in cui nello stesso anno venga presentata una domanda a valere del presente intervento e contemporaneamente sia presente una domanda per gli stessi impegni e stesse superfici a valere delle precedenti programmazioni, l'AdG regionale provvederà ad una riduzione pro rata dei premi del CSR Marche per i mesi di sovrapposizione.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di:

a) imboschimento e di sistemi agroforestali su superfici agricole (intervento SRD05);

c) imboschimento nelle precedenti programmazioni dai Regolamento CEE n. 2080/92 e PSR Regionali (PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007_2013 - Misura 221, PSR 2014-2022 Sotto misura 8.1), limitatamente a quanto previsto per le specifiche Azioni;

C02 – I beneficiari di cui al punto C01 devono possedere gli atti pertinenti per il riconoscimento dei criteri richiesti.

C03 – I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari pubblici.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Criteri di ammissibilità per le Azioni attivabili

CR01 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di mantenimento", redatto secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nelle procedure di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 - L'intervento può essere attivato anche sulle superfici già interessate da investimenti di imboschimento reversibili al termine del ciclo colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto;

CR03 – La superficie ammissibile non può essere inferiore alla dimensione minima prevista per le operazioni ad investimento di riferimento e devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità relative agli investimenti strutturali di riferimento;

CR05 – Le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentarie regionali viene garantito per il mantenimento degli impianti di imboschimento naturaliforme (Azione SRA28.1), oltre che dalla presentazione del "Piano di mantenimento", dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e regolamenti forestali regionali. Si ricorda comunque che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte dalla Regione che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia;

CR06 - In termini di superficie massima di intervento vengono rispettate le condizioni di ammissibilità previste dalla SDR05 (fatta eccezione per i trascinamenti).

Impegni inerenti le Azioni:

Il beneficiario di un'Azione si impegna a:

IM01 - a realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel "Piano di mantenimento" con le modalità e le tempistiche definite con atto di concessione dall'AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - a non modificare e mantenere la natura degli impianti e delle superfici oggetto di intervento per l'intero periodo di erogazione dei premi previsto dall'atto di concessione dell'AdG competente, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG competente. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM04 - ripristinare le fallanze con le modalità e le tempistiche previste con atto di concessione dall'AdG competente;

IM05 - a non effettuare attività di pascolamento se non per i sistemi agroforestali, nei casi ammissibili e autorizzati con atto di concessione dall'AdG competente;

IM06 - a non realizzare innesti, tagli di ceduzione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzione da frutto;

Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato.

OB02 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche possono definire ulteriori obblighi inerenti le operazioni.

Specificità in materia di ammissibilità

Tutti gli impegni previsti sono conformi ove pertinente per la natura della superficie di impegno:

- alle prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali che individuano e definiscono per i contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le disposizioni obbligatori in materia di imboscamento e gestione forestale da attuare su tutto il territorio regionale, dando attuazione ai criteri paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile;
- alle prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali che individuano e definiscono per i contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le prescrizioni e criteri di gestione obbligatori su tutta la superficie forestale regionale, dando attuazione ai criteri internazionali di Gestione forestale sostenibile;
- alle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR

Forma del sostegno

SIGC

Tipo di pagamenti

costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

A livello regionale è previsto un **premio annuale ad ettaro** per le superficie oggetto di impegno, a copertura ove pertinente:

- dei costi di transazione;
- del mancato reddito agricolo;
- dei costi di manutenzione.

Tipologia Impianto	Manutenzione Premio €/Ha	Perdita di Reddito
Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole		530,00
Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole	700,00 (1° e 2° anno)	
Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole	550,00 (3°, 4° e 5° anno)	
Mantenimento impianti di imboscamento naturaliformi su superfici agricole (Ex mis. 8.1 PSR 2014-2022)	640,00 (1° e 2° anno)	
Mantenimento impianti di imboscamento naturaliformi su superfici agricole (Ex mis. 8.1 PSR 2014-2022)	490,00 (3°, 4° e 5° anno)	
Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole (Ex mis. 8.1 PSR 2014-2022)	700,00 (1° e 2° anno)	
Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole (Ex mis. 8.1 PSR 2014-2022)	550,00 (3°, 4° e 5° anno)	
Mantenimento impianto di imboscamento naturaliforme e arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole (Ex mis. 8.1 PSR 2014-2022)		490,00 (Montagna)
Mantenimento imboscamento naturaliforme e arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole (Ex mis. 8.1 PSR 2014-2022)		540,00 (Collina Interna)
Mantenimento impianto di imboscamento naturaliforme e arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole (Ex mis. 8.1 PSR 2014-2022)		570,00 (Collina Litoranea)

Metodo di calcolo

La determinazione del premio annuale per ettaro, derivanti dall'impegno rimane molto eterogenea a livello nazionale per le profonde differenze locali in termini di reddito agricolo, orografia, fertilità del suolo, costi operativi, ecc.

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Considerata inoltre l'estrema variabilità degli interventi ammissibili per il calcolo dei premi i parametri presi a base per il calcolo dei maggiori oneri e dei mancati ricavi tengono conto:

- dei normali standard di gestione in relazione alle prescrizioni normative e regolamentarie regionali;
- della specie forestale interessata e del tipo di governo;
- dei prezzari regionali di riferimento;
- delle tariffe di costo degli operai forestali e dei dati forniti dai Prezzari Regionali vigenti, per i lavori in amministrazione diretta considerandoli rappresentativi dei prezzi e costi medi regionali;
- per le perdite di reddito vengono calcolati in base al reddito agricolo per colture e aree;

Nel calcolo dei premi per le fonti dei dati ci si riferisce:

1. alle banche dati delle Regioni e P.A. relative ai progetti di taglio autorizzati e alle valutazioni economiche per la vendita dei boschi dell'ultimo triennio, dalla quale sono desumibili i prezzi medi all'imposto per le specie forestali più rappresentative e per assortimento mercantile.
2. alle Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale delle Regioni e P.A.;
3. alle tariffe di costo degli operai forestali e dei Prezzari Regionali vigenti per i lavori in amministrazione diretta considerandoli rappresentativi dei prezzi e costi medi regionali.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti adottata dalle Regioni e P.A, assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalle certificazioni presentate e riportate nei giustificativi allegati (in fase di redazione).

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

L'art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell'ambito dell'art. 42 del TFUE. La materia delle foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell'allegato I del Trattato e non potendo, dunque, considerarsi materia agricola ai sensi dell'art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle disposizioni in materia di concorrenza.

Si prevede di operare attraverso una Notifica unica dell'intervento a livello nazionale, oppure in alternativa come Notifica, ABER o de minimis da parte delle singole AdG.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Codice intervento (SM)	SRA29
Nome intervento	pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.17. Numero di ettari o numero di altre unità che beneficiano di sostegno per l'agricoltura biologica
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei corpi idrici
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di pesticidi
R.29 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) che beneficia delle sovvenzioni della PAC per l'agricoltura biologica, con suddivisione tra mantenimento e conversione
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale
R.43 Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l'utilizzo di antimicrobici (prevenzione/riduzione)
R.44 Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento
--

La protezione ambientale e l'azione per il clima rappresentano una priorità per il futuro dell'agricoltura e della silvicoltura dell'Unione. Inoltre, per garantire la sicurezza alimentare, intesa come accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti, la PAC intende migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute attraverso un'agricoltura sostenibile, insieme alla promozione di una nutrizione più sana, la riduzione degli sprechi alimentari e il benessere degli animali.

Nel contesto della strategia di sviluppo rurale l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola.

L'agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

La natura fortemente ambientale della misura fa sì che questa agisca in sinergia con le azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. PAN nazionale), delle Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF regionali), della Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Progettazione

L'intervento "Agricoltura biologica" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:

- **SRA29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica"**
- **SRA29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica"**

L'intervento prevede un periodo di **impegno di durata pari a cinque anni**. Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di due anni nel caso dei seminativi e di tre anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio.

La singola annualità dell'impegno è **riferita all'anno solare** (01/01-31/12).

Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell'inizio del periodo d'impegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Cumulabilità di impegni

Al fine di migliorare la performance ambientale è consentito cumulare, nella stessa superficie, gli impegni della SRA 29 con quelli stabiliti nei seguenti interventi agro-climatico-ambientali:

- SRA03 - tecniche lavorazione ridotta suoli;
- SRA06 - cover crops;
- SRA08 - gestione prati e pascoli permanenti;
- SRA15 - agricoltori custodi agribiodiversità

A seguito della verifica effettuata dal CREA PB Marche (vedi par. 6.3.3 del presente documento), l'intervento SRA29 è cumulabile con gli eco-schemi, pertanto non verrà applicata alcuna decurtazione del premio per chi

aderisce contemporaneamente agli Ecoschemi della PAC. Nel caso in cui nello stesso anno venga presentata una domanda a valere del presente intervento e contemporaneamente sia presente una domanda per gli stessi impegni e stesse superfici a valere delle precedenti programmazioni, l'AdG regionale provvederà ad una riduzione pro rata dei premi del CSR Marche per i mesi di sovrapposizione (01 gennaio – 14 maggio).

Collegamento con altri interventi

Si può prevedere l'attivazione dell'intervento di agricoltura biologica nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Reg. (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori.

I soci delle OP/AOP che non beneficiano del sostegno a valere dell'intervento OP/AOP possono accedere al sostegno per le colture trattate dalle OP/AOP nell'ambito dell'intervento SRA29. I criteri di demarcazione e le procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento tra interventi settoriali previsti dal reg. UE 2115/2021 e interventi sviluppo rurale del CSR Marche 2023-27 sono riportati al par. 6.1.6 "Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento" del presente documento.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati;

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole

Altri criteri di ammissibilità

I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità:

C03 Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno.

Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere presenti in una notifica nello stato di "pubblicata" precedentemente all'avvio del periodo di impegno.

C04 I beneficiari aderiscono all'intervento con una Superficie Oggetto d'Impegno (SOI) minima pari a 3 ettari rispetto alla SAU totale. La superficie minima può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso di serre o tunnel, di colture arboree da frutto (frutta, vite e olivo) o ortive.

C05 Le superfici che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirate dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del Regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) possono accedere esclusivamente all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica".

C06 Adesione all'intervento con l'intera SAU delle Unità Tecniche Economiche (UTE) aziendali interessate dall'aiuto con un margine di tolleranza massimo del 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE

C07 La maggiorazione del pagamento per la superficie a colture foraggere è ammissibile solo in presenza di allevamenti biologici di bovini, ovicaprini ed equidi allevati nella Regione Marche

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Impegni

I pagamenti dell' Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" e/o Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115:

I01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.

I02 Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

I03 Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.

I04 Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno secondo le specificità delle disposizioni attuative regionali.

I05 Mantenimento dell'impegno sull'intera SAU delle Unità Tecnico Economiche (UTE) aziendali con un margine di tolleranza massimo del 3%

Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
CGO 07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase
BCAA7 ⁵	La BCAA 7 prevede una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Non è ammessa la mono successione dei seguenti cereali perché appartengono allo stesso genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro. L'impegno I01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica su tutta la SAU oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno va oltre la BCAA7 in quanto il metodo biologico prevede l'attuazione di schemi di rotazione più complessi rispetto al solo cambio di genere botanico previsto dalla BCAA7

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

RM Fert

Forma del sostegno

SIGC

Tipo di pagamenti

costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

costo della transazione incluso

⁵ L'inserimento della BCAA7 è subordinato all'approvazione della modifica del PSP 2.0.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tecniche di produzione abituali e gli effetti degli impegni proposti.

Premi Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica"

Coltura	Premio €/Ha
Seminativi	240,00
Ortive	570,00
Foraggiere	60,00
Foraggiere Bovini Bio	330,00
Foraggiere Ovini Caprini Bio	210,00
Foraggiere Equidi Bio	230,00
Fruttiferi	800,00
Olivo	680,00
Castagno	300,00
Vite	800,00
Leguminose	240,00

Premi Azione

SRA29.2

"Mantenimento dell'agricoltura biologica"

Coltura	Premio €/Ha
Seminativi	220,00
Ortive	540,00
Foraggiere	60,00
Foraggiere Ovini Bio	190,00
Foraggiere Equidi Bio	210,00
Foraggiere Bovini Bio	300,00
Fruttiferi	750,00
Olivo	570,00
Castagno	270,00
Vite	650,00
Leguminose	220,00

La Regione Marche prevede come condizione che gli importi dei premi debbano essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Per le superfici finalizzate all'alimentazione animale, si prevede una maggiorazione del pagamento solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici, nel rispetto della demarcazione con altri strumenti che finanziano le aziende biologiche.

In caso di maggiorazione del pagamento, il rapporto UBA biologiche e superficie agricola utilizzata aziendale deve essere ≤ 2 , così come previsto dall'Allegato II del Regolamento 2018/848.

Il rapporto minimo tra UBA biologiche e SAU foraggera a premio zootecnia è pari 0,6 UBA/ettaro.

L'UBA/ettaro è calcolato su SAU foraggera a premio zootecnia

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo 82 e calcolato conformemente agli articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile.

Per l'azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica", il premio relativo a "Foraggiere con Equidi Bio" è contenuto nel documento "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno – CSR 2023-2027 della Regione Marche" la cui adeguatezza ed esattezza è confermata, a norma dell'art. 82 del Reg. UE 2115/2021, dal CREA "Centro Politiche e Bioeconomia" quale organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del piano strategico della PAC.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

SRA30 - Benessere animale

Codice intervento (SM)	SRA30
Nome intervento	benessere animale
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.18. Numero di capi di bestiame che beneficiano di sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.44 Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento
<p>Il rispetto del benessere degli animali in quanto “esseri senzienti” è uno dei principi dell’Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa (considerando 7 del Reg (UE) 2016/429). D’altro canto, attraverso pratiche allevatorie più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell’antimicrobico resistenza e dell’inquinamento ambientale.</p> <p>L’intervento – in attuazione della strategia descritta nella sezione 3.8 del Piano Strategico Nazionale della PAC – intende contribuire agli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti dall’Unione, anche con riferimento alla Raccomandazione (UE) 2016/336, relativa all’applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei suini e all’iniziativa “the end of the cage age”, avviata nel 2018 e finalizzata all’eliminazione dell’impiego di ogni forma di gabbia in allevamento (https://europa.eu/citizens-initiative/end-cage-age_it).</p> <p>In particolare, il presente intervento intende contribuire all’attuazione del Piano di azione nazionale per il miglioramento dell’applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 (Direttiva 2008/120/CE) e del Decreto Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE) promosso dal Ministero della Salute.</p> <p>L’intervento contribuisce alla riduzione dei fattori di rischio di caudectomia attraverso il sostegno a condizioni stabulative più rispettose del benessere animale, compensando gli allevatori che si impegnano a garantire spazi disponibili mediamente superiori al 20% di quanto previsto nella Direttiva 2008/120/CE e ad arricchire gli</p>

ambienti di stabulazione con materiali manipolabili di buona qualità in misura adeguata e superiore alle pratiche vigenti. In dettaglio:

Baseline: Decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 122 attuazione della Direttiva 2008/120 (CE)	Target SQNBA (*)
0,15 mq/capo fino a 10kg	0,17 mq/capo fino a 10kg
0,20 mq/capo da 10kg a 20kg	0,27 mq/capo da 10kg a 20kg
0,30 mq/capo da 20kg a 30kg	0,35 mq/capo da 20kg a 30kg
0,40 mq/capo da 30kg a 50kg	0,50 mq/capo da 30kg a 50kg
0,55 mq/capo da 51kg a 85kg	0,71 mq/capo da 51kg a 85kg
0,65 mq/capo da 86kg a 110kg	0,84 mq/capo da 86kg a 110kg
1 mq/capo oltre 110kg	1 mq/capo da 110kg a 140Kg
1 mq/capo oltre 110kg	1,1 mq/capo da 141kg a 170Kg
1 mq/capo oltre 110kg	1,23 mq/capo oltre 170kg

(*) Il SQNBA prende in considerazione le classi di peso superiori a 30 Kg

In merito all'utilizzo delle **gabbie**, per quanto riguarda le scrofe da riproduzione, il presente intervento concorre al raggiungimento dell'obiettivo del parto libero.

Progettazione

L'intervento "Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali" prevede un sostegno per UBA (Unità di Bestiame Adulto) a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell'intervento, per la durata da 1 a 5 anni, oltre le norme obbligatorie vigenti.

L'intervento prevede un sostegno economico per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che l'adesione agli impegni richiede.

L'annualità di impegno decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA

Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Indici di conversione dei capi di bestiame in UBA

	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini ⁶	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni ⁷	0,3

⁶ La sostituzione del testo "Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi" con "Ovini e caprini" è subordinata all'approvazione della modifica del PSP 1.2.

⁷ Il riferimento all'età superiore a 70 giorni è oggetto di possibile modifica al PSP 1.2. In questo caso i documenti applicativi del CSR si adegueranno ai nuovi parametri definiti dal PSP.

Le specie animali oggetto dell'intervento sono le seguenti:

- Bovini da carne
- Bovini da latte
- Bufalini da latte
- Caprini
- Equidi
- Ovini
- Suini

L'intervento ha lo scopo di garantire criteri superiori di Benessere animale riguardo ai metodi di produzione in almeno uno dei settori di cui all'articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f).

Articolazione dell'intervento

L'Azione A Aree di intervento specifiche garantisce i criteri superiori di Benessere animale riguardo ai metodi di produzione in almeno un'area di intervento corrispondente ai settori di cui all'articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f).

Area 1: acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali [lettera a) art. 46 Reg (UE) 2022/126];

Area 2: condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie interessate [lettera b) art. 46 Reg (UE) 2022/126];

Area 3: condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo; [lettera c) art. 46 Reg (UE) 2022/126];

Area 4: accesso all'aperto e pascolo; [lettera d) art. 46 Reg (UE) 2022/126].

Collegamento con altri interventi

Gli impegni della SRA30 possono essere collegati ad altri interventi previsti nel CSR regionale, in particolare a:

- **SRH01** "Servizi di consulenza aziendale", con particolare riferimento alla consulenza del veterinario aziendale e dell'alimentarista connesse ad impegni specifici di benessere animale;
- **SRH03** "Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese nei settori agricoltura, zootecnica, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali". Tutti gli impegni possono essere associati a corsi di formazione e/o aggiornamento per gli operatori a contatto con gli animali la cui partecipazione può essere finanziata attraverso l'intervento SRH03.

È assicurata la necessaria demarcazione con i seguenti interventi:

- **PD 05 – ES 1- Eco-schema 1** "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale" (Livello 1 e Livello 2):
 - eliminando dall'intervento SRA 30 tutte le azioni in potenziale sovrapposizione;
 - escludendo la possibilità per le aziende di percepire i pagamenti per impegni analoghi su entrambi gli interventi.
- **SRA08** Gestione prati e pascoli, in relazione all'impegno **I03.3** Rispettare i criteri di gestione dei pascoli che consentano l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso attraverso strumenti individuati e adeguati alle realtà territoriali, quali piani di gestione aziendale, piani comprensoriali, piani di pascolamento che devono rispettare le normative vigenti a livello regionale in quanto gli impegni dell'intervento SRA30 – Azione A - Sotto-azione 4.5 sono esclusivamente indirizzati alla gestione dei capi e al pascolamento.

L'intervento SRA30 è cumulabile con tutti gli eco-schemi, posto che venga assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono. L'eventuale decurtazione del premio sarà disciplinata con le modalità definite a livello nazionale, vedi par. 6.3.3.

Nel caso in cui nello stesso anno venga presentata una domanda a valere del presente intervento e contemporaneamente sia presente una domanda per gli stessi impegni e stesse superfici a valere delle precedenti programmazioni, l'AdG regionale provvederà ad una riduzione pro rata dei premi del CSR Marche per i mesi di sovrapposizione (01 gennaio – 14 maggio).

L'intervento SRA30 può essere **cumulabile** con:

SRA14 "Allevatori custodi" in relazione al Pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Agricoltori singoli o associati

CR02 - Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti

Altri criteri di ammissibilità

CR 03 – Numero minimo di UBA ammesse a sostegno:

- ✓ 5 UBA nelle zone montane;
- ✓ 10 UBA nel restante territorio regionale

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Impegni

AZIONE A

La lista di seguito individua gli impegni articolati secondo le aree di intervento per le diverse specie e, ove pertinente, per tipologie di allevamento nell'ambito dell'Azione A.

La **durata degli impegni è pari a 5 anni.**

Area di intervento n.1

Sotto-azione:

1.1 Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva

1.2 Controllo delle micotossine/adozione di misure di controllo della qualità dell'acqua di abbeverata

1.3 Controlli sistematici in allevamento, controllo affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento capi con affezioni podali in aree confinate

1.5 Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura/Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale e/o della Minima concentrazione inibente (MIC)

Area di intervento n.2

<i>Sotto-azione:</i>
2.1 Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)
2.2 Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati
2.3 Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo
2.4 Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)
2.5 Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura

Area di intervento n.3

<i>Sotto-azione:</i>
3.1 Dotazione di materiali di arricchimento ambientale finalizzati al miglioramento del benessere in relazione a bisogni etologici degli animali
3.2 Gestione dei gruppi coerentemente all'esigenze etologiche specie-specifiche per facilitare comportamenti coesivi e contrastare quelli agonistici
3.3 Gestione delle femmine in gestazione, parto e in allattamento

Area di intervento n.4

<i>Sotto-azione:</i>
4.1 Accesso all'aperto, aree di esercizio
4.2 Gestione dell'allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni regionali
4.3 Gestione dell'allevamento brado secondo le disposizioni regionali
4.5 Gestione del pascolamento
4.6 Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo

Tabella: Aree di intervento obbligatorie e facoltative e azioni da attivare obbligatoriamente per ciascuna specie

	BOVINI DA LATTE	BOVINI DA CARNE	BUFALINI DA LATTE	CAPRINI	OVINI	EQUIDI	SUINI
Area Intervento 1	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA
1.1 - Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1 analisi mangime	X	X	X	X	X	X	X
1.2· adozione di misure di controllo della qualità dell'acqua di abbeverata	X	X	X	X	X	X	X
1.3· Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento capi con affezioni podali in aree confinate	X	X	X	X	X	X	X
1.5 - Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale	X*		X*	X*	X*		
Area intervento 2	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA solo in caso di ATTUAZIONE area INTERVENTO 4 AZIONE 4.2+4.5+4.6	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA
2.1- Lotta sistematica a roditori e mosche (con registrazione degli interventi effettuati)	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X

2.2 - Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati							
2.3 - Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	X	X	X	X	X	X	X
2.4 - Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)	X	X	X	X	X	X	X
2.5 - Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura	X		X	X	X		
Area intervento 3	NON ATTIVATA	NON ATTIVATA	NON ATTIVATA	NON ATTIVATA	NON ATTIVATA	NON ATTIVATA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA
3.1 - Dotazione di materiali di arricchimento ambientale finalizzati al miglioramento del benessere in relazione a bisogni etologici degli animali							X

3.2 - gestione dei gruppi coerentemente all'esigenze etologiche specie-specifiche per facilitare comportamenti coesivi e contrastare quelli agonistici							X
3.3 - Gestione delle femmine durante la gestazione, parto e allattamento							X
Area intervento 4	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA	NON ATTIVATA
4.1 - Accesso all'aperto, aree di esercizio	X	X	X	X	X		
4.2 - Gestione dell'allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni regionali	XX	XX	XX	XX	XX	X	
4.3 - Gestione dell'allevamento brado secondo le disposizioni regionali						XX	
4.5 - Accesso al pascolo, gestione del pascolo	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
4.6 - Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo	XX	XX	XX	XX	XX	XX	

AREA 1 obbligatoria per tutte le specie con alcune specifiche per azione: per nessuna specie si attiva la sottoazione 1.4; la sottoazione 1.5 è obbligatoria solo per i capi da latte di bovini, bufalini, ovini e caprini (X*)

AREA 2 obbligatoria per tutte le specie limitatamente alle sottoazioni 2.1-2.2-2.3-2.4; per gli equidi è obbligatorio attivarla solo per chi attiva area 4 - sottoazioni 4.2+4.5+4.6; la sottoazione 2.5 è obbligatoria solo per i capi da latte di bovini, bufalini, ovini e caprini

AREA 3 le azioni 3.1-3.2-3.3 vengono attivate e sono obbligatorie solo per i suini

AREA 4: per bovini da carne e latte, bufalini da latte, ovini e caprini il beneficiario può accedere al sostegno o aderendo alla sottoazione 4.1 singola o, in alternativa (XX) alle sottoazioni 4.2+4.5+4.6; per gli equidi il beneficiario può accedere al sostegno o aderendo alle sottoazioni 4.2+4.5+4.6 o, in alternativa (XX) alle sottoazioni 4.3+4.5+4.6

Tabella: sotto-azioni A- Elementi descrittivi e voci di costo

Sotto-azioni Area Intervento 1	VOCE DI COSTO /costo unitario	Elemento di verifica (requisito superiore rispetto alla baseline)*	Normativa riferimento
1.1 Piani alimentari in relazione all'età e alla fase produttiva	1) Alimentarista	Presenza di un piano alimentare calcolato da un'alimentarista revisionato ad ogni cambio di alimenti.	146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14
1.2 Controllo delle micotossine/adozione di misure di controllo della qualità dell'acqua di abbeverata	1) analisi mangime, almeno un'analisi oltre le norme vigenti 2) analisi acqua, almeno un'analisi oltre le norme vigenti	Documenti risultati analitici	146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17 - 126/2011 All. I Punti 13 e 14
1.3 Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento capi con affezioni podali in aree confinate	1) Costo del lavoro 2) Costo dei prodotti utilizzati	Piani di pareggio semestrali (pagato soltanto un'operazione aggiuntiva rispetto alla baseline)	126/2001 All. I punto 9
1.5 - Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura/Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale e/o della Minima concentrazione inibente (MIC)	1) Costo delle analisi	Presenza di analisi di massa per il monitoraggio delle mastiti	146/2001 All. Controllo Punto 4 - 126/2011 All. I Punto 6
Sotto-azioni Area Intervento 2	VOCE DI COSTO /costo unitario	Elemento di verifica (requisito superiore rispetto alla baseline)*	Normativa riferimento
2.1- Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)	1) Costo contratto della ditta specializzata	Presenza di procedure inserite in un manuale di biosicurezza	Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)
2.2 - Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati	1) Costo del lavoro 2) Costo dei prodotti utilizzati	1) Presenza di un registro degli interventi di igiene effettuati 2) Documento di acquisto per i prodotti	146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 8
2.3 - Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	1) Minore ricavo	Rapporto numero capi per mq (10% in più rispetto alla baseline)	146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 7

2.4 - Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)	1) Costo del lavoro	Registrazione degli interventi eseguiti	146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 8
2.5 - Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura	1) Costo abbonamento ditta specializzata	Presenza di un abbonamento annuale con una ditta specializzata	146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10
Sotto-azioni Area Intervento 3	VOCE DI COSTO /costo unitario	Elemento di verifica (requisito superiore rispetto alla baseline)*	Normativa riferimento
3.1 - Dotazione di materiali di arricchimento ambientale finalizzati al miglioramento del benessere in relazione a bisogni etologici degli animali	1) costo materiale manipolabile	Rapporto numero materiale di arricchimento e numero di capi deve essere superiore o uguale all'80% (ossia disponibile per tutti gli animali presenti)	n.d.
3.2 - Gestione dei gruppi coerentemente all'esigenze etologiche specie-specifiche per facilitare comportamenti coesivi e contrastare quelli agonistici, compresa la rimonta interna	1) costo del lavoro 2) costo di gestione della rimonta	Presenza di capi in stalla/Presenza di più gruppi presenti in stalla/Presenza di un registro degli interventi effettuati	146/2001 All. Personale Punto 1
3.3 - Gestione delle femmine durante la gestazione, parto e allattamento	1) costo del lavoro 2) costo materiale (lettiera)	Presenza di area parto gestita attraverso la registrazione degli interventi dei capi in gestazione/partorienti/allattamento	
Sotto-azioni Area Intervento 4	VOCE DI COSTO /costo unitario	Elemento di verifica (requisito superiore rispetto alla baseline)*	Normativa riferimento
4.1 - Accesso all'aperto, aree di esercizio	1) costo del lavoro 2) costo mangimi	1) Presenza su fascicolo aziendale di particelle (e suparticelle) adibite al pascolo 2) Calendarizzazione sui quaderni di campagna dell'accesso aperto 2) Documento di acquisto per integrazione mangimi	

4.2 - Gestione dell'allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni regionali	1) costo del lavoro	1) Presenza su fascicolo aziendale di particelle (e suparticelle) adibite al pascolo 2) Calendarizzazione sui quaderni di campagna dell'accesso aperto	
4.3 - Gestione dell'allevamento brado secondo le disposizioni regionali	1) costo del lavoro	1) Presenza su fascicolo aziendale di particelle (e suparticelle) adibite al pascolo 2) Calendarizzazione sui quaderni di campagna dell'accesso aperto	
4.5 - Gestione del pascolamento	1) costo gestione spostamenti di capi e conduttori	Presenza su fascicolo aziendale di particelle (e sub-particelle) adibite al pascolo. Tale norma non si applica qualora i detentori dei capi affidino gli animali ad altri gestori delle superfici.	
4.6 - Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo	1) costo controllo parassitologico	Presenza di procedure scritte in un manuale di biosicurezza dei trattamenti antiparassitari programmati	146/2001 Punto 5

* I dettagli relativi agli elementi di verifica specifici per categoria zootecnica sono reperibili nel Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale).

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
CGO 09	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli: articoli 3 e 4
CGO 10	Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini: articoli 3 e 4
CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti: articolo 4

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

D.Lgs. 146/2001
D.Lgs 122/2011
D.Lgs 126/2011
Requisiti minimi pertinenti relativi al benessere degli animali

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

D.Lgs. 146/2001, D.Lgs 122/2011, D.Lgs 126/2011 recepiscono la normativa comunitaria dei CGO pertinenti

Forma del sostegno

SIGC

Sezione SIGC

Tipo di pagamenti

costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Importo/i del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dagli impegni attivati per UBA e per specie.

Il pagamento annuale prevede un sostegno per UBA (Unità di Bestiame Adulto) a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell'intervento.

In tabella vengono riportati gli importi per specie, per impegno e per anno

Specie sotto impegno	Importo ad UBA
Ovini da carne senza pascolo	110,00
Ovini da carne con pascolo	160,00
Ovini da latte senza pascolo	110,00
Ovini da latte con pascolo	160,00
Caprini da carne senza pascolo	110,00
Caprini da carne con pascolo	160,00
Caprini da latte senza pascolo	110,00
Caprini da latte con pascolo	160,00
Bufalini da latte senza pascolo	190,00
Bufalini da latte con pascolo	300,00
Bovini da latte senza pascolo	190,00
Bovini da latte con pascolo	300,00
Equini con pascolo semibrado	170,00
Equini con pascolo brado	120,00
Bovini da carne senza pascolo	200,00
Bovini da carne con pascolo	300,00
Suini	70,00

Modalità di pagamento

Per i primi 100 UBA viene erogato un premio pari al 100% per le ulteriori UBA non viene erogato alcun premio.

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano

strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

SRA31 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali

Codice intervento (SM)	SRA31
Nome intervento	sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse genetiche
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.27 Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali
R.30 Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni finalizzati a sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei servizi ecosistemici

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento
<p>La finalità dell'intervento è incrementare la conservazione, l'uso, lo sviluppo e valorizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali in situ ed ex situ, anche attraverso il sostegno alla produzione di materiali di moltiplicazione di elevata qualità e di origine certificata, ai sensi delle norme Europee e nazionali vigenti, valorizzando la collaborazione tra le componenti pubblica e privata della filiera vivaistica.</p> <p>L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 e 6, ed è volto inoltre a favorire il perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia nazionale per la biodiversità, Strategia Forestale Nazionale, Programmi forestali regionali, ecc.).</p> <p>Nello specifico la conservazione della diversità genetica del patrimonio forestale dipende fortemente dalla disponibilità e qualità genetica del materiale di moltiplicazione idoneo ai diversi ambienti e a differenti fini, tra cui:</p> <p>a) azioni di imboschimento, rimboschimento e creazione di nuove foreste urbane e periurbane, a fini multipli (ambientali, paesaggistici, produttivi e socioricreativi);</p> <p>b) azioni di ripristino delle aree degradate e/o percorse da disturbi naturali;</p>

c) azioni di riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica.

Tali finalità potranno essere qualitativamente perseguite attraverso un sostegno per realizzare le seguenti Azioni:

SRA31.1). Promuovere la conservazione in situ

L'Azione include operazioni volte a:

- a) conservare e/o moltiplicare specie autoctone e/o di ecotipi di provenienza locale, anche ai fini di commercializzazione delle risorse genetiche forestali arboree e arbustive;
- b) mantenere e/o migliorare i popolamenti vitali di specie forestali arboree e arbustive per i Materiali di Base, nel loro ambiente naturale;
- c) individuare e/o gestire aree di raccolta per le principali specie forestali ed arbustive iscritte al Registro nazionale e ai registri regionali dei Materiali di Base;
- d) realizzare campagne di raccolta dei semi, selezionare boschi da seme e piante plus.

SRA31.2). Promuovere la conservazione ex situ

L'Azione include operazioni volte a:

- a) conservare il materiale genetico al di fuori dell'habitat naturale, con moltiplicazione di semi, parti di piante e piante forestali di provenienza locale e certificata ai sensi del d.lgs. 386/2003, o di identità clonale verificata;
- b) impiantare, ripristinare ed eseguire cure colturali di arboreti di prima generazione finalizzati alla produzione di materiale qualificato;
- c) impiantare, ripristinare campi collezione e piantagioni comparative di provenienze per la coltivazione dei Materiali Forestali di Moltiplicazione (MFM) delle specie autoctone forestali, arboree e arbustive, e/o di ecotipi di provenienza locale;
- d) sostenere la raccolta, gestione e trattamento dei semi e le prime fasi di produzione di MFM di specie autoctone arboree e arbustive forestali locali, nella filiera vivaistica pubblica forestale, anche in un'ottica di partnership tra soggetti pubblici e privati della filiera;
- e) mantenimento di arboreti già esistenti relativi a specie inserite nel Registro regionale dei boschi da seme e materiali di base.

SRA31.3). Accompagnamento

L'Azione include operazioni volte a:

- a) redigere piani e programmi di mantenimento, miglioramento e gestione delle Risorse Genetiche Forestali (RGF) (disciplinari di gestione dei Materiali di Base - MB);
- b) caratterizzare e/o inventariare telematicamente le risorse genetiche forestali attualmente conservate in situ, compresa la conservazione, diffusione e collezione di materiale genetico per uso silvicolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate (collezione ex situ e banche dati);
- c) realizzare studi e indagini sul patrimonio genetico delle principali piante forestali italiane;
- d) concertare e promuovere lo scambio di informazioni sulla conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell'UE tra gli organismi nazionali e regionali competenti,
- e) fornire accompagnamento, informazione e diffusione, consulenza, formazione degli operatori e scambio delle conoscenze e buone pratiche, e corretta comunicazione e divulgazione alla cittadinanza, incluse scuole, ecc..

Collegamento con altri interventi

Il sostegno della presente scheda è cumulabile con gli interventi a superficie del presente documento.

Principi di selezione

L'intervento può prevedere l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Per la Regione Marche il principio di selezione selezionato per l'intervento è:

P08 – Qualità del progetto in relazione alle esigenze individuate

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C02 – Soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, della filiera vivaistica e loro associazioni, compresi soggetti individuati o delegati dalla Regione come beneficiari unici dell'Azione di interesse regionale per competenze specifiche in materia di conservazione e valorizzazione della biodiversità e delle risorse genetiche forestali.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Criteri di ammissibilità delle operazioni

CR01 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Progetto di intervento", redatto secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nelle procedure di attuazione, e volto a fornire elementi utili per valutare la coerenza dell'intervento in relazione alle finalità dell'intervento stesso.

CR02 – Ai fini dell'ammissibilità il sostegno è riconosciuto, in base alla tipologia di intervento, alle operazioni realizzate sulle superfici agricole così come definite ai sensi dell'art.4, comma 3 del Regolamento Ue n.2021/2115, e/o sulle superfici forestali e ad esse assimilate, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), fatto salvo quanto diversamente definito dall'AdG con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 del predetto decreto.

CR03 – Ai fini dell'ammissibilità le azioni di interesse ove pertinente, devono dimostrare la coerenza con le disposizioni di cui alla Direttiva 1999/105/CE e D.lgs. 386/2003 e ss.mm.ii. di recepimento, Regolamento (UE) 2016/2031 e D.lgs n. 19/2021 di recepimento, nonché con gli atti di indirizzo regionali e con il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2020 n. 9403879, che disciplina per le specie riportate nell'allegato 1 al D.lgs 386/2003, le attività di raccolta, certificazione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base iscritti nel Registro nazionale dei materiali di base.

CR04 – Per le operazioni realizzate in boschi già iscritti nel Registro regionale dei Materiali di base, il sostegno è subordinato al possesso dell'atto amministrativo di iscrizione.

CR06 - Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

CR07 –Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti obbligatori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori.

Impegni inerenti le operazioni

L'accesso al sostegno è subordinato all'impegno da parte del beneficiario di:

IM01 - realizzare le operazioni inerenti le azioni di interesse, conformemente a quanto indicato nel "Progetto di intervento", rispettando e mantenendo gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno fino a loro

completamento conformemente a quanto definito con l'atto di concessione dall'AdG, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - a non cambiarne per un periodo di 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 – rispettare un periodo di stabilità di 5 anni, successivi alla presentazione della domanda di saldo per le operazioni inerenti nuovi impianti di conservazione ex situ, le aree di raccolta in situ, e per le spese materiali.

IMO4 -La durata dell'impegno di cui ai punti precedenti parte dalla presentazione della domanda di saldo.

Altri obblighi

OB01 – Per le operazioni inerenti spese materiali, ove pertinente, vi è l'obbligo di rispettare i criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche, ambientali e sociali su tutta la superficie aziendale agricola. Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione dell'importo complessivo spettante e/o l'esclusione dal beneficio.

Principi generali di ammissibilità

SP01 - Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 6.1.5 punto 1.1) "Ammissibilità delle spese al FEASR – Principi generali" del presente documento.

Vigenza

SP02 -Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto previsto al capitolo 6.1.5 punto 1.2) "Ammissibilità delle spese al FEASR – Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese" del presente documento.

Categorie di spese ammissibili

SP03 - Oltre a quanto riportato al capitolo 6.1.5 "Ammissibilità delle spese al FEASR" del presente documento, le Regioni e P.A riconoscono per questo intervento anche le seguenti specifiche e possono prevedere ulteriori restrizioni in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, in linea con le disposizioni già definite.

Spese ammissibili

– Spese materiali per:

·realizzazione di nuovi impianti, di campi-collezione di risorse genetiche locali a rischio di estinzione, di specie arboree o pluriennali;

·realizzazione attività funzionali alla conservazione moltiplicazione e coltivazione e diffusione dei MFM delle specie autoctone e/o di ecotipi di provenienza locale e anche adeguamento e realizzazione di strutture di produzione della filiera vivaistica pubblica;

·operazioni colturali e di eventuale ripristino di popolamenti ammessi per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato, compresa la raccolta di materiali di moltiplicazione in bosco nonché opere volte al miglioramento della produzione e della raccolta (semi, parti di piante, piantine);

·individuazione e gestione delle aree di raccolta;

·raccolta semi, compresa la manodopera;

·acquisto di materiale di propagazione/moltiplicazione.

– Spese immateriali per:

·realizzazione di banche genetiche, inventariazione e raccolta, creazione e mantenimento di unità di conservazione ex-situ

·attività di accompagnamento, informazione, formazione e diffusione delle informazioni,

Contributi in natura:

SP04 - Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro si applica quanto previsto al capitolo 6.2.2 “Contributi in natura” del presente documento, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall’AdG competente.

Cumulabilità degli aiuti

SP05 - Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 6.1.6 “Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento” del presente documento.

Erogazione di anticipi:

SP06 - È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto al Capitolo 6.1.7 “Anticipi” del presente documento.

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Le operazioni attuabili sono conformi:

- Direttiva 1999/105/CE e D.lgs. 386/2003 di recepimento, recante disposizioni sulla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. (GU n. 23 del 29-1-2004- Suppl. Ordinario n.14);
- Regolamento (UE) 2016/2031 e D.lgs n. 19/2021 di recepimento, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- Atti di indirizzo regionali, che recepiscono e attuano le norme nazionali;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2020 n. 9403879, che norma le attività di raccolta, certificazione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti al Registro nazionale dei Materiali di base, in caso di specie elencate se riportati nell’allegato 1 al D.lgs 386/2003;
- Ove pertinenti alle norme di Condizionalità (art. 1412, Regolamento (UE) 2021/2115) e agli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 143, Regolamento (UE) 2021/2115);
- Ove pertinenti ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale;
- Ove pertinenti alle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Forma di sostegno

Sovvenzione

Tipo di pagamenti

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

costi unitari

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L’entità dei pagamenti prevede un sostegno a copertura dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione delle Azioni di interesse Regionale.

Per la realizzazione su superfici non agricole di impianti di imboscamento è prevista una intensità di aiuto del 100% del valore della spesa ammissibile:

- delle spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente e in congruità con i valori dei prezzi regionali vigenti.
- delle spese valutate in base a costi standard regionali debitamente giustificati per tipologie di impianto e/o di operazioni comuni e unitarie.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

L'art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell'ambito dell'art. 42 del TFUE. La materia delle foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell'allegato I del Trattato e non potendo, dunque, considerarsi materia agricola ai sensi dell'art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle disposizioni in materia di concorrenza.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna

Codice intervento (SM)	SRB01
Nome intervento	sostegno zone con svantaggi naturali montagna
Tipo di intervento	ANC(71) - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
Indicatore comune di output	O.12. Numero di ettari che beneficiano di un sostegno per le superfici caratterizzate da vincoli specifici o naturali, inclusa una ripartizione per tipo di superficie
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: No LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.4 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità
R.7 Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento
<p>L'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attività agricola e/o zootecnica in zona montana. Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l'erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.</p>
<p>Collegamento con altri interventi</p> <p>L'intervento, nel caso specifico delle zone montane, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA (pagamenti diretti) al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità. È possibile cumularlo con ulteriori interventi agro climatico ambientali e pagamenti compensativi.</p> <p>Nel caso in cui nello stesso anno venga presentata una domanda a valere del presente intervento e contemporaneamente sia presente una domanda per gli stessi impegni e stesse superfici a valere delle precedenti programmazioni, l'AdG regionale provvederà ad una riduzione pro rata dei premi del CSR Marche per i mesi di sovrapposizione.</p>

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

CR01 - Agricoltore in attività come definito al par. 4.1.4 del PSP PAC.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

CR02 - sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n.1305/2013. L'elenco dei Comuni montani, riportato anche nel Decreto del dirigente del Servizio Agricoltura n.306 del 5 maggio 2016, è disponibile al link:

https://www.regione.marche.it/portals/0/Agricoltura/ProgrammazionePSR20142020/AllegatiPSR/Elenco%20comuni%20soggetti%20a%20vincoli%20naturali_dopo%20DM%20MIPAAF%206277_2020.pdf

CR03 – la Superficie minima è pari a 2 Ha.

Altri obblighi

OB01: I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatori e delle norme in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE n. 2021/2115.

OB02: I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE n. 2021/2115, a partire dall'anno di applicazione della stessa Condizionalità in Italia.

Tipo di pagamenti

costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'importo riconoscibile per ettaro di superficie agricola per anno è fissato fino a un massimo di € 200,00.

Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno dichiarate ammissibili, si procederà ad un abbattimento proporzionale dell'importo dell'aiuto⁸.

Si applica il criterio della degressività come di seguito riportato:

SUPERFICIE (ha) - Degressività del premio.		
Fino a 30 ha	> di 30 ha e fino a 60 ha	Oltre 60 ha
100%	50%	0%

Metodo di calcolo

Nel caso di modulazione il premio da attribuire ad ogni azienda viene determinato attraverso la combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza aziendale, nonché altre specifiche regionali.

L'importo dell'indennità per ettaro di SAU è calcolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5 dell'art.71 del Regolamento (UE) n.2115/2021.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

⁸ L'applicazione di questa specifica è subordinata all'approvazione della modifica del PSP 1.2.

Sì No Misto

SRC01 - Pagamento compensativo zone agricole natura 2000

Codice intervento (SM)	SRC01
Nome intervento	pagamento compensativo zone agricole natura 2000
Tipo di intervento	ASD(72) - Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
Indicatore comune di output	O.13. Numero di ettari che beneficiano di sostegno nell'ambito di Natura 2000 o della direttiva 2000/60/CE
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.4 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità
R.7 Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento
<p>La finalità principale dell'intervento è di compensare gli agricoltori e altri gestori del territorio per gli svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 147/09/CE "Uccelli".</p> <p>L'intervento riconosce un pagamento annuale per ettaro di superficie al fine di compensare, in tutto o in parte, gli agricoltori e altri soggetti gestori del territorio per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, compresi i costi di transazione, derivanti da vincoli e restrizioni per le pratiche agricole stabiliti dalle misure di conservazione e piani di gestione o altri strumenti di pianificazione che impongono limitazioni alle pratiche agricole nelle aree Natura 2000.</p> <p>Le misure di conservazione obbligatorie per le aree agricole Natura 2000, stabilite dalla Regione e dagli Enti gestori dei siti Natura 2000, determinano costi aggiuntivi e mancati guadagni che costituiscono uno svantaggio territoriale specifico che deve essere compensato.</p> <p>Il sostegno viene concesso agli agricoltori e altri gestori del territorio in relazione agli svantaggi derivanti da requisiti obbligatori che vanno al di là delle pertinenti norme BCAA stabilite dal Regolamento (UE) 2021/2115.</p>

Collegamento con altri interventi

L'intervento SRC01 è cumulabile con tutti gli interventi SRA, SRB e SRD programmati dalle Regione, tranne quanto di seguito specificato.

Non sono cumulabili con SRA08 le seguenti azioni:

- A1: misure di conservazione obbligatorie degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000,
- A2: obbligo di redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pascolamento).

Inoltre, al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per la tutela della biodiversità e la gestione delle aree agricole Natura 2000, la Regione può promuovere, nell'ambito degli interventi SRH01 "Erogazione di servizi di consulenza" e SRH03 "Formazione", consulenze specialistiche e attività formative che consentano di acquisire le competenze professionali che occorrono per una corretta attuazione degli impegni assunti.

L'intervento SRC01 non è cumulabile con l'Ecoschema 5 "Misure specifiche per gli impollinatori" sulla stessa superficie oggetto di impegno⁹.

Nel caso in cui nello stesso anno venga presentata una domanda a valere del presente intervento e contemporaneamente sia presente una domanda per gli stessi impegni e stesse superfici a valere delle precedenti programmazioni, l'AdG regionale provvederà ad una riduzione pro rata dei premi del CSR Marche per i mesi di sovrapposizione.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Beneficiari

C01 – Agricoltori singoli o associati;

C02 – Gestori del territorio pubblici o privati (Enti gestori dei siti Natura 2000 e aree protette, Enti pubblici gestori di aziende agricole, associazioni o organizzazioni private, ecc).

Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità:

C04 – I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici agricole interessate dall'intervento per l'intero periodo di riconoscimento della compensazione, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

C05 – Le superfici agricole oggetto della compensazione devono ricadere in aree Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE)

C06 – Le superfici agricole oggetto della compensazione devono essere soggette a requisiti di gestione obbligatori per le pratiche agricole stabiliti dalle misure di conservazione generali e sito specifiche e dai piani di gestione o da altre norme e strumenti di pianificazione che impongono limitazioni alle pratiche agricole in aree Natura 2000.

Di seguito si riporta una tabella con l'indicazione delle aree Natura 2000 in cui i singoli interventi, descritti nel successivo paragrafo "Requisiti obbligatori", vengono attivati.

⁹ L'applicazione di questa specifica è subordinata all'approvazione della modifica del PSP 1.2.

Tipologia intervento	Siti Natura 2000 in cui l'intervento è attivato
A1: Misure di conservazione obbligatorie degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000	IT5310019, IT5310031, IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015
A2: Obbligo di redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pascolamento) per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo.	IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320001, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320018, IT5330009, IT5330015, IT5330025, IT5330026
A3: Obbligo di recupero delle aree di prateria invase da arbusti	IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5330001, IT5330003, IT5330005, IT5330008, IT5330009, IT5330011, IT5330012, IT5330015, IT5330016, IT5330027, IT5330018, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330028, IT5330029, IT5330030, IT5340004, IT5340011, IT5340015, IT5340016
A4: Obbligo di recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive	IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5330008, IT5330009, IT5330015, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330029, IT5330030, IT5340016
B1: Misure di conservazione obbligatorie necessarie al mantenimento dell'avifauna	IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015
B2: Misure di conservazione obbligatorie necessarie al mantenimento dell'avifauna attraverso la creazione di fasce inerbite	IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015
B3: Misure di conservazione obbligatorie riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0	IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015
B4: Realizzazione di una fascia inerbita non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri	IT5340003, IT5340021
B5: Realizzazione di una fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore	IT5320009, IT 5330024
CO7 – La superficie minima ammissibile all'intervento è pari a 0,5 ha.	

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Requisiti obbligatori

Il pagamento è concesso per il rispetto di requisiti obbligatori, derivanti dalle misure di conservazione e dai piani di gestione o da altri strumenti di pianificazione, imposti all'attività agricola o all'uso agricolo del suolo nelle aree Natura 2000 in relazione alla gestione di:

- prati e pascoli permanenti (azioni tipologia A);
- seminativi o colture permanenti (azioni tipologia B).

Di seguito il dettaglio dei divieti e degli obblighi oggetto di compensazione.

Gestione di prati e pascoli permanenti (TIPOLOGIA INTERVENTI A)

A1	<p>Misure di conservazione obbligatorie degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none">- Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa, per lo specifico appezzamento in questione, nei precedenti 4 anni- Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. <i>Brachipodium</i> sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare- Controllo meccanico delle specie arbustive che tendono ad invadere le praterie Habitat 6210 e 6510 (es. <i>Juniperus</i> sp.pl.) per il miglioramento qualitativo dei pascoli estensivi ai fini della diffusione delle essenze protette negli Habitat 6210 e 6510- Raccolta del fiorume su una superficie, destinata a tale scopo, di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine;- Realizzazione del piano di pascolamento aziendale firmato da un tecnico abilitato e sua applicazione- Entro il termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati gli interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:<ul style="list-style-type: none">- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;- miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto 4) sopra indicato. <p>Valgono inoltre le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
----	---

	<p>- il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti.</p> <p>Debbono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>- il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera, in accordo con quanto definito dalle misure di conservazione del sito, deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha escludendo dal calcolo le tare;</p> <p>- la densità del bestiame è definita in funzione dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda con riferimento esclusivo ai capi bovini, equini ed ovi-caprini.</p>
A2	<p>Obbligo di redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pascolamento) per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo.</p> <p>Il piano deve contenere gli elementi che verranno dettagliati negli atti regionali coerentemente con le indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito specifiche.</p>
A3	<p>Obbligo di recupero delle aree di prateria invase da arbusti</p> <p>Decespugliamento parziale degli arbusti negli arbusteti e praterie, sia naturali che post-colturali, presenti nel sito. Il taglio degli arbusti dovrà essere effettuato al livello del colletto e potrà prevedere anche la trinciatura. Il materiale di risulta dovrà essere completamente asportato o nel caso di trinciatura sparso nell'area circostante.</p> <p>Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando i periodi previsti all'interno delle diverse aree. Le aree di intervento sono individuate dall'ente gestore con specifica cartografia o a seguito di uno specifico progetto di decespugliamento che dovrà essere trasmesso all'ente gestore.</p>
A4	<p>Obbligo di recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive</p> <p>Gestione delle popolazioni di brachipodio, dei cardi e di altre specie erbacee invasive in tutti gli arbusteti e le praterie, sia naturali che post culturali, presenti nel sito. Gli interventi dovranno essere realizzati in due fasi: intervento meccanico primaverile-estivo o estivo (a seconda delle aree) nel primo anno, con asportazione o trinciatura del materiale sfalcato seguito da pascolo nella stagione autunnale, nel primo anno, e pascolo da maggio a tutto luglio nei 3 anni successivi a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Nella gestione di specie rizomatose come asfodelo e felce aquilina lo sfalcio meccanico, seguito dal pascolo di erbivori domestici deve essere ripetuto in tutti gli anni previsti dall'intervento di recupero dell'habitat.</p> <p>Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando i periodi e le soglie di intervento previsti all'interno delle diverse aree. Le aree di intervento devono essere individuate da uno specifico progetto trasmesso all'ente gestore di durata almeno quadriennale.</p>
Gestione di seminativi (o colture permanenti) (TIPOLOGIA INTERVENTI B)	
B1	<p>Misure di conservazione obbligatorie necessarie al mantenimento dell'avifauna</p> <p>- Obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.</p> <p>- Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste</p>

	<p>deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.</p> <p>- Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.</p>
B2	<p>Misure di conservazione obbligatorie necessarie al mantenimento dell'avifauna attraverso la creazione di fasce inerbite</p> <p>Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.</p>
B3	<p>Misure di conservazione obbligatorie riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0</p> <p>Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco dell'habitat forestale ZPS, di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.</p>
B4	<p>Realizzazione di una fascia inerbita non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri</p>
B5	<p>Realizzazione di una fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore</p> <p>Per la creazione delle fasce dovranno essere rispettati i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seminare le essenze dettagliate negli atti di approvazione delle misure di conservazione; - sfalciare la superficie inerbita una sola volta nell'anno, dopo il 31 luglio di ogni anno; - non ottenere alcuna produzione agricola dalle superfici inerbite, compreso l'utilizzo diretto con il pascolo; - divieto di diserbo chimico e di utilizzo dei fanghi di depurazione.

Per quanto riguarda la creazione di fasce inerbite di cui alle tipologie B1, B2 e B3, la superficie oggetto di impegno deve essere collocata al di fuori della superficie sottoposta al vincolo di costituzione delle fasce tampone di cui alla BCAA04. Inoltre tali fasce non possono essere riconosciute tra gli elementi non produttivi previsti dalla BCAA08¹⁰.

Per quanto riguarda la creazione di fasce inerbite di cui alle tipologie B4 e B5, se tali superfici sono utilizzate dal beneficiario per ottemperare agli obblighi legati al BCAA04 relativo alle fasce tampone o al BCAA08, relativo agli elementi non produttivi, il premio verrà corrisposto sulla parte di superficie eccedente tali obblighi¹¹.

Durata del sostegno

¹⁰ L'applicazione di questa specifica è subordinata all'approvazione della modifica del PSP 1.2.

¹¹ L'applicazione di questa specifica è subordinata all'approvazione della modifica del PSP 1.2.

Il sostegno ha una durata annuale e può essere rinnovato.

Altri obblighi

O01 – Rispetto delle norme di condizionalità di cui all'art. 12 del Regolamento (UE) n.2021/2115;

O02 – Rispetto delle norme di condizionalità sociale di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n.2021/2115.

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
GAEC01	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Riduzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.
GAEC02	Protezione di zone umide e torbiere
GAEC04	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
GAEC08	Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. Percentuale minima del 4 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola destinata a superfici o elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a riposo. Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % del suo seminativo a superfici o elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a riposo, nel quadro di un regime ecologico rafforzato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), la percentuale da attribuire al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) è limitata al 3 %. Una percentuale minima del 7 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola, se questa comprende colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza utilizzare prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da terreno tenuto a riposo o da elementi non produttivi. Gli Stati membri devono impiegare un fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
GAEC09	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti designati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Per le norme nazionali si rimanda al testo del Piano Strategico PAC.

L'elenco delle normative regionali di approvazione delle misure di Conservazione sito specifiche è contenuto nelle Delibere annuali di attuazione della Condizionalità a livello regionale e verrà inserito nei bandi attuativi.

Tipo di pagamenti

costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Importo del sostegno

L'entità del pagamento è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Il pagamento compensa i costi sostenuti e il mancato guadagno in relazione agli svantaggi specifici derivanti da requisiti obbligatori che vanno al di là delle pertinenti norme BCAA di cui al Regolamento (UE) n.2021/2115 e può includere costi di transazione. E' possibile compensare in tutto o in parte tali costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a vincoli.

Si prevede di liquidare tutte le domande pervenute ed ammissibili. Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Si riporta di seguito l'importo del sostegno stabilito in relazione ai divieti e obblighi oggetto della compensazione:

Marche	
Importo: 170 euro/ha	A1 - Misure di conservazione obbligatorie degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000.
Importo: 100 euro/ha (importo massimo concedibile 6.700 € una tantum)	A2 - Obbligo di redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pascolamento) per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo.
Importo: 200 euro/ha	A3 - Obbligo di recupero delle aree di prateria invase da arbusti.
Importo: 170 euro/ha	A4 - Obbligo di recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive.
Importo: 120 euro/ha (importo ridotto a 45 euro/ha nel caso di deroga al taglio dei cereali a 30 cm e nel caso di altri seminativi)	B1 - Misure di conservazione obbligatorie necessarie al mantenimento dell'avifauna.
Importo: 150 euro/ha	B2 - Misure di conservazione obbligatorie necessarie al mantenimento dell'avifauna attraverso la creazione di fasce inerbite
Importo: 150 euro/ha	B3 - Misure di conservazione obbligatorie riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0
Importo: 60 euro/ha	B4 - Realizzazione di una fascia inerbita non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri.
Importo: 130 euro/ha	B5 - Realizzazione di una fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore. (negli atti regionali si provvederà a indicare puntualmente i siti in cui l'intervento è attivo)

Nel calcolo del pagamento l'importo complessivo del sostegno è soggetto a degressività sulla base della superficie oggetto di impegno (SOI), solo in riferimento al requisito obbligatorio di redazione di piani di gestione delle aree aperte (intervento A2).

Superficie oggetto di impegno(SOI)	Quota del sostegno coperta (soglia/%/euro]
I: fino a 20 ha	100 euro
II: da 20 a 99 ha	40 euro
III: da 100 a 200 ha	15 euro
IV superiore a 200	Nessuna indennità

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello del pagamento è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’art. 72 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

SRD01 – Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

Codice intervento (SM)	SRD01
Nome intervento	investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.20. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.9 Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento

L'intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.

Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti, anche collettivi, connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende, che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche:

- valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende, inclusi gli investimenti in nuovi impianti irrigui (anche con funzioni antibirina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate nonché la realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali.
- incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto;
- miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
- introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;

e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.

Collegamento con altri interventi

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del Piano destinati ad accrescere le performance delle aziende agricole. Tale collegamento è individuabile sia sotto il profilo del miglioramento complessivo della competitività e della redditività aziendale sia al fine di sostenere il contributo verso la transizione ecologica.

Sotto quest'ultimo aspetto, va sottolineato che il presente intervento prevede già al suo interno la possibilità di fornire sostegno ad investimenti che contribuiscono a migliorare le performance ambientali delle aziende agricole e di benessere animale. Tale contributo verrà ulteriormente rafforzato attraverso l'attivazione dell'intervento SRD02 "Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale" più direttamente orientato a fornire un contributo agli Obiettivi specifici ambientali.

Sotto il profilo delle redditività aziendale, invece, il presente intervento agirà sinergicamente con l'intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole", migliorando la capacità delle aziende di accrescere e stabilizzare la redditività stessa.

La stabilizzazione della redditività aziendale sarà altresì perseguita attraverso l'intervento SRD06 "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo" volto a prevenire e compensare i possibili effetti avversi (sulle strutture produttive) di eventi metereologici estremi e catastrofi naturali così come attraverso gli interventi del Piano per la gestione del rischio a tutela delle produzioni e delle oscillazioni del reddito agricolo.

In materia di investimenti irrigui aziendali, il presente intervento agisce in complementarità con quanto previsto sullo stesso tema nell'intervento SRD02. In particolare, nell'ambito dell'intervento SRD01, più strettamente orientato alla competitività, viene fornito un sostegno (alle condizioni previste dai criteri di ammissibilità) esclusivamente per: a) investimenti in nuovi impianti irrigui finalizzati ad incrementare la superficie irrigua aziendale; b) realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali. Invece, in considerazione della più marcata finalità ambientale dell'intervento SRD02, per lo stesso gli investimenti irrigui sono limitati (alle condizioni previste dai criteri di ammissibilità) al: a) miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali non finalizzati alla estensione delle superfici irrigue e che comportino un risparmio nell'utilizzo di risorse idriche; b) investimenti per la realizzazione e miglioramenti di bacini e stoccaggi, esclusivamente di acque stagionali.

Onde rafforzare la suddetta complementarietà il presente intervento potrà essere attuato in modalità integrata con l'intervento SRD02 secondo la modalità "a pacchetto" descritta al par "elementi comuni a più interventi". Inoltre l'intervento potrà essere attivato nell'ambito del "pacchetto giovani" e dei "progetti integrati di filiera" come descritti nell'analogo paragrafo.

Infine, l'intervento si pone in sinergia con alcune misure finanziate nell'ambito del PNRR, con particolare riferimento agli investimenti per il rinnovamento dei macchinari, per l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione, per l'utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0, per la sostituzione dei vecchi trattori inquinanti e per l'ammodernamento dei processi di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio di oliva.

I criteri di demarcazione e le procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento tra interventi settoriali previsti dal reg. UE 2115/2021 e interventi sviluppo rurale del CSR Marche 2023-27 sono riportati al par. 6.1.6 "Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento" del presente documento.

Principi di selezione

· finalità specifiche degli investimenti e comparti produttivi oggetto di intervento;

- localizzazione territoriale degli investimenti, quali ad esempio le aree regionali con più ampio svantaggio competitivo;
- caratteristiche del soggetto richiedente, quali ad esempio i giovani agricoltori, il grado di professionalità del richiedente ecc;

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

CR03 –Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, sono escluse dai benefici del sostegno le imprese agricole che hanno una dimensione minima inferiore a 30.000,00¹² euro espressa in termini di produzione standard. La soglia indicata può essere raggiunta prendendo in conto anche la produzione standard ottenibile grazie agli investimenti strutturali inseriti nella operazione che riceve il contributo pubblico (PS post investimento).

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR05 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più delle finalità specifiche di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) indicate nella sezione dedicata agli obiettivi

CR06 – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

CR07 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile è inferiore a 15.000,00 euro.

CR09 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un limite di importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione pari a 750.000,00 euro.

CR11 – Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

CR12 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata

¹² L'applicazione di questo livello di produzione standard è subordinata all'approvazione della modifica del PSP 1.2.

presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

CR13 - Gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale.

CR14 - Per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alle alla lettera e) delle finalità del presente intervento, una quota non prevalente dei prodotti da trasformare può essere di provenienza non aziendale. Pertanto i prodotti lavorati debbono essere costituiti per oltre il 50% da prodotti aziendali. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I).

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui.

CR15 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

a) realizzazione nuovi impianti aziendali che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;

b) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

CR16 - Gli investimenti di cui alla lettera a) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

CR17 - Gli investimenti di cui alla lettera a) del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

CR18 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR19 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR20 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR21 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR22 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR15, lettera b), sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno ed alle condizioni stabilite al par. 6.2.4 del presente documento per un periodo minimo di tempo come di seguito indicato:

Beni mobili, attrezzature: 5 anni

Beni immobili, opere edili: 10 anni

Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

Ai fini di corrispondere agli eventuali obblighi in materia di valutazioni ambientali per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR si applica quanto riportato al par. 6.1 del presente documento.

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto riportato al par. 6.1 e 6.2 del presente documento.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto riportato al par. 6.1 e 6.2 del presente documento.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite al par. 6.1 del presente documento.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute

Costi unitari

La base legale per la definizione del costo semplificato è l'Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento UE n. 2021/2115.

La metodologia per il calcolo dei costi semplificati è basata sugli studi metodologici e sui calcoli realizzati dalla RRN/ISMEA.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

<i>“Aliquote di sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)”</i>	
Aliquota base	30
Maggiorazioni	
Giovani agricoltori	40
Localizzazione: area montana (ex art. 32 reg Ue 1305/2013)	40
Tipologia investimento: Investimenti prioritari e trasformazione	40
Progetto integrato/collettivo nell'ambito del PEI	40
investimenti prioritari realizzati da giovani agricoltori o realizzati nell'ambito del PEI	50
Investimenti prioritari realizzati in area montana	60

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale

Codice intervento (SM)	SRD02
Nome intervento	investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.20. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: No LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.15 Investimenti finanziati nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (in MW)
R.16 Percentuale di aziende agricole beneficiarie del sostegno agli investimenti della PAC che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, nonché alla produzione di energia rinnovabile o biomateriali
R.26 Percentuale di aziende agricole che beneficiano del sostegno della PAC e del sostegno agli investimenti non produttivi relativi alla salvaguardia delle risorse naturali
R.9 Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale
<p>L'intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole. A tale scopo, fornisce sostegno ad investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e clima e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o o alle norme esistenti.</p> <p>In tale contesto, nell'ambito della 4 azioni in cui si articola l'intervento del PSP PAC, le Marche attuano le seguenti due azioni:</p>

A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

C) Investimenti irrigui

Nell'ambito dell'azione A sono previsti investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che riducano l'emissione di gas climalteranti (metano e protossido di azoto) e di altri agenti inquinanti dell'aria (ammoniaca) e/o aumentino la capacità di sequestro di carbonio nel suolo. Tra questi, sono inclusi investimenti per la realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. *storage bag*) che vanno oltre il rispetto degli obblighi della "Direttiva nitrati" e si distinguono per un'elevata efficacia nella riduzione delle emissioni di ammoniaca. Inoltre, sempre nell'ambito dell'azione A), è prevista la realizzazione di impianti per la produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili, favorendo in particolare l'utilizzo di prodotti e sottoprodotti di origine agricola, zootecnica e forestale.

L'azione C prevede un sostegno per investimenti mirati ad un uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue. In tale contesto sono previsti investimenti aziendali per il miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali che comportino un risparmio nell'utilizzo di risorse idriche nonché investimenti che promuovono lo stoccaggio e il riuso di tali risorse, anche nell'ottica di garantire l'irrigazione di soccorso in periodi di scarsa disponibilità.

Collegamento con altri interventi

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi di investimento del CSR che vedono come destinatarie le aziende agricole e che possono avere sia finalità competitive (es. SRD01, SRD03) sia ambientali (SRD04, SRD08).

Si tratta, in sostanza, di un intervento che funge da *trait d'union* tra produttività e tutela ambientale giacché gli investimenti sostenuti hanno caratteristiche produttive e vanno ad affiancare gli altri interventi per la competitività delle aziende agricole previsti dal CSR e, allo stesso tempo, supportano e rafforzano la possibile l'adozione di pratiche agronomiche compatibili con ambiente e clima.

Onde rafforzare la suddetta complementarietà il presente intervento potrà essere attuato in modalità integrata con l'intervento SRD01 secondo la modalità "a pacchetto" descritta al paragrafo "elementi comuni a più interventi".

Il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal CSR attraverso modalità di progettazione integrata (es. PIF) e contribuiranno a rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione del CSR stesso.

In considerazione della finalità ambientale del presente intervento, gli investimenti irrigui sono qui limitati (alle condizioni previste dai criteri di ammissibilità) al: a) miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali non finalizzati alla estensione delle superfici irrigue e che comportino un risparmio nell'utilizzo di risorse idriche; b) investimenti per la realizzazione e miglioramenti di bacini e stoccaggi, esclusivamente di acque stagionali c) impianti per l'utilizzo di acque affinate come alternativa ai prelievi da corpi idrici. Invece, nell'ambito dell'intervento SRD01, più strettamente orientato alla competitività, viene fornito un sostegno (alle condizioni previste dai criteri di ammissibilità) esclusivamente per: a) investimenti in nuovi impianti irrigui finalizzati ad incrementare la superficie irrigua aziendale; b) investimenti per il miglioramento di impianti irrigui esistenti che possono comportare un aumento netto delle superfici irrigate; c) realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali.

I criteri di demarcazione e le procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento tra interventi settoriali previsti dal reg. UE 2115/2021 e interventi sviluppo rurale del CSR Marche 2023-27 sono riportati al par. 6.1.6 "Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento" del presente documento.

Principi di selezione

- Localizzazione territoriale;
- caratteristiche del soggetto richiedente;

- caratteristiche dell'investimento;
- livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 – Sono beneficiari dell'intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

CR04 - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, si applica quanto previsto al par. 6.1.9 "Disposizione comuni in materia di aiuti di stato" coerentemente con il PSP 2023-2027 nazionale.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR06 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità di una o più azioni previste nell'ambito presente intervento. In particolare, le azioni ammissibili sono le seguenti:

- A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- C) Investimenti irrigui.

CR07 – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca.

CR08 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR10 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione pari a 200.000,00 euro.

CR12 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui (Azione C)

Criteri generali

CR13 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR14 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR15 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure del piano stesso.

CR16 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR17 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati al:

a) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;

b) la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;

Per gli investimenti di cui alla lettera b), gli invasi e le cisterne di accumulo idrico a scopo irriguo devono avere una capacità inferiore a 250.000 mc.

Criteri per gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti di cui al precedente CR17, lettera a).

Gli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente sono ammissibili solo se:

CR18 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente:

Marche - Risparmio potenziale minimo %	
Tipo di investimento	Impianto migliorato
adeguamento e razionalizzazione di un impianto irriguo di microirrigazione	5
miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al punto precedente;	20

CR19 - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE:

Tabella risparmi effettivi	
Marche	riduzione del consumo di acqua per irrigazione per almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento sia a livello di impianto di irrigazione sia a livello aziendale. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda

CR20 -. Questa percentuale sarà rivalutata alla luce delle esigenze che emergeranno dall'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici

Nessuna delle condizioni di cui ai CR18 e CR19 si applica agli investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini o forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze.

Altri criteri specifici per gli investimenti irrigui

CR21 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

Criteria di ammissibilità specifici per gli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili- (Azione A)

CR23 - L'intervento sostiene investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio di energia. Le tipologie di impianto ammissibili sono le seguenti:

- a) centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets (potenza massima di 600 Kwt);
- b) impianti per la produzione di biogas (potenza massima di 250 Kwe) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica;
- c) impianti per la produzione di energia eolica;
- e) impianti per la produzione di biometano (potenza massima di 250 Kwe);
- f) impianti combinati per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- g) piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei micro-impianti realizzati in attuazione del presente intervento;
- h) impianti per la produzione di energia da fonte solare;
- i) impianti per la produzione di energia da fonte geotermica;

CR24 - La produzione di energia da fonti rinnovabili può essere commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda ovvero superare tale fabbisogno. Nel secondo caso si applicano le disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 250Kwe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 600 KWt.

CR25 – Nel caso di investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa, devono essere utilizzate esclusivamente risorse naturali rinnovabili e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale in un raggio massimo di 50 km. Sono in ogni caso esclusi gli impianti che utilizzano biomassa proveniente da colture dedicate.

Per gli impianti di produzione di energia da biogas/biomassa, almeno il 50% della biomassa deve derivare da produzioni aziendali.

CR26 - La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e).

CR27 - La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 40%.

CR28 - La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;

CR30 – Gli investimenti previsti dal presente intervento sono conformi con il Pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli europei” e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

IM02 assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno ed alle condizioni stabilite al par. 6.2.4 del presente documento per un periodo minimo di tempo come di seguito indicato:

- Beni mobili, attrezzature – 5 anni;
- Beni immobili, opere edili – 10 anni.

Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

Ai fini di corrispondere agli eventuali obblighi in materia di valutazioni ambientali per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR si applica quanto riportato al par. 6.1 del presente documento.

Ammissibilità delle spese

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto riportato al par. 6.1 e 6.2 del presente documento.

E' escluso l'acquisto di terreni salvo in caso di investimento realizzato dal giovane nell'ambito del pacchetto giovani.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto riportato al par. 6.1 e 6.2 del presente documento.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite al par. 6.1 del presente documento.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute

Costi unitari

La base legale per la definizione del costo semplificato è Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento UE n. 2021/2115.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

<i>“Aliquote di sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)”</i>	
Aliquota base	40 %
Maggiorazioni	
Giovani agricoltori	50 %
Localizzazione: area montana (ex art. 32 reg Ue 1305/2013)	60 %
Energia rinnovabile (per impianti per la produzione di biogas realizzati da aziende zootecniche)	70 %

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Nell'ambito del presente intervento, esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE solamente gli investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, laddove gli stessi superino i fabbisogni energetici delle aziende beneficiarie. Tutte le altre tipologie di investimento rientrano invece nell'ambito del citato articolo 42.

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole

Codice intervento (SM)	SRD03
Nome intervento	Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.24. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC
R.42 Numero di persone interessate da progetti di inclusione sociale sovvenzionati

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale
<p>L'Intervento è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali.</p> <p>L'intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.</p> <p>In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile:</p> <ul style="list-style-type: none">a) agriturismo;b) agricoltura sociale;d) trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali;e) attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche;

Collegamento con altri interventi

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del CSR destinati alle aziende agricole.

Sotto il profilo delle redditività aziendale il presente intervento potrà agire sinergicamente con l'intervento per gli investimenti per la competitività delle aziende agricole, migliorando la capacità delle aziende di accrescere e stabilizzare la redditività stessa, mentre con riferimento al ricambio generazionale con l'intervento di sostegno all'insediamento dei giovani .

Al fine di rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione del CSR, il presente intervento potrà essere quindi combinato con gli interventi descritti nel "pacchetto giovani" come descritto al par. 6.1 del presente documento.

Principi di selezione

- Tipologia del beneficiario
- Localizzazione geografica
- Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati
- Tipologia di investimenti
- Qualificazione sociale dell'impresa

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 – Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

CR06 – Per azione a) Agriturismo possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici, come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011 e ss. mm. ii..

CR07 – Per azione b) Agricoltura sociale possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale, come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011 e ss. mm. ii..

CRRM¹³ – Per azione e) Attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Enoturistici (EROE) e/o all'Elenco Regionale degli Operatori Oleoturistici (EROO).

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR10 – Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella sezione dedicata agli obiettivi.

CR11 – Le attività relative alla lettera d) trasformazione prodotti devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali del beneficiario.

¹³ L'applicazione di questo criterio è subordinata all'approvazione della modifica del PSP 1.2.

CR12 – Sono ammissibili a sostegno gli interventi all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa.

CR13 – Gli interventi devono ricadere all'interno del territorio regionale.

CR14 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale e/o di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;

CR15 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 15.000,00 euro;

CR17 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Impegni inerenti le operazioni di investimento

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 – realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno ed alle condizioni stabilite al par. 6.2.4 del presente documento per un periodo minimo di tempo come di seguito indicato:

- Beni mobili, impianti ed attrezzature – 5 anni;
- Beni immobili, opere edili – 10 anni.

IM03 – rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in relazione alle diverse tipologie di intervento compresa l'iscrizione nei relativi elenchi regionali, ove esistenti (es. agriturismo, fattorie didattiche, ecc.). Gli interventi che prevedono l'iscrizione dei soggetti richiedenti ad appositi elenchi regionali, ovvero comunicazione di avvio attività presso Enti Pubblici, comportano le relative iscrizioni/comunicazioni, al più tardi entro la conclusione degli investimenti e il mantenimento per tutto il periodo di vincolo degli investimenti.

Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

Ai fini di corrispondere agli eventuali obblighi in materia di valutazioni ambientali per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR si applica quanto riportato al par. 6.1 del presente documento.

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto riportato al par. 6.1 e 6.2 del presente documento.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto riportato al par. 6.1 e 6.2 del presente documento.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite al par. 6.1 del presente documento.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

<i>“Aliquote di sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)”</i>		
Azione a – Agriturismo e		
Azione e- Attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche		
Tipologia di investimento	Localizzazione: area Montana (ex art. 32 reg Ue 1305/2013)	Altre aree
a. Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	45%	35%
b. Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile	50%	40%
c. Arredi ed attrezzature/dotazioni	30%	30%
Azione b – Agricoltura sociale		
Tipologia di investimento	Localizzazione: area Montana (ex art. 32 reg Ue 1305/2013)	Altre aree
a. Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	55%	45%
b. Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile	60%	50%
c. Arredi ed attrezzature/dotazioni	30%	30%
Azione d - Trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali		
Tipologia di investimento	Localizzazione: area Montana (ex art. 32 reg Ue 1305/2013)	Altre aree
a. Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	50%	40%

b. Impianti ed attrezzature di trasformazione	45%	40%
---	-----	-----

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Contiene attività e operazioni al di fuori del settore agricolo, il cui prodotto finale è un prodotto al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE.

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRD04 - Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

Codice intervento (SM)	SRD04
Nome intervento	investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.21. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: No LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.32 Percentuale di aziende agricole beneficiarie di sostegno agli investimenti della PAC che contribuiscono alla biodiversità

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

<p>Finalità e descrizione generale</p> <p>L'intervento è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli (intesi come investimenti su superfici a prevalente destinazione agricola ancorché non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale, in connessione con gli obiettivi specifici 5 e 6.</p> <p>In relazione al carattere non produttivo degli investimenti, il presente intervento prevede che gli stessi non siano connessi al ciclo produttivo aziendale oppure in caso di connessione che non producano un significativo incremento del valore e/o della redditività aziendali.</p> <p>Con riferimento alla chiara e diretta caratterizzazione ambientale, il presente intervento non prevede la possibilità di sostenere investimenti per l'adeguamento a norme esistenti o a standard ambientali comunemente in uso.</p> <p>In relazione alla finalità specifica degli investimenti, il presente intervento prevede la seguente azione:</p> <p>Azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale</p> <p>Viene fornito un sostegno ad investimenti che perseguono le finalità specifiche di:</p> <ul style="list-style-type: none">· contribuire a rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, incrementando la complessità specifica ed ecosistemica delle aree coltivate;· consentire la convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatica. <p><u>Collegamento con altri interventi</u></p>

Gli investimenti sostenuti attraverso il presente intervento agiscono in sinergia e complementarità con gli interventi del piano che prevedono impegni di gestione in materia ambientale, con particolare riferimento a quelli che perseguono le finalità specifiche di tutela della biodiversità, del paesaggio e della qualità della acqua.

Principi di selezione

- Principi territoriali
- Caratteristiche del richiedente
- Caratteristiche progettuali

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Agricoltori singoli o associati.

CR02 - Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Criteri di ammissibilità generali

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguono le finalità dell'azione 1 prevista nell'ambito presente intervento. L'attuazione della categoria di investimento 1.2, di cui al successivo CR10, è finalizzata alla realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche per l'abbeveraggio degli animali al pascolo e destinate ad uso collettivo. Tali investimenti, inoltre, devono ricadere nelle aree rurali D e C3 del territorio della Regione Marche.

CR05 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR08 – È stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile pari a 100.000,00 euro per ciascuna operazione di investimento.

CR09 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Criteri di ammissibilità specifici per azione

CR10 – Nell'ambito dell'azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, e preservare il paesaggio rurale – gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle seguenti categorie:

1.2. Realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua quali a titolo esemplificativo laghetti, stagni, aree umide, prati umidi, fontanili, lanche, maceri, canali di adduzione per aree umide, pozze e altre strutture di abbeverata, anche per la funzione di fitodepurazione;

1.7. Investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e la fauna selvatica, inclusi gli ungulati (Cinghiali e Cervidi) e le specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 92/43/CEE (Lupo, Lince, Orso bruno e Sciacallo dorato). A titolo esemplificativo, è prevista la realizzazione dei seguenti investimenti:

- recinzioni fisse o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per la tutela delle colture agricole, per la protezione degli animali dalla fauna selvatica durante il pascolamento e per il ricovero notturno, inclusi i punti di abbeverata;
- strutture per il ricovero notturno del bestiame;
- acquisto di cani da guardiania;
- sistemi di dissuasione acustici/luminosi o di altro tipo per ungulati o per impedire l'accesso dei carnivori ai rifiuti e agli scarti;
- altri sistemi di dissuasione acustici/luminosi antintrusione da fauna non già ricompresi ai punti precedenti;

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – assicurare e la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno ed alle condizioni stabilite al par. 6.2.4 del presente documento per un periodo minimo di tempo come di seguito indicato:

- Beni mobili, impianti ed attrezzature – 5 anni;
- Beni immobili, opere edili – 10 anni.

Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

Ai fini di corrispondere agli eventuali obblighi in materia di valutazioni ambientali per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR si applica quanto riportato al par. 6.1 del presente documento.

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto riportato al par. 6.1 e 6.2 del presente documento.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto riportato al par. 6.1 e 6.2 del presente documento.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite al par. 6.1 del presente documento.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'aliquota di sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo) per le operazioni è pari al 100%.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

Codice intervento (SM)	SRD05
Nome intervento	impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.23. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: No LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.17 Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione, incluse le ripartizioni
R.18 Investimento totale finalizzato al miglioramento delle prestazioni del settore forestale
R.27 Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali
R.32 Percentuale di aziende agricole beneficiarie di sostegno agli investimenti della PAC che contribuiscono alla biodiversità

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento

L'intervento è volto a realizzare su superfici agricole, nuovi soprassuoli destinati ad arboricoltura, al fine, principalmente, di incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.

L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità:

a) incrementare la superficie destinata all'arboricoltura;

- b) incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;
- d) migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell'equilibrio idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;
- e) fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- g) diversificare il reddito aziendale agricolo.

Tali finalità saranno perseguite attraverso l'erogazione di un sostegno ai titolari della conduzione di superfici agricole, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare la seguente azione:

SRD05.2) Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo su superfici agricole;

Impianto con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive - legno, legname e tartufi), realizzato utilizzando specie forestali arboree e/o arbustive autoctone di origine certificata, di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compreso l'utilizzo di piante micorizzate. Gli impianti realizzati sono reversibili al termine del periodo di permanenza previsto nei documenti attuativi e nell'atto di concessione dall'AdG regionale.

Collegamento con altri interventi

L'azione prevista dal presente intervento si collega direttamente all'intervento di mantenimento degli impianti di imboscamento (SRA28) del presente CSR.

Principi di selezione

- P02** – Caratteristiche territoriali
- P03** – Caratteristiche del soggetto richiedente
- P08** – Dimensione dell'impianto

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai Proprietari, Possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici agricole;

CR02 – I beneficiari devono dimostrare la proprietà, il titolo di possesso o di conduzione delle superfici interessate dall'intervento.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR01 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto in coerenza con le Linee guida europee per "Afforestation and Reforestation" e secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nelle procedure di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza con la presente azione. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 – Ai fini dell'ammissibilità l'investimento è riconosciuto per le superfici agricole così come definite ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento UE n. 2115/2021.

CR03 - L'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboscamento, reversibili al termine del turno colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto.

CR04– Ai fini dell’ammissibilità al sostegno, per l’investimento previsto dell’**Azione SRD05.2)** gli impianti di arboricoltura devono essere costituiti da popolamenti puri o misti di specie forestali arboree e/o arbustive autoctone, di antico indigenato o comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell’area, compreso l’utilizzo di piante micorrizzate.

Le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell’intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuato l’intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell’Inventario forestale regionale e nel volume “I Tipi forestali delle Marche”.

CR05 – Non è consentito l’uso di specie esotiche invasive riconosciute dall’elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list nazionale e regionali.

CR06 – A motivo dei costi di gestione amministrativa non sono ammissibili domande di sostegno per superfici complessive di dimensione inferiore a 1 ettaro, con superficie minima di intervento a corpo non inferiore a 0,5 ettari.

Tali limitazioni sono giustificate in considerazione della elevata frammentazione fondiaria che caratterizza le proprietà sul territorio regionale e in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno che, nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi e contributo erogato.

CR07 – Al fine di consentire l’accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito, un importo massimo di spesa ammissibile ad ettaro pari a 13.000,00 € per la copertura dei costi di impianto per il medesimo intervento e per singolo bando.

CR08 – Al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda.

CR09 – Ulteriori criteri di ammissibilità

Non sono ammissibili le domande di sostegno per superfici complessive di dimensione superiore a 10 ettari per beneficiario.

Tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Impegni inerenti le operazioni di investimento

IM01 – Realizzare e mantenere l’operazione conformemente a quanto indicato nel “Piano di investimento” e definito con atto di concessione dall’AdG regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – Non cambiarne la destinazione d’uso delle superfici oggetto di intervento per l’intero periodo temporale di permanenza previsto dai documenti attuativi e dall’atto di concessione dell’AdG regionale (cfr. IM03), tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 – Non modificare la natura degli impianti per l’intero periodo temporale di permanenza degli stessi previsto dai documenti attuativi e dall’atto di concessione dell’AdG regionale, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell’investimento. Tale periodo deve essere, per l’Azione **SRD05.2**: non inferiore a 15 anni per impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo, compresi gli impianti di arboricoltura con specie forestali micorrizzate e comunque nel rispetto del periodo temporale minimo fissato dai bandi. Per questi impianti, nel rispetto delle norme nazionali e regionali di settore le superfici in cui viene realizzato l’impianto non sono vincolate a bosco;

IM04 – La durata dell’impegno di cui al punto precedente decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

IM05 – La conduzione delle superfici oggetto di investimento deve essere mantenuta, dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo di permanenza dell’operazione previsto per l’investimento realizzato, secondo quanto previsto ai precedenti punti IM02, IM03 e IM04.

Per quanto non specificato sopra si applica quanto stabilito nel par. 6.2.4 “Stabilità dell’operazione” del presente documento.

Altri obblighi

OB01 – Sono esclusi dalle tipologie di investimento ammissibili gli impianti di *Short Rotation Coppice e Short Rotation Forestry*, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni.

OB02 – Non sono ammissibili impianti di cui all’azione SRD05.2 realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (art. 4, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere;

OB03 – Devono essere rispettati criteri di gestione e buone pratiche coerenti con gli obiettivi climatici e ambientali in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile.

OB04 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

OB05-Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

Principi generali di ammissibilità delle spese

SP01 – Per i riferimenti generali inerenti l’ammissibilità delle spese si applica quanto riportato al par. 6.1 del presente documento.

Vigenza temporale delle spese

SP02 – Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto riportato al par. 6.1 del presente documento.

Categorie di spese ammissibili

SP03 – Oltre alle spese generali riportate ai paragrafi 6.1 e 6.2 del presente documento, si riconoscono per questo intervento anche le seguenti specifiche.

Spese ammissibili

Spese preparatorie del terreno: lavorazione, livellamento, rippatura, squadratura, sistemazione del terreno, concimazione di fondo, pacciamature, tracciamento e realizzazione di operazioni per la messa a dimora delle piantine, realizzazione di recinzioni o sistemi di protezione delle piante, realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali, e quant’altro necessario ad eseguire il lavoro a regola d’arte;

Spese inerenti altre operazioni e acquisti correlate all’impianto: tutori, impianti di irrigazione;

Spese per l’acquisto del materiale di propagazione forestale compreso l’acquisto di piante micorizzate corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;

Spese non ammissibili

Spese preparatorie per le semplici lavorazioni agricole dei terreni che non siano riferite alla realizzazione dell’impianto previsto;

Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto

Spese di acquisto di materiale vegetale, arboreo e arbustivo, non corredato da certificato di provenienza o identità clonale;

Spese di acquisto terreni, fabbricati e macchinari

Contributi in natura

SP04 – Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro si applica quanto previsto al par. 6.2 del presente documento.

Cumulabilità degli aiuti

SP05 – Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al par. 6.1 del presente documento.

Erogazione di anticipi

SP06 - È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto al par. 6.1 del presente documento.

Specificità in materia di ammissibilità

Tutti gli impegni previsti sono conformi alle prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali che individuano e definiscono per i contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le disposizioni obbligatorie in materia di imboschimento e gestione forestale da attuare su tutto il territorio regionale, dando attuazione ai criteri paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile.

Forme e tipo di sostegno

Forma del sostegno

Sovvenzione

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

costi unitari

La base legale per la definizione del costo semplificato è Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento UE n. 2021/2115.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Il tasso di sostegno è pari all'80% della spesa ammissibile.

Spiegazione supplementare

La superficie ammissibile al sostegno corrisponde alla superficie su cui si realizza l'impianto ed è indipendente dal numero di piante. Nei documenti attuativi regionali saranno definite le densità minime di impianto. Tale area è delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna e nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti.

Salvo quanto diversamente disposto dal provvedimento di concessione del contributo pubblico emesso dall'AdG competente, le superfici agricole su cui viene realizzato un impianto di Arboricoltura (SRD05.2) dopo l'impianto rientrano nella definizione di Aree escluse dalla definizione di bosco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e pertanto se sono rispettate le disposizioni di legge in materia, il terreno oggetto di impianto non è soggetto ai vincoli di destinazione previsti per il bosco dalle norme paesistico-ambientali e forestali.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì

Nell'ambito della operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo

Codice intervento (SM)	SRD06
Nome intervento	investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.21. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.9 Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale
<p>Il crescente rischio climatico e meteorologico e l'insorgenza di problemi sanitari come fitopatie e epizoozie mettono a repentaglio le produzioni agricole e zootecniche per le quali si rende necessario disporre di misure di prevenzione o mitigazione e, nel caso del verificarsi di eventi avversi o catastrofici, anche di natura biotica, il ripristino del potenziale agricolo. Ulteriormente, a causa dei mutamenti climatici e del presentarsi di fenomeni atmosferici di maggiore entità e frequenza, l'agricoltura è soggetta a crisi e rischi dovuti a fattori ambientali sui quali gli agricoltori non possono esercitare nessun genere di controllo.</p> <p>Inoltre, tenendo conto che in alcuni contesti territoriali i tradizionali sistemi di gestione del rischio non riescono a supportare l'agricoltore in maniera efficiente, vi è la necessità di garantire l'interoperabilità di tutti gli strumenti di difesa attiva e passiva, al fine di favorire l'adattamento e la mitigazione al cambiamento climatico ed aumentare la capacità di intervento nel potenziale risarcitorio, a favore delle aziende agricole.</p> <p>In tale contesto, al fine di assicurare il mantenimento dei redditi alle aziende agricole e la resilienza economica delle stesse, accanto agli interventi di gestione del rischio che saranno attivati a livello nazionale, risulta opportuno incentivare sistemi di prevenzione attivi, nonché di ripristino del potenziale agricolo danneggiato, che consentano l'ottenimento di adeguati livelli produttivi, con particolare riferimento alle produzioni maggiormente esposte ai danni biotici e da avversità climatiche.</p> <p>In tale contesto, l'intervento è suddiviso in due distinte azioni attivabili:</p> <p>Azione 1) Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi climatici avversi e di tipo biotico;</p> <p>Azione 2) Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili alle calamità naturali e da eventi catastrofici compresi i danni da organismi nocivi ai vegetali e le epizoozie.</p>

Collegamento con altri interventi

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del PSP destinati alle aziende agricole.

Gli investimenti sostenuti mirano, infatti, a favorire un approccio integrato anche con gli interventi di Gestione del rischio, al fine di offrire ai beneficiari un ventaglio di strumenti ampio e flessibile con lo scopo comune di mitigare gli effetti del cambiamento climatico e aumentare la resilienza delle aziende agricole.

In tal senso, gli investimenti di ripristino e le misure di Gestione del rischio intervengono su tipologie diverse di perdite ovvero perdite di produzione o di reddito per gli interventi di Gestione del rischio e interventi strutturali per gli investimenti di ripristino, mentre gli interventi di prevenzione interagiscono direttamente con quelli di gestione del rischio abbassando, ad esempio, i costi delle polizze assicurative o delle coperture mutualistiche e migliorandone, quindi, la sostenibilità.

Principi di selezione

- Caratteristiche del soggetto richiedente
- Caratteristiche aziendali
- Sistemi produttivi
- Valore del potenziale produttivo danneggiato

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

CR02 – Enti pubblici.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità di una o di entrambe le azioni previste nell'ambito presente intervento (Azione 1 e Azione 2).

CR05 – Per l'Azione 1) è ammissibile solo il comparto suinicolo. Per l'Azione 2) sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca.

CR06 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento. In relazione agli investimenti per il ripristino, le Autorità di Gestione regionali possono stabilire la non l'obbligatorietà della presentazione dei suddetti Progetti o Piani.

CR07 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali:

- nell'ambito dell'Azione 1 la spesa ammissibile è inferiore a 5.000,00 euro;

- nell'ambito dell'Azione 2 il contributo pubblico è inferiore a 5.000,00 euro.

CR08 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un limite di importo massimo di contributo pubblico per ciascuna operazione:

Azione 1 – 50.000,00 euro;

Azione 2 – 300.000,00 euro.

CR09 - Con riferimento agli investimenti per il ripristino di cui all'Azione 2, il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità, del fatto che si sia verificata (o che sia in atto) una calamità naturale (o un evento avverso/evento catastrofico ad essa assimilabili) e che questa (o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio per eradicare o circoscrivere una fitopatia, una malattia o un'infestazione parassitaria) abbia causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato. Tale valore del 30% è riferito alla media di produzione del triennio precedente o ad una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il più alto e il più basso.

CR10 - Con riferimento all'Azione 2:

- gli investimenti sono ammessi esclusivamente nei limiti di ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto d'intervento, con l'esclusione dei mancati redditi per la perdita di produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento;

- il sostegno interviene fino alla concorrenza del danno accertato considerando tutti gli eventuali altri interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi, anche privati, riconosciuti per le medesime finalità ai sensi di altre norme vigenti a livello europeo, nazionale e regionali;

- in caso di calamità o evento in atto, i pagamenti non devono superare il livello richiesto per prevenire o alleviare ulteriori perdite causate dall'evento stesso.

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno ed alle condizioni stabilite al par. 6.2.4 del presente documento per un periodo minimo di tempo come di seguito indicato:

- Beni mobili, impianti ed attrezzature – 5 anni;
- Beni immobili, opere edili – 10 anni.

Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

Ai fini di corrispondere agli eventuali obblighi in materia di valutazioni ambientali per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR si applica quanto riportato al par. 6.1 del presente documento.

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto riportato al par. 6.1 e 6.2 del presente documento.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto riportato al par. 6.1 e 6.2 del presente documento.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite al par. 6.1 del presente documento.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'aliquota di sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo) per le operazioni relative all'Azione 1 è pari all'80%.

L'aliquota di sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo) per le operazioni relative all'Azione 2 è pari all'100% (l'intensità di aiuto massima è del 100% della differenza tra danno accertato ed eventuali altri contributi pubblici o indennizzi riconosciuti).

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

Codice intervento (SM)	SRD08
Nome intervento	investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.22. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti nelle infrastrutture sovvenzionate
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: No LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.15 Investimenti finanziati nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (in MW)
R.27 Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali
R.41 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento ha come obiettivo lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale.

In tale contesto, saranno implementate le seguenti tipologie di investimento in infrastrutture con finalità ambientali:

Azione 1) viabilità forestale e silvo-pastorale;

Azione 3) infrastrutture irrigue e di bonifica.

Gli investimenti di cui all'Azione 1) sono volti a garantire, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), prioritariamente la salvaguardia

ambientale, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, nonché l'espletamento delle normali attività silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l'abbandono colturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale, e altri compiti di interesse pubblico tra cui lo sviluppo di attività professionali, didattiche e scientifiche. La realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità forestale e silvo-pastorale, così come definita all'art.3 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), e comunque vietate al transito ordinario, viene realizzata ai sensi delle disposizioni regionali vigenti che recepiscono il decreto 28 ottobre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce i criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

Gli investimenti di cui all'Azione 3) riguardano il sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture extra aziendali di irrigazione, tenuto conto dell'obiettivo dell'Unione di conseguire o mantenere uno stato buono dei corpi idrici della necessità che gli investimenti siano in linea con tale obiettivo ovvero conseguimento o mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati, in modo che l'utilizzo delle acque in agricoltura non ne pregiudichi l'attuazione. Sono inoltre possibili interventi di infrastrutturazione di servizi idonei a conseguire l'uso razionale dell'acqua di irrigazione da parte delle aziende agricole (tipo consiglio irriguo).

Sono compresi gli investimenti per la realizzazione di invasi interaziendali e/o collettivi.

Sono altresì compresi gli investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue che non comportano un aumento netto della superficie irrigata. In particolare, le nuove opere finalizzate all'infrastrutturazione collettiva di area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento consentono il passaggio da una gestione frammentata dell'irrigazione a una gestione collettiva, che consente una più efficiente distribuzione dell'acqua in periodo di scarsità ed una compartecipazione ai costi di gestione da parte dell'utente.

Gli investimenti contemplati nella presente scheda di intervento afferiscono ad **infrastrutture di piccola scala ovvero infrastrutture per le quali l'investimento totale del progetto non supera la soglia finanziaria pari a 5.000.000 di euro**. Laddove gli investimenti superino la soglia finanziaria di 5.000.000 di euro l'infrastruttura si definisce di larga scala.

Gli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica di cui all'**azione 3)**, sulla base di criteri storici di finanziamento di infrastrutture irrigue collettive in capo agli enti irrigui con vari piani e programmi di finanziamento nazionali e regionali (compresa la programmazione 2014-2020) e del parco progetti presente nella banca dati DANIA, **si intendono di larga scala laddove l'importo del progetto per il quale è richiesto il finanziamento è superiore a 20.000.000 di euro**.

Gli investimenti in infrastrutture di larga scala sono ammissibili solo se compresi nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.

Collegamento con altri interventi

Gli investimenti supportati attraverso il presente intervento si collegano ad altri interventi di investimento destinati alle imprese (agricole e non) in aree rurali, andando ad ampliarne il ventaglio di possibilità di sviluppo. In particolare, attraverso gli investimenti per la viabilità forestale e silvo-pastorale è possibile contribuire allo sviluppo di attività collegate alla gestione e utilizzazione delle foreste, sia a scopo produttivo che ambientale oltre che di fruizione naturalistica (SRD11, SRD12, SRD15, SRE03).

Gli investimenti finalizzati alla realizzazione e miglioramento delle infrastrutture irrigue, oltre ai benefici ambientali attesi, potranno avere un ruolo sinergico con gli investimenti a finalità produttiva di cui all'intervento SRD02

Principi di selezione

Ricaduta territoriale degli investimenti

Ulteriori principi di selezione specifici per l’Azione 3):

Efficienza nell’uso della risorsa.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 –

Azione 1) viabilità forestale e silvo-pastorale:

- Enti pubblici non economici aventi titolo (Comuni e Unioni di Comuni), anche in forma associata;
- Organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali;
- Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla Legge n. 168/2017;
- Organismi pubblico-privati di gestione associata delle foreste;
- Consorzi Forestali.

Azione 3) infrastrutture irrigue e di bonifica:

- Consorzio di Bonifica

CR02 – Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno.

CR04 – Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell’art. 154, comma 3 bis del dlgs. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo “adempienza SIGRIAN volumi” della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR05 – Sono ammissibili le spese per le seguenti tipologie di investimento:

Azione 1): realizzazione, adeguamento e ampliamento della **viabilità forestale e silvo-pastorale**, vale a dire la rete di strade aventi carattere permanente e vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, nonché di piazzole, manufatti e opere forestali e di mitigazione degli impatti connessi all’intervento, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive così come definite all’articolo 3, comma 3 e articolo 4 del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalla Regione con propria normativa ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3, comma 4 e art. 4 del predetto decreto.

Azione 3): realizzazione, ripristino, adeguamento ed efficientamento delle **infrastrutture irrigue** extra aziendali, **comprese le reti di distribuzione irrigua, gli invasi e le opere di bonifica**, conformemente all'articolo 74 del Regolamento (Ue) 2021/2115;

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento PS PAC.

CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio della Regione Marche.

CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'Azione 3)

CR20 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui finalizzati a:

1. miglioramento, rinnovo e ripristino delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata
2. creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell'acqua (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente extra-aziendale), che non comportano un aumento netto della superficie irrigata. Sono contemplati invasi per la raccolta di acque piovane, acque superficiali e acque reflue depurate. Gli invasi alimentati da acque superficiali devono avere la finalità di immagazzinare l'acqua nei periodi di maggiore disponibilità per sostituire il prelievo durante la stagione irrigua, quando la disponibilità si riduce;

Ai sensi del presente intervento, gli investimenti per la realizzazione di nuove opere che non comportano un aumento della superficie irrigata, ad esempio finalizzata alla infrastrutturazione collettiva di area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento, sono da considerare come investimenti di miglioramento delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata di cui alla lettera a).

CR21 – Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR22 – Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR23 – Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR24 – Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR25 - Con riferimento agli investimenti in infrastrutture irrigue in capo agli enti irrigui, al momento della presentazione della domanda le proposte progettuali devono essere presenti nella banca dati DANIA (<https://dania.crea.gov.it/>), complete di tutte le informazioni richieste. Tali proposte progettuali non devono aver beneficiato di finanziamenti da altri fondi nazionali, e/o regionali e/o comunitari.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti di adeguamento delle infrastrutture irrigue esistenti di cui al precedente CR20, punto 1

Gli investimenti di cui al precedente CR20, punto 1 sono ammissibili solo se:

CR26 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo definito e quantificato nella successiva sezione;

CR27 - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Tali riduzioni minime effettive sono definite e quantificate nella successiva sezione. Per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo "stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua" è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni "stato ecologico non buono o sconosciuto" e "presenza di pressioni significative relative a prelievi". Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo.

Nessuna delle condizioni di cui ai CR26 e CR27 e si applica agli investimenti nella creazione di bacini [reservoir].

Altri criteri specifici per gli investimenti irrigui di cui al punto 2 del precedente CR20

CR28 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di invasi/bacini [reservoir] a fini irrigui sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, come risultante da un'analisi di impatto ambientale, laddove prevista per il tipo di intervento dalla normativa nazionale e regionale in materia; tale analisi di impatto ambientale è effettuata dal proponente e approvata dall'Autorità competente secondo la normativa nazionale e regionale in materia.

Impegni inerenti le operazioni di investimento

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 – realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno ed alle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione regionale nel par. 6.2.4 del presente documento per un periodo minimo di tempo :

- Beni mobili, impianti ed attrezzature – 5 anni;
- Beni immobili, opere edili – 10 anni.

Altri obblighi

OB01 – Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

OB02 – Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

OB03 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3), di aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti e a qualunque titolo afferenti all'intervento oggetto del finanziamento, da monte a valle, dalla fonte fino alla rete di distribuzione, comprendendo fonti, tronchi, nodi. In particolare, si richiede il completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie, la cui presenza o assenza è verificabile accendendo alla piattaforma SIGRIAN, secondo le specifiche disponibili al seguente link (<https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/>).

OB04 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3) di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN, come da Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015. L'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato.

OB05 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3) di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.

Ai fini di corrispondere agli eventuali obblighi in materia di valutazioni ambientali per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR si applica quanto riportato al par. 6.1 del presente documento.

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto riportato al par. 6.1 e 6.2 del presente documento.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto riportato al par. 6.1 e 6.2 del presente documento.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite al par. 6.1 del presente documento.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso

Vengono fissate le percentuali di risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva del consumo di acqua di cui al CR26 e CR27. Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE, elencati nell'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Per quanto riguarda la regione Marche si adotta un risparmio idrico potenziale minimo pari ad almeno il:

- 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori e/o alla implementazione di sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire l'immediato intervento in casi di perdite idriche;
- 20% nel caso di conversione da impianto a canali a scorrimento a cielo aperto a impianto con tubazioni a pressione.

Per la Regione Marche, nel caso ricorra quanto descritto al CR27, è necessario ottenere almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento.

Le predette percentuali di risparmio effettivo saranno rivalutate alla luce delle esigenze che emergeranno dal terzo aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'aliquota di sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo) per le operazioni relative all'Azione 1 e Azione 2 è pari al 100% sia per soggetti pubblici che per soggetti privati.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Nell'ambito del presente intervento alcune tipologie di investimento (es.: infrastrutture irrigue) possono ricadere nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE. Per le altre tipologie di intervento si utilizzeranno le modalità di autorizzazione come di seguito indicate.

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Che cosa non è ammissibile al sostegno?

- investimenti sotto forma di leasing;
- contributi in natura;
- reti viarie private aziendali;
- nuova realizzazione di reti viarie forestali e silvo-pastorali non conformi all'art. 3 comma 2 lettera f) del D.lgs.34 del 2018;

SRD11 - Investimenti non produttivi forestali

Codice intervento (SM)	SRD11
Nome intervento	investimenti non produttivi forestali
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.23. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: No LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.18 Investimento totale finalizzato al miglioramento delle prestazioni del settore forestale
R.27 Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

<u>Finalità e descrizione generale dell'intervento</u> L'intervento è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di tutela ambientale, conservazione della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi tradizionali forestali, nonché di valorizzare le funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste. L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità: a) Migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico; b) Mantenere una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico, e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie; c) Valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico; d) Contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico e all'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa, incentivando azioni che aumentano la capacità di sequestro del carbonio;
--

e) Migliorare l'erogazione dei servizi ecosistemici, valorizzando le funzioni ambientali e pubbliche delle foreste al fine di promuovere anche il riconoscimento dei servizi forniti dagli ecosistemi forestali (PES);

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un contributo ai titolari di superfici forestali, aree assimilate a bosco o di pertinenza funzionale, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti non produttivi con la seguente azione:

SRD11.1) Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio.

Investimenti volti a incrementare e migliorare le funzioni ambientali e sociali del bosco e la fornitura in particolare di servizi ecosistemici di regolazione. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare:

- a) interventi selvicolturali di tutela, conservazione e riqualificazione ambientale degli ecosistemi forestali, di salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;
- b) interventi di gestione volti a migliorare l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, favorire la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, della composizione specifica, e di miglioramento della connessione spaziale ecologica, lo stoccaggio del carbonio;
- c) interventi di controllo dei danni causati dalla fauna selvatica e/o domestica a protezione della rinnovazione naturale e artificiale;
- f) interventi di realizzazione, miglioramento e installazione di opere e infrastrutture con funzione informativa e didattica, di punti informazione, osservazione e avvistamento, ecc.

Collegamento con altri interventi

Le Azioni previste dal presente intervento si collegano in modo sinergico ad altri interventi ambientali e di investimento per le foreste, il settore forestale (SRA31, SRD12, e SRE03), e le aree rurali del presente CSR

Principi di selezione

P01 – Finalità specifiche dell'intervento

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

P06 – Localizzazione delle aziende beneficiarie

P08 – Dimensione in termini di superficie di intervento

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;

C02 - Altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione di iniziative anche a titolarità regionale;

C03 - I beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.

Tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR01 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nei documenti di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

CR02 – Ai fini dell'ammissibilità a contributo le Azioni azioni devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio regionale, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), fatto salvo quanto diversamente definito dalla Regione con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4 e articolo 5 del predetto decreto.

CR03 – Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del bosco.

CR04 - Il sostegno ove pertinente (azione SRD11.1), è subordinato al rispetto dei criteri di GFS (gestione forestale sostenibile), definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal D.Lgs. 34 del 2018 e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello regionale.

La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e regionale. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 34 del 2018 l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari regionali che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento". Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente.

CR05 – Le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta sulla stessa superficie per la medesima azione per tutta la durata del programma.

CR06 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per l'Azione prevista dal presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a 50.000,00 Euro.

CR07 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari e al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, il limite di importo massimo di spesa ammissibile è pari a 500.000,00 Euro per l'Azione SRD11.1).

CR08 - Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda.

Per quanto non specificato sopra si applica quanto stabilito nel par.6.4 "informazioni comuni al settore forestale".

Impegni inerenti le operazioni

IM01 – Realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento" approvato con l'atto di concessione dall'AdG regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – Non cambiare per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG regionale. In caso di cessione, il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 – Non cambiare la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere le attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG regionale.

Per quanto non specificato sopra si applica quanto stabilito nel par. 6.2.4 “Stabilità dell’operazione” del presente documento.

Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

OB02-Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

Principi generali di ammissibilità delle spese

SP01 – Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto riportato al par. 6.1 del presente documento.

Vigenza temporale delle spese

SP02 – Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto riportato al par. 6.1 del presente documento.

Categorie di spese ammissibili

SP03 – Oltre a quanto riportato ai parr. 6.1 e 6.2 del presente documento, si riconoscono per questo intervento anche le seguenti specifiche.

Spese ammissibili

Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione.

Spese di materiali, manodopera e servizi necessari all’esecuzione degli interventi previsti.

Spese non ammissibili

Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto.

Costi di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento.

Spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione.

Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve.

Spese di acquisto terreni, fabbricati e macchinari.

Contributi in natura

SP08- Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro si applica quanto previsto al par. 6.2 del presente documento.

Cumulabilità degli aiuti

SP09 - Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al par. 6.1 del presente documento.

Erogazione di anticipi

SP10- È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto al par. 6.1 del presente documento.

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso

Le operazioni attuabili sono conformi alle prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali che individuano e definiscono per i contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le prescrizioni e criteri di gestione su tutta la superficie forestale regionale, dando attuazione ai criteri internazionali di Gestione forestale sostenibile.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute

Costi unitari

La base legale per la definizione del costo semplificato è Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento UE n. 2021/2115.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'aliquota di sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo) pari al 100%.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Nell'ambito della operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste

Codice intervento (SM)	SRD12
Nome intervento	investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.23. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Si Sistema di riduzioni ES: No LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.17 Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione, incluse le ripartizioni
R.18 Investimento totale finalizzato al miglioramento delle prestazioni del settore forestale

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

<p>Finalità e descrizione generale</p> <p>L'intervento è volto a realizzare interventi utili e necessari per accrescere la protezione degli ecosistemi forestali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, nonché per intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione e contrasto dei rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.</p> <p>L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevenire i rischi di danni da disturbi naturali, abiotici, e altre calamità naturali ed eventi catastrofici estremi dovuti anche al cambiamento climatico; • limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi; • migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici; • mantenere ed evitare la perdita di una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico e ai potenziali danni da eventi naturali; • valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico.

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un contributo a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti relativi alla seguente Azione:

SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste;

Investimenti volti a realizzare interventi di prevenzione, indispensabili a garantire il mantenimento in salute del patrimonio forestale e la sua salvaguardia da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni. L'Azione è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:

- interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi;
- interventi di gestione, quali diversificazione dei soprassuoli forestali, ripuliture del sottobosco, nei viali parafulco o tagliafuoco e fasce antincendio, nelle aree di interfaccia, nelle aree ricolonizzate da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva in fase di successione ecologica e nel reticolo idrografico, ecc.;
- miglioramento, adeguamento e realizzazione di opere, viabilità forestale e silvo-pastorale e infrastrutture al servizio del bosco funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico;
- miglioramento e adeguamento dei beni immobili, mezzi e attrezzature necessarie al monitoraggio e rilevamento dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico;
- interventi per realizzare e migliorare le opere di consolidamento, sistemazione e regimazione del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- interventi per realizzare sistemazioni di versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale.

Principi di selezione

P01 – Finalità specifiche dell'intervento

P02 – Caratteristiche territoriali

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

P08 – Dimensione in termini di superficie dell'intervento.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai:

C01 – proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;

C02 – altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione di investimenti anche a titolarità regionale;

C03 – Regioni e P.A o soggetti da essi delegati, competenti per la realizzazione di investimenti a titolarità pubblica;

C04 – I beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.

Tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Criteri di ammissibilità delle operazioni

CR01 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nelle procedure di attivazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 – Ai fini dell'ammissibilità a contributo gli investimenti di cui al presente intervento, ove pertinente, devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio regionale, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs. 34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalla Regione con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4 e articolo 5 dello stesso decreto.

CR03 — Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco o in aree aperte di pertinenza del bosco, quali ad esempio le piazzole di atterraggio degli elicotteri o laghetti e vasche di approvvigionamento, che devono necessariamente essere in aree aperte.

CR04 – Per gli investimenti previsti nell'ambito del presente intervento non è prevista nessuna limitazione della superficie di intervento.

CR05 – Il sostegno ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello regionale.

La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e regionale. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari regionali che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento". Per la tipologia e importanza degli investimenti previsti dal presente intervento non viene richiesta l'obbligatorietà di strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o strumenti equivalenti.

CR06 - Per gli investimenti di prevenzione di cui all'Azione SRD12.1) il sostegno può interessare, ove pertinente:

a) le superfici forestali classificate a maggior rischio di incendio, individuate nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi regionali (AIB); (art. 3 L. n. 353/2000 - Legge -quadro in materia di incendi boschivi);

c) le aree a rischio idrogeologico, valanghe, frane e smottamenti;

CR08 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per l'azione del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a 50.000,00 Euro.

CR09 - Per l'Azione SRD12.1) al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni, per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda.

CR11 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche possono definire ulteriori criteri di ammissibilità delle azioni. In particolare la Regione Marche definisce i seguenti ulteriori criteri di ammissibilità:

1) per il miglioramento e adeguamento di mezzi e attrezzature e beni immobili necessarie al monitoraggio dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico il beneficiario è la struttura regionale competente in materia di protezione civile.

2) importo massimo di 500.000,00 Euro di spesa ammissibile per azione, ad eccezione che per l'intervento di miglioramento e adeguamento mezzi e attrezzature e beni immobili necessarie al monitoraggio dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico, di competenza della struttura regionale di Protezione civile.

3) interventi preventivi coerenti con il piano AIB della Protezione Civile Marche.

Per quanto non specificato sopra si applica quanto stabilito nel par.6.4 "informazioni comuni al settore forestale". **Impegni inerenti le operazioni**

Il beneficiario dell'azione si impegna:

IM01 – Realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento" approvato con l'atto di concessione dall'AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – Non cambiare per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG regionale. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 – Non cambiarne la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG regionale.

Per quanto non specificato sopra si applica quanto stabilito nel par. 6.2.4 "Stabilità dell'operazione" del presente documento.

Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

OB02-Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

Principi generali di ammissibilità della spesa

SP03 – Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al par. 6.1 e 6.2 del presente documento.

Vigenza temporale delle spese

SP04 – Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto riportato al par. 6.1 del presente documento.

Categorie di spese ammissibili

SP06 – Oltre a quanto riportato ai par. 6.1 e 6.2 del presente documento, si riconoscono per questo intervento anche le seguenti specifiche.

Spese ammissibili

Spese di acquisto, incluso leasing delle strutture ed infrastrutture, di nuovi mezzi e attrezzature funzionali alla prevenzione dei danni dell'incendio boschivo e altri pericoli naturali;
Spese di materiali, attrezzature, manodopera e servizi necessari alle operazioni di monitoraggio e di prevenzione e ripristino;
Spese di acquisizione di programmi informatici per gli interventi di competenza della Protezione civile regionale;
Spese per realizzazione, adeguamento e ripristino delle opere di ingegneria naturalistica e viabilità forestale e silvo-pastorale, delle sistemazioni idraulico forestale, di versanti, del reticolo idraulico, di vasche e laghetti AIB
Spese non ammissibili
Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto ad esclusione delle sementi per le idrosemine di specie erbacee.
Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento fatto salvo quanto previsto dalla presente scheda per gli interventi di prevenzione e ripristino dei danni alle foreste
Acquisto di aerei ed elicotteri
Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve; Materiale di consumo
Acquisto fabbricati non funzionali alle azioni di prevenzione.

Cumulabilità degli aiuti

SP07 – Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al par. 6.1 del presente documento.

Erogazione di anticipi

SP08 – È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto al par. 6.1 del presente documento.

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso

Le operazioni attuabili sono conformi:

Alle prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali che individuano e definiscono per i contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le prescrizioni e criteri di gestione su tutta la superficie forestale regionale, dando attuazione ai criteri internazionali di Gestione forestale sostenibile;

Programmi forestali regionali e Piani Antincendio Boschivo, e altri atti di Programmazione e pianificazione in materia di prevenzione e contrasto alle calamità naturali.

Forme e tipo di sostegno

Forma di sostegno

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute

Costi unitari

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'aliquota di sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo) pari al 100%.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Nell'ambito della operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Codice intervento (SM)	SRD13
Nome intervento	investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.24. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale
<p>L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.</p> <p>Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.</p> <p>Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.</p> <p>In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti che perseguano le finalità specifiche delle due azioni di seguito descritte:</p>
<p>Azione 1</p> <p>a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;</p> <p>b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;</p> <p>c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;</p>

- d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione,
- f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- h) apertura di nuovi mercati.

Azione 2

- a) Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi;

Collegamento con altri interventi

Il presente intervento agisce in sinergia e complementarità con altri interventi di investimento vocati a sostenere lo sviluppo competitivo del settore agricolo e agroalimentare (con particolare riferimento a SRD01 e SRD02)

Inoltre, ai fini di accrescerne il grado di efficacia nell'attuazione, l'intervento può essere combinato con altri interventi previsti dal Piano attraverso modalità di progettazione integrata (quali ad esempio i Progetti Integrati di Filiera) come descritti nel capitolo 6 par. 6.5 del presente documento.

I criteri di demarcazione e le procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento tra interventi settoriali previsti dal reg. UE 2115/2021 e interventi sviluppo rurale del CSR Marche 2023-27 sono riportati al par. 6.1.6 "Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento" del presente documento.

Principi di selezione

1. finalità specifiche perseguite dagli investimenti e comparti produttivi oggetto di intervento;
2. caratteristiche del progetto di investimento;

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione, e/o commercializzazione (come sopra definite), dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Sono escluse le imprese dedite alla sola attività di commercializzazione dei prodotti e le imprese in difficoltà.

CR02 – Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi), si applica quanto previsto al cap. 6 par. 6.1.9 "Disposizioni comuni in materia di aiuti di Stato", del presente CSR.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano una o più finalità delle azioni previste nell'ambito del presente intervento. In particolare sono ammissibili le Azioni 1 e 2.

Inoltre le operazioni di investimento devono essere realizzate nell'ambito di progetti di filiera regionali o realizzate da organizzazioni di produttori oppure riguardanti prevalentemente prodotti di qualità certificata.

CR05 - Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e/o, commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I.

CR06 – Tenuto conto che viene fornito un sostegno alla lavorazione e trasformazione delle produzioni agricole aziendali e la commercializzazione di tali prodotti nell'ambito dell'intervento SRD001 "Investimenti per la competitività delle aziende agricole", per i beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente, vale a dire per oltre il 50%, da soggetti terzi, compresi i soci delle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate.

CR07 - Al fine di assicurare una ricaduta positiva e duratura dell'investimento sui produttori agricoli di base, la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire, per oltre il 50%, dai predetti produttori agricoli singoli o associati compresi i soci delle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate.

CR08 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che le domande di sostegno siano corredate dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volti a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile è al di sotto di un importo pari a 100.000,00 euro.

CR10 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario. Tale limite può essere stabilito per la durata dell'intero periodo di programmazione pari a 3.500.000,00 euro.

CR12 - Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 250 KWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 600 Kwt;

b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale in un raggio massimo di 50 km;

c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 40%.

CR13 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati..

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno ed alle condizioni stabilite al par. 6.2.4 del presente documento per un periodo minimo di tempo come di seguito indicato:

- Beni mobili, impianti ed attrezzature – 5 anni;
- Beni immobili, opere edili – 10 anni.

IM03 - al fine di assicurare che l'investimento abbia una ricaduta positiva sui produttori agricoli di base, il beneficiario si impegna affinché la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione, acquistata/conferita da soggetti terzi, provenga, per oltre il 50%, dai predetti produttori agricoli, singoli o associati, e a mantenere tale impegno per un numero minimo di 3 anni.

Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

Ai fini di corrispondere agli eventuali obblighi in materia di valutazioni ambientali per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR si applica quanto riportato al par. 6.1 del presente documento.

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto riportato al par. 6.1 e 6.2 del presente documento.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto riportato al par. 6.1 e 6.2 del presente documento.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite al par. 6.1 del presente documento.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute

Costi unitari

La base legale per la definizione del costo semplificato è Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento UE n. 2021/2115.

La metodologia per il calcolo dei costi semplificati è basata su uno studio metodologico e sui calcoli realizzati dalla RRN/ISMEA

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'aliquota di sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo) per le operazioni è pari al 50%.

Nel caso di investimenti relativi a linee di lavorazione ed alle strutture ad esse connesse, che trasformano e commercializzano prodotti Allegato I solo come input, la percentuale rispetterà quanto previsto dalla normativa vigente in materia di "Aiuti di Stato".

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

L'output dell'attività di trasformazione può non essere un prodotto elencato all'interno dell'Allegato I al TFUE quindi necessita di autorizzazione.

Nell'ambito della operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRD15 - Investimenti produttivi forestali

Codice intervento (SM)	SRD15
Nome intervento	investimenti produttivi forestali
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.24. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.18 Investimento totale finalizzato al miglioramento delle prestazioni del settore forestale
R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di approvvigionamento, regolazione e di funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste, promuovendo una crescita sostenibile del settore forestale nazionale in grado di consolidare e/o offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale.

L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità:

- Promuovere una gestione e utilizzazione sostenibile delle foreste italiane in attuazione dei criteri di Gestione Forestale Sostenibile, adottati alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993;
- Migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) ritraibili dal bosco, garantendo una copertura continua dei soprassuoli forestali;
- Promuovere l'ammodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), promuovendo

anche lo sviluppo e/o il consolidamento di filiere forestali sostenibili locali in ambito produttivo, ambientale e socioculturale;

d) Migliorare e incrementare la diversificazione produttiva e la competitività delle imprese e delle aziende forestali nell'erogazione e riconoscimento dei servizi ecosistemici (PES);

e) Migliorare la resilienza al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;

f) Migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;

g) Valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico;

h) Incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.

Tali finalità saranno, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, perseguite attraverso l'erogazione di un sostegno agli investimenti materiali e immateriali a copertura di parte dei costi sostenuti per realizzare le seguenti Azioni:

SRD15.1) Interventi selvicolturali;

Investimenti volti migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) ritraibili dal bosco e connessi all'esecuzione delle utilizzazioni forestali e della coltivazione del bosco. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare una silvicoltura produttiva e sostenibile e piantagioni legnose produttive garantendo al contempo obiettivi ambientali e di adattamento al cambiamento climatico.

SRD15.2) Ammodernamenti e miglioramenti;

Investimenti volti a favorire la crescita del settore forestale nazionale, promuovendo l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare:

a) opere di ammodernamento, riconversione acquisizione e realizzazione di immobili aziendali funzionali ai processi produttivi;

b) l'ammodernamento del parco macchine e attrezzature per le attività di coltivazione, taglio allestimento ed esbosco, nonché per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura;

c) l'introduzione di innovazione tecnica e gestionale per ottimizzare i processi di utilizzazione e trasformazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi;

g) interventi volti al miglioramento qualitativo dei prodotti legnosi e non legnosi, alla differenziazione e promozione della produzione sulla base delle esigenze di mercato, nonché alla valorizzazione anche energetica dei residui di lavorazione e produzione;

h) interventi volti a ottimizzare/ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali, anche attraverso l'acquisto di impianti e realizzazione di attività per la produzione di energia da biomassa forestale finalizzate anche alla vendita;

i) interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature).

Collegamento con altri interventi

Le Azioni previste dal presente intervento si collegano in modo sinergico ad altri interventi ambientali e di investimento per le foreste, il settore forestale (SRA31, SRD12, SRA28 e SRE03), e le aree rurali del presente CSR.

Principi di selezione

P01 – Finalità specifiche dell'intervento

P02 – Caratteristiche territoriali

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

P05 – Collegamento ad altri interventi del Piano e/o Partecipazione a progetti integrati

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;

C02 – Sono altresì ammissibili PMI (Raccomandazione UE n. 361 del 2003), anche non titolari della gestione di superfici forestali, singole o associate, iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita un'attività economica nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione* e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale, ambientale ed energetico, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;

C03 – Le grandi imprese, sono ammissibili solo quando rientrano tra i beneficiari di cui al precedente punto C01, quindi l'attività economica deve essere esercitata su superfici di loro proprietà o possesso.

C04 - I beneficiari devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti;

C05 – I beneficiari di cui al punto C02 possono anche non essere proprietari, possessori e/o titolari di superfici forestali e fornire servizi, lavori e/o lavorazioni nel settore forestale e della prima trasformazione secondo quanto dettagliato nel piano di investimento “Piano di investimento” di cui al CR01;

** La prima trasformazione comprende tutte le lavorazioni precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati, ed eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets).*

Criteri di ammissibilità delle operazioni

CR01 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un “Piano di investimento”, redatto secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nelle procedure di attivazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 – Le Azioni interessano ove pertinente, le superfici forestali e ad esse assimilate di tutto il territorio regionale, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs. 34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalla Regione con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4 e articolo 5 del predetto decreto;

CR03 – Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree aperte di pertinenza del bosco, quando riguarda piantagioni legnose produttive limitatamente alle piante tartufigene finalizzate al “rinfoltimento” in coerenza con il CR10.

CR04 – Il sostegno ove pertinente (azione SRD15.1), è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno

1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello regionale.

La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e regionale. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie regionali che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento". Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente.

CR05 – Sono ammissibili per l'azione SRD15.1), gli investimenti connessi all'esecuzione delle utilizzazioni forestali e della coltivazione del bosco, per l'azione SRD15.2) gli investimenti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

CR06 – Per interventi di *prima trasformazione** si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri sulla base delle esigenze locali definite dalle AdG competenti:

a) investimenti in macchinari pari o inferiori a 300.000,00 euro per la coltivazione e per il taglio, allestimento, concentramento ed esbosco di assortimenti o prodotti legnosi.

Nel caso di investimenti in macchinari in ambito di segherie, la capacità lavorativa non può superare i 20.000 mc di legname all'anno, nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento (EU) No 995/2010.

CR07 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 15.000,00 Euro.

CR08 – Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti obbligatori per il settore forestale, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori.

CR09 – Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda.

CR10 – Tenuto conto delle caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche vengono definiti ulteriori criteri di ammissibilità delle Azioni, in particolare:

- 1) Per l'Azione SRD15.2 l'importo massimo di spesa ammissibile per progetto è pari a 400.000,00 Euro;
- 2) Per l'azione SRD15.1 sono ammissibili unicamente le superfici forestali definite come tartufai naturali nel limite massimo complessivo di 6 ettari di superficie per progetto;
- 3) Per interventi di *prima trasformazione** si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, con il rispetto dei seguenti parametri:

- investimenti in macchinari non superiori a 300.000,00 €, e immobili strettamente funzionali ai macchinari richiesti a contributo¹⁴ per la produzione di paleria (anche lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati), travi, legna da ardere, cippato, pellets/bricchette, carbone, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi.

Tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Impegni inerenti le operazioni

Il beneficiario dell'Azione si impegna:

IM01 – Realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal “Piano di investimento” approvato con l’atto di concessione dall’AdG regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – Non cambiarne per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d’uso delle opere e superfici, oggetto di intervento, e non rilocalizzare per lo stesso periodo di tempo l’attività produttiva fuori dall’area di programma, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall’AdG regionale. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 – Non cambiarne la destinazione d’uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG regionale;

IM04 – Tenuto conto delle caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche viene definito un ulteriore impegno, in particolare:

1) Nel caso dell’azione SRD15.1 e con riferimento alle tartufaie naturali non richiedere l’attestazione di riconoscimento come “tartufaia controllata” ai sensi della normativa vigente nei 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo.

Per quanto non specificato sopra si applica quanto stabilito nel par. 6.2.4 “Stabilità dell’operazione” del presente documento.

Altri obblighi

OB01 – Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento..

OB02-Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.**Principi generali di ammissibilità delle spese**

SP01 - Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al par. 6.1 del presente documento.

Vigenza temporale delle spese

SP02 – Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto previsto al par. 6.1 del presente documento.

Categorie di spese ammissibili

¹⁴ L’applicazione della specifica “immobili strettamente funzionali ai macchinari richiesti a contributo” al criterio è subordinata all’approvazione della modifica del PSP 1.2 analogamente all’eliminazione del seguente testo “b) investimenti in macchinari pari o inferiori a 300.000,00 euro per la produzione di tondame, legna da ardere, cippato, pellets, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi” dal criterio CR06.

SP03 – Oltre a quanto riportato ai par. 6.1 e 6.2 del presente documento, si riconoscono per questo intervento anche le seguenti specifiche, rispetto alle quali possono prevedere ulteriori restrizioni in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, in linea con le disposizioni già definite.

Spese ammissibili

Spese di materiali, manodopera e servizi necessari alle operazioni selvicolturali;

Spese di acquisto, incluso il leasing, di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene per la coltivazione in bosco, il taglio e/o allestimento concentramento, esbosco e mobilizzazione del legname, il trasporto ed esbosco, e macchinari connessi al trattamento e alla trasformazione, commercializzazione e alla produzione di energia;

Spese di realizzazione e/o acquisizione, incluso il leasing, delle strutture destinate alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi in relazione al ciclo produttivo;

Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione;

Spese per interventi volti all'adeguamento ai parametri richiesti dai sistemi di certificazione e di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature);

Spese non ammissibili

Spese inerenti alle operazioni di reimpianto dopo il taglio di utilizzazione, ad esclusione delle conversioni di specie e delle piantagioni legnose produttive;

Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo;

Spese di acquisto di macchinari e attrezzature usati;

Spese di realizzazione di strade o piste forestali a servizio di più aziende/soggetti;

Spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione;

Spese per l'adesione ai sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato.

Contributi in natura

SP05 – Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro si applica quanto previsto al par. 6.2 del presente documento.

Cumulabilità degli aiuti

SP06 – Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al par. 6.1 del presente documento.

Erogazione di anticipi

SP07 – È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto al par. 6.1 del presente documento.

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso

Le operazioni attuabili sono conformi:

Alle prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali che individuano e definiscono per i contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le prescrizioni e criteri di gestione obbligatori su tutta la superficie forestale regionale, dando attuazione ai criteri internazionali di Gestione forestale sostenibile.

Forme e tipo di sostegno

Forma di sostegno

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
costi unitari

Base per l'istituzione

La base legale per la definizione del costo semplificato è Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento UE n. 2021/2115.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'aliquota di sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo) è pari all'80% per l'Azione SRD15.1) ed pari al 55% per l'Azione SRD15.2).

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno potranno essere utilizzati:

- le spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente e in congruità con i valori dei prezziari regionali vigenti;
- le spese valutate in base a costi standard regionali debitamente giustificati per tipologie di intervento e/o di operazioni comuni e unitarie.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrue rispetto all'importo ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione;
- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Nell'ambito della operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRE01 – Insediamento giovani agricoltori

Codice intervento (SM)	SRE01
Nome intervento	insediamento giovani agricoltori
Tipo di intervento	INSTAL(75) - Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali
Indicatore comune di output	O.25. Numero di giovani agricoltori che ricevono un sostegno all'insediamento
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: Sì Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO7 Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali
SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.36 Numero di giovani agricoltori che hanno creato un'azienda agricola con il sostegno della PAC, inclusa la ripartizione per genere
R.37 Nuovi posti di lavoro finanziati nell'ambito dei progetti della PAC

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento di sostegno al primo insediamento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non compiuti che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, dietro presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. La finalità dell'intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali. Le scelte di seguito descritte sono basate proprio sul presupposto di attrarre giovani nel settore e di offrire loro strumenti che favoriscano le fasi iniziali d'insediamento tra cui l'acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze.

Collegamento con altri interventi

L'intervento sarà implementato in maniera combinata con altri interventi attraverso la modalità pacchetto ("pacchetto giovani") descritta nel capitolo 6 paragrafo "Modalità di attivazione della progettazione Integrata" del presente documento. In particolare il richiedente potrà presentare domanda contestualmente all'intervento SRE01 e ad uno o più interventi scelti tra: SRD01, SRD02 e SRD03.

Principi e criteri di selezione

- requisiti qualitativi del progetto di sviluppo aziendale, in riferimento agli obiettivi indicati nella descrizione del piano aziendale;

- localizzazione in aree che presentano vincoli naturali / svantaggi territoriali o zone rurali (D-C);
- giovani con formazione specifica e/o esperienza nel settore.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Giovani agricoltori come definiti nel cap. 6 par.6.6.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

sono ammissibili all'aiuto i giovani agricoltori come definiti al paragrafo 4.1.5, che soddisfino i seguenti requisiti:

C01: Al momento della proposizione della domanda di sostegno hanno un'età maggiore ai 18 anni e inferiore a 41anni non compiuti ;

C02: possiedono un'adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella definizione di giovane agricoltore. Per il soddisfacimento di tale criterio se non posseduto al momento della presentazione della domanda il periodo di grazia è **comunque non superiore alla durata del piano aziendale**¹⁵. La modalità per il soddisfacimento del criterio se non posseduto al momento della presentazione della domanda viene descritta nel bando. In ogni caso le azioni di formazione rivolte ai giovani agricoltori devono avere una durata di 150 ore e devono prevedere il superamento di un esame finale. I corsi devono essere finanziati dal PSR Marche o dal CSR Marche e avere ad oggetto le seguenti tematiche: gestione aziendale, utilizzo di strumenti di analisi di gestione aziendale, qualità delle produzioni, strumenti innovativi in agricoltura, sicurezza alimentare, sicurezza sui luoghi di lavoro, commercializzazione dei prodotti, tecniche agricole a basso impatto ambientale, benessere animale, applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, multifunzionalità in agricoltura, condizionalità sociale e cenni di agricoltura sociale.

C03: Contemporaneamente alla domanda di aiuto presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. Gli elementi del piano dovranno essere definiti nel bando, fermo restando che il piano aziendale deve dimostrare una evoluzione evidente dell'azienda verso una maggiore competitività, tramite il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a. aumento sensibile della dimensione economica dell'azienda;
- b. orientamento produttivo verso le produzioni di qualità oggetto di sostegno dell'intervento SRG03;
- c. acquisizione in azienda delle fasi successive alla produzione;
- d. introduzione economicamente significativa, di attività di diversificazione o multifunzionalità in azienda;
- e. azioni incisive di adeguamento e/o mitigazione dei cambiamenti climatici (forte risparmio di acqua e/o energia e/o investimenti non produttivi funzionali a tali obiettivi);
- f. introduzione in aziende zootecniche di standard di benessere degli animali superiore agli obblighi di legge;

C04: si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda secondo le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore.

Condizioni ulteriori per l'insediamento sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche sono:

- al momento della presentazione della domanda di sostegno il richiedente risulti già titolare dell'Impresa Agricola purché insediato da non più di 24 mesi;
- il giovane deve detenere il pieno potere decisionale sia per la gestione ordinaria che straordinaria dell'azienda;

¹⁵ L'applicazione della specifica "alla durata del piano aziendale" al criterio è subordinata all'approvazione della modifica del PSP 1.2.

- al momento della presentazione della domanda di sostegno il richiedente deve possedere già Iscrizione all'INPS gestione Agricola, anche con riserva, e Iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole.
- non sono ammessi premi multipli nel caso di persone giuridiche.

C05: si insediano in un'azienda che non deriva da un frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti o da una suddivisione di una società in cui siano presenti parenti. Nel bando sono definite le relative condizioni specifiche nonché i relativi gradi di parentela/affinità non ammessi.

C06: Il richiedente non deve aver già beneficiato del premio di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria.

C07: Sono ammessi al sostegno i giovani che si insediano in aziende con una Produzione Standard potenziale post investimento pari o superiore a 30.000,00¹⁶ Euro.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

OB01: Il piano aziendale da presentare unitamente alla domanda di sostegno deve inquadrare la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, **gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere con evidenza di quelli orientati verso la sostenibilità economica ed ambientale e verso l'utilizzo delle ICT e i mercati target;**

OB02: I beneficiari sono obbligati a completare le attività previste dal piano entro un massimo¹⁷ di 36 mesi dalla concessione del sostegno.

Impegni inerenti l'insediamento

I01: I giovani beneficiari del premio si impegnano a condurre l'azienda agricola in qualità di capo azienda per un periodo di tempo minimo pari a 8 anni.

I02: ad assolvere ai requisiti di "agricoltore in attività" al massimo entro 18 mesi dalla decisione con cui si concede l'aiuto.

Ulteriori impegni

I giovani beneficiari del premio si impegnano ad avviare le attività previste dal PSA entro al massimo 9 mesi dalla concessione del sostegno.

I giovani beneficiari del premio si impegnano ad acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo a titolo Professionale (IAP) entro il termine stabilito per la conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

Somme forfettarie

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Il sostegno può essere concesso in forma di premio in conto capitale anche in 2 o 3 rate pari al 70%-20% e un saldo finale per la quota di premio non ancora erogata.

L'entità del sostegno sotto forma di importo forfettario è pari a 35.000,00 euro in zone ordinarie, 50.000,00 euro in in zone rurali D e C3.

¹⁶ L'applicazione di questo livello di produzione standard è subordinata all'approvazione della modifica del PSP 1.2.

¹⁷ L'applicazione della specifica "un massimo di" è subordinata all'approvazione della modifica del PSP 1.2.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

SRE03 – Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura

Codice intervento (SM)	SRE03
Nome intervento	avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura
Tipo di intervento	INSTAL(75) - Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali
Indicatore comune di output	O.27. Numero di imprese rurali che ricevono un sostegno all'avvio
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.37 Nuovi posti di lavoro finanziati nell'ambito dei progetti della PAC
R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento è finalizzato alla concessione di un sostegno alle nuove imprese che operano nel settore forestale e che svolgono attività di selvicoltura, utilizzazioni forestali, gestione, difesa e tutela del territorio e sistemazioni idraulico-forestali, nonché di prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi.

In un contesto caratterizzato da un accesso limitato al capitale per molte imprese forestali, il sostegno per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese è essenziale. Anche la progressiva senilizzazione degli imprenditori e il rischio di abbandono della gestione sostenibile del patrimonio forestale, è un problema persistente che necessita di azione concreta che assicuri il futuro della professione forestale, della tutela del territorio e della diversità biologica e culturale custodita dal patrimonio forestale nazionale, incentivando un uso duraturo e a cascata dei prodotti legnosi, in linea con gli obiettivi della Strategia Forestale europea (COM/2021/572 final), recepiti dalla Strategia forestale nazionale e dai Programmi forestali Regionali. È quindi fondamentale garantire un sostegno all'avvio di nuove imprese che possano portare nuove competenze ed energia per una moderna, professionale e sostenibile gestione del patrimonio forestale nazionale, portando innovazione e investimenti nel settore e nelle sue filiere.

La natura dell'intervento è quella di offrire delle opportunità e strumenti per attrarre nuovi imprenditori nel settore forestale e per consentire di realizzare idee imprenditoriali con approcci produttivi sostenibili sia in termini ambientali, sia in termini economici e sociali.

L'intervento si basa proprio sul presupposto di offrire ai nuovi imprenditori strumenti che agevolino le fasi iniziali di avvio e garantiscano una sostenibilità di sviluppo dei capitali e delle conoscenze.

Si prevede quindi, un sostegno all'avvio delle imprese forestali, che può essere attivato in filiera tramite un pacchetto di interventi funzionali per il settore forestale come descritto al par.6.5 del presente documento.

Gli interventi che possono essere attivati insieme a SRE03 sono:

- SRD08 - Infrastrutture in infrastrutture con finalità ambientali (Azione 1 - viabilità forestale e silvo-pastorale)
- SRD15 - Investimenti produttivi forestali
- SRG07¹⁸ - cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages
- SRH03 - formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

Principi di selezione

P02 – Caratteristiche territoriali

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili a:

C01 – Persone fisiche che vogliano insediarsi come nuova PMI, anche non titolari della gestione di superfici forestali, che opereranno nel settore forestale o di prima trasformazione del legno come attività prevalente con codice ATECO principale n. 02 o 16;

C02 – PMI, anche non titolari della gestione di superfici forestali, che si sono iscritte alla Camera di commercio che operano, da non più di 24 mesi, nel settore forestale o di prima trasformazione del legno come attività prevalente con codice ATECO principale n. 02 o 16;

C03 – PMI che intendono modificare la loro attività prevalente variandola nel settore forestale o di prima trasformazione del legno con codice ATECO principale n. 02 o 16;

C04 – La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA o con la data di variazione dell'attività ai fini IVA. L'insediamento si considera comunque "per la prima volta" qualora nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno il soggetto richiedente non abbia svolto attività di impresa con un codice di attività riferito ai settori in argomento;

C05 – Non sono ammissibili al sostegno coloro che hanno già beneficiato, a qualsiasi titolo, del premio di primo insediamento o di avvio nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione della Politica di Sviluppo Rurale Comunitaria a partire dall'anno 2000;

C06 – Il beneficiario dell'intervento si insedia per la prima volta in forma singola o societaria in qualità di titolare d'impresa o capo azienda (*cfr. sezione Additional explanation*);

C07 – La costituzione della nuova impresa non deve derivare da un frazionamento di un'impresa preesistente, anche agricola, o di un'azienda che deriva da un frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti/affini o da una suddivisione di una società in cui siano presenti parenti/affini;

C08 – All'interno della stessa impresa singola è possibile richiedere un solo premio di avvio della stessa e nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in imprese a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio;

¹⁸ L'attivazione di SRE03 combinata con SRG07 e di SRH03 non è prevista nel PSP 1.2 pertanto la sua applicazione è subordinata all'approvazione della modifica del PSP.

C09 – Il sostegno è concesso per beneficiari che, al momento di presentazione della domanda, abbiano un'età di almeno 18 anni e non superiore a 60 anni;

C012 – Il sostegno non è concesso ai beneficiari che sono titolari di trattamento di quiescenza.

Tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR01 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano aziendale" che inquadri, secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle procedure di attivazione che consideri la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere.

CR02 – Nel caso di attivazione della filiera forestale nel Piano Aziendale, il beneficiario deve specificare e coordinare le diverse misure attivate nell'ambito della stessa secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali. Per ognuno degli interventi previsti nella filiera forestale valgono le condizioni di ammissibilità specifiche previste per ciascuno di essi.

CR03 – Nel caso di PMI con codice ATECO principale 16, il Piano aziendale deve dimostrare che l'impresa opererà principalmente nella prima trasformazione*;

** La prima trasformazione comprende tutte le lavorazioni precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati ed eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets).*

Impegni inerenti le operazioni

I beneficiari del sostegno si impegnano a:

IM01 – a realizzare quanto previsto dal "Piano aziendale" approvato con l'atto di concessione dall'AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – Il beneficiario deve aderire e completare, nel periodo di esecuzione del Piano aziendale, almeno una azione di consulenza/formazione attinente la materia forestale o la sicurezza nel settore di pertinenza, resa disponibile dagli interventi di sviluppo rurale o da altri organismi di formazione riconosciuti dalle Regioni e P.A..

IM03 – Le imprese di nuova costituzione o non ancora costituite al momento della presentazione della domanda dovranno provvedere all'iscrizione alla Camera di Commercio con codice ATECO principale n. 02 o 16 e con assunzione di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'impresa in qualità di titolare d'impresa o capo azienda, entro 6 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.

IM04 – L'attuazione del "Piano aziendale" deve iniziare entro 9 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno e concludersi entro 36 mesi dalla medesima data e secondo le modalità previste a livello regionale.

IM05 – Dimostrare, entro la data di chiusura del "Piano aziendale", il possesso di conoscenze e competenze professionali, secondo quanto disposto dalle AdG regionali nelle procedure di attivazione, adeguate al segmento della filiera forestale individuato nel Piano, pertanto il beneficiario dovrà possedere:

Codice Ateco 02:

Formazione/consulenza minima prevista al punto IM02 dalla presente scheda intervento associata ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- titoli di operatore forestale ai sensi del DM 4472/2020 recante la “Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale” ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
- altri titoli di Formazione attinenti, per un minimo complessivo di 80 ore;
- laurea almeno triennale attinente al settore al quale si aderisce;
- iscrizione ad un registro/albo delle Imprese Forestali regionali di cui al DM 4470/2020 recante la “Definizione dei criteri minimi nazionali richiesti per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali” ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Codice Ateco 16:

Formazione/consulenza minima prevista al punto IM02 dalla presente scheda intervento associata ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- titoli di Formazione, possesso dei patentini obbligatori per l'esecuzione delle operazioni in azienda o attestati di partecipazione a corsi riconosciuti e inerenti (es corso per addetto mulettista, gruista, sicurezza, gestione aziendale, ecc.), per un minimo complessivo di 40 ore;
- laurea almeno triennale attinente al settore al quale si aderisce.

IM06 - Condurre l'impresa per un periodo di almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Altri Obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

Cumulabilità degli aiuti

SP06- Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al par. 6.1 del presente documento.

Forma e tipo di sostegno**Forme del sostegno**

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

Somme forfettarie

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto specificatamente disposto e giustificato da parte di ogni AdG competente, e prevede un sostegno forfettario in conto capitale massimo¹⁹ di 40.000,00 euro.

Spiegazione supplementare

Si definisce titolare d'impresa forestale, colui che si insedia in qualità di capo azienda e assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda stessa, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. In caso di impresa individuale per l'insediamento come capo azienda si considera l'iscrizione al registro delle imprese come imprenditore, e la richiesta di apertura/estensione della partita IVA in campo forestale (codice ATECO 02 o 16).

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Nell'ambito della operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

¹⁹ L'applicazione di questa specifica è subordinata all'approvazione della modifica del PSP 1.2 analogamente all'eliminazione dell'applicazione dei criteri C10 "Il sostegno è concesso ai beneficiari che abbiano assolto gli obblighi scolastici" e C11 "Il beneficiario deve avere titolo di studio almeno di scuola secondaria di secondo grado attinente al settore per il quale si intende aderire o dimostrare un'esperienza lavorativa di due anni complessivi come dipendente/tirocinante/apprendista presso altre imprese dello stesso settore per il quale si intende aderire" previsti dal PSP.

SRG01 - Sostegno gruppi operativi PEI AGRI

Codice intervento (SM)	SRG01
Nome intervento	sostegno gruppi operativi PEI AGRI
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione
Indicatore comune di output	O.1. Numero di progetti del gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione (PEI)
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Ambito di applicazione territoriale

Regione Marche Per il presente intervento può essere prevista l'attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio della Regione.

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.1 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse
R.2 Numero di consulenti che ricevono un sostegno finalizzato all'inserimento in sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS)
R.28 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC connessi con l'efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento L'intervento è finalizzato al sostegno: <ul style="list-style-type: none">• dei Gruppi Operativi del PEI AGRI. <p>I Gruppi Operativi (GO) promuovono la conoscenza, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo, forestale e nelle aree rurali nonché la loro diffusione mediante l'individuazione di problemi/opportunità e delle relative soluzioni innovative, attuate nell'ambito di un partenariato che realizza un progetto. L'attuazione del progetto avviene attraverso l'applicazione dell'approccio interattivo all'innovazione, che promuove la partecipazione degli utenti delle innovazioni e di tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nelle fasi di realizzazione.</p> <p>I Gruppi Operativi sono partenariati costituiti da varie tipologie di soggetti quali, per esempio, imprese, agricoltori, centri di ricerca, università, consulenti che agiscono insieme per introdurre e diffondere</p>

innovazione nel rispetto degli obiettivi del PEI-AGRI come più precisamente definito all'art. 127 del Reg. (UE) 2021/2115.

Modalità di attuazione

Al momento dell'accesso al finanziamento, il beneficiario del sostegno dovrà presentare un progetto di innovazione.

La selezione dei progetti viene realizzata a livello di Regione per quanto concerne i GO regionali.

L'attivazione di GO interregionali e/o transnazionali e/o transfrontalieri sarà realizzata sulla base di specifiche modalità di accordo fra le istituzioni competenti che regolamenteranno i contenuti, la selezione, l'attuazione e il finanziamento. Le suddette modalità di accordo saranno gestite dal Coordinamento AKIS nazionale di cui al capitolo 8 paragrafo 2 del PSP.

Il sostegno può essere concesso sotto forma di:

(i) un **importo globale** che copre i costi di esercizio della cooperazione, i costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione e i costi delle operazioni attuate;

(ii) un importo che copre unicamente i **costi di esercizio** della cooperazione e i **costi specifici** del progetto di innovazione, utilizzando, per la copertura dei costi delle altre operazioni attuate, e funzionali alla sua realizzazione, i fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale.

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari fino al 50% del contributo concesso alle condizioni stabilite al capitolo 6.1.7 "Anticipi" del presente documento.

Collegamento con altri interventi

Le attività supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli Interventi del Piano Strategico e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021.

Il sostegno ai GO del PEI si collega ad altri interventi del PSP destinati all'AKIS con particolare riferimento agli Interventi di consulenza (SRH01), formazione (SRH02, SRH03), informazione (SRH04) che potranno essere veicolo di diffusione dei risultati dei GO.

Inoltre, l'azione dei GO è connessa con l'intervento Servizi di back office per l'AKIS (SRH06).

I criteri di demarcazione e le procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento tra interventi settoriali previsti dal reg. UE 2115/2021 e interventi sviluppo rurale del CSR Marche 2023-27 sono riportati al par. 6.1.6 "Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento" del presente documento.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Beneficiari e composizione dei GO

Il beneficiario del sostegno è il Gruppo Operativo individuato tra le seguenti categorie di soggetti:

1. imprese agricole e/o forestali (in forma singola e/o associata) con sede legale e/o operativa in Regione Marche;
2. altre imprese operanti nelle aree rurali rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo Operativo;
3. enti pubblici e/o imprese private operanti nel settore della ricerca e/o della formazione;
4. soggetti prestatori di consulenza;
5. altri soggetti del settore agricolo, alimentare e forestale, dei territori rurali e della società civile rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo Operativo;
6. imprese attive nel campo dell'ICT;

7. Adg regionale anche attraverso i propri Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Principi di selezione

03 - caratteristiche qualitative del progetto

04 - qualità dell'attività di disseminazione e divulgazione dei risultati.

05 - caratteristiche partenariali del GO

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (delle operazioni e dei beneficiari)

Criteri

CR01 - I Gruppi operativi devono essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi appartenenti ad almeno due differenti categorie tra quelle elencate nella sezione Beneficiari.

CR03 - La/le innovazione/i auspicata/e può/possono basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali applicate in un nuovo contesto geografico o ambientale.

CR04 - Ciascun GO elabora un progetto per sviluppare, collaudare, adattare, diffondere innovazioni che si basino sul modello interattivo.

CR05 - Sono ammissibili a sostegno progetti per un importo massimo di contributo pari a 300.000,00 euro.

CR06 - È obbligatoria l'adesione/partecipazione al GO di almeno un'impresa agricola o forestale o agroalimentare con funzione di capofila e un ente pubblico o impresa private operanti nel settore della ricerca e sperimentazione agricola e/o forestale, e/o agroalimentare

Impegni

IM01 - Diffusione dei progetti, delle loro sintesi e dei risultati realizzati da parte dei GO mediante gli archivi informatizzati istituzionali e/o piattaforme web regionali, nazionali (Rete nazionale della PAC) e europee (Rete europea della PAC).

Altri Obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

Rispettare la normativa UE e nazionale in materia di appalti pubblici nel caso di operazioni realizzate da Enti pubblici o enti di diritto pubblico.

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale

Si rimanda al cap. 6.1.5 "Ammissibilità delle spese al FEASR" del presente documento.

Categorie di spese ammissibili

Si possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a sviluppare, collaudare, adattare, diffondere l'innovazione, l'accesso alla formazione e alla consulenza, la realizzazione di analisi e studi di fattibilità, lo scambio e la diffusione di conoscenze e informazioni che contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Reg. (UE) 2021/2115.

In particolare, sono ammessi:

1. Costi per attività preparatorie, compresa l'animazione.
2. Costi diretti di esercizio della cooperazione.

3. Costi amministrativi e legali per la costituzione e modifica del GO.
4. Costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione.
5. Investimenti necessari al progetto di innovazione.
6. Costi per le attività di formazione, consulenza e divulgazione.
7. Costi indiretti.

A norma dell'art. 77, par. 1, lett. a), l'intervento riconosce le spese relative ad una fase di attuazione del GO della durata massima di 5 anni.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto riportato al par. 6.1 del presente documento.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute

Costi unitari

Per i costi unitari la base legale per l'istituzione è:

- art. 83 (2) (a) (i) del Reg. UE 2021/2115;
- art. 83 (2) (b) del Reg. UE 2021/2115.

I costi unitari sono calcolati sulla base del documento di indirizzo RRN/CREA "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi" reperibile al seguente in link: https://www.innovaturale.it/sites/default/files/costi_standard_rev.pdf

Essi riguardano la Valorizzazione dell'impegno dell'imprenditore agricolo o forestale nel Gruppo Operativo e la Rendicontazione del personale dei partner impegnati nelle azioni del GO.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'intensità di aiuto sarà pari al 100% della quota di ammortamento relativamente alle spese per investimenti in impianti, macchinari e attrezzature ed all'80% per le altre spese, salvo quanto previsto all'art. 77 paragrafo 4 del Reg. (UE) 2021/2115, relativamente alle spese riconducibili ad altri Interventi che abbiano intensità di aiuto differenti.

L'importo massimo di contributo a progetto è pari a 300.000,00 euro.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e

incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità

Codice intervento (SM)	SRG03
Nome intervento	partecipazione a regimi di qualità
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione
Indicatore comune di output	O.29. Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per partecipare a regimi di qualità ufficiali
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

<p>Finalità e descrizione generale dell'intervento</p> <p>I regimi di qualità che possono beneficiare dell'intervento devono essere conformi con quanto riportato nell'Articolo 47 del Regolamento UE 2022/126. In particolare, deve essere garantita la specificità del prodotto finale che deve essere contraddistinto da caratteristiche ben distinguibili, particolari metodi di produzione o una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti. La partecipazione ai regimi di qualità che beneficiano dell'aiuto previsto dall'intervento deve essere aperta a tutti i produttori e prevedere dei disciplinari di produzione vincolanti e verificabili dalle autorità pubbliche o ad organismi di controllo.</p> <p>La tipologia di intervento considera le seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sostegno alle associazioni e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la partecipazione ai regimi di qualità istituiti dall'UE e ai sistemi di qualità nazionali e regionali indicati nella domanda di aiuto;2. sostegno alle aziende agricole in forma singola che per la prima volta aderiscono ai regimi di qualità;3. sostegno alle reti di imprese agricole. <p>Sono ammissibili i costi annuali riferiti all'anno solare.</p> <p>L'intervento è poliennale.</p> <p>Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale.</p> <p>Principi concernenti la definizione di criteri di selezione</p> <p>L'intervento prevede l'applicazione dei seguenti principi di selezione, al fine di amplificarne l'efficacia e stimolare l'adesione di un alto numero di aziende.</p> <ul style="list-style-type: none">• Regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale• Prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione• Adesioni ad altri tipi di operazione
--

Collegamento con altri interventi

L'intervento sarà implementato in maniera autonoma o in combinato con altri interventi.

Le aziende che percepiscono pagamenti per l'adesione ai regimi di qualità in seno all'OCM o partecipano agli interventi agroambientali che riconoscono i costi per l'adesione al regime di qualità non possono beneficiare del presente intervento.

In ogni caso in tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.

Laddove i costi di certificazione biologica siano compresi nel pagamento effettivamente erogato ai beneficiari di SRA29, questi ultimi sono esclusi dalla partecipazione al presente intervento per la medesima spesa.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

I beneficiari della misura sono le aziende singole o forme associative degli agricoltori di nuova costituzione o già esistenti, qualsiasi natura giuridica, che aderiscono a regimi di qualità istituiti: dall'Unione Europea, dallo Stato membro e dalle Regioni.

Non sono previsti criteri di ammissibilità legati alla zona di ubicazione delle aziende agricole. Sono pertanto ammissibili al sostegno tutte le imprese agricole ubicate operanti sul territorio nazionale.

Criteri ammissibilità dei beneficiari:

CR01: L'imprenditore agricolo, per poter essere il destinatario finale dell'intervento, deve partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o deve aver partecipato ai medesimi regimi nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

CR02: Per OP, AOP e Consorzi di tutela, essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale;

CR03: Le associazioni di agricoltori devono raggruppare anche agricoltori che partecipano per la prima volta o hanno partecipato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità ammissibili;

CR04: I soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare ad uno dei seguenti regimi di qualità:

1. Indicazioni geografiche DOP/IGP– prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” ;
2. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013;
3. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;
5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4;
8. Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;

9. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;
10. Regimi di qualità di natura etica e sociale
11. Sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola istituito dall'art. 224 ter della legge 77 del 17 luglio 2020;
12. Regimi facoltativi conformi all'art. 47 lett. b) Reg UE 2022/126
13. Marchio QM (Qualità Marche) legge regionale 23 del 10.12.2003

CR04: Per le associazioni di agricoltori:

- prevedere nelle finalità del proprio statuto l'oggetto del presente intervento, oppure avere assunto con specifica deliberazione del proprio organo decisionale, la scelta di operare in tale ambito;
- disporre di apposito mandato da parte degli agricoltori ad operare quale organismo di coordinamento del sistema di certificazione di qualità collettivo.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Impegni

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni:

I01: L'iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità deve essere mantenuta per tutta la durata dell'impegno.

Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

Categorie di spese ammissibili:

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa:

SP01 – Costi di certificazione per la prima iscrizione e il mantenimento nel sistema dei controlli;

SP02 – Costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano di controlli dell'organismo di certificazione.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute

Costi unitari

La definizione dei costi semplificati non è ancora stata sviluppata e, pertanto, la base legale per la loro istituzione sarà definita in una fase successiva

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale.
L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti nel periodo di riferimento di ciascuna annualità per la partecipazione al/ai regime/i di qualità ammesso/i, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 (tremila) per soggetto per un massimo di 5 anni.
L'intervento è poliennale.
Sono ammissibili i costi annuali riferiti all'anno solare.

Azioni	Importo €
1. sostegno alle associazioni e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la partecipazione ai regimi di qualità istituiti dall'UE e ai sistemi di qualità nazionali e regionali indicati nella domanda di aiuto; 3. sostegno alle reti di imprese agricole	30.000,00 €
2. sostegno alle aziende agricole in forma singola che per la prima volta aderiscono ai regimi di qualità;	3.000,00 €

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRG05 - Supporto preparatorio LEADER- sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale

Codice intervento (SM)	SRG05
Nome intervento	supporto preparatorio LEADER- sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale
Tipo di intervento	EN COOP(77) - Cooperazione
Indicatore comune di output	O.31. Numero di strategie di sviluppo locale (LEADER) o azioni preparatorie sovvenzionate
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: Si

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.38 Percentuale della popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

<p>Finalità e descrizione generale dell'intervento</p> <p>Il Supporto preparatorio, previsto dall'art. 34 par. 1 lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060, è strettamente correlato ad una efficace ed efficiente attuazione dell'intervento (SRG06) LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale che richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'elaborazione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) di qualità capaci di agire in maniera integrata su tutti gli asset del capitale territoriale, rafforzare la connessione fra i diversi settori dell'economia e della società locale, favorire la sperimentazione di percorsi di sviluppo innovativi e l'adozione di buone pratiche a livello territoriale; - una fattiva partecipazione degli attori pubblici e privati, organizzati in partnership locali, per migliorare il disegno delle SSL in modo da accrescerne l'efficacia; - l'attivazione di strutture tecniche delle partnership locali con adeguate competenze, per assicurare un efficiente svolgimento delle attività operative di esecuzione, animazione e gestione delle operazioni pianificate nelle SSL. <p>Pertanto, questo intervento sostiene le operazioni per l'animazione, formazione e capacity building dei partenariati locali e l'elaborazione di proposte di SSL da implementare nell'ambito dell'Intervento (SRG06) LEADER - Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale.</p> <p>Le proposte di SSL dovranno essere finalizzate al conseguimento degli obiettivi strategici generali dell'intervento (SRG06) LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale e di dettaglio definiti dall'Autorità di Gestione regionale.</p> <p>Modalità di attuazione</p> <p>Il supporto preparatorio sarà attuato attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico emesso dall'Autorità di Gestione regionale.</p>

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Reg. (UE) 2021/2115.

Il sostegno è concesso a tutti i beneficiari nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste da questo intervento, coerentemente con le tempistiche e gli adempimenti di implementazione previsti dagli artt. 32, par. 3, e 33, par. 4, del Reg. (UE) 2021/1060.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

I beneficiari dell'intervento sono:

- GAL operanti nel precedente periodo di programmazione 2014-2022;
- partenariati composti da soggetti pubblici e privati che scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita;
- nuovi partenariati costituendi, composti da soggetti pubblici e privati che scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

I partenariati e i GAL dovranno rappresentare unioni territoriali coerenti con le norme di aggregazione regionale previste nella scheda di intervento (SRG06) LEADER - Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Criteri di ammissibilità e principi per la selezione dei beneficiari del supporto preparatorio

I criteri per la selezione dei beneficiari sono individuati secondo i seguenti principi:

P01 Caratteristiche e composizione del partenariato;

P02 Caratteristiche dell'ambito territoriale;

P03 Qualità della proposta di Strategie.

I suddetti principi vengono integrati dall'AdG, coerentemente con i principi di selezione e le condizioni di ammissibilità previste nell'ambito dell'intervento (SRG06) LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale.

Condizioni di ammissibilità delle operazioni

Le condizioni di ammissibilità delle operazioni previste sono:

CR01 L'ammissibilità della concessione del sostegno ai beneficiari di questo intervento è subordinata alla presentazione di una proposta di SSL o di una SSL, risultato dell'attività di consultazione e animazione svolta dai partenariati candidati, secondo gli elementi contemplati negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 2021/1060.

CR02 In accordo con l'articolo 34 del Reg. (UE) 2021/1060 il Sostegno allo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente ammessa a ricevere il sostegno nell'ambito dell'intervento SGR06.

Le suddette condizioni di ammissibilità delle operazioni vengono integrate, coerentemente con le condizioni di ammissibilità previste nell'ambito dell'intervento (SRG06) LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale, e dettagliati nelle disposizioni attuative e nei bandi di selezione dei beneficiari.

Condizioni di ammissibilità delle spese

Le condizioni di ammissibilità delle spese sono:

SP01 Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di approvazione del PSP;

SP03 I costi ammissibili possono riferirsi a diverse categorie di voci di spesa quali: informazione e aggiornamento delle parti interessate; animazione, comunicazione e diffusione delle informazioni; consulenza, studi sulla zona interessata, studi di fattibilità per progettualità specifiche nell'ambito della SSL; costi amministrativi, costi operativi e del personale dell'organizzazione richiedente;

SP04 Fatte salve le condizioni di ammissibilità generali indicate, le spese ammissibili nell'ambito di questo intervento sono riportate negli avvisi pubblici per la concessione del sostegno.

Le suddette condizioni di ammissibilità delle spese vengono integrate dall'AdG, coerentemente con le condizioni di ammissibilità delle spese previste nell'ambito dell'intervento (SRG06) LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale.

Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute
somme forfettarie

Per le somme forfettarie la base legale è l'articolo 83, paragrafo 2, lettera (a), punto (ii) del Regolamento UE n. 2021/2115.

Nel caso di utilizzo dei costi semplificati si farà riferimento alla metodologia per il calcolo delle opzioni semplificate dei costi (OSC) per la sottomisura 19.1 dei PSR 2014-22 e per l'intervento SRG 05 del Piano Strategico per la PAC (PSP) 2023-27, elaborata dalla Rete Rurale Nazionale, coerentemente con i requisiti di correttezza, equità e verificabilità richiesti dalla normativa comunitaria definiti nella Comunicazione della Commissione europea (2021/C 200/01) "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – versione riveduta"

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23900>

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Il sostegno è pari al 100% del costo totale ammissibile.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRG06 – LEADER – attuazione strategie di sviluppo locale

Codice intervento (SM)	SRG06
Nome intervento	LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione
Indicatore comune di output	O.31. Numero di strategie di sviluppo locale (LEADER) o azioni preparatorie sovvenzionate
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: Si

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.38 Percentuale della popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento
<p>Al LEADER, viene attribuito un ruolo strategico nel favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale. Un approccio che deve essere sviluppato con una prospettiva di lungo termine, per portare le zone rurali ad essere motore del progresso e dello Sviluppo socio-economico del paese, superando anche il dualismo rurale-urbano. L'intervento è quindi principalmente rivolto alle zone rurali più bisognose per rispondere alle persistenti esigenze di Sviluppo (profondo divario tra zone rurali e urbane con riguardo a servizi di base, infrastrutture, disoccupazione, spopolamento, povertà, inclusione sociale, parità di genere e gruppi vulnerabili).</p> <p>Perciò, l'intervento LEADER è principalmente finalizzato a favorire lo sviluppo locale:</p> <ul style="list-style-type: none">- incrementando l'erogazione e la fruibilità dei beni e servizi, materiali e immateriali, presenti sui territori (privati, pubblici e comuni) per la loro trasformazione in valore sociale ed economico;- stimolando le relazioni fra gli attori socio-economici pubblici e privati e la partecipazione degli abitanti locali per rafforzare il capitale sociale;- sostenendo la diversificazione agricola e l'integrazione fra i diversi settori dell'economia locale per rafforzare il sistema territoriale;- favorendo cambiamenti strutturali, intesi come nuovi processi di prodotto e modelli organizzativi nelle imprese e negli enti locali per una gestione e uso sostenibile delle risorse private e pubbliche;- attivando reti di sinergia e complementarità fra i centri locali (istituzionali, produttivi, sociali) con quelli extra-locali (es. urbani) che aiutano a sviluppare competenze di alta qualità, attrarre nuovi investitori migliorare il rapporto fra costi di transazione e popolazione locale. <p>Per rispondere con maggiore efficacia alle esigenze di sviluppo territoriale, le SSL possono includere operazioni specifiche oltre quelle ordinarie previste dal PSP, dal Regolamento UE 2021/2115 e/o dai Regolamenti pertinenti gli altri fondi coinvolti.</p>

Inoltre, per favorire una migliore gestione delle risorse territoriali, questo intervento può anche sostenere, nell'ambito delle SSL selezionate, la preparazione e realizzazione di progetti per:

- la cooperazione transnazionale e/o interterritoriale.

Per favorire la pianificazione di Strategie suscettibili di reale impatto locale e capaci di favorire le connessioni fra gli attori pubblici e/o privati e le risorse socioeconomiche territoriali, le SSL devono puntare a specifici ambiti tematici. Pertanto, le Strategie dovranno puntare al massimo su **due temi**, in ogni caso dovranno chiaramente indicare il tema centrale e le integrazioni previste tra i temi prescelti.

Gli ambiti tematici, che tendono a valorizzare principalmente le nuove catene di valore rurale, devono essere interpretati come strumenti per disegnare percorsi di sviluppo innovativi, integrati e multisettoriali e non come obiettivi o risultati dell'azione di LEADER.

Gli ambiti tematici sono:

- **servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi;**
- **sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali;**
- **sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri.**

LEADER può trarre vantaggio ed è al contempo rilevante anche per rafforzare e consolidare l'azione promossa a livello territoriale attraverso altri interventi della PAC e altri programmi sostenuti dai fondi UE, altri strumenti legislativi nazionali/regionali. Perciò, le SSL dovrebbero considerare anche le altre politiche attive sul territorio di competenza per favorire le complementarità e sinergie con esse, al fine di massimizzare l'impatto degli interventi proposti.

Per questa eventualità, l'Autorità di gestione potrà definire, se del caso, procedure atte a garantire demarcazione e complementarità tra le operazioni da sostenere.

Sotto-interventi previsti:

- **Sotto intervento A. "Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale"** – articolate in azioni specifiche e azioni ordinarie come descritto in questo paragrafo al punto "Implementazione dell'intervento e delle operazioni pianificate nelle SSL" di questa scheda intervento.
- **Sotto intervento B. "Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale"** - articolata in due operazioni: *Azione B.1 - Gestione; Azione B.2 - Animazione e comunicazione.*

Il sostegno destinato al Sotto intervento B non supera il 25% del contributo pubblico totale alla strategia (cfr. art. 34, comma 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/1060).

Implementazione dell'intervento e delle operazioni pianificate nelle SSL

L'intervento è implementato secondo le modalità attuative, le tempistiche e gli adempimenti definiti dalle Autorità di Gestione coerentemente con l'art. 32 par. 3 e l'art. 33 par. 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 e con le disposizioni generali previste in questa scheda di intervento.

Le SSL (comprese le relative attività di animazione e gestione) sono implementate dai GAL ammessi al sostegno di questo intervento inclusi negli elenchi definiti dall'Autorità di Gestione regionale.

I GAL e le Strategie di Sviluppo Locale (SSL) sono selezionati secondo i seguenti principi:

- **P01 Caratteristiche e composizione del partenariato;**
- **P02 Caratteristiche dell'ambito territoriale;**
- **P03 Qualità della SSL e del Piano di Azione.**

Nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale sono inclusi anche i Piani di Azione con la definizione operativa delle operazioni.

Nell'ambito delle SSL possono essere previste operazioni ordinarie e specifiche.

Le operazioni ordinarie sono intese come operazioni contemplate e previste dal PSP e che trovano la loro base giuridica nel Regolamento (UE) 2021/2115. L'Autorità di gestione potrà definire nell'avviso pubblico eventuali elementi di flessibilità o semplificazione, che consentono ai GAL di adattare le operazioni ordinarie ai propri territori.

Le operazioni specifiche invece, sono intese come operazioni caratterizzate da elementi di contenuto e/o risultati e/o attuativi sostanzialmente differenti rispetto alle operazioni ordinarie. Tali operazioni possono essere implementate (avviso pubblico anche a sportello; in convenzione; a gestione diretta), nel rispetto delle disposizioni definite dall'Autorità di Gestione.

L'Autorità di Gestione, a seconda delle modalità attuative definite coerentemente con le disposizioni generali previste in questo intervento, prevede come opzione di progetto la progettazione integrata locale (PIL), di cui al par. 6.5 "Progettazione Integrata" del presente documento.

La cooperazione LEADER, come previsto dall'art. 34 del Regolamento 1060/2021, è attuata attraverso proposte di progetto indicate nell'ambito delle SSL.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Condizioni di ammissibilità per la dotazione finanziaria delle SSL (Sotto-intervento A + Sotto-intervento B) e delle aree eleggibili

CR01 Per ciascuna SSL potrà essere prevista una dotazione finanziaria compresa tra un minimo di 2,5 milioni di euro e un massimo di 10 milioni di euro.

CR02 L'intervento è applicato nelle zone rurali classificate come aree C3, C2 e D, di cui al par. 6.1.3 del presente documento, che includono un minimo di 40 mila fino ad un massimo di 200 mila abitanti.

Condizioni di ammissibilità generali dei beneficiari

Le condizioni di ammissibilità dei beneficiari previste sono:

CR03 - I GAL sono composti dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà locale, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale.

CR04 - Ciascun Gal dovrà rispettare il principio di non sovrapposizione delle SSL e dei territori interessati.

L'Autorità di Gestione dettaglierà nei bandi di selezione dei GAL e delle SSL eventuali elementi specifici.

Sotto intervento A) Condizioni di ammissibilità dei beneficiari per il Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale

I beneficiari delle operazioni pianificate nelle SSL sono:

CR05 - per le operazioni ordinarie attivate nella SSL, i medesimi previsti nelle singole operazioni di riferimento, secondo le specificità della Regione;

CR06 - per le operazioni specifiche attivate nella SSL, soggetti individuati dai GAL ai fini dell'attuazione dell'operazione nell'ambito di eventuali tipologie individuate dall'AdG;

CR08 - i GAL ammessi al finanziamento del presente intervento, sulla base delle disposizioni dell'Autorità di gestione, possono essere beneficiari delle operazioni specifiche;

CR09 - il GAL può essere beneficiario di progetti di accompagnamento correlati alle operazioni previste nelle SSL.

CR10 - per le operazioni ordinarie dovranno inoltre essere rispettati gli Impegni Criteri e Obblighi (ICO) pertinenti per le tipologie di intervento che rientrano nel PSP (investimenti);

CR11 - per le operazioni specifiche l’Autorità di Gestione definisce quali impegni prevedere e/o ne include altri sulla base delle esigenze locali.

Gli elementi dei suddetti criteri verranno dettagliati nei bandi di selezione dei GAL e delle SSL.

Sotto intervento B) Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale

CR12 - i beneficiari sono i GAL ammessi al finanziamento 2023-2027 del presente intervento.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Condizioni di ammissibilità delle operazioni

CR13 per essere ammissibili, tutte le operazioni devono rispettare le condizioni di ammissibilità delle spese previste in questo intervento e le specifiche disposizioni definite dall’Autorità di Gestione;

CR14 le operazioni ordinarie devono essere conformi ai requisiti e condizioni previste dagli interventi di riferimento del PSP;

CR15 per poter essere ammissibili, le **operazioni di cooperazione** devono:

- prevedere il coinvolgimento di almeno due partner italiani, di cui almeno un GAL selezionato in ambito LEADER/CLLD (cooperazione interterritoriale), o di almeno due partner selezionati in Stati differenti, di cui almeno un GAL italiano selezionato in ambito LEADER 2023-2027 (cooperazione transnazionale);
- designare un GAL capofila;
- riguardare la realizzazione di un progetto concreto, con obiettivi definiti e risultati effettivamente misurabili mediante l’utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi;
- prevedere la realizzazione di un’azione comune al fine di raggiungere la massa critica necessaria a garantirne la vitalità e la durata nel tempo e a ricercare la complementarità con altri strumenti programmatici;
- dimostrare di apportare un valore aggiunto rispetto alle azioni attuate in modalità non di cooperazione in termini di miglioramento della competitività economica e sociale del territorio, dei risultati/prestazioni dei prodotti /servizi realizzati, della divulgazione di informazioni, buone pratiche e know-how.

CR16 nell’ambito dei **progetti di cooperazione** possono essere coinvolti altri partner quali: altri gruppi di azione locale; associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell’attuazione di progetti di sviluppo locale, all’interno o al di fuori dell’Unione Europea; associazioni di partner locali pubblici e/o privati su un territorio non rurale impegnato nell’attuazione di progetti di sviluppo locale all’interno o al di fuori dell’Unione Europea. Non sono ammissibili operazioni finalizzate esclusivamente allo scambio di esperienze e/o formazione;

CR18 Le Strategie di Sviluppo Locale dei GAL possono includere operazioni afferenti unicamente ai seguenti interventi: SRD09; SRD014; SRG05; SRG06; SRG07; SRH03; SRH04; SRH05. I GAL devono programmare e attivare l’intervento SRG07, nei limiti della cooperazione per il turismo rurale e della cooperazione per l’inclusione sociale ed economica, garantendo la congruità con quanto indicato nella scheda intervento SRG07 del PSP.

Condizioni di ammissibilità delle spese

SP01 - L’ammissibilità e finanziabilità dei costi delle SSL (sotto Azione A e B) decorrono dai termini definiti dall’Autorità di Gestione;

SP02 - “Erogazione anticipi – È consentito il pagamento di anticipi ai Gal fino al 50% del contributo concesso per le singole SSL alle condizioni stabilite al capitolo 6.1.7 “Anticipi” del presente documento;

Sotto intervento A

SP03 - Ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari nell’ambito delle operazioni sostenute da LEADER devono essere conformi alle condizioni generali previste al cap. 6 del presente documento;

SP04 - Relativamente alla cooperazione LEADER, le spese ammissibili alle azioni per la preparazione e attuazione dei relativi progetti sono riconducibili alle seguenti categorie:

- studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche;
- comunicazione, sensibilizzazione, informazione e altre attività inerenti;
- organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di progettazione, di animazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti;
- partecipazione a eventi e incontri tra partner;
- organizzazione eventi e/o attività definite nel progetto;
- spese relative alla realizzazione dell'azione comune e alla costituzione e gestione corrente dell'eventuale struttura comune.

SP05 - Relativamente alle azioni di accompagnamento, correlate a determinate operazioni previste nella SSL, delle quali il GAL può essere beneficiario, le spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti categorie:

- partecipazione del personale del GAL ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.) connessi all'operazione;
- informazione e aggiornamento dei beneficiari dell'operazione;
- realizzazione e divulgazione di studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche correlate e materiale informativo correlato all'operazione;
- comunicazione, sensibilizzazione, informazione e altre attività inerenti all'operazione;
- organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di progettazione, di gestione, monitoraggio e valutazione inerenti all'operazione correlata.

Sotto intervento B

SP06 Le spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti categorie:

- informazione, comunicazione, pubblicità e trasparenza legate all'implementazione delle SSL;
- partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dell'organo decisionale) ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.) connessi alle SSL;
- formazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dei partner) addetto all'elaborazione e all'esecuzione della SSL;
- micro-interventi materiali per adeguare spazi e ambienti destinati alle attività di gestione e animazione delle SSL, compresi arredi e dotazioni tecnologiche;
- progettazione degli interventi legati alla strategia integrata di sviluppo locale;
- funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico-amministrative del GAL;
- realizzazione e divulgazione di studi, ricerche e materiale informativo;
- costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia.

Altri obblighi e impegni

Altri impegni per i GAL nello svolgimento dei propri compiti

I01 - I GAL svolgeranno i compiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2021/1060 – art. 33, Par. 3, Lett. da a) ad f) secondo le modalità definite dall'Autorità di Gestione Regionale.

I02 - I GAL possono svolgere ulteriori compiti, non contemplati dall'art. 33 citato e che rientrano nella responsabilità dell'Autorità di Gestione o dell'Organismo Pagatore, solo se designati dall'Autorità di Gestione competente come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche del fondo.

I03 - Nella elaborazione e attuazione della SSL, oltre quanto stabilito dall'Autorità di Gestione, il GAL dovrà garantire il rispetto dei principi generali dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali (art. 9 CPR), delle regole UE sulla concorrenza e delle norme per una corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche.

I04 - Nel caso in cui il GAL svolga altre attività al di fuori di LEADER (partecipazione ad altri programmi comunitari e/o nazionali, finanziati da fondi diversi da quelli previsti nelle strategie plurifondo, ecc.), deve provvedere alla separazione delle funzioni.

I05 - I GAL devono dotarsi di uno statuto o regolamento nel quale siano contenute norme atte a garantire ad esempio: il corretto funzionamento del partenariato, la trasparenza dei processi, evitare il rischio di conflitto di interesse, le modalità di comunicazione e informazione sulle attività in corso e i progressi, ecc.

Altri obblighi per i GAL

O01 - Al fine di integrare il LEADER nel sistema di performance, i contributi attesi dai Piani di Sviluppo locale ai risultati e agli obiettivi del piano strategico della PAC, le strategie selezionate dovranno includere la selezione degli indicatori di output e la relativa quantificazione di tali indicatori in coerenza con l'attuazione della spesa prevista sulla base di un quadro comune a livello nazionale, nonché il contributo complessivo fornito agli indicatori di risultato pertinenti.

O02 -Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute
costi unitari

La base legale per l'istituzione dei costi unitari è l'articolo 83, paragrafo 2 lettera a, punti (i) e (ii) del Reg. UE 2021/2115.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Sono definiti per ogni operazione/progetto, con riferimento al quadro complessivo degli interventi previsti nelle SSL e delle relative condizioni previsto dal PSP, nel rispetto, comunque, dei limiti e livelli massimi definiti dal Regolamento UE 2115/2021 e/o dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRG07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages

Codice intervento (SM)	SRG07
Nome intervento	cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione
Indicatore comune di output	O.32. Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI indicato in O.1)
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Ambito di applicazione territoriale

Regione Marche

Per il presente intervento può essere prevista l'attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio della Regione.

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.40 Numero di strategie "Piccoli comuni intelligenti" sovvenzionate

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento
<p>L'intervento sostiene la preparazione e l'attuazione di progetti integrati <i>intesi come progetti di cooperazione articolati in una o più operazioni, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici e/o privati, relativi a specifici settori/ambiti</i> per favorire in tutte le aree rurali l'uso di soluzioni innovative, mettendo in atto anche eventuali soluzioni possibili offerte dalle tecnologie digitali e dalla multifunzionalità agricola e forestale, capaci di: generare ricadute positive economiche, sociali e ambientali; contrastare fenomeni di spopolamento e abbandono; rafforzare le relazioni e scambi fra le zone rurali e/o con quelle urbane.</p> <p>In particolare, l'intervento sostiene la preparazione e l'attuazione di strategie/progetti di cooperazione afferenti ad uno o più ambiti di seguito descritti.</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali</i> - Finalizzata a: valorizzare le filiere produttive locali (agricole, forestali, ecc.); organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse; rafforzare i mercati locali; incrementare processi di economia circolare e di riduzione degli sprechi; promuovere il consumo consapevole e la sicurezza alimentare; favorire la vendita diretta; promuovere accordi di foresta e di filiere locali bosco-legno che possono comprendere proprietari e gestori forestali e imprese di utilizzazione e trasformazione del legno, al fine di rafforzare i mercati locali; incentivare la costituzione di filiere locali per gestire le biomasse aziendali/agricole/forestali, nonché l'eventuale trattamento e il loro utilizzo a fini energetici e per lo sviluppo della bioeconomia.• <i>Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica</i> - Finalizzata a: creare/migliorare servizi e attività per la popolazione locale e target con esigenze specifiche (culturali, didattiche e ricreative, sociali, assistenziali anche attraverso l'agricoltura sociale a favore di soggetti svantaggiati, ecc.) e per l'inserimento occupazionale (servizi per le imprese, attività di mediazione, orientamento e informazione; percorsi di avvicinamento a contesti occupazionali in aziende o attività imprenditoriali, agricoltura sociale, attività educative e azioni di sensibilizzazione; recupero di spazi per il coworking, laboratori collettivi, mobilità, ecc.).• <i>Cooperazione per la sostenibilità ambientale</i> - Finalizzata a: favorire l'aggregazione fra aziende agricole e/o forestali, enti e attori locali impegnati nella gestione delle risorse ambientali a livello locale, aggregazioni tra i proprietari e conduttori di terreni forestali; realizzare progetti collettivi a finalità ambientale (ad esempio, volti a

mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, utilizzare in maniera efficiente le risorse idriche, preservare la biodiversità agraria e naturalistica); predisporre e aggiornare i Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000/zone ad alto valore naturalistico, delle aree protette nazionali/regionali; predisporre/aggiornare i Piani di gestione delle superfici forestali pubbliche/private e la loro integrazione con altri strumenti di pianificazione territoriale.

Alle forme di Cooperazione sopra descritte si applica quanto stabilito al par. 6.5 “progettazione integrata” del presente documento.

Implementazione dell'intervento e delle operazioni pianificate

L'intervento può essere attuato tramite:

- avviso pubblico a livello regionale.

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento SPR.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dovranno tenere conto di:

- principio 1 - **composizione e caratteristiche del partenariato;**
- principio 2 - **caratteristiche della Strategia/Progetto**

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

I beneficiari devono configurarsi come:

- partenariati pubblico e/o privati di nuova costituzione che individuano un capofila;
- partenariati pubblico e/o privati già costituiti e con forma giuridica riconosciuta che individuano un capofila o un legale rappresentante.

L'intervento non sostiene partenariati e forme di cooperazione che coinvolgano esclusivamente organismi di ricerca così come stabilito dall' art. 77, Par. 5 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Tipo di sostegno

Il sostegno può essere concesso come **importo globale**, a norma dell'articolo 77, per coprire i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate che, se ricadenti nelle tipologie di spesa di altri interventi del CSR, dovranno essere conformi alle pertinenti norme e requisiti degli altri interventi di sviluppo rurale (di cui agli articoli, 73, 74 e 78 del Reg. 2115/2021) oppure coprire solo i **costi di cooperazione** e, per le operazioni attuate, utilizzare fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale come definiti nel par. 6.5 “Progettazione Integrata”. Si riportano di seguito gli elementi di dettaglio relativamente al tipo di sostegno previsto

Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali	
Importo Globale (a copertura dei costi della cooperazione e dei costi delle operazioni attuate)	X
Solo costi della cooperazione	X
Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica	
Importo Globale (a copertura dei costi della cooperazione e dei costi delle operazioni attuate)	X
Cooperazione per la sostenibilità ambientale	
Solo costi della cooperazione	X

Condizioni di ammissibilità delle proposte progettuali

Ogni strategia/progetto di cooperazione deve:

CR1- essere presentata con un piano di attività in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi che si prevede di realizzare, crono programma delle attività e relativi importi previsti (piano finanziario);

CR2 - riferirsi ad un ambito di cooperazione;

CR4 - prevedere il sostegno alle attività di gestione e animazione del progetto e dei relativi partenariati.

CR3RM - prevedere nuove forme di cooperazione, comprese quelle esistenti qualora sia avviata una nuova attività.

Condizioni di ammissibilità dei beneficiari

CR6 - Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti/entità ed essere rappresentati da un soggetto capofila e/o rappresentante legale che si configura come responsabile amministrativo e finanziario e coordinatore delle strategie/progetti di cooperazione

CR7 – I partenariati e le forme di cooperazione non devono coinvolgere esclusivamente organismi di ricerca

Impegni dei capofila delle strategie/progetti di cooperazione

In particolare, il capofila e/o rappresentante legale delle strategie/progetti di cooperazione dovrà garantire:

IM1 - il coordinamento amministrativo e finanziario del progetto;

IM2 - il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del progetto;

IM3 - l'elaborazione delle relazioni consuntive e previsionali sull'attuazione del progetto;

IM4 - l'animazione, comunicazione, informazione e aggiornamento ai partner di progetto;

IM5 - la divulgazione e informazione sul progetto, sulle attività realizzate e i risultati conseguiti.

Ai fini della Valutazione del PSP dovranno essere indicati l'ambito e/o gli ambiti di cooperazione attivati tramite le strategie/progetti.

Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

Categorie di spese ammissibili

SP1 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, la data iniziale di ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno da parte degli stessi. Fanno eccezione le spese generali preparatorie, finalizzate alla progettazione delle operazioni (inclusi gli studi di fattibilità) per le quali sono ammissibili spese effettuate fino a 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda in coerenza con quanto stabilito al par. 6.1.5 "Ammissibilità delle spee al FEASR - punto 1.2);

SP2 - costi per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, acquisizione di consulenze specifiche, stesura di piani o di documenti equivalenti;

SP3 - costi diretti per investimenti materiali e immateriali connessi alle azioni del progetto (riconducibili alle tipologie di costo degli altri interventi del CSR);

SP4 - costi di esercizio e amministrativi della cooperazione compresi i costi legali per la costituzione del partenariato;

SP5 - divulgazione di studi, di informazioni sulla progressione e i risultati del progetto, predisposizione di materiale informativo (anche digitale);

SP6 - costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;

SP7 - costi relativi all'attività di monitoraggio del progetto;

SP8 - costi delle attività promozionali.

Erogazioni di anticipazioni

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari fino al 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite al cap. 6.1.7 "Anticipi" del presente documento.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute
costi unitari

La base legale per l'istituzione dei costi unitari e delle somme forfettarie è l'art. 83, lettera a), punto (i) e punto (ii) del Reg. (UE) N.2115/2021.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'intensità di aiuto potrà essere fino al 100% salvo quanto previsto all'art. 77 comma 4 del Reg. 2115/2021 per cui le spese riconducibili ad altri interventi devono avere l'intensità di aiuto fissata per i singoli interventi.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria
nel settore agricolo Importo minimo

SRG08 - Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione

Codice intervento (SM)	SRG08
Nome intervento	SRG08 - sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione
Indicatore comune di output	O.32. Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI indicato in O.1)
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.1 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento <p>Il tipo di intervento è finalizzato a facilitare l'incontro e la creazione di azioni di collaborazione formalmente costituite tra gli operatori del settore agroalimentare e forestale e gli attori dell'AKIS per la realizzazione di progetti di sviluppo, collaudo e adozione dell'innovazione.</p> <p>I progetti proposti hanno l'obiettivo di mettere a punto le innovazioni prodotte dalla ricerca scientifica o in altro ambito sia per il loro possibile utilizzo in campo (o in altro ambiente operativo) sia dal punto di vista del loro esito in determinate condizioni di territorio e di clima, così da rendere le suddette innovazioni utili e pronte per l'uso. Le idee innovative riguarderanno esigenze espresse dalle imprese mediante processi partecipativi dal basso, i progetti saranno realizzati da partner complementari sulla base di accordi di cooperazione e comprenderanno azioni di diffusione delle informazioni.</p> <p>I progetti sono basati su temi di interesse per le filiere/aree regionali agricole, agroalimentari e forestali.</p>
Modalità di attuazione <p>I progetti includono l'analisi di contesto, la descrizione delle attività di collaudo rilevanti per le aziende, come i campi sperimentali, le attività dimostrative e divulgative, e le modalità organizzative di gestione. La/le innovazione/i auspicata/e può/possono basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali in un nuovo contesto geografico o ambientale.</p> <p>Il presente intervento può essere combinato con altri interventi previsti dal PSP attraverso modalità di progettazione integrata, le cui modalità di attuazione possono contribuire a rendere più efficace l'attuazione dell'intervento.</p> <p>Il sostegno può essere concesso sotto forma di:</p> <p>i) un importo globale che copre i costi di esercizio della cooperazione, i costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione e i costi delle operazioni attuate;</p> <p>(ii) un importo che copre unicamente i costi di esercizio della cooperazione e i costi specifici del progetto di innovazione, utilizzando, per la copertura dei costi delle altre operazioni attuate, e funzionali alla sua realizzazione, i fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale.</p> <p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari fino al 50% del contributo concesso alle condizioni stabilite al cap. 6.1.7 "Anticipi" del presente documento.</p>

Collegamento con altri interventi

Il sostegno ai partenariati può collegarsi ad altri interventi del Piano destinati all'AKIS con particolare riferimento alle azioni di consulenza (SRH01) formazione (SRH02 e SRH03), informazione (SRH04) che potranno essere veicolo di diffusione dei risultati dei progetti di sviluppo, collaudo e adozione dell'innovazione.

Inoltre, l'azione dei partenariati è connessa con l'intervento Servizi di back office per l'AKIS (SRH06).

L'intervento viene applicato nell'ambito dei progetti integrati di filiera così come descritti nel cap.6.5 del presente documento.

I criteri di demarcazione e le procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento tra interventi settoriali previsti dal reg. UE 2115/2021 e interventi sviluppo rurale del CSR Marche 2023-27 sono riportati al par. 6.1.6 "Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento" del presente documento.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Il beneficiario del sostegno è un partenariato i cui componenti sono individuati tra le seguenti categorie di soggetti:

1. imprese/operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera agroalimentare (in forma singola e/o associata) con sede legale e/o operativa nella regione di appartenenza;
2. altre imprese operanti nelle aree rurali rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del partenariato;
3. associazioni di produttori;
4. organizzazioni interprofessionali;
5. enti pubblici e/o imprese private operanti nel settore della ricerca;
6. altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo dell'AKIS;
7. soggetti pubblici e/o privati proprietari e gestori di boschi e loro associazioni;
8. Regione anche attraverso i propri Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Principi di selezione

01 - caratteristiche soggettive del partenariato

02 - caratteristiche qualitative del progetto

03 - qualità dell'attività di disseminazione e divulgazione dei risultati

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (delle operazioni e dei beneficiari)

Criteri

CR01 - I partenariati devono essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi appartenenti ad almeno due differenti categorie tra quelle indicate nella sezione Beneficiari.

CR02 - È obbligatoria l'adesione/partecipazione al Gruppo Operativo di almeno un'impresa agricola o forestale o agroalimentare con funzione di capofila e un ente pubblico o imprese private operanti nel settore della ricerca e sperimentazione agricola e/o forestale, e/o agroalimentare

CR03 - Ciascun Gruppo di cooperazione presenta un progetto per sviluppare, collaudare, adattare, diffondere innovazioni che si basino sul modello interattivo.

CR04 Il progetto deve essere presentato nell'ambito dei progetti di filiera (cap. 6.5 del presente documento).

CR05 - Sono ammissibili a sostegno progetti per un importo massimo di contributo pari a 200.000,00 euro

Impegni

IM01 - Diffusione dei progetti e dei risultati realizzati mediante appositi archivi istituzionali informatizzati e/o piattaforme web regionali, nazionali ed europee.

Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale

Si rimanda al cap. 6.1.5 “Ammissibilità delle spese al FEASR” del presente documento

Tipo di sostegno

Il sostegno può essere concesso come **importo globale**, a norma dell'articolo 77, per coprire i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate che, se ricadenti nelle tipologie di spesa di altri interventi del PSP, dovranno essere conformi alle pertinenti norme e requisiti degli altri interventi di sviluppo rurale (di cui agli articoli 73, 74 e 78 del Reg. 2115/2021) oppure coprire **solo i costi di cooperazione** e, per le operazioni attuate, utilizzare fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale o da altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione che saranno definiti dalle Autorità di gestione regionali e provinciali.

Categorie di spese ammissibili

Si possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a sviluppare, collaudare, adattare, diffondere l'innovazione, lo scambio e la diffusione di conoscenze e informazioni che contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 2021/2115.

In particolare, sono ammessi:

1. Costi diretti di esercizio della cooperazione.
2. Costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato.
3. Costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione.
4. Costi per le attività di divulgazione.
5. Costi indiretti.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute
costi unitari

Le forme di costo semplificato da attivare per l'intervento sono ancora in fase di definizione. Di conseguenza, l'indicazione della base legale per l'istituzione degli stessi, di cui all'art. 83 del Reg. 2021/2115, sarà definita in seguito.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Intensità dell'aiuto sarà pari all'80% dei costi ammessi per le attività realizzate.

L'importo massimo di contributo, per progetto, è pari a 200.000,00 euro.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero

pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria
nel settore agricolo Importo minimo

SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità

Codice intervento (SM)	SRG10
Nome intervento	promozione dei prodotti di qualità
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione
Indicatore comune di output	O.32. Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI indicato in O.1)
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Ambito di applicazione territoriale

Regione Marche

Per il presente intervento può essere prevista l'attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio della Regione.

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento

L'intervento sostiene la realizzazione di iniziative di informazione e promozione da parte di associazioni di produttori sui regimi di qualità dell'Unione europea e sui sistemi di qualità nazionali e regionali per migliorare la redditività delle imprese e la loro posizione nella catena del valore, consolidare le filiere agroalimentari dei prodotti di qualità e aumentare il grado di conoscenza e il consumo dei prodotti di qualità da parte dei consumatori sul mercato interno all'Unione.

I regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale che possono beneficiare dell'intervento devono essere conformi ai criteri previsti dall'art.47, primo paragrafo, lettera a) del Reg. delegato (UE) 2022/126.

L'intervento è finalizzato ad avviare attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i consumatori dell'Unione Europea, perseguendo le seguenti azioni:

1. Promuovere e realizzare azioni di informazione dei sistemi di qualità verso i consumatori e gli operatori;
2. Incentivare iniziative di promozione dei prodotti di qualità sul mercato interno dell'UE;
3. Informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti di qualità e aumentare la consapevolezza sui vantaggi ambientali legati all'utilizzo di tecniche di produzione sostenibili previste dai regimi di qualità anche al fine di incrementare e valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni;
4. Favorire l'integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole.

L'aiuto è quindi concesso per attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, nonché sugli aspetti nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità, ed i metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati standard di benessere animale, connessi al disciplinare di produzione.

Le iniziative di informazione e promozione devono essere proposte e realizzate sulla base di un progetto di attività. Le iniziative di informazione e promozione devono riguardare uno o più prodotti che rientrano in uno o più regimi di qualità indicati nei criteri di ammissibilità.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'applicazione dei seguenti principi di selezione, al fine di amplificarne l'efficacia e stimolare l'adesione di un alto numero di aziende:

- Qualità delle azioni progettuali
- Adesioni ad altri tipi di operazione
- Tipologia di beneficiario

Collegamento con altri interventi

L'intervento sarà implementato in maniera autonoma o in combinato con altri interventi attraverso la modalità definita al cap. 6.5 "Progettazione Integrata" del presente documento.

I criteri di demarcazione e le procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento tra interventi settoriali previsti dal reg. UE 2115/2021 e interventi sviluppo rurale del CSR Marche 2023-27 sono riportati al par. 6.1.6 "Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento" del presente documento.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

I beneficiari dell'intervento sono le Associazioni di Produttori che partecipano ai Regimi di qualità indicati nei criteri di ammissibilità.

Possono dunque accedere al sostegno, anche in forma associata, le seguenti categorie di beneficiari:

- i gruppi di produttori, anche temporanei, o le loro associazioni di qualsiasi natura giuridica, incluse le Organizzazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi della normativa regionale, nazionale e unionale;
- le Organizzazioni interprofessionali;
- i Consorzi di tutela (riconosciuti dal Mipaaf);
- le Cooperative agricole e loro Consorzi;
- le Reti di impresa fra produttori dei regimi ammessi al sostegno.

Criteri di ammissibilità

C01: Sono oggetto di attività di informazione e promozione ammesse ad aiuto le produzioni afferenti ai seguenti regimi di qualità:

1. Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";
2. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Reg. (UE) n.1308/2013;
3. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;
5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4;
8. Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
9. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;
10. Regimi di qualità di natura etica e sociale
11. Sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola stato istituito dall'art. 224 ter della legge 77 del 17 luglio 2020;
12. Regimi facoltativi conformi all'art. 47 lett. b) Reg UE 2022/126
13. Marchio QM (Qualità Marche) legge regionale 23 del 10.12.2003

C02: Il sostegno è concesso unicamente per azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato interno all'Unione Europea.

Impegni

Il beneficiario del tipo intervento si impegna a:

I01: realizzare il programma conformemente ed entro i termini definiti dalla Regione, fatte salve le proroghe concesse;

I02: fornire tutta la documentazione attestante:

- le attività svolte e la documentazione di supporto;
- la rendicontazione delle attività svolte.

I03: promuovere i regimi di qualità attraverso azioni che:

- non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso delle denominazioni protette e delle indicazioni geografiche protette. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale;
- non possono essere orientate in funzione di marchi commerciali e i marchi, se presenti, devono avere una rappresentazione grafica ridotta rispetto al messaggio principale;
- se riferite a vini protetti e tutelati, devono sempre includere chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol.

Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

Spese ammissibili:

- Organizzazione e/o partecipazione a fiere e manifestazioni;
- Realizzazione di incontri e workshop con operatori;
- Attività informativa e di sensibilizzazione attraverso canali di informazione, compresi i siti web, rivolta ai consumatori e operatori;
- Realizzazione di materiale divulgativo, quali prodotti multimediali, cartellonistica ed affissioni, opuscoli;
- Realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività di comunicazione svolte presso punti vendita, GDO, operatori dell'industria alberghiera ed imprese di ristorazione;
- Organizzazione di iniziative ed eventi di animazione a livello territoriale, rivolte anche agli insegnanti ed agli studenti di ogni ordine e grado ed agli operatori di mense scolastiche e della ristorazione collettiva in genere;
- Spese generali, quali quelle per il coordinamento e l'organizzazione delle attività, sostenute dal beneficiario e regolarmente documentate entro il limite massimo del 10% dell'importo totale della spesa ammessa.

Erogazioni di anticipazioni

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari fino al 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite al cap. 6.1.7 "Anticipi" del presente documento.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Il sostegno è concesso unicamente per azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato interno all'Unione Europea.

Gli impegni consistono nel realizzare il programma conformemente ed entro i termini definiti dall'Adg regionale, fatte salve le proroghe concesse, fornendo tutta la documentazione attestante le attività svolte e la documentazione di supporto e la rendicontazione delle attività svolte; promuovendo i regimi di qualità attraverso azioni mirate riportate nella scheda di intervento.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute
costi unitari

La definizione dei costi semplificati non è ancora stata sviluppata e, pertanto, la base legale per la loro istituzione sarà definita in una fase successiva.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'aiuto sarà pari al 70% del costo totale delle spese ammesse.
La dimensione massima dei progetti è pari a 800.000 € di contributo per annualità per beneficiario.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria
nel settore agricolo Importo minimo

SRH01 - Erogazione servizi di consulenza

Codice intervento (SM)	SRH01
Nome intervento	erogazione servizi di consulenza
Tipo di intervento	KNOW(78) - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni
Indicatore comune di output	O.33. Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.1 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse
R.2 Numero di consulenti che ricevono un sostegno finalizzato all'inserimento in sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS)
R.28 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC connessi con l'efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

<u>Finalità e descrizione generale dell'intervento</u> <p>I servizi di consulenza aziendale sono volti a soddisfare le esigenze di supporto espresse dalle imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali e a diffondere le innovazioni sviluppate tramite progetti di ricerca e sviluppo, tenendo conto delle pratiche agronomiche e zootecniche esistenti, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici.</p> <p>Attraverso tali servizi, è offerta un'assistenza adeguata lungo il ciclo di sviluppo dell'impresa, anche per la sua costituzione, la conversione dei modelli di produzione verso la domanda dei consumatori, le pratiche innovative, le tecniche agricole per la resilienza ai cambiamenti climatici, comprese l'agro-forestazione e l'agroecologia, il miglioramento del benessere degli animali e, ove necessario, le norme di sicurezza, il sostegno sociale e il contrasto allo sfruttamento della manodopera.</p> <p>I servizi di consulenza agricola sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano gli AKIS (Reg. (UE) 2021/2115, art. 15, paragrafo 2).</p> <p>Tali servizi consistono nell'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata.</p> <p>I servizi di consulenza sono rivolti a tutte le imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali e possono prevedere anche attività strumentali funzionali ad una efficace erogazione del servizio (ad esempio analisi chimico-fisiche del suolo, degli alimenti, biologiche, dei mercati, delle condizioni climatiche, piattaforme digitali di servizio, ecc.).</p>
<u>Modalità di attuazione</u>

I progetti di consulenza sono selezionati dalla Regione mediante avvisi pubblici, procedure ad evidenza pubblica o altre forme di affidamento.

I servizi di consulenza sono anche integrabili nei Gruppi Operativi del PEI AGRI ed eventualmente nei progetti di filiera/area, nei progetti integrati (giovani, impresa legati agli investimenti) e in altre forme di cooperazione innovativa regionali, interregionali e transnazionali.

Collegamento con altri interventi

Le azioni supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli interventi del CSR e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021.

L'intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri Interventi dell'AKIS (SRG01, SRG08, SRH02, SRH03, SRH04, SRH06).

I criteri di demarcazione e le procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento tra interventi settoriali previsti dal reg. UE 2115/2021 e interventi sviluppo rurale del CSR Marche 2023-27 sono riportati al par. 6.1.6 "Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento" del presente documento.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono i soggetti pubblici o privati che prestano servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Principi di selezione

P01 - Qualità dei progetti di consulenza

P02 – Qualità del soggetto prestatore della consulenza

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (delle operazioni e dei beneficiari)

Criteri

CR01 - Adeguata qualificazione e formazione dei consulenti.

CR02 - Assenza di conflitto di interesse.

CR03 - Avere tra le proprie finalità le attività di consulenza.

CR04 – I fruitori della consulenza devono avere la sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione

CR05 - Demarcazione con attività di consulenza previste nelle OCM.

Impegni

IM01 – I soggetti prestatori della consulenza si impegnano a mantenere i suddetti requisiti di ammissibilità per tutta la durata delle operazioni.

IM02 - Imparzialità della consulenza.

Altri obblighi

OB01 - Le Regioni garantiscono che vengano offerti come minimo i servizi di consulenza di cui all'art. 15, paragrafo 4, del Reg. 2021/2115.

OB02 - Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

OB03 -Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

OB04-Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale:

Si rimanda al cap. 6.1.5 “Ammissibilità delle spese al FEASR” del presente documento

Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'intervento.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute

Costi unitari

La base legale per la definizione del costo semplificato è Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento UE n. 2021/2115.

I costi standard sono attivati sulle spese per i servizi di consulenza sulla base del documento metodologico RRN/ISMEA reperibile al seguente link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24381>

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'Intensità dell'aiuto sarà pari al 100% dei costi ammessi per le attività realizzate.

Ad eccezione dei costi per le analisi, le spese rientrano nell'ambito dei costi standard unitari con un valore UCS di 62 euro/ora a consulenza.

L'aiuto potrà essere erogato per un valore massimo di € 2.500,00 per progetto aziendale di consulenza.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Nell'ambito della operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria
nel settore agricolo Importo minimo

SRH02 - Formazione dei consulenti

Codice intervento (SM)	SRH02
Nome intervento	formazione dei consulenti
Tipo di intervento	KNOW(78) - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni
Indicatore comune di output	O.33. Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Ambito di applicazione territoriale

Regione Marche Per il presente intervento può essere prevista l'attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio della Regione.

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.1 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse
R.2 Numero di consulenti che ricevono un sostegno finalizzato all'inserimento in sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS)

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

<u>Finalità e descrizione generale dell'intervento</u> L'intervento è finalizzato al miglioramento dei servizi di consulenza aziendale promuovendo attività di formazione. L'intervento si realizza attraverso attività di formazione in presenza e in remoto (corsi, seminari, visite aziendali, sessioni pratiche, viaggi studio, comunità di pratica e professionali). Le attività suddette verteranno sulle tematiche connesse con gli obiettivi generali e specifici della PAC 2023-2027 avendo particolare attenzione ai più recenti risultati della ricerca e alle innovazioni.
<u>Modalità di attuazione</u> Per accedere al finanziamento, le attività dovranno essere organizzate in progetti che verranno selezionati tramite avvisi pubblici, procedure a evidenza pubblica o altre forme di affidamento.
<u>Collegamento con altri interventi</u> Le attività supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli Interventi del CSR e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021. L'intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri Interventi dell'AKIS (SRG01, SRG08, SRH01, SRH03, SRH04, SRH06). L'intervento non è rivolto agli addetti del settore agricolo, forestale e dei territori rurali destinatari della scheda SRH03.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Sono beneficiari del presente Intervento, in forma singola o associata, le seguenti categorie di soggetti:

1. Enti formativi accreditati.
2. Fermo restando quanto disposto dall' art. 79 del Regolamento UE 2021/2115, Regione, proprie Agenzie, Enti strumentali e Società in house.
3. Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Principi di selezione

- 01 - qualità del progetto;
- 02 - qualità del team di progetto;
- 04 - premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ (delle operazioni e dei beneficiari)

Criteri

CR01 - Le tematiche delle attività rispondono alle analisi dei fabbisogni formativi realizzate tenendo in dovuta considerazione sia gli aspetti teorico-pratici sia quelli metodologici.

Impegni

Il beneficiario del finanziamento si impegna a:

- IM01 – Garantire l’accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e pubblici.
- IM02 – Realizzare il progetto in modo uniforme alle finalità dell’intervento ed al progetto approvato
- IM03 – Garantire l’assenza di conflitto di interesse nell’attività realizzata.

Altri obblighi

OB01 -Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

OB02-Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale

Si rimanda al cap. 6.1.5 “Ammissibilità delle spese al FEASR” del presente documento

Categorie di spese ammissibili:

Il finanziamento compensa le spese dirette e indirette sostenute per la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione dell’intervento.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute

Costi unitari

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Intensità dell'aiuto: 100% dei costi ammessi per le attività realizzate

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Nell'ambito della operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRH03 - Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

Codice intervento (SM)	SRH03
Nome intervento	formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali
Tipo di intervento	KNOW(78) - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni
Indicatore comune di output	O.33. Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Ambito di applicazione territoriale

Regione Marche Per il presente intervento può essere prevista l'attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio della Regione.

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.1 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse
R.2 Numero di consulenti che ricevono un sostegno finalizzato all'inserimento in sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS)
R.28 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC connessi con l'efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento
L'intervento è finalizzato alla crescita delle competenze e capacità professionali degli addetti operanti a vario titolo nel settore agricolo, forestale e nei territori rurali. L'intervento sostiene la formazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti destinatari, anche in sinergia tra di loro, attraverso attività di gruppo e individuali quali corsi, visite aziendali, sessioni pratiche, scambi di esperienze professionali, coaching, tutoraggio, stage, ecc. Le attività suddette verteranno sulle tematiche connesse con gli obiettivi generali e specifici della PAC 2023-2027 avendo particolare attenzione ai più recenti risultati della ricerca e alle innovazioni.

Modalità di attuazione

Per accedere al finanziamento, le attività dovranno essere organizzate in progetti che verranno selezionati tramite avvisi pubblici, procedure a evidenza pubblica o altre forme di affidamento.

L'intervento può essere attivato anche all'interno di progetti integrati o di cooperazione.

Collegamento con altri interventi

Le attività supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli Interventi del Piano e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021.

L'intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri Interventi dell'AKIS (SRG01, SRG08, SRH01, SRH02, SRH04, SRH06).

L'intervento non è rivolto ai consulenti e agli attori dell'AKIS destinatari della scheda SRH02.

I criteri di demarcazione e le procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento tra interventi settoriali previsti dal reg. UE 2115/2021 e interventi sviluppo rurale del CSR Marche 2023-27 sono riportati al par. 6.1.6 "Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento" del presente documento.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Beneficiari

Sono beneficiari le seguenti categorie di soggetti, ove accreditati all'attività di formazione:

C01.Enti di Formazione accreditati;

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Principi di selezione

03 - Premialità per specifiche tematiche/obiettivi e/o ricaduta territoriale.

04 – Qualità dei docenti

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (delle operazioni e dei beneficiari)

Criteri

CR01 – I beneficiari devono essere accreditati

CR02 - Non sono ammesse attività formative comprese nei percorsi previsti dall'istruzione scolastica.

CR03 - Non sono ammissibili attività formative rivolte a destinatari che già aderiscono, per la stessa tematica, ad azioni previste dai programmi settoriali (OCM) o del Fondo Sociale Europeo.

CR04 – I fruitori della formazione devono avere la sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione.

Impegni

Il beneficiario del finanziamento si impegna a:

IM01 - Garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e trasparenti;

IM02 - Mantenimento dei requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'operazione;

Altri obblighi

OB01 -Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

OB02-Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale

Si rimanda al cap. 6.1.5 “Ammissibilità delle spese al FEASR” del presente documento.

Categorie di spese ammissibili:

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le spese di progettazione, coordinamento e realizzazione dell’operazione.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute

Costi unitari

La base legale per la definizione del costo semplificato è Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (ii) del Regolamento UE n. 2021/2115.

I valori dei costi standard sono attivati applicati sulla base di quanto stabilito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19 del 20/01/2020 (vedi paragrafo 1.8.1. dell’Allegato I “Manuale a costi standard”).

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L’Intensità dell’aiuto sarà pari al 100% dei costi ammessi per le attività realizzate.

Per i corsi di formazione, i workshop/laboratori ed i seminari le spese rientrano nell’ambito dei costi standard unitari. L’unità di costo standard riconosciuto è di 11,50 €/ora/allievo.

Nel caso di corsi di formazione per l’acquisizione di conoscenze e competenze professionali finalizzate all’insediamento dei giovani agricoltori, beneficiari dell’intervento SRE01 che prevedono un numero di allievi inferiore a 8 sarà riconosciuto un UCS pari a 18,50 €/ora/allievo.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L’intervento esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Nell’ambito della operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l’autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRH04 - Azioni di informazione

Codice intervento (SM)	SRH04
Nome intervento	azioni di informazione
Tipo di intervento	KNOW(78) - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni
Indicatore comune di output	O.33. Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Ambito di applicazione territoriale

Regione Marche

Per il presente intervento può essere prevista l'attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio della Regione.

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC

XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO

R.1 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale dell'intervento

L'intervento risponde all'obiettivo trasversale della PAC finalizzato a favorire, diffondere e condividere la conoscenza, le esperienze e le opportunità, l'innovazione e i risultati della ricerca e la digitalizzazione nel settore agroforestale e nelle zone rurali. I destinatari delle attività di informazione sono gli addetti dei settori agricolo, forestale, gli altri soggetti pubblici e privati e i gestori del territorio operanti nelle zone rurali, e più in generale i cittadini e i consumatori.

L'attività di informazione rafforza il potenziale umano delle persone per promuovere la crescita economica, lo sviluppo sociale e per migliorare la sostenibilità ambientale delle imprese agricole e forestali.

L'intervento si realizza attraverso attività ricadenti in una o più delle seguenti tipologie:

- iniziative di confronto (sportelli informativi, incontri tecnici, convegni, seminari ecc.);
- prodotti informativi (bollettini, newsletter, opuscoli, pubblicazioni, schede, ecc.) su supporto multimediale o tramite strumenti social/web;
- altre iniziative idonee alla diffusione delle informazioni.

I progetti informativi sono collegati alle tematiche indicate nell'art. 15, paragrafo 4) del Reg. (UE) 2021/2115. In particolare, assumono un ruolo strategico le attività di informazione tese ad accrescere tra gli attori dell'AKIS e gli utenti finali la cultura della prevenzione e gestione del rischio, a sensibilizzare gli operatori di settore alla lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo, a favorire la transizione verso

la sostenibilità ambientale, a contrastare le fitopatie, le malattie degli allevamenti e le epizootie nel rispetto degli obiettivi sanitari e fitosanitari nazionali ed europei.

Tra le attività previste dall'intervento sono incluse la diffusione dei progetti GO, delle loro sintesi e dei risultati realizzati.

Modalità di attuazione

Per accedere al finanziamento, le attività dovranno essere organizzate in progetti di informazione che saranno selezionati dalla Regione tramite avvisi pubblici, procedure ad evidenza pubblica o altre forme di affidamento.

L'intervento può essere attivato anche all'interno di progetti integrati o di cooperazione.

Collegamento con altri interventi

Le attività supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli Interventi del CSR e a tutti gli obiettivi specifici del reg. UE 2115/2021.

L'intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri Interventi dell'AKIS (SRG01, SRG08, SRH01, SRH02, SRH03, SRH06). Tuttavia, esso non ha la medesima finalità delle attività di consulenza, di formazione, di dimostrazione, di cooperazione all'innovazione e di back office in quanto concerne la mera messa a punto e diffusione di informazioni e conoscenza.

I criteri di demarcazione e le procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento tra interventi settoriali previsti dal reg. UE 2115/2021 e interventi sviluppo rurale del CSR Marche 2023-27 sono riportati al par. 6.1.6 "Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento" del presente documento.

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Sono beneficiari dell'intervento di informazione le seguenti categorie di soggetti:

6. Soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS: organizzazioni professionali agricole, centrali cooperative, società nel cui oggetto sociale sia evidente l'attività di informazione, Enti pubblici che tra le proprie attività prevedano le attività di informazione;
7. Regione Marche anche attraverso i suoi Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

I soggetti di cui sopra possono beneficiare dell'aiuto presentando la richiesta in forma singola o associata.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Principi di selezione

02 - qualità del team di progetto;

04 - premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di attività sulla base delle diverse esigenze regionali e/o locali.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ' (delle operazioni e dei beneficiari)

Criteri

CR01 - Demarcazione con attività di informazione previste nelle OCM.

Impegni

Il beneficiario di finanziamento si impegna a:

IM01 – Garantire il libero accesso a tutti i potenziali destinatari.

IM02 - Mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'operazione.

IM03 – Garantire l’assenza di conflitto di interesse nell’attività realizzata.

Altri obblighi

OB01 -Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

OB02-Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale

Si rimanda al cap. 6.1.5 “Ammissibilità delle spese al FEASR” del presente documento

Categorie di costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell’intervento.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute

Costi unitari

La base legale per la definizione del costo semplificato è Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (ii) del Regolamento UE n. 2021/2115.

I costi standard sono stati calcolati sugli importi relativi alla spesa ammessa delle iniziative rendicontate sulla base del documento metodologico realizzato dalla Postazione Regionale del CREA-PB delle Marche, nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, scheda 27.1 - Postazioni Regionali della Rete.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L’Intensità dell’aiuto sarà pari:

- al 100% quando i beneficiari sono “Regione Marche anche attraverso Enti Strumentali”, Agenzie e Società in house”;

- al 70% quando i beneficiari sono “Soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS”.

Sotto si riportano i valori degli UCS per tipo di azione informativa:

WEBINAR -Convegni/seminari svolti in modalità telematica a distanza	Iniziative informative con la presenza di uno o più relatori esterni su temi del progetto o con approfondimento su tematica specifica.	2.230,00
Incontri	Iniziativa informativa con la presenza del tecnico del progetto	220,00

Realizzazione di sessioni pratiche	Iniziative informative con la presenza di un tecnico esperto nella tecnologia, nell'uso di macchinari o di una tecnica di produzione specifica	2.240,00
Produzione di materiale cartaceo elettronico o riprese video o audio nonché tutte le applicazioni online che permettano un elevato livello di interazione tra sito web e utente come i blog, i forum, le chat, le piattaforme di condivisione di media, i social network (WEB 2.0).	Pubblicazioni, riprese video e audio	2.060,00
	Opuscoli, pieghevoli	460,00
	Newsletter	150,00
	Applicazioni informatiche (blog, i forum, le chat, le piattaforme di condivisione di media, i social network) compresi gli aggiornamenti	1.970,00
	Sezioni specifiche del sito istituzionale	1.350,00

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Nell'ambito della operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

SRH06 - Servizi di back office per l'AKIS

Codice intervento (SM)	SRH06
Nome intervento	servizi di back office per l'AKIS
Tipo di intervento	KNOW(78) - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni
Indicatore comune di output	O.33. Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
R.1 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

<u>Finalità e descrizione generale dell'intervento</u> <p>L'intervento sostiene i servizi di back office al fine di fornire informazioni e supporti specialistici per i consulenti e gli altri attori dell'AKIS in materia, ad esempio, di: uso delle risorse naturali (acqua, suolo, aria); eventi atmosferici e cambiamenti climatici; problemi connessi ai settori zootecnico, forestale e alle produzioni vegetali (inclusa la loro difesa); condizioni dei mercati; gestione dell'impresa.</p> <p>I suddetti servizi saranno forniti da soggetti esperti, in relazione a necessità e temi di interesse degli attori AKIS che lavorano nelle aree rurali e con le imprese.</p> <p>L'intervento si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) realizzare, potenziare e integrare reti di monitoraggio per la raccolta dati, analisi (comprese quelle di laboratorio) e informazioni, incluse quelle provenienti da azioni/progetti di sperimentazione;(ii) realizzare e rendere disponibili ai consulenti e all'AKIS banche dati regionali/nazionali/internazionali;(iii) sviluppare e rendere disponibili strumenti digitali anche per realizzare elaborazioni complesse (DSS, IA, ecc.);(iv) realizzare attività di networking e comunità virtuali tra gli attori dell'AKIS ed in particolare fra consulenti, ricercatori e Rete PAC, a livello regionale, nazionale e internazionale.
<u>Modalità di attuazione</u> <p>Per accedere al finanziamento, le attività dovranno essere organizzate in progetti che verranno selezionati tramite avvisi pubblici, procedure a evidenza pubblica o altre forme di affidamento.</p>

Collegamento con altri interventi

Le attività supportate si collegano, in modo sinergico e complementare agli Interventi del presente documento.

L'intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri Interventi dell'AKIS (SRG01, SRG08, SRH01, SRH02, SRH03, SRH04).

Beneficiari ammissibili e criteri di ammissibilità specifici, ove pertinente, in relazione al beneficiario e all'area

Sono beneficiari dell'Intervento di Back office, in forma singola o associata, i seguenti soggetti:

3. Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati.
4. Istituti tecnici superiori;
6. Altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS (diversi da Enti di Formazione accreditati; Soggetti prestatori di consulenza; Istituti di istruzione tecnici e professionali)
7. Fermo restando quanto disposto dall' art. 79 del Regolamento UE 2021/2115, AdG Regionale anche attraverso i propri Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

Tipo ammissibile di sostegno (non SIGC) o Impegni (SIGC) e altri obblighi

Principi di selezione

01 - Qualità del progetto;

02 - Qualità del team di progetto;

04 - Premialità per specifiche tematiche/obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di attività

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (delle operazioni e dei beneficiari)

Criteri

CR01 – Il soggetto proponente presenta un progetto con almeno una delle attività descritte ai punti i, ii, iii, iv del paragrafo 5 “Finalità e descrizione tecnica”.

Impegni

IM01 - Libero accesso a tutti i potenziali destinatari.

IM02 - Mantenimento dei requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'operazione.

Altri obblighi

OB01 -Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e riportato al par. 6.1 del presente documento.

OB02-Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

Ammissibilità delle spese/Vigenza temporale:

Si rimanda al cap. 6.1.5 “Ammissibilità delle spese al FEASR” del presente documento-

Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le spese di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'operazione, compresi gli investimenti a essa correlati.

Forme e tipo di sostegno

Forme del sostegno

Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno

Rimborso di spese effettivamente sostenute

Costi unitari

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'intensità dell'aiuto è pari al 100%.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

8. Output previsti e indicatori di risultato

Nella Programmazione 2023-2027 gli indicatori di output e quelli di risultato sono individuati nell'Allegato I del Reg. (UE) n. 2021/2115. Gli indicatori di output sono articolati per Tipo di Intervento, mentre gli indicatori di risultato sono articolati per Obiettivo Specifico.

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2021/2290 stabilisce le norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e risultato contenuti nell'Allegato I del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Indicatori di Output e valore obiettivo regionale

Ad ogni Intervento deve corrispondere uno ed uno solo indicatore di Output.

Nella tabella seguente si rappresentano i valori obiettivo per la Regione Marche degli Indicatori di Output relativi a ciascun Intervento. Nel caso di Interventi ad investimento viene riportato il valore conseguito a fine programmazione, nel caso di Interventi a superficie o capo viene riportato il valore di picco che si prevede di raggiungere nel corso della programmazione. Tali valori hanno carattere indicativo

Cod. Intervento	Denominazione Intervento	Indicatore di Output	valore obiettivo regionale	Unità di misura
SRA01	produzione integrata	O.14 - Numero di ettari (esclusa la silvicoltura) o numero di altre unità coperte da impegni ambientali/climatici che vanno oltre i requisiti obbligatori	43.817	Ettari
SRA03	tecniche lavorazione ridotta suoli	O.14 - Numero di ettari (esclusa la silvicoltura) o numero di altre unità coperte da impegni ambientali/climatici che vanno oltre i requisiti obbligatori	800	Ettari
SRA06	cover crops	O.14 - Numero di ettari (esclusa la silvicoltura) o numero di altre unità coperte da impegni ambientali/climatici che vanno oltre i requisiti obbligatori	500	Ettari
SRA08	gestione prati e pascoli permanenti	O.14 - Numero di ettari (esclusa la silvicoltura) o numero di altre unità coperte da impegni ambientali/climatici che vanno oltre i requisiti obbligatori	10.000	Ettari
SRA14	allevatori custodi dell'agrobiodiversità	O.19 - Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche	1.122	UBA
SRA15	agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	O.19 - Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche	682	Ettari
SRA16	conservazione agrobiodiversità-banche del germoplasma	O.19 - Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche	4	Operazioni

SRA28 (*)	sostegno per mantenimento forestazione-imboschimento e sistemi agroforestali	O.16 - Numero di ettari o numero di altre unità coperti da impegni di mantenimento per l'imboschimento e l'agroforestazione	391	Ettari
SRA29	pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	O.17 - Numero di ettari o numero di altre unità che beneficiano del sostegno all'agricoltura biologica	102.154	Ettari
SRA30	benessere animale	O.18 - Numero di unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la salute o l'aumento delle misure di biosicurezza	28.788	UBA
SRA31	sostegno per conservazione, uso e sviluppo sostenibile risorse genetiche forestali	O.19 - Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche	2	Operazioni
SRB01	sostegno zone con svantaggi naturali montagna	O.12 - Numero di ettari che ricevono un sostegno per le zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, compresa una ripartizione per tipo di zona	89.907	Ettari
SRC01	pagamento compensativo zone agricole natura 2000	O.13 - Numero di ettari che ricevono sostegno nell'ambito di Natura 2000 o della direttiva 2000/60/EC	1.053	Ettari
SRD01	investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	O.20 - Numero di operazioni o unità di investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole	641	Operazioni
SRD02	investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale	O.20 - Numero di operazioni o unità di investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole	107	Operazioni
SRD03	investimenti nelle aziende agricole per diversificazione in attività non agricole	O.24 - Numero di operazioni o unità d'investimento produttive al di fuori dell'azienda agricola sovvenzionate	82	Operazioni
SRD04	investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	O.21 - Numero di operazioni o unità di investimenti non produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole	137	Operazioni
SRD05	impianti forestazione/imboschimento e sistemi agriforestali su terreni agricoli	O.23 - Numero di operazioni o unità di investimento non produttivo sovvenzionati al di fuori dell'azienda agricola	89	Operazioni
SRD06	investimenti per la prevenzione e ripristino potenziale produttivo agricolo	O.21 - Numero di operazioni o unità di investimenti non produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole	29	Operazioni

SRD08	investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	O.22 - Numero di operazioni o unità sovvenzionati per investimenti in infrastrutture	11	Operazioni
SRD11	investimenti non produttivi forestali	O.23 - Numero di operazioni o unità di investimento non produttivo sovvenzionati al di fuori dell'azienda agricola	6	Operazioni
SRD12	investimenti prevenzione e ripristino danni foreste	O.23 - Numero di operazioni o unità di investimento non produttivo sovvenzionati al di fuori dell'azienda agricola	18	Operazioni
SRD13	investimenti trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli	O.24 - Numero di operazioni o unità d'investimento produttive al di fuori dell'azienda agricola sovvenzionate	30	Operazioni
SRD15	investimenti produttivi forestali	O.24 - Numero di operazioni o unità d'investimento produttive al di fuori dell'azienda agricola sovvenzionate	22	Operazioni
SRE01	insediamento giovani agricoltori	O.25 - Numero di giovani agricoltori che ricevono un sostegno all'insediamento	337	Operazioni
SRE03	avvio nuove imprese silvicoltura	O.27 - Numero di imprese rurali che ricevono un sostegno per l'avvio di nuova impresa	11	Operazioni
SRG01	sostegno gruppi operativi nei agricoli	O.1 - Numero di progetti dei gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione (PEI)	23	Progetti
SRG03	partecipazione regimi di qualità	O.29 - Numero di beneficiari che ricevono sostegno per partecipare a regimi ufficiali di qualità	34	Beneficiari
SRG05	supporto preparatorio Leader	O.31 - Numero di strategie di sviluppo locale (LEADER) o di azioni preparatorie sovvenzionate	6	azioni preparatorie
SRG06	leader - attuazione strategie sviluppo locale	O.31 - Numero di strategie di sviluppo locale (LEADER) o di azioni preparatorie sovvenzionate	6	Strategie
SRG07	cooperazione per lo sviluppo rurale	O.32 - Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sostenute (escluso il PEI riportato al punto O.1)	35	Operazioni
SRG08	sostegno azioni pilota e collaudo innovazione	O.32 - Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sostenute (escluso il PEI riportato al punto O.1)	3	Operazioni
SRG10	promozione dei prodotti di qualità	O.32 - Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sostenute (escluso il PEI riportato al punto O.1)	14	Operazioni

SRH01	erogazione servizi di consulenza	O.33 - Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione	2.333	Numero di "consulentati"
SRH02	formazione dei consulenti	O.33 - Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione	2	Operazioni
SRH03	formazione imprenditori agricoli addetti imprese	O.33 - Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione	310	Numero di corsi
SRH04	azioni di informazione	O.33 - Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione	35	Operazioni
SRH06	servizi back office per akis	O.33 - Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione	1	Operazioni

(*) = L'intervento SRA28 prevede anche la copertura di interventi in transizione (premi della ex misura 8.1). Dei 381 ettari che si prevedono come Output, 190 si riferiscono alla nuova programmazione 2023-2027 e 201 ai trascinamenti della ex misura 8.1 PSR 2014-2022.

Indicatori di Risultato

Gli indicatori di risultato stabiliscono il collegamento tra gli Interventi e gli Obiettivi Specifici. Sulla base del collegamento tra indicatori di risultato e obiettivi specifici indicato nel PSP, e tra Interventi programmati per obiettivo specifico indicati al capitolo 5, gli interventi sono stati associati a tutti gli indicatori di risultato ai quali contribuiscono direttamente e in modo significativo. In molti casi risulta che gli Interventi (o in alcuni casi solo una o più azioni contenuta in un Intervento) contribuiscono a più indicatori di risultato. Di seguito una tabella che rappresenta in sintesi tali collegamenti.

Tipo di intervento	Cod. Intervento	Denominazione Intervento	Indicatori di risultato correlati
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA)	SRA01	produzione integrata	R.12, R.14, R.19, R.21, R.22, R.24
	SRA03	tecniche lavorazione ridotta suoli	R.12, R.14, R.19, R.20, R.21, R.23
	SRA06	cover crops	R.12, R.14, R.19, R.22, R.24
	SRA08	gestione prati e pascoli permanenti	R.12, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.24, R.31
	SRA14	allevatori custodi dell'agrobiodiversità	R.25
	SRA15	agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	R.31
	SRA16	conservazione agrobiodiversità-banche del germoplasma	R.27
	SRA28 (*)	sostegno per mantenimento forestazione-imboschimento e sistemi agroforestali	R.17
	SRA29	pagamento per adottare e mantenere pratiche e	R.14, R.19, R.21, R.24, R.29, R.31, R.43, R.44

		metodi di produzione biologica	
	SRA30	benessere animale	R.44
	SRA31	sostegno per conservazione, uso e sviluppo sostenibile risorse genetiche forestali	R.30, R.27
Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (SRB)	SRB01	sostegno zone con svantaggi naturali montagna	R.4, R.7
Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (SRC)	SRC01	pagamento compensativo zone agricole natura 2000	R.4, R.7
Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione (SRD)	SRD01	investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	R.9
	SRD02	investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale	R.9, R.15, R.16, R.26
	SRD03	investimenti nelle aziende agricole per diversificazione in attività non agricole	R.39, R.42
	SRD04	investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	R.32
	SRD05	impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	R.17, R.18, R.27, R.32
	SRD06	investimenti per la prevenzione e ripristino potenziale produttivo agricolo	R.9
	SRD08	investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	R.27
	SRD11	investimenti non produttivi forestali	R.18, R.27
	SRD12	investimenti prevenzione e ripristino danni foreste	R.17, R.18
	SRD13	investimenti trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli	R.39

	SRD15	investimenti produttivi forestali	R.18, R.39
Insedimento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali (SRE)	SRE01	insediamento giovani agricoltori	R.36, R.37
	SRE03	avvio nuove imprese silvicoltura	R.37, R.39
	SRG01	sostegno gruppi operativi pei agri	R.1, R.2, R.28
Cooperazione (SRG)	SRG03	partecipazione regimi di qualità	R.10
	SRG05	supporto preparatorio Leader	R.38
	SRG06	leader - attuazione strategie sviluppo locale	R.38
	SRG07	cooperazione per lo sviluppo rurale	R.40
	SRG08	sostegno azioni pilota e collaudo innovazione	R.1
	SRG10	promozione dei prodotti di qualità	
	Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (SRH)	SRH01	erogazione servizi di consulenza
SRH02		formazione dei consulenti	R.1, R.2
SRH03		formazione imprenditori agricoli addetti imprese	R.1, R.2, R.28
SRH04		azioni di informazione	R.1
SRH06		servizi back office per akis	R.1

9. Piano finanziario

Questa sezione contiene indicazioni sul piano finanziario necessario per l'attuazione degli interventi dello sviluppo rurale a livello regionale.

Il Piano finanziario riporta le risorse assegnate alla Regione Marche dall'intesa, sancita nella seduta del 21 giugno 2022 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla Proposta di ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027.

Tali risorse sono distribuite nei vari anni secondo lo schema seguente.

Tabella 9.1. – Ventilazione annuale piano finanziario

Anno	SPESA PUBBLICA	FEASR (42,50%)	NAZIONALE (57,50%)	di cui Stato (70% di C)	di cui Regione (30% di C)
	A= B+C	B	C		
2023	68.235.037,65	28.999.891,00	39.235.146,65	27.464.602,64	11.770.544,01
2024	80.660.028,24	34.280.512,00	46.379.516,24	32.465.661,36	13.913.854,88
2025	80.660.028,24	34.280.512,00	46.379.516,24	32.465.661,36	13.913.854,88
2026	80.660.028,24	34.280.512,00	46.379.516,24	32.465.661,36	13.913.854,88
2027	80.660.028,24	34.280.512,00	46.379.516,24	32.465.661,36	13.913.854,88
TOTALE	390.875.150,59	166.121.939,00	224.753.211,59	157.327.248,08	67.425.963,51

La programmazione finanziaria per i Tipi di Intervento attivati risulta così distribuita (i valori sono in Euro)

Tabella 9.2. – Piano finanziario per tipo di intervento

Codice	Tipo di intervento	Spesa Pubblica	Quota FEASR
SRA	Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione	135.843.904,59	57.733.659,45
SRB	Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici	44.900.246,00	19.082.604,55
SRC	Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori	800.000,00	340.000,00
SRD	Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione	133.200.000,00	56.610.000,00
SRE	Insedimento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali	13.800.000,00	5.865.000,00
SRG	Cooperazione	40.831.000,00	17.353.175,00
SRH	Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni	13.500.000,00	5.737.500,00
ASSISTENZA TECNICA		8.000.000,00	3.400.000,00
TOTALE		390.875.150,59	166.121.939,00

Di seguito si riporta invece un prospetto con la programmazione finanziaria delle risorse a livello di intervento (i valori sono in euro), dove viene anche evidenziata la percentuale delle stesse destinata al rispetto dei limiti finanziari imposti dal reg.to 2115/2021, art. 93 (ambiente, clima e benessere animale), art. 92 (Leader) e art. 94 (livello massimo per assistenza tecnica).

Nello specifico l'art. 93 del reg.to 2115/2021 stabilisce una quota minima di risorse da destinare alla quota ambientale del programma (ring fencing), pari ad almeno il 35% della dotazione finanziaria complessiva del FEASR 2023-2027. Questo ha significato che ciascuna regione, su indicazione del ministero deve programmare nel suo CSR una quota di almeno il 43,16% delle risorse assegnate, ad obiettivi per ambiente e clima. Come evidenziato sotto, tale percentuale si attesta per le Marche ad oltre il 47%.

L'art. 92 del reg.to 2115/2021 prevede che almeno il 5% della dotazione finanziaria del FEASR deve essere utilizzata per interventi leader. Tenuto conto che gli interventi svolti direttamente dal MASAF (gestione del rischio e propria assistenza tecnica) non concorrono all'approccio leader, la perimetrazione finanziaria da programmare nell'ambito di ciascun CSR regionale non può essere inferiore al 6,17% delle risorse assegnate alle singole regioni. La Regione Marche rispetta esattamente tale percentuale.

L'art. 94 del reg.to 2115/2021 stabilisce una dotazione pari al 4% della dotazione FEASR 2023/2027 come limite massimo per il finanziamento di azioni di assistenza tecnica. Considerato che nell'ambito di tale percentuale di spesa è inclusa anche quella del MASAF per lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito dell'intero PSN della PAC 2023-2027, il Ministero ha comunicato che ciascun CSR regionale non può programmare una spesa per l'assistenza tecnica superiore al 3,31% della dotazione finanziaria assegnata. La Regione Marche rientra ampiamente entro tali limiti, avendo fissato una percentuale pari al 2,05%.

Tabella 9.3. – Piano finanziario per intervento

Cod. Intervento	Denominazione Intervento	risorse assegnate			ring fencing Ambiente
		Spesa Pubblica	Quota FEASR (42,50%)	%	
SRA01	produzione integrata	29.000.000,00	12.325.000,00	7,42%	100%
SRA03	tecniche lavorazione ridotta suoli	1.000.000,00	425.000,00	0,26%	100%
SRA06	cover crops	500.000,00	212.500,00	0,13%	100%
SRA08	gestione prati e pascoli permanenti	6.500.000,00	2.762.500,00	1,66%	100%
SRA14	allevatori custodi dell'agrobiodiversità	1.100.000,00	46750000,00%	0,28%	100%
SRA15	agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	1.400.000,00	595.000,00	0,36%	100%
SRA16	conservazione agrobiodiversità-banche del germoplasma	1.000.000,00	425.000,00	0,26%	100%
SRA28 (*)	sostegno per mantenimento forestazione-imboschimento e sistemi agroforestali	1.300.000,00	552.500,00	0,33%	100%
SRA29	pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	74.743.904,59	3176615945,00%	19,12%	100%
SRA30	benessere animale	19.000.000,00	8.075.000,00	4,86%	100%
SRA31	sostegno per conservazione, uso e sviluppo sostenibile risorse genetiche forestali	300.000,00	127.500,00	0,08%	100%
SRB01	sostegno zone con svantaggi naturali montagna	44.900.246,00	19.082.604,55	11,49%	50%
SRC01	pagamento compensativo zone agricole natura 2000	800.000,00	340.000,00	0,20%	100%
SRD01	investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	72.500.000,00	30.812.500,00	18,55%	0%
SRD02	investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale	4.000.000,00	1.700.000,00	1,02%	100%
SRD03	investimenti nelle aziende agricole per diversificazione in attività non agricole	10.000.000,00	4.250.000,00	2,56%	0%
SRD04	investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	2.000.000,00	850.000,00	0,51%	100%
SRD05	impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	1.700.000,00	722.500,00	0,43%	100%

SRD06	investimenti per la prevenzione e ripristino potenziale produttivo agricolo	1.000.000,00	425.000,00	0,26%	0%
SRD08	investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	11.000.000,00	4.675.000,00	2,81%	100%
SRD11	investimenti non produttivi forestali	2.000.000,00	850.000,00	0,51%	0%
SRD12	investimenti prevenzione e ripristino danni foreste	8.000.000,00	3.400.000,00	2,05%	100%
SRD13	investimenti trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli	19.000.000,00	8.075.000,00	4,86%	0%
SRD15	investimenti produttivi forestali	2.000.000,00	850.000,00	0,51%	0%
SRE01	insediamento giovani agricoltori	13.500.000,00	5.737.500,00	3,45%	0%
SRE03	avvio nuove imprese silvicoltura	300.000,00	127.500,00	0,08%	0%
SRG01	sostegno gruppi operativi pei agri	5.931.000,00	2.520.675,00	1,52%	0%
SRG03	partecipazione regimi di qualità	1.000.000,00	425.000,00	0,26%	0%
SRG05	supporto preparatorio Leader	200.000,00	85.000,00	0,05%	0%
SRG06	leader - attuazione strategie sviluppo locale	23.900.000,00	10.157.500,00	6,11%	0%
SRG07	cooperazione per lo sviluppo rurale	4.000.000,00	1.700.000,00	1,02%	0%
SRG08	sostegno azioni pilota e collaudo innovazione	800.000,00	340.000,00	0,20%	0%
SRG10	promozione dei prodotti di qualità	5.000.000,00	2.125.000,00	1,28%	0%
SRH01	erogazione servizi di consulenza	3.500.000,00	1.487.500,00	0,90%	0%
SRH02	formazione dei consulenti	500.000,00	212.500,00	0,13%	0%
SRH03	formazione imprenditori agricoli addetti imprese	2.000.000,00	850.000,00	0,51%	0%
SRH04	azioni di informazione	6.000.000,00	2.550.000,00	1,54%	0%
SRH06	servizi back office per akis	1.500.000,00	637.500,00	0,38%	0%
AT01	assistenza tecnica	8.000.000,00	3.400.000,00	2,05%	
TOTALE PROGRAMMATO SVILUPPO RURALE 2023-2027		390.875.150,59	166.121.939,00	100,00%	
DI CUI programmato come ring fencing Ambiente		185.794.027,60	78.962.461,73	47,53%	
DI CUI programmato come ring fencing Leader		24.100.000,00	10.242.500,00	6,17%	
DI CUI programmato come Assistenza Tecnica		8.000.000,00	3.400.000,00	2,05%	
TOTALE PROGRAMMATO NUOVI INTERVENTI ORDINARI 2023-2027		390.355.150,59	165.900.939,00	99,87%	
TOTALE PROGRAMMATO VECCHI INTERVENTI IN TRANSIZIONE 2014/2022		520.000,00	221.000,00	0,13%	

(*) = si prevede di destinare parte della dotazione dell'intervento SRA28, per un importo di €. 520.000,00 di spesa pubblica, alla copertura di interventi 2014-2022 in transizione.

10. Assistenza tecnica

L'assistenza tecnica è lo strumento tramite il quale verranno garantite le necessarie azioni di supporto alla programmazione e attuazione del CSR comprese le attività di sorveglianza, valutazione, monitoraggio, informazione e comunicazione, finalizzate ad una sana ed efficace attuazione del programma così come previsto dall'art. 125 del Reg. 2115/2021.

Inoltre, tale strumento può essere utilizzato per finanziare spese relative a periodi di programmazione precedenti all'attuale periodo di programmazione 2023-2027 e a periodi successivi coperti dal Piano strategico della PAC.

Beneficiario dell'assistenza tecnica è la Regione Marche. La stessa opererà per la realizzazione delle attività, come sotto descritte.

Per alcune attività, prevalentemente collegate alla programmazione, alla valutazione o ad approfondimenti tematici in cui sia richiesta una competenza specialistica, la Regione potrà rivolgersi ad organismi o Enti operando in Convenzione in base all'art. 15 del DPR 241/1990 e s.m.i. o in riferimento all'art. 5 comma 6 del D.lgs 50/2016.

Per la realizzazione di alcune attività la Regione intende avvalersi anche della propria Agenzia Marche Agricoltura e Pesca (AMAP) - agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca.

L'intervento prevede le seguenti attività:

1. Supporto alla capacità tecnica e amministrativa

- ✓ **Risorse umane** da destinare al supporto delle attività tecniche e amministrative da utilizzare nella programmazione e gestione del Complemento di programmazione;
- ✓ **Acquisizione di collaborazioni e consulenze professionali:** nel caso di necessità di partecipazione di soggetti esperti nello svolgimento di attività del complemento o di acquisizione di pareri;
- ✓ **Realizzazione di studi, ricerche, indagini e linee guida** (incluse le spese di pubblicazione e di diffusione dei risultati) e di quanto altro si rendesse utile alla migliore programmazione e attuazione di interventi ed iniziative, purché strettamente collegato ai contenuti del Complemento, anche attraverso l'acquisizione di servizi e consulenze e l'attivazione di collaborazioni;
- ✓ **Progettazione e realizzazione di attività formative e visite di studio** destinate al personale impegnato nelle attività di programmazione e gestione del Complemento, ma anche al personale dei Gruppi di Azione Locale o di eventuali gruppi di operatori coinvolti nel finanziamento di operazioni;
- ✓ Eventuali **spese di missione**, anche all'estero, relative alla partecipazione ad eventi legati alle attività da svolgere per la gestione del Complemento e oneri per la predisposizione di gare;
- ✓ Acquisizione di **strumentazioni, dotazioni tecniche ed informatiche** utili all'attività di implementazione e controllo delle iniziative programmate;
- ✓ Attività di **raccordo con la Rete Nazionale della PAC**, diverse da quelle che interessano la sfera della Comunicazione;
- ✓ **Traduzione e interpretariato** ove tali spese si rendessero necessarie al buon andamento del complemento regionale, in occasioni di scambi o incontri;
- ✓ Spese per il funzionamento del **Comitato di Monitoraggio**.

2. Gestione informatizzata e monitoraggio

Il sistema informativo funge da supporto alle attività istruttorie ed al controllo delle realizzazioni e della spesa in maniera funzionale e strategica alle operazioni di gestione, monitoraggio e di valutazione, consentendo una

verifica costante dello stato di attuazione delle misure e dei singoli interventi che concorrono all'andamento complessivo del CSR.

La strutturazione ed implementazione del sistema informativo regionale può determinare:

- ✓ la predisposizione, l'aggiornamento e la manutenzione evolutiva di un software in grado di dialogare con il sistema Nazionale di Monitoraggio predisposto dal Ministero, con il sistema informativo nazionale SIAN, per le parti gestite da AGEA Coordinamento e per le parti gestite da AGEA OP, e con gli altri sistemi istituzionali delle pubbliche amministrazioni che detengono informazioni di interesse per gli accertamenti richiesti dallo sviluppo rurale (Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, Ministero della Salute, ...);
- ✓ l'acquisizione di competenze professionali specializzate per gli sviluppi che evolvono il sistema così come illustrato nel Capitolo 11 "Governance" al paragrafo "Dati e Informazioni", e per l'assistenza avanzata agli utenti, oppure di personale per l'alimentazione dei dati del sistema.

3. Valutazione

Al fine di valutare il Complemento di Sviluppo Rurale regionale (CSR) in termini di avanzamento, di risultati conseguiti rispetto agli obiettivi ma anche di capacità di risposta rispetto alle evoluzioni del contesto e dei fabbisogni che possono emergere durante la sua implementazione, l'AdG elaborerà un **piano di valutazione** che descriverà le attività di valutazione del CSR 2023-2027 da realizzare, compresi gli approfondimenti tematici e le azioni per la diffusione dei risultati della valutazione stessa a tutti i potenziali stakeholders.

Ai sensi dell'art. 140 del reg. 2115/2021 le attività di valutazione del CSR 2023-27 verranno affidate a esperti indipendenti.

L'assistenza tecnica del CSR finanzia anche la conclusione delle attività di valutazione del PSR 2014-2022 successive al 31/12/2025 in capo al valutatore indipendente del PSR 2014-2022 già selezionato con procedura di evidenza pubblica, in particolare la realizzazione della valutazione ex post del PSR 2014-2022.

4. Comunicazione

Al fine di dare pubblicità al Piano strategico della PAC e al complemento di sviluppo rurale regionale, ai sensi dell'art. 123.2 lettera k) del Reg. Ue 2115/2021, l'AdG regionale predisporrà un **piano di comunicazione** che comprenderà attività di informazione e divulgazione realizzati tramite:

- ✓ Acquisizione di servizi di comunicazione per progettazione e produzione di materiale a stampa, acquisto di spazi informativi su stampa ed emittenti televisive, progettazione e produzione di materiale audiovisivo e fotografico, e quanto altro utile per una corretta attività divulgativa;
- ✓ organizzazione e realizzazione di convegni, seminari, incontri informativi.

Tutte le attività sopra descritte comporranno il **Piano di attività 2023-2027 dell'assistenza tecnica** la cui attuazione è in capo all'Autorità di Gestione regionale, che ne è responsabile anche in termini di gestione finanziaria.

L'assistenza tecnica del CSR Marche 2023-2027 e la Misura 20 del PSR Marche 2014-2022 opereranno in modo coordinato e complementare al fine di garantire una transizione agevole fra le due programmazioni. A questo intervento sarà data attuazione in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Per l'attuazione la Regione potrà operare sia direttamente sia attraverso l'acquisizione di beni, servizi, consulenze, collaborazioni nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza, della normativa nazionale in materia di contratti pubblici e delle norme regionali pertinenti.

Le spese sostenute per l'assistenza tecnica saranno sia di tipo immateriale (ad es. acquisizione di servizi e consulenze) che materiale (ad es. acquisizione di materiale, hardware e software, spese per risorse umane) e faranno riferimento alle categorie di spese eleggibili individuate a livello nazionale. Per quanto riguarda le risorse umane, il personale viene assunto previa selezione sulla base dei contratti ammessi dalla normativa vigente riguardante l'attività presso pubbliche amministrazioni.

Ai sensi del par. 3 dell'art. 125 del Reg. n. 2021/2115, non sono comunque ammissibili le spese relative all'organismo di certificazione.

Azioni di comunicazione

Le attività di informazione e comunicazione rivestono un particolare interesse nella strategia di attuazione degli interventi attivati dal Complemento regionale di sviluppo rurale.

Una puntuale informazione sulle operazioni consentite ed attuate ed una comunicazione adeguatamente strutturata in funzione dei vari target individuati sono ritenuti strategici per l'ottimale utilizzo delle risorse messe a disposizione.

In particolare sarà curata l'informazione al fine di rendere fruibili i dati e la tempistica sull'attuazione del complemento regionale, compresi gli esiti delle valutazioni effettuate dal Valutatore indipendente.

In particolare nel sito web specificamente dedicato, in base alle disposizioni comunitarie, saranno forniti i dati relativi ai beneficiari, agli aiuti concessi ed alle operazioni finanziate.

Le attività di comunicazione saranno attuate nel quadro del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. di esecuzione (UE) 2022/129 nonché sulla base di quanto previsto dal PSP PAC, che attribuisce alle Autorità di gestione regionali anche la funzione di comunicazione e prevede l'attuazione di Piani di comunicazione regionali (definiti anche sulla base del Piano di Comunicazione generale nazionale), connessi agli interventi di competenza, attraverso il supporto delle risorse dell'Assistenza tecnica.

Il Piano darà pubblicità al complemento di sviluppo rurale regionale, anche per il tramite della Rete Nazionale della PAC, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell'ambiente) circa le possibilità offerte e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando gli agricoltori, gli altri beneficiari e il pubblico circa i contributi dell'Unione all'agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.

È intenzione dell'Autorità di gestione regionale utilizzare, come nelle precedenti programmazioni, una linea grafica unica ed un'immagine coordinata per le varie attività del Piano, che saranno armonizzate con le eventuali disposizioni definite a livello nazionale.

In ogni iniziativa sarà valorizzata l'immagine dell'Unione europea, dello Stato e della Regione Marche. Anche il sito web dedicato conterrà il link per il collegamento con il sito della Commissione europea.

La responsabilità del Piano della Comunicazione è posta in capo all'Autorità di gestione regionale che lo realizzerà direttamente o tramite la selezione, con procedure di evidenza pubblica, di soggetti esterni.

11. Governance regionale

Il sistema di coordinamento, programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PSN PAC (ovvero il “sistema di *Governance*”), ai sensi degli articoli 113, 123 e 124 del Reg. (UE) 2021/2115 e gli articoli 2 e 8, 9 e 10 del Reg. (UE) 2021/20116 è composto da una pluralità di soggetti, a cui sono attribuite le diverse funzioni previste dai Regolamenti.

Secondo quanto riportato al capitolo 7 del PSP PAC i soggetti principali per l’attuazione degli interventi di sviluppo rurale (FEASR) sono:

- **Autorità di Gestione (AdG) nazionale per il piano strategico della PAC**, è l’organismo responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo FEAGA e cofinanziati attraverso il Fondo FEASR. L’AdG nazionale è rappresentata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Masaf, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.
- **Autorità di Gestione (AdG) regionali**, sono gli organismi responsabili dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di sviluppo rurale nazionali con elementi regionali. Le Autorità di gestione regionali assicurano, direttamente o in concorrenza con l’Autorità di Gestione Nazionale, le funzioni richieste dall’articolo 123.2 del Reg. (UE) 2021/2115.
- **Organismi pagatori**, soggetti responsabili della gestione e del controllo delle spese (FEAGA e FEASR) ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 2021/2116.
- **Comitati di monitoraggio regionali**, sono gli organismi che esaminano i progressi compiuti nell’attuazione degli interventi del CSR. Si coordinano con il Comitato di Monitoraggio nazionale, anche fornendo allo stesso informazioni riguardo tali interventi secondo le modalità che verranno definite. Ad essi sono applicate, mutatis mutandis, le disposizioni previste per il Comitato nazionale di cui all’art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115 per quanto riguarda gli elementi stabiliti a livello regionale.
- **Organismi intermedi**, sono gli organismi delegati dall’Autorità di Gestione nazionale o dalle Autorità di Gestione regionali per l’esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del Piano, ai sensi dell’articolo 123.4 del Reg. (UE) 2021/2115. Le Autorità di gestione deleganti rimangono pienamente responsabili dell’efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni e provvedono affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all’organismo intermedio di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all’espletamento delle proprie funzioni. Gli organismi intermedi sono definiti a livello nazionale o regionale con appositi provvedimenti formali che stabiliscono l’oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato.

Per la Regione Marche le Autorità designate nel PSN PAC (cap. 7.1 Identificazione degli organismi di coordinamento e governance) sono le seguenti:

Autorità	Nome dell’Autorità	Nome della persona responsabile per l’autorità	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Autorità di gestione	Regione Marche - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale	Dirigente	Via Tiziano 44 60121 Ancona	direzione.agricolturasviluppo@regione.marche.it
Organismo pagatore	AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Organismo pagatore	Federico Steidl	Via Palestro, 81 - 00185 ROMA	f.steidl@agea.gov.it
Organismo di certificazione	PriceWaterhousecoopers S.p.a	Leda Ciavarella	Largo Angelo Fochetti 29 -	it_mipaaf_organismi_pagatori@pwc.com

Autorità di Gestione Regionale

L'Autorità di Gestione del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Marche è responsabile, in base all'art. 123 Regolamento (UE) N. 2115/2021, dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di sviluppo rurale del CSR.

Nello specifico all'AdG regionale del CSR 2023-2027 della Regione Marche competono le seguenti funzioni:

- ✓ definisce le modalità di attuazione, in particolare per le procedure di selezione dei beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, e per l'attuazione delle norme della Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi previsti e realizzati;
- ✓ garantisce l'applicazione di procedure semplificate e omogenee;
- ✓ predispone ed adotta i bandi, definisce i tempi per la loro pubblicazione;
- ✓ definisce le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso l'implementazione di specifiche procedure informatiche, per il costante monitoraggio finanziario;
- ✓ implementa, in collaborazione con l'OP, il sistema informatico che supporta la gestione e il monitoraggio a livello regionale, garantendo il trasferimento delle informazioni al sistema nazionale di monitoraggio e la raccolta e conservazione dei dati statistici inerenti l'attuazione, anche nell'ambito delle attività di sorveglianza e di valutazione del CSR;
- ✓ assicura che gli agricoltori, gli altri beneficiari e altri organismi coinvolti nell'esecuzione degli interventi siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un'operazione ove opportuno e che siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati ove opportuno;
- ✓ assicura che agli agricoltori e agli altri beneficiari interessati siano fornite, se del caso con mezzi elettronici, informazioni chiare e precise sui requisiti di gestione obbligatori e sulle norme minime BCAA in materia di condizionalità da applicare a livello di azienda agricola;
- ✓ che il comitato di monitoraggio regionale riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del CSR alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;
- ✓ assicura che l'organismo pagatore riceva tutte le informazioni necessarie, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per il finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
- ✓ definisce e attua le attività di valutazione del CSR;
- ✓ definisce e attua la strategia di comunicazione finalizzata a dare pubblicità al CSR, anche attraverso la rete nazionale della PAC, informando sulle opportunità e lo stato di attuazione del CSR;
- ✓ è responsabile della gestione e l'attuazione dell'assistenza tecnica del CSR;
- ✓ assicura che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione.

L'AdG regionale per svolgere adeguatamente tali adempimenti e funzioni, articola e organizza le risorse della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, esercita e garantisce il coordinamento ed il raccordo con l'Organismo Pagatore, con le altre Direzioni regionali, con l'Agenzia regionale AMAP e con gli organismi intermedi individuati quali soggetti strumentali per l'attuazione degli interventi.

L'AdG adotta propri manuali delle procedure contenenti indicazioni comuni per lo svolgimento dell'attività istruttoria, sia per garantire un'attuazione corretta ed omogenea delle procedure stesse su tutto il territorio regionale, sia per migliorare la capacità di governance, nell'ambito dello stesso territorio, nei casi di diversi ambiti di programmazione, con la finalità di evitare potenziali conflitti di competenza.

Si tratta di strumenti operativi periodicamente aggiornati, nell'ottica di semplificazione delle procedure e riduzione degli oneri a carico dei soggetti che aderiscono ai bandi.

L'ADG, per garantire la riduzione degli oneri amministrativi, la semplificazione degli strumenti di gestione del CSR, la trasparenza dell'azione amministrativa ed un'organizzazione efficace, conferma l'utilizzo del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) per gli interventi di cui agli artt. 73-75 e 77-78 del reg. 2115/2021 e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per tutte gli interventi "a superficie e a capo" di cui agli artt. 70-72 del reg. 2115/2021.

Per questi ultimi, gli algoritmi per il calcolo dei premi a superficie e capo in ambito SIGC, sono concordati con l'OP, per la tempestiva messa a punto dei sistemi di supporto alle procedure di gestione e di controllo dei bandi di misura.

Per gli interventi di cui agli artt. 73-75 e 77-78 del reg. 2115/2021, la presentazione delle domande su SIAR avviene secondo un processo guidato e supportato da Helpdesk e la sottoscrizione è con firma digitale. Il sistema si avvale di specifici protocolli di colloquio con la banca dati AGEA e con le altre principali banche dati di utilità.

Organismo pagatore

Per la regione Marche l'organismo pagatore è AGEA – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, cui competono le seguenti funzioni:

- la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle domande di pagamento presentate dalle aziende agricole mediante l'utilizzo del proprio sistema informativo;
- la definizione e l'implementazione delle procedure di raccolta e trattamento delle domande di pagamento, delle procedure di controllo amministrativo ed in loco;
- l'esecuzione dei controlli amministrativi e in loco sulle domande di pagamento;
- la liquidazione delle domande di pagamento, erogando le somme ai beneficiari, e la successiva contabilizzazione, effettuandone la prevista rendicontazione nei confronti della UE e dello Stato;
- la supervisione delle attività eventualmente delegate a soggetti terzi al fine di garantire il rispetto delle procedure;
- la fornitura al Sistema di informazione elettronico dell'Organismo di Coordinamento, dei dati tecnici, economici e finanziari disponibili sui propri sistemi informativi, ai fini del monitoraggio dei progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target intermedi e finali fissati;
- l'accessibilità e la conservazione dei dati e dei documenti presenti sul sistema informativo;
- l'elaborazione e la fornitura, entro le scadenze previste dalla Regolamentazione UE:
 - dei conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati;
 - della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, menzionata all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) N. 2116/2021 e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che indica che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 37 del presente regolamento;
 - di un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi di governance, così come le azioni correttive avviate o programmate;
 - della dichiarazione di gestione attestante che le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte e che il sistema di governance istituito funzioni correttamente;
 - la collaborazione con le Autorità di gestione, l'Organismo di Coordinamento, l'Organismo di Certificazione, nonché con ogni altro soggetto ai fini della corretta applicazione e attuazione della normativa Regolamentare UE e nazionale.

Deleghe per le attività inerenti la domanda di pagamento

L'Organismo Pagatore in base all'art. 9 c.1 del Regolamento (UE) N. 2116/2021, fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, può delegare alla Regione i compiti relativi alla gestione e al controllo delle spese del FEASR.

In tal caso, per la gestione di fasi procedurali della presentazione della domanda di pagamento ci si potrà avvalere della collaborazione di altre strutture regionali competenti nei settori specifici, di altri Enti Pubblici, dei Centri di Assistenza Agricola o altri soggetti comunque rispondenti ai requisiti comunitari, che saranno espressamente delegati attraverso la sottoscrizione di convenzioni.

Organismo di certificazione

È rappresentato da PriceWaterhousecoopers S.p.a per l'intero territorio nazionale.

È il soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE n. 2021/2116, ad esprimere il parere sulla regolarità, correttezza e veridicità dei conti degli Organismi pagatori e sul corretto funzionamento del sistema di governance.

Comitato di monitoraggio regionale

Il Comitato di monitoraggio regionale è responsabile, per quanto riguarda gli elementi stabiliti a livello regionale, dei compiti previsti dall'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115 e assegnati dal PSP PAC ai Comitati di monitoraggio regionali.

Il Comitato di monitoraggio regionale esamina in particolare:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del CSR;
- b) le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del CSR 2023-2027 e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
- c) i progressi compiuti nelle valutazioni riferibili al CSR;
- d) l'attuazione delle azioni di comunicazione e pubblicità del CSR.

Il Comitato di monitoraggio regionale fornisce in particolare il proprio parere su:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- b) eventuali proposte dell'Autorità di gestione per la modifica del CSR;

Il Comitato di monitoraggio è istituito in ogni caso entro tre mesi dall'approvazione del Complemento da parte della Giunta Regionale.

Organismi intermedi

Deleghe per le attività inerenti la domanda di sostegno

Per la gestione di fasi procedurali della domanda di sostegno nell'ambito dei diversi interventi del CSR, l'Autorità di Gestione potrà avvalersi della collaborazione di altre strutture regionali competenti nei settori specifici, di altri Enti Pubblici, dei Centri di Assistenza Agricola o altri soggetti comunque rispondenti ai requisiti comunitari, che saranno espressamente delegati attraverso la sottoscrizione di convenzioni.

Nel caso particolare della gestione attuata secondo l'approccio Leader, la competenza sarà attribuita ai Gruppi di Azione Locale.

Le autorità designate, previste dai regolamenti, sono tra loro funzionalmente indipendenti.

Semplificazione amministrativa

Al fine di ridurre il carico degli oneri amministrativi in capo ai beneficiari saranno adottate specifiche azioni, quali ad esempio quelle elencate di seguito:

- A. implementazione dell'uso di banche dati di riferimento e aumento dell'interoperabilità delle diverse banche dati pubbliche per l'acquisizione delle informazioni necessarie;

- B. ricorso a costi standard, costi forfettari e prezzari regionali;
- C. potenziamento degli strumenti atti al raggiungimento degli obiettivi di progettazione integrata;
- D. ampliamento delle azioni di informazione e supporto per assicurare omogeneità nella qualità e nella diffusione dell'informazione ai potenziali beneficiari e agli altri soggetti coinvolti nella gestione e nell'attuazione del Complemento, attraverso l'utilizzo sistematico del sito web dedicato, nonché di nuovi strumenti di informazione e di assistenza (quali app, blog, sms. e social media).

Dati e informazioni

I dati e le informazioni riguardanti l'attuazione del CSR e necessari alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione dello stesso derivano, in continuità col sistema posto in essere per il PSR 2007-2013 e per quello 2014 - 2022, dal Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), e dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN.

Più in dettaglio i sistemi di gestione dei dati sono:

- per gli interventi **SIGC** (aiuti “a superficie e a capo” di cui agli artt. 70-72 del reg. 2115/2021) il SIAN, all'occorrenza integrato con strumenti regionali di analisi del dato, in fase di istruttoria, se il sistema nazionale non dovesse supportare a sufficienza la specificità di alcune tipologie di intervento incluse dal programma
- per gli interventi **NON SIGC** (aiuti per operazioni connesse agli artt. 73-75 e 77-78 del reg. 2115/2021) il SIAR, in interscambio con il SIAN quanto all'utilizzo dei dati del Fascicolo Aziendale e alla fase di erogazione degli aiuti da parte dell'OP (AGEA).

I bandi emessi dai GAL dovranno operare all'interno dei sistemi informativi nazionale o regionale per le misure di rispettiva competenza.

Entrambi i sistemi garantiscono l'operatività delle funzioni di acquisizione e istruttoria delle Domande di Sostegno e di Pagamento nonché, quella delle specifiche funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione, in particolare in termini di estrapolazione dei valori assunti dagli indicatori di interesse.

SIAR e SIAN garantiscono inoltre la registrazione, conservazione e aggiornamento dei dati che alimentano gli indicatori comuni e aggiuntivi ai fini del monitoraggio finanziario, fisico, procedurale degli interventi e della valutazione del programma.

Lo sviluppo dei S.I. istituzionali sarà maggiormente orientato a:

- includere nel sistema integrato **SIAR-SIAN** strumenti specifici di estrapolazione del dato consolidato della gestione degli aiuti a fini valutativi,
- seguire un approccio architeturale basato su logiche aperte e standard, che garantiscano accessibilità e massima interoperabilità.

Più nello specifico, il sistema informativo regionale, che coopera con il sistema informativo nazionale, è lo strumento di gestione documentale avanzata dell'Autorità di Gestione regionale e supporta lo svolgimento delle procedure amministrative a vario titolo connesse con l'attuazione del CSR.

Tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, e nella valutazione degli stessi ai fini della concessione del sostegno e per i successivi pagamenti, sono utenti del sistema secondo specifici diritti di accesso e di produzione dei contenuti, nel rispetto delle fasi definite dalle procedure regionali di riferimento e in osservanza alle regole del procedimento amministrativo e del GDPR.

Tra gli altri, operano all'interno del sistema il richiedente, il consulente tecnico del richiedente, il Centro di Assistenza Agricola, il funzionario regionale, l'addetto agli eventuali controlli a campione, il responsabile del monitoraggio e tutte le ulteriori autorità di controllo individuate per legge.

Con il sistema informativo regionale, l'Autorità di Gestione regionale acquisisce telematicamente tutti i tipi di istanza previsti, svolge i relativi controlli automatici di completezza e di coerenza (ove consentito dalla natura degli elementi sottoposti a controllo), assicura la cooperazione applicativa con gli enti della P.A. che espongono servizi di interscambio, consente la partecipazione al procedimento secondo gli istituti della L. 241/90 e trasferisce i documenti informatici prodotti in ogni fase al repository istituzionale deputato alla conservazione.

In particolare:

- per quanto riguarda la consistenza aziendale, il sistema effettua la lettura dei dati registrati presso le anagrafi nazionali riconosciute per legge, quali il Fascicolo Aziendale SIAN (nella versione detenuta da AGEA Coordinamento), l'Anagrafe Zootecnica del Ministero della Salute, lo Schedario Viticolo SIAN;
- per quanto riguarda la forma giuridica dell'impresa e i principali dati societari, il sistema effettua la lettura direttamente dal Registro Camerale CCIAA oltre che da Anagrafe Tributaria;
- per quanto riguarda gli aiuti di stato concessi al soggetto richiedente, il sistema effettua la visura del Registro Nazionale degli Aiuti e consente di accertare le situazioni debitorie ai sensi della normativa Deggendorf;

Con lo svolgimento dei singoli procedimenti ogni struttura popola, secondo le competenze affidate per materia, ulteriori repertori che fungono da fonte ufficiale per l'attestazione di requisiti di interesse per lo sviluppo rurale. Appartengono a questo insieme di repertori regionali gli albi ed elenchi formati per legge (ad esempio l'Albo degli Operatori del Biologico, l'Elenco degli Operatori Agrituristici, l'Elenco degli Operatori dell'Agricoltura Sociale) o l'anagrafe regionale dei macchinari agricoli, che è oggetto di verifica per il dimensionamento degli interventi di meccanizzazione alle effettive esigenze aziendali.

Sempre in esito all'iter di specifiche istanze o a seguito di comunicazioni obbligatorie, i controlli dello sviluppo rurale possono avvalersi, ad esempio, dei dati di gestione del potenziale viticolo, dei dati relativi al riconoscimento della qualifica di IAP, dei dati relativi alle competenze professionali di figure operanti all'interno di Organismi di Consulenza riconosciuti, oppure, in tema di ambiente, dei dati di spandimento di sostanze ammendanti, dei dati di captazione da corpo idrico.

Con specifico riferimento al pagamento degli aiuti autorizzati, il sistema trasferisce poi tutti i dati dell'intervento all'Organismo Pagatore, che completa l'iter con le fasi di recupero debiti, erogazione del sostegno e contabilizzazione finale.

Il sistema espone specifici servizi web alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, per l'accesso a dati strutturati di interesse; mantiene inoltre un registro degli eventi e degli impegni per ampliare l'offerta dei servizi di messaggistica individuale e supporta i sistemi di data warehouse impiegati dalla struttura per finalità di monitoraggio e valutazione degli interventi, per il controllo della gestione oppure per specifici profili d'indagine (analisi di settore e business intelligence).